REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE
## REGIONE DEL VENETO

**Venezia, martedì 28 aprile 2015** **Anno XLVI - N. 42**

***Papozze (Ro), Piena del Fiume Po.***
Il bacino idrografico del Po si estende dal versante meridionale delle Alpi fino a quello settentrionale dell'Appennino emiliano-romagnolo. Di conseguenza, il fiume presenta un regime di portata misto: di tipo alpino, con piene in primavera/estate e secche invernali, e appenninico, con piene primaverili e autunnali e secche estive. Il regime idrico del fiume presenta due massimi, in primavera e autunno, e due minimi, in inverno e in estate. La portata media presenta grande variabilità, ma con deflusso regolare in presenza di condizioni meteo normali. Le esondazioni sono più intense nell'ultimo tratto del fiume, dove il sovraccarico e la pressione idrica sono più forti.

*(Foto Antonio Dimer Manzolli)*

**Direzione - Redazione**
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

**SOMMARIO**

**PARTE SECONDA**

*Sezione prima*

---

**DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**


n. **48** del 14 aprile 2015
Accordo di programma, ai sensi dell'art. 32, L.R. 35/2001, tra Regione del Veneto, IPAB di Vicenza e Comune di Vicenza relativo all'Intervento per la Programmazione dei Centri di Servizio residenziali per anziani non autosufficienti e per la qualificazione dei servizi semi-residenziali per anziani non autosufficienti. 1
**[Servizi sociali]**

n. **49** del 17 aprile 2015
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: consultazioni transfrontaliere per il "Piano e Programma Quadro di ricerca e produzione degli idrocarburi nell'Adriatico" della Repubblica di Croazia. Osservazioni della Regione del Veneto. 21
**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **50** del 21 aprile 2015
Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 11. 28
**[Designazioni, elezioni e nomine]**

n. **51** del 21 aprile 2015
Nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova. Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27. 30
**[Designazioni, elezioni e nomine]**

n. **52** del 21 aprile 2015
Ordinanza Ministro dell'Interno n° 2884 del 30.10.1998. Consorzio di Bonifica Piave. "Esecuzione canale di scolmo dallo scolo Brenton di Riese alla cava di Riese e sistemazione della stessa come bacino di accumulo della capacità di 500.000 mc". CUP H48D10000080002. Importo complessivo progetto Euro 4.114.891,00=. Importo finanziato Euro 1.291.142,25= con risorse ex Ordinanza n° 2884 del 30.10.1998. Liquidazione saldo contributo di Euro 581.014,02=. 32
**[Protezione civile e calamità naturali]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE

n. **468** del 30 dicembre 2014
DGR n. 2607 del 23 dicembre 2014 "Attuazione Protocollo d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico del 22 marzo 2013 per il sostegno del territorio del Polesine. DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013, Allegato A, azione: "Contributi in conto capitale". Assunzione impegno di spesa a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo. 37
**[Settore secondario]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **595** del 30 dicembre 2014
L.R. 13/09/1978 n. 52 art. 8, 9,10, 20 lett. a) Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2014 . Attuazione iniziative programmate in esecuzione della DGR 1444 DEL 05/08/2014 a cura della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova Settore Forestale Regionale di Padova 7° provvedimento. 39
**[Difesa del suolo]**

n. **642** del 31 dicembre 2014
L.R. 09.03.1975 N° 1 art.3 - Dgr n. 1911 del 14/10/2014. Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova. Lavori di somma urgenza predisposti dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova comune di Vigonovo a contrasto delle fessurazioni rescontrate sulla sommità arginale destra del fiume Brenta.Importo intervento E. 247.840,00 ratifica intervento Codice SIOPE 2.01.01.2108. 44
**[Difesa del suolo]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

n. **172** del 10 aprile 2015
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato in lato campagna tra gli stanti 104 e 105 in sinistra del fiume Po in Comune di Calto. Pratica PO_RA00187. Sig. Gandini Giovanni. 48
**[Acque]**

n. **176** del 15 aprile 2015
R.D. 523/1904 Concessione di utilizzare una rampa arginale in sinistra idraulica del fiume Po, fra gli stanti 221 e 222, in Comune di Occhiobello (RO). (Pratica n° PO_RA00133) Sig. BROCCANELLO MARIO - OCCHIOBELLO (RO) Rinnovo 50
**[Acque]**

n. **177** del 15 aprile 2015
R.D. 523/1904 ) Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco via Valmolin Inferiore in Comune di Arquà Polesine (RO). (Pratica n° CB_RA00070) Sig. SEGATO ALDO - ARQUA' POLESINE (RO). 52
**[Acque]**

n. **178** del 15 aprile 2015
R.D. 523/1904 Concessione per l'utilizzo di una rampa, lato campagna ad uso privato, in Sx fiume Po - St. 225-226 in Comune di Occhiobello (RO). ex RAM/631 - (Pratica n° PO_RA00286). Sig.ra VERONESI CINZIA FIORELLA - OCCHIOBELLO (RO). Rinnovo. 54
**[Acque]**

n. **179** del 15 aprile 2015
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sull'area demaniale costituente il lotto n. 10/b di 9.95.00 ha fra gli stanti 0 e 22 in destra del fiume Po di Gnocca in Comune di Taglio di Po. Pratica PO_SF00020. Sig. Ferro Sandro 56
**[Acque]**

n. **180** del 15 aprile 2015
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa d'accesso privato (ad uso civile abitazione) in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO). (Pratica n° CB_RA00117) Concessionari: PADOVAN LUCIANO Pontecchio Polesine (RO), PREVIATO DINO - Rovigo (RO). Rinnovo 58
**[Acque]**

n. **181** del 15 aprile 2015
Variazione alla concessione demaniale marittima n. 001-2011 a seguito dell'ampliamento dell'impianto di acquacoltura situato antistante la laguna di Barbamarco, a nord della foce del fiume Po ramo Busa di Tramontana. 60
**[Acque]**

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA**

n. **122** del 09 aprile 2015
OPCM 3906/2010 - Ordinanza 18/2011 All. B intervento n. 6. Indagini Geotecniche e verifica di stabilità per i murazzi di Bovolenta e redazione del relativo progetto. Affidamento incarico professionale per rilievi topografici. CIG: Z9E13D0BA1. 62
**[Consulenze e incarichi professionali]**

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA**

n. **122** del 25 marzo 2015
Approvazione variazione quadro economico ed affidamento diretto dei lavori di lattoneria per sistemazione copertura esistente presso la sede della Regione Veneto - Verona p.le Cadorna 2, nell'ambito del progetto n. 926 del 10.10.2013: Impresa Guiotto s.r.l. - Via dell'Agricoltura Zai Est - San Bonifacio (VR). 63
**[Consulenze e incarichi professionali]**

n. **136** del 09 aprile 2015
Approvazione variazione quadro economico ed Affidamento diretto degli interventi di completamento manutenzione della sede di P.le Cadorna 2 - Verona, nell'ambito del progetto n. 926 del 10.10.2013. Impresa Grandi F. s.r.l. - Verona. 66
**[Consulenze e incarichi professionali]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

n. **192** del 14 aprile 2015
D.G.R. n. 880 del 21.06.2011, L.R. 1/2008 art. 39 c.2 lett. a. e L.R. 11/2010 art.24. Lavori di manutenzione, consolidamento spondale e ricalibratura dell'alveo con sovralzo arginale del fiume Bacchiglione in tratte saltuarie comprese tra loc. Capovilla in Comune di Caldogno (VI) e Viale Diaz in Comune di Vicenza. Esercizio finanziario 2011. CUP H48G11000400002. Decreto di esproprio (art.20, comma 11 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327) mapp. nn. 394 del foglio 12 del Catasto Terreni del Comune di Caldogno (VI). 70
**[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]**

n. **193** del 14 aprile 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per utilizzo area demaniale e posa recinzione alla confluenza T. Astico e T. Posina località Grumolo in comune di Arsiero. Ditta: OFFICINE MECCANICHE DAL ZOTTO SRL Pratica n° 14_18776 72
**[Acque]**

n. **194** del 14 aprile 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per costruzione ponticello sulla Valle dei Fracassi in loc. Valnera in comune di Chiampo (PTA). Ditta: BERTI LUIGI FRANCO STELLA Pratica n° 14_18714 74
**[Acque]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

n. **45** del 14 aprile 2015
VACCARI A.G. S.p.A. Progetto preliminare per l'ampliamento della cava di ghiaia "Mirabella" Comune di localizzazione: Breganze (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A. 76
**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **50** del 16 aprile 2015
Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Mussolente. Opere di potenziamento a 22.000 abitanti equivalenti. - Comune di localizzazione: Mussolente (VI) - Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni. 79
**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **51** del 16 aprile 2015
DISTILLERIE BONOLLO UMBERTO S.p.A. Progetto di miglioramento tecnologico dell'impianto di depurazione aerobica delle acque reflue industriali esistente, con scarico del refluo depurato in pubblica fognatura. Comune di localizzazione: Conselve (PD) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni 82
**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **52** del 16 aprile 2015
TRACHITE DI MONTEMERLO S.R.L. Progetto complessivo quindicinale di coltivazione e ricomposizione della cava di trachite Montemerlo progetto esecutivo del III quinquennio Comune di localizzazione: Cervarese Santa Croce (PD) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni. 84
**[Ambiente e beni ambientali]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

n. **80** del 15 aprile 2015
Rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di uno specchio acqueo per la costruzione di un pontile coperto per l'esercizio della pesca professionale, in località Bonelli in sinistra Po delle Tolle, fra gli stanti 109-110 nel Comune di Porto Tolle (RO). Ditta: ZANELLATO MICHELE. Pratica n° PO_PA00110. 87
**[Trasporti e viabilità]**

n. **81** del 15 aprile 2015
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante e relative pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli. Dimensioni: ml. 7,00 x ml. 3,00. Richiedente: Grandin Daniel (codice pratica IPRE140109). D.G.R.V. n. 1791 del 4 settembre 2012. 89
**[Trasporti e viabilità]**

n. **82** del 15 aprile 2015
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante e relative pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli. Dimensioni: ml. 7,00 x ml. 3,00. Richiedente: Montagner Rudy (codice pratica IPRE140110). D.G.R.V. n. 1791 del 4 settembre 2012. 91
**[Trasporti e viabilità]**

n. **85** del 17 aprile 2015
Rinnovo concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Jesolo (VE) lungo il Canale Cavetta per uso privato da diporto. Dimensioni: mq. 15,00. Richiedente: Cendron Valerio (codice pratica C95_001895). 93
**[Trasporti e viabilità]**

n. **86** del 17 aprile 2015
Rinnovo concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1791 del 4 settembre 2012, in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli. Dimensioni: ml. 10,00 x ml. 3,00. Richiedente: Sonego Walter (codice pratica C97_000184). 95
**[Trasporti e viabilità]**

n. **87** del 17 aprile 2015
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1791 del 4 settembre 2012, in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli. Richiedente: Pagliarulo Giuseppe (codice pratica IPRE140112). 97
**[Trasporti e viabilità]**

n. **88** del 17 aprile 2015
Concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra su area di forma trapezoidale per complessivi mq 944,58, per deposito e asciugatura attrezzature per l'esercizio della pesca professionale (reti) in comune di Caorle (VE) Isola dei Pescatori, nell'area censita al Foglio 34, prossima al Mappale 1178. Richiedente: CROSERA DIONISIO (omissis) Legale Rappresentante della Soc. Coop. "Vento Nuovo" in Caorle (VE). PRATICA: IPLV140098. 99
**[Trasporti e viabilità]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA

n. **156** del 26 novembre 2014
Rettifica del decreto n. 113/2014 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio per persone disabili "Il Girasole", Via XXV Aprile 1, Orsago (TV) - c.s. Onlus Famiglie anziani Infanzia (FAI) viale Grigoletti 72/D, Pordenone. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 101
**[Servizi sociali]**

n. **88** del 26 marzo 2015
Revoca del decreto n. 77/2012 e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il "Centro Don Orione" per persone disabili, via Ghetto 1, Chirignago (VE) - Provincia religiosa San Marziano di Don Orione E.G., Viale Caterina da Forlì 29, Milano. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 102
**[Servizi sociali]**

n. **89** del 27 marzo 2015
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Aggiornamento ai sensi dell'art. 43, L.R. 13 settembre 2001, n. 27. 104
**[Servizi sociali]**

n. **92** del 31 marzo 2015
Approvazione modifica dello Statuto IPAB - Casa Albergo per Anziani di Lendinara (Ro). Articolo 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55. 110
**[Servizi sociali]**

n. **94** del 02 aprile 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Centro Servizi Residenza Contarini" via Cardinal Urbani 4, Mestre (VE) - Istituzioni di ricovero e di educazione, San Marco 4301, Venezia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 117
**[Servizi sociali]**

n. **95** del 02 aprile 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti della Fondazione "Casa si riposo di Meano", via Vittorio Veneto 5, Santa Giustina (BL). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitaire, socio-sanitaire e sociali". 119
**[Servizi sociali]**

n. **96** del 02 aprile 2015
Nuova autorizzazione all'esercizio per la Fondazione di culto e religione onlus "Piccolo Rifugio" via Dante Alighieri 7, San Donà di Piave, servizi per persone disabili di Vittorio Veneto, via Della Vittoria 19: centro diurno per persone disabili "G. Ed M. Vettoretti" e comunità alloggio "Casa Mons. Carraro. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 121
**[Servizi sociali]**

n. **97** del 02 aprile 2015
Revoca del decreto n. 371/2011 e nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Paola Giaconi Bonaguro", via Torrossa 147, Camisano Vicentino - c.s. di solidarietà promozione e lavoro onlus, via Cimitero 15, San Bonifacio (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 123
**[Servizi sociali]**

n. **98** del 02 aprile 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la comunità alloggio per persone disabili della Fondazione onlus "Candida Stefani e Fratelli" via Fontana 42. Noventa Vicentina (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. 125
**[Servizi sociali]**

n. **99** del 02 aprile 2015
Conferma di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897. 127
**[Servizi sociali]**

n. **100** del 03 aprile 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro diurno per persone disabili della s.c.s. "Sigma", via Giacinto Carini 29, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento dele strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. 130
**[Servizi sociali]**

n. **101** del 03 aprile 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la comunità alloggio per persone disabili "Il Glicine", via Ugo Foscolo 23/A, Saonara - s.c.s. "Il Glicine", via Morosini 10, Saonara (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 132
**[Servizi sociali]**

n. **102** del 03 aprile 2015
Autorizzazione all'esercizio per il centro diurno per persone disabili "Cofal" via Cappello 80, Noventa Padovana (PD) - s.c.s. Progetto Insieme, via Cappello 42/44, Noventa Padovana (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 134
**[Servizi sociali]**

n. **103** del 03 aprile 2015
Revoca del decreto n. 353/2010 e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il "Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna" per persone anziane non autosufficienti, via Rinaldo 16, Villafranca di Verona (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 136
**[Servizi sociali]**

n. **106** del 07 aprile 2015
Autorizzazione all'esercizio per il nuovo centro diurno per persone disabili "Santa Maria Madre Nostra", via Castellana 16/A, Mestre (VE). Fondazione di religione Opera Santa Maria della Carità, San Marco 1830, Venezia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-saniarie e sociali". 138
**[Servizi sociali]**

n. **107** del 07 aprile 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro diurno per persone disabili "Il Punto", della c.s. onlus Madonna dei Miracoli, Piazzale Madonna 3/A, Motta di Livenza (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 140
**[Servizi sociali]**

n. **108** del 07 aprile 2015
Revoca dei decreti nn. 123/2011 e 422/2012. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per l'Ipab casa di riposo "Guizzo-Marseiille", via Santa Croce 2, Volpago del Montello (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 142
**[Servizi sociali]**

n. **112** del 20 aprile 2015
Proroga termini rendicontazione - DGR n. 1984 del 28 ottobra 2013 recante: "Iniziative socio-educative a favore di persone detenute negli istituti penitenziari del Veneto e di persone in area penale esterna". 144
**[Servizi sociali]**

## DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE


n. **27** del 12 marzo 2015
Contributo dei gruppi consiliari di cui all'articolo 3 della lr 56/84. Aggiornamento con decorrenza marzo e aprile 2015. 146
**[Consiglio regionale]**

n. **28** del 12 marzo 2015
Spese per il personale dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 47 della lr 53/2012. Rideterminazione della ripartizione di spesa tra i gruppi a seguito della costituzione di un nuovo gruppo consiliare. 149
**[Consiglio regionale]**

n. **29** del 12 marzo 2015
Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Impegno veneto della sig.ra Luana Oliva. 153
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

n. **30** del 12 marzo 2015
Conferimento dell'incarico di responsabile della segreteria del gruppo consiliare Impegno veneto al dott. Giovanni Tessaro. 154
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

n. **31** del 16 marzo 2015
Contributo dei gruppi consiliari di cui all'articolo 3 della lr 56/84. Aggiornamento con decorrenza aprile 2015. 155
**[Consiglio regionale]**

n. **32** del 16 marzo 2015
Spese per il personale dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 47 della lr 53/2012. Rideterminazione della ripartizione di spesa tra i gruppi a seguito della costituzione di un nuovo gruppo consiliare. 159
**[Consiglio regionale]**

n. **33** del 16 marzo 2015
Conferimento dell'incarico di responsabile della segreteria del gruppo consiliare Verso Nord - Popolo Veneto alla sig.ra Maria Urban. 163
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

n. **34** del 16 marzo 2015
Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Verso Nord - Popolo Veneto del sig. Andrea Sesta. 164
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

n. **35** del 19 marzo 2015
Variazione di bilancio. 165
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **46** del 01 aprile 2015
Ricognizione dei Gruppi consiliari esistenti alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. 170
**[Consiglio regionale]**

*Sezione seconda*

---

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **330** del 31 marzo 2015
Ratifiche DPGR n. 18 del 09.02.2015 n. 19 del 09.02.2015 n. 26 del 17.02.2015 n. 27 del 17.02.2015 n. 33 del 09.03.2015 e n. 36 dell'11.03.2015 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 172
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **337** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Integrazione DGR n. 845 del 10/06/2014 dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Cooperativa Sociale "Mea-Mosaicoeaias", via della Rotonda n. 58 - Vicenza, per l'Unità di offerta "Comunità Residenziale per disabili - Villa Santa Rita", via Cacciavillani n. 13 fraz. Marana - Crespadoro (VI). 173
**[Servizi sociali]**

n. **338** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Integrazione DGR n. 861 del 10/06/2014 dell'accreditamento istituzionale alla Società "Residenza Anni Azzurri S.r.l.", via Ciovassino, 1 - Milano, per il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Residenza Anni Azzurri Sant'Anna", via A. De Gasperi, 1 - Villadose (RO). 175
**[Servizi sociali]**

n. **339** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio all'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano dell'accreditamento istituzionale per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità: - RSA "Azzurra", via Ferrighi n. 3 - Valdagno (VI) ed contestuale rinnovo dell'accreditamento per: - Centro Diurno "Azzurra", via Ferrighi n. 3 - Valdagno (VI) - Centro Diurno "Puntochiocciola", via Cinto n. 1 - Arzignano (VI). 177
**[Servizi sociali]**

n. **340** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio all'IPAB "Casa di Riposo e Centro Diurno G. e P. Marani", via Roma n. 156 - Villorba (TV), rivolta persone anziane non autosufficienti, del rinnovo dell'accreditamento istituzionale per: -Centro Servizi Casa di Riposo Comunale di Povegliano, via Borè n. 5 - Santandrà-Povegliano (TV); -Centro Diurno, via Roma n. 156 - Villorba (TV) e del contestuale accreditamento istituzionale per: -Centro Servizi e Centro Diurno "Casa Alloggio e Centro Diurno", via Trieste n. 2 - Paese (TV); (lr n. 22/2002). 180
**[Servizi sociali]**

n. **341** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro di Servizi "Casa di Riposo Francesco Fenzi", Viale Spellanzon n. 62 - Conegliano (TV), per anziani non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale e Sezione Stati vegetativi Permanenti (SVP). 184
**[Servizi sociali]**

n. **342** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e Centro Diurno "Centro Servizi Socio Assistenziali dell'Alpago", via delle Rive n. 36 - Puos d'Alpago (BL) - Unione Montana Alpago, Piazza 11 gennaio 1945 n. 1 - Tambre d'Alpago (BL). 187
**[Servizi sociali]**

n. **343** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Santa Augusta Onlus, via Immacolata di Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV), per le seguenti unità di offerta: - Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Opera Immacolata di Lourdes", in via Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV); - Centro Diurno per anziani "Opera Immacolata di Lourdes", in via Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV). 190
**[Servizi sociali]**

n. **344** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Madonna dei Miracoli" Piazzale Madonna 3/A, Motta di Livenza (TV) per il Centro Diurno per persone con disabilità "Il Grappolo", Via Redigole, 36, Motta di Livenza (TV). 193
**[Servizi sociali]**

n. **345** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone disabili "La Capannina", via Coltura del Tesina, 18 Vicenza (VI) della Società Cooperativa Sociale AGAPE, via Coltura del Tesina, 18 - Vicenza (VI). 196
**[Servizi sociali]**

n. **346** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Residenziale Anziani "S.Scalabrin" - IPAB, con sede in Via 4 Martiri n. 73 - Arzignano (VI) per le seguenti unità di offerta rivolta a persone anziane non autosufficienti: - Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, - Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP). 199
**[Servizi sociali]**

n. **347** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Comune di Limana (BL) per il Centro Servizi per l'anziano "ing. Testolini", via G.Garibaldi n. 28 - Limana (BL) che comprende le seguenti unità di offerta: - Casa soggiorno per anziani non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale - Centro Diurno per anziani non autosufficienti. 202
**[Servizi sociali]**

n. **348** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 4 di Thiene per la RSA "Il Cardo", rivolta a persone con disabilità e ubicata in via Europa Unita n. 12 - Montecchio Precalcino (VI). 205
**[Servizi sociali]**

n. **349** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'IPAB "Centro Servizi per Anziani di Monselice", via Garibaldi n. 35 - Monselice (PD), per persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale. 208
**[Servizi sociali]**

n. **350** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Opera Immacolata Concezione - O.I.C. - Onlus, via Toblino n. 53 - Padova, per il Centro Servizi "Monsignor Guido Negri", via Liguria n. 22 - Thiene (VI), rivolto a persone anziane non autosufficienti. 211
**[Servizi sociali]**

n. **351** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone disabili "Do.Re.Mi.", Via Feltrina Nord, 2 - Biadene di Montebelluna (TV) - Società cooperativa sociale "Il Girasole" s.c.s., V.le della Repubblica 253/E - Treviso (TV). 214
**[Servizi sociali]**

n. **352** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale e contestuale rinnovo dell'accreditamento all'IPAB "G.Bisognin" Servizi Socio Assistenziali di Meledo di Sarego, via G.Bisognin n. 6 - Sarego (VI), per le seguenti unità di offerta: - Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti: - Centro servizi per persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale. 217
**[Servizi sociali]**

n. **353** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno per persone disabili "Il laboratorio", via Cao del Mondo, n. 2/A - Camposampiero PD - Nuova Vita Cooperativa Sociale, via Straelle San Pietro n. 12/G - Camposampiero PD. 220
**[Servizi sociali]**

n. **354** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale per il Centro Servizi "Residenza San Salvatore S.r.l. Unipersonale" - Casa di Riposo per anziani non autosufficienti a minor ridotto bisogno assistenziale, via Piave n. 67 - Ficarolo (RO). 223
**[Servizi sociali]**

n. **355** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale per la Comunità Alloggio "Corte Palazzo", rivolta a persone con disabilità, della Fondazione "Corte Palazzo - onlus", località Palazzo n. 1 - frazione San Benedetto di Lugana - Peschiera del Garda (VR). 226
**[Servizi sociali]**

n. **356** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio di accreditamento istituzionale al Centro Assistenza "Fermo Sisto Zerbato" via Massalongo, 8, Tregnago (VR) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "RSA riabilitativa", via Massalongo, 8 Tregnago (VR). 229
**[Servizi sociali]**

n. **357** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio di accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo San Gaetano", via SS. Martino e Severo, 26/A Crespino - Comune di Crespino, Piazza Fonte, 35 Crespino (RO). 232
**[Servizi sociali]**

n. **358** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio di accreditamento istituzionale all'IPAB "La C.A.S.A. Centro Assistenza e Servizi per Anziani", Via Baratto, 39 - Schio (VI) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "La C.A.S.A.", Via Baratto, 39 - Schio (VI). 235
**[Servizi sociali]**

n. **359** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio di accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale "Città Solidale" Via D. Cerato, 5, Vicenza (VI) per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità: Comunità Alloggio "Cerato" Via Cerato, 5, Vicenza (VI); Comunità Alloggio "Luisa e Renato", Corso S.S. Felice e Fortunato 229, Vicenza (VI); Comunità Alloggio "Lisiera", Via Ponte, 56/58, Lisiera di Bolzano Vicentino (VI); Comunità Alloggio "Bolzano Vicentino", Via Capitello, 1 Bolzano Vicentino (VI); Comunità Alloggio "Sandrigo", Via San Gaetano, 10, Sandrigo (VI). 238
**[Servizi sociali]**

n. **360** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio di rinnovo di accreditamento istituzionale alla Fondazione "Opera San Camillo", via Oldofredi n. 11 - Milano per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Camillo", via Gaetano Trezza n. 15 - Verona. 242
**[Servizi sociali]**

n. **361** del 31 marzo 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio, all'IPAB "Casa del Sorriso", via San Nicolò n. 118 - Badia Polesine (RO), del rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Servizi rivolto ad anziani non autosufficienti con minor ridotto e maggior bisogno assistenziale e dell'accreditamento per la Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA). 245
**[Servizi sociali]**

n. **362** del 31 marzo 2015
Approvazione di un progetto sperimentale di erogazione dell'assistenza domiciliare integrata approvato con DGR 3018 del 30.12.2013. Proroga termini. 249
**[Servizi sociali]**

n. **363** del 31 marzo 2015
Approvazione testo convenzione tra la Regione del Veneto e gli enti di cui ai decreti dirigenziali n. 133 del 19.11.2014 e n. 174 del 5 dicembre 2014, per la sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. 251
**[Servizi sociali]**

n. **364** del 31 marzo 2015
autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD). 259
**[Servizi sociali]**

n. **365** del 31 marzo 2015
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. Ipab Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani (I.S.R.A.A.) di Treviso. 263
**[Servizi sociali]**

n. **366** del 31 marzo 2015
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. Ipab Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti di Venezia. 267
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **367** del 31 marzo 2015
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" articolo 132, comma 6 - Gruppo di lavoro tecnico-consultivo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB del Veneto. 270
**[Servizi sociali]**

n. **371** del 31 marzo 2015
Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" (CRO), parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale": approvazione nuovi progetti a regia regionale. 272
**[Settore secondario]**

n. **411** del 31 marzo 2015
Designazione dei componenti del Comitato di indirizzo strategico di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro tra Regione del Veneto e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) approvato con DGR n. 1536 del 12 agosto 2014. 276
**[Designazioni, elezioni e nomine]**

n. **423** del 31 marzo 2015
"Antica Torre - società cooperativa agricola". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di San Polo di Piave (TV). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. 278
**[Servizi sociali]**

n. **424** del 31 marzo 2015
"Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Villa del Conte (PD). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. 289
**[Energia e industria]**

n. **425** del 31 marzo 2015
"Società agricola Sant'Anna s.s.". Diniego modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cinto Caomaggiore (VE). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. 300
**[Servizi sociali]**

n. **426** del 31 marzo 2015
"Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Villafranca Padovana (PD). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. 309
**[Energia e industria]**

n. **429** del 31 marzo 2015
Espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Schio - Arsiero" nei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico, Arsiero, in Provincia di Vicenza. 321
**[Energia e industria]**

n. **446** del 31 marzo 2015
Programmazione iniziale dell'attività di spesa per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di tutela idrogeologica, di miglioramento boschivo e di difesa fitosanitaria: annualità 2015, 2016 e 2017. Prenotazione impegni di spesa; determinazione e assegnazione budget operativi di spesa ai Dirigenti titolari dei Settori Forestali Regionali per l'annualità 2015. L.R. 52/1978 - L.R. 39/2001 - L.R. 44/2014 - D. Lgs. 118/2011. 325
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **461** del 07 aprile 2015
Prelievo dal Fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 19 della L.R. 29/11/2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 4) // FONDO DI RISERVA DI CASSA. 354
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **510** del 07 aprile 2015
Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Approvazione schema di Accordo ex art. 15 l. n. 241/90 con la società Veneto Acque S.p.A. per la gestione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale di competenza regionale. Intervento presso l'ex discarica per Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali anche pericolosi in Comune di Salzano (VE). 366
**[Bonifica]**

n. **511** del 07 aprile 2015
Reindustrializzazione di Porto Marghera. Adempimenti successivi alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita con Syndial S.p.A. del 11.04.2014 e della DGR n. 1540 del 26.08.2014. 380
**[Venezia, salvaguardia]**

**PARTE SECONDA**

**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI**

*Sezione prima*

**DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 296499)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 48 del 14 aprile 2015

**Accordo di programma, ai sensi dell'art. 32, L.R. 35/2001, tra Regione del Veneto, IPAB di Vicenza e Comune di Vicenza relativo all'Intervento per la Programmazione dei Centri di Servizio residenziali per anziani non autosufficienti e per la qualificazione dei servizi semi-residenziali per anziani non autosufficienti.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Il provvedimento rende esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, L.R. 35/2001, l'accordo di programma intervenuto in data 09.03.2015 tra Regione del Veneto, IPAB di Vicenza e Comune di Vicenza, relativo all'Intervento per la Programmazione dei Centri di Servizio residenziali per anziani non autosufficienti e per la qualificazione dei servizi semi-residenziali per anziani non autosufficienti.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>- istanza per l'attivazione dell'Accordo di Programma: nota del comune di Vicenza del 12.03.2010; - DGR 1445/2011 di avvio del procedimento a seguito del parere favorevole n. 48 del 26.07.2011 espresso dal Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale (VTR) previsto dall'art. 27, L.R. 11/2004;<br>- verbale della Conferenza di Servizi del 19.04.2012 di sottoscrizione dello schema di Accordo ed i relativi elaborati;<br>- parere VTR del 23.02.2015, n. 13;<br>- verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 09.03.2015 di sottoscrizione dell'Accordo di Programma;<br>- deliberazione del Commissario straordinario regionale dell'IPAB di Vicenza del 16.03.2015, n. 29 di presa atto degli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria;<br>- deliberazione del Consiglio comunale di Vicenza del 17.03.2015, n. 7 di ratifica dell'Accordo di Programma. |

Il Presidente

PREMESSO CHE

Il Comune di Vicenza, con nota del 12.03.2010, ha richiesto alla Direzione regionale per i Servizi Sociali, l'attivazione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32, L.R. 35/2001, tra Regione del Veneto, Comune di Vicenza e Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB) di Vicenza, relativo all'Intervento per la Programmazione dei Centri di Servizio residenziali per anziani non autosufficienti e per la qualificazione dei servizi semi-residenziali per anziani non autosufficienti.

L'accordo è stato sottoposto all'esame del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale (VTR) previsto dall'art. 27, L.R. 23.04.2004, n. 11 che in conformità alla DGR 2943 del 14.12.2010 si è espresso con parere del 26.07.2011, n. 48 sulla valutazione complessiva degli aspetti urbanistici ed i benefici economici dell'Accordo, riconoscendo la preminenza degli aspetti urbanistico-pianificatori.

La DGR 1445 del 13.09.2011 ha dato avvio al procedimento dell'Accordo, verificata la sussistenza dell'interesse regionale in sede di VTR, in conformità al parere 48/2011.

In data 19.04.2012 si è tenuta una Conferenza di Servizi nella quale è stato sottoscritto lo schema di Accordo di Programma.

La procedura di pubblicazione e deposito dell'accordo è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione.

Con DGR 19 del 09.01.2013 è stato dato l'avvio del procedimento di vigilanza e controllo nei confronti del IPAB ed è stato diffidato l'IPAB di Vicenza in adempimento dell'art. 3, comma 2, L.R. 16.08.2007, n. 23, a produrre chiarimenti e documenti in merito alle contestazioni addebitategli da parte della Direzione Attività Ispettive e Vigilanza, Settore Socio-Sanitario, anche con riferimento all'Accordo di Programma.

Il Comitato per la VTR, previsto dall'art. 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 05.02.2013 ed in tale sede, vista la DGR 19/2013, sospeso l'esame dell'Accordo, in attesa delle determinazioni che la Direzione Servizi Sociali avrebbe preso in merito ai chiarimenti forniti da parte dell'IPAB di Vicenza.

La DGR 672 del 07.05.2013, ha sciolto l'organo di governo dell'"IPAB di Vicenza" e contestualmente ha nominato un Commissario straordinario regionale.

Il Commissario straordinario regionale dell'IPAB di Vicenza, con delibera del 10.01.2014, n. 1 ha relazionato sull'Accordo di Programma. In tale relazione, il Commissario ritiene prioritaria una scelta strategica che privilegi la riqualificazione delle residenze già operative onde consentire all'Ente di offrire servizi efficienti in strutture più moderne.

Con nota prot. 17944 del 23.02.2015, acquisita al prot.reg. 74382 il Comune di Vicenza e l'IPAB di Vicenza hanno trasmesso alla Sezione Urbanistica documenti ed elaborati in linea con la nuova strategia che l'IPAB si è posto.

L'Accordo di Programma comporta variante al P.I., per l'area posta in località Laghetto, per l'area della Colonia climatica Bedin Aldighieri e per il Palazzo Serbelloni.

In data 23.02.2015, l'Accordo di Programma è stato sottoposto all'esame della VTR, arg. 13, che si è espressa favorevolmente in merito agli aspetti tecnico-urbanistici.

In data 09.03.2015 si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria nella quale, verificato il consenso unanime dei soggetti interessati, è stato approvato e sottoscritto l'accordo di programma (Allegato A).

Nel verbale della conferenza dei Servizi Decisoria, si è preso atto che le aree interessate dall'accordo, sono state valutate dalla commissione regionale VAS con parere del 22.03.2010, n. 18 in sede di approvazione del PAT del comune di Vicenza.

PRESO ATTO altresì che ai sensi della L.R. 35/2001 l'esecuzione dell'Accordo di Programma con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto comporta le conseguenti modifiche dello strumento urbanistico;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 32, L.R. 29.11.2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la L.R. 16.08.2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione";

VISTA la DGR 2943 del 14.12.2010 "Applicazione delle nuove disposizioni attuative relative all'attivazione di Accordi di Programma (Art. 32, L.R. 35/2001)";

VISTA la DGR 1445 del 13.09.2011 "Comune di Vicenza - Regione del Veneto - IPAB di Vicenza. Accordo di Programma (Art. 32 L.R. 35/2001). Intervento per la Programmazione dei Centri di Servizio residenziali per anziani non autosufficienti e per la qualificazione dei servizi semi-residenziali per anziani non autosufficienti. Avvio del procedimento - DGR 2943/2010;

VISTA la DGR 19 del 09.01.2013 "Avvio del procedimento di vigilanza e controllo nei confronti dell'IPAB 'IPAB di Vicenza" con sede in Vicenza. Art. 12 L.R. 15.12.1982, n. 55 e art. 3, L.R. 16.08.2007 n. 23' ";

VISTA la DGR 672 del 07.05.2013 "Scioglimento dell'organo di governo dell'Ipab "Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza e contestuale nomina di un Commissario straordinario regionale. Art. 12, L.R. 55/1982 e art. 3, L.R. 23/2007";

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario regionale dell'IPAB di Vicenza del 16.03.2015, n. 29 di presa atto degli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria del 09.03.2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 17.03.2015 n. 7 del comune di Vicenza, di ratifica dell'accordo di programma e dei relativi elaborati tecnici sottoscritti nella conferenza di servizi decisoria del 09.03.2015;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rendere esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, L.R. 35/2001, l'accordo di programma intervenuto in data 09.03.2015 tra Regione del Veneto, IPAB di Vicenza ed Comune di Vicenza relativo all'Intervento per la Programmazione dei Centri di Servizio residenziali per anziani non autosufficienti e per la qualificazione dei servizi semi-residenziali per anziani non autosufficienti;
3. di incaricare il direttore della Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

**Allegato A al Dpgr n. 48 del 14 aprile 2015** pag. 1/17

## ACCORDO DI PROGRAMMA

***ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35***
***per "Intervento per la Programmazione dei Centri di Servizio residenziali per anziani non autosufficienti e per la qualificazione dei servizi semi-residenziali per anziani non autosufficienti"***

***Comune di Vicenza - Regione del Veneto - IPAB di Vicenza***

L'anno duemilaquindici, addì nove del mese di marzo, presso gli uffici regionali di Palazzo Linetti Cannaregio 99 in Venezia, sono presenti:

- **Regione del Veneto**, c.f. 8007580279, con sede in Venezia, San Marco – Palazzo Ferro Fini, in persona dell'arch. Vincenzo Fabris, Dirigente *pro tempore* della Direzione Urbanistica, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Veneto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1445 del 13.09.2011;
- **Comune di Vicenza**, c.f. 00516890241, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Achille Variati, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, autorizzato ai sensi del vigente statuto comunale.
- **IPAB di Vicenza**, c.f. 03056680246, con sede in Contrà San Pietro n. 60 Vicenza, in persona del Commissario Regionale Zantedeschi Francesco, legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'IPAB stessa, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione di presa d'atto delle DGRV di nomina del Commissario Straordinario Regionale n. 1 del 17.5.2013 e di proroga nomina del Commissario Straordinario Regionale n. 61 del 14.5.2014;

**Premesso che:**

Regione Veneto, Comune di Vicenza e IPAB di Vicenza intendono definire un disegno volto a pianificare un insieme di azioni condivise, funzionale al modello veneto di erogazione dei servizi socio–assistenziali rivolti ai soggetti in condizione di bisogno sociale ed in particolare nei confronti di cittadini anziani in condizione di non autosufficienza.
La sottoscrizione di un accordo di programma è da considerare, pertanto, quale manifestazione concreta della volontà di intraprendere un percorso che, in quanto condiviso e comune, garantisca l'ottimizzazione degli impegni e delle risorse utilizzate.

**Considerato che :**

La peculiarità della situazione demografica del Comune di Vicenza, caratterizzata da una crescente presenza di anziani, comporta la necessità di una riqualificazione dei posti letto per non autosufficienti, ravvisando il bisogno di offrire ai cittadini un potenziamento dell'offerta di servizi in termini soprattutto qualitativi.
L'IPAB, principale soggetto gestore di servizi residenziali per anziani non autosufficienti nel territorio cittadino, ha l'inderogabile necessità di adeguare le proprie sedi ai requisiti minimi previsti dalla normativa per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento di cui alla L.R. 22/2002.
L'adeguamento strutturale, oltre a corrispondere ad una precisa prescrizione normativa, è reso quanto mai opportuno al fine di aumentare il gradimento da parte degli utenti, ma soprattutto al fine di eliminare in parte le forti diseconomie, che sono legate anche all'attuale configurazione logistica e che determinano maggiori oneri sulle rette a carico delle famiglie.
La necessità di procedere con urgenza ad avviare l'intervento di ristrutturazione è confermata anche dall'aumento del fenomeno di migrazione degli utenti che si spostano verso Centri di Servizi che offrono strutture maggiormente rispondenti ai parametri regionali rispetto a quelle di IPAB.
A questo scopo già si sta parzialmente dando risposta con la nuova Residenza di Monte Crocetta per complessivi nuovi 100 posto letto.
Si rende inoltre opportuno un adeguamento di quelle unità d'offerta inserite nelle sedi storiche dell'IPAB, che possono essere ristrutturate con interventi economicamente sostenibili, mantenendo all'interno del centro cittadino oltre 370 posti letto.
Ciò comporterà la necessità di dismettere alcuni spazi non funzionali e che, per vincoli logistici e/o architettonici, non si prestano alla ristrutturazione, ma che possono essere valorizzati, generando risorse da investire nella costruzione di nuove strutture residenziali, efficienti, opportunamente

distribuite nel territorio, integrate nel tessuto sociale, facilmente collegabili con i mezzi pubblici, dotate di parcheggi, ecc.

Le nuove strutture residenziali avranno le caratteristiche di centri polifunzionali all'avanguardia per l'assistenza, la ricerca e la formazione, con elevate capacità operative, organizzative di comunicazione e interazione con la rete dei servizi della città di Vicenza e dovranno rappresentare un laboratorio del sistema socio-assistenziale proponendo modelli organizzativi flessibili, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze di tutti gli utenti e coniugando il miglioramento costante della qualità del servizio ed il contenimento dei costi a carico dell'utenza.

L'eccellenza verrà perseguita con il raggiungimento simultaneo di elevati standard di qualità, strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per tutti i servizi offerti.

Al raggiungimento degli standard d'eccellenza contribuiranno i servizi di supporto riguardanti la gestione amministrativa, la logistica, i servizi dedicati alle relazioni esterne e all'accoglienza.

Si va pertanto ad individuare:

- un'area pubblica dove inserire la nuova struttura, in località Laghetto in un appezzamento di terreno già in possesso dell'I.P.A.B. Vicenza;
- il potenziamento della struttura esistete del Pensionato San Pietro con la previsione di un possibile ampliamento del 10% del volume esistente da destinare a servizi pertinenziali;

variando per quanto necessario gli strumenti urbanistici.

Per quanto concerne i servizi semi-residenziali, viene ravvisata la necessità di qualificare ulteriormente l'offerta dei Centri Diurni che rappresentano una risposta essenziale che favorisce la permanenza della persona anziana non-autosufficiente presso il proprio contesto domiciliare, ritardandone l'istituzionalizzazione.

Va mantenuta la vocazione dei 3 Centri Diurni presenti in città rispetto ai diversi segmenti d'utenza:

- Persone affette da Alzheimer e demenze senili per il Centro Diurno "Villa Rota-Barbieri";
- riabilitazione funzionale per il Centro Diurno "O. Trento";
- supporto assistenziale per il Centro Diurno "V. Bachelet".

A questa articolazione funzionale deve corrispondere un'integrazione ed un coordinamento, che possa costituire una risposta organica al bisogno di semi residenzialità espresso dal territorio.

Oltre a questo si rende opportuno addivenire ad una gestione unitaria, che riconosca e valorizzi le competenze professionali impiegate, con non trascurabili economie gestionali e miglioramenti qualitativi.

**VISTO**

- che la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta regionale n. 1445 del 13/09/2011 ha formalmente ed espressamente riscontrato l'interesse regionale alla approvazione della proposta di un Accordo di Programma, finalizzato alla programmazione dei Centri di Servizio per anziani autosufficienti e non autosufficienti e al miglioramento dell'offerta coordinata dei servizi sociali e socio-sanitari nel Comune di Vicenza, nonché riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 32 della L.R. 35/2001;
- che la Regione Veneto ha conseguentemente disposto la prosecuzione della avviata procedura di cui all'art. 32 della L.R. 35/2001, convocando la conferenza di servizi per la disamina dell'intervento proposto;
- che alla data odierna si sono tenute le seguenti conferenze di servizi istruttorie:
  - in data 19.04.2012;

  i cui verbali per quanto occorra si intendono integralmente richiamati;
- che è seguita la conferenza di servizi in data 19.04.2012, il cui verbale per quanto occorra si intende integralmente richiamato, nella quale è stato definito e sottoscritto uno schema di accordo di programma ai fini dell'adozione e pubblicazione della variante urbanistica ;
- che la pubblicazione della proposta di Accordo, comprensivo degli elaborati facenti parte della variazione urbanistica delle aree interessate, è stata effettuata dal 23.04.2012 al 03.05.2012;
- che è stata presentata un'osservazione;
- che verrà acquisita l'autorizzazione regionale al trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile dell'IPAB di Vicenza, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- che, anche alla luce del confronto svoltosi tra il Sindaco del Comune di Vicenza e il Commissario straordinario dell'IPAB di cui rispettivamente alle note 30.06.2014 prot. 51937 e del 14.07.2014 prot. 3557, è emersa l'opportunità di procedere a una rivisitazione della proposta di Accordo di Programma sottoscritta nella Conferenza di servizi del 19.04.2012;
- che il tempo trascorso dall'ideazione della proposta di Accordo di programma evidenzia ulteriormente l'opportunità di procedere ad una rivisitazione dei contenuti operativi al fine di meglio adattarli alle finalità generali e agli obiettivi strategici che restano confermati;
- che l'Accordo di Programma già prevede un'attuazione graduale delle finalità e degli obiettivi strategici e che detta gradualità può essere ulteriormente e meglio definita;

- che in data 23.02.2015 n. 13 il responsabile per la Valutazione tecnica Regionale, ha ritenuto il progetto meritevole di approvazione in conformità al parere n. 13 del 23.02.2015 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.
- che nella conferenza di servizi decisoria del 09.03.2015, il cui verbale per quanto occorra si intende integralmente richiamato, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti, è stato approvato l'accordo di programma definitivo.

**RILEVATO**

che gli obiettivi su indicati sono tra loro inscindibilmente connessi, in quanto rispondenti ad un unitario disegno di qualificata offerta di servizi assistenziali con conseguente adeguamento del sistema viabilistico e urbanistico.

**CONSIDERATO**

che:

- la realizzazione di nuove strutture avverrà solo previo accertamento da parte di IPAB della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie,
- l'alienazione a terzi di beni patrimoniali di IPAB sarà preceduta, su presentazione di apposita istanza corredata da perizia di stima alla Regione Veneto, dall'acquisizione del relativo nulla osta,
- i provvedimenti di IPAB finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo, ove gli stessi prevedano la copertura finanziaria mediante alienazione di beni patrimoniali, dovranno dar conto dell'acquisizione di detto nulla osta,
- la realizzazione della nuova struttura prevista in località Laghetto costituisce obiettivo programmatorio e obiettivo strategico la cui attuazione diverrà operativa solo dopo l'accertamento della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie,
- l'accordo di programma tra IPAB, Comune di Vicenza e Regione del Veneto nasce con la finalità della revisione, riorganizzazione e programmazione dei servizi erogati dall'IPAB in relazione ai nuovi fabbisogni della popolazione. Tra detti servizi anche la gestione dei "centri diurni" la cui titolarità il Comune intende trasferire a IPAB nell'ambito di una più economica, funzionale, efficace e qualitativa soddisfazione dei bisogni delle persone assistite,
- IPAB condivide le finalità del Comune e intende accettare, con l'Accordo, la titolarità dei centri diurni riconoscendo che detta titolarità, oltre a facilitare l'organica e integrata gestione

dei servizi di assistenza agli anziani, determina anche un positivo effetto, sulla gestione complessiva dei servizi da parte di IPAB,

- l'attuale situazione di vetustà delle strutture esistenti non rende competitiva l'offerta assistenziale dell'Ente, rispetto ad altre strutture, più moderne e meglio localizzate nella cintura urbana , comportando un calo di interesse per le vetuste sedi storiche con conseguente danno nei bilanci e possibili riflessi occupazionali,
- la scelta di realizzare strutture assistenziali dislocate all'esterno del centro urbano trova le sue ragioni nella necessità di migliorare il servizio agli utenti mediante strutture moderne e competitive con l'offerta di altri operatori, caratterizzate dalla vicinanza all'utenza, disponibilità di parcheggi, facile accessibilità, adeguatezza ambientale del contesto,
- nel parere del Comitato Tecnico Regionale allegato alla D.G.R. n. 1445 del 13.09.2011, avente per oggetto l'avvio del procedimento a seguito della verificata sussistenza dell'interesse regionale, si da conto dell'auspicata realizzazione di tre strutture specificando che, data la difficoltà a reperire risorse finanziarie per completare il programma, si sarebbe prioritariamente avviata la realizzazione della struttura prevista in località Laghetto,
- l'interesse regionale è pertanto riconosciuto nel miglioramento del servizio assistenziale ottenibile anche grazie al conferimento a IPAB della titolarità dei centri diurni, nella riqualificazione delle strutture assistenziali esistenti, nella realizzazione di nuove e più adeguate strutture a servizio del sempre più elevato numero di persone anziane autosufficienti e non autosufficienti e, senz'altro, anche nella condivisa variazione della strumentazione urbanistica per la loro localizzazione,
- Per quanto concerne gli immobili interessati dall'Accordo si conferma quanto di seguito riportato:
  - ex *Colonia Bedin Aldighieri*:
    - è consolidato il fatto che questa proprietà di IPAB non riveste interesse per lo svolgimento delle funzioni d'istituto sia in ragione delle sue caratteristiche edilizie il cui recupero come residenza sociale per anziani, oltre che non funzionale sarebbe diseconomico;
    - la stessa morfologia dell'area collinare, caratterizzata da un accentuato declivio, rafforza le considerazioni circa l'inadeguatezza per le finalità di IPAB. Ciò anche a fronte delle dimensioni e dello stato di degrado dell'immobile parzialmente crollato, del fatto che l'attuale via d'accesso è del tutto inadeguata a garantire l'accessibilità e che la

realizzazione di una nuova infrastruttura stradale graverebbe ulteriormente sui costi di recupero.

- si considera inoltre che l'ex colonia e le sue pertinenze sono da tempo classificate dalla pianificazione urbanistica come zona territoriale omogenea F;

- *L'area di Laghetto*:
  - con l'attuale strumentazione urbanistica la proprietà di IPAB in località Laghetto è destinata a servizi e l'accordo di programma prevede la possibilità di realizzare, oltre ad una struttura residenziale assistenziale per anziani, una rilevante valorizzazione patrimoniale, attuabile mediante intervento edilizio diretto anziché piano urbanistico attuativo, con un indice di edificabilità superiore a quello dei limitrofi comparti privati, determinando un'indubbia valorizzazione dell'area e quindi le premesse per il reperimento di risorse finanziarie da destinare all'attuazione dell'accordo;
  - per dette aree è anche necessario definire uno schema localizzativo in modo da individuare le aree da valorizzare e quelle da utilizzare per realizzare la struttura assistenziale.

Tutto ciò considerato,

- riconosciuta la necessità da parte di IPAB di impegnare i contributi regionali dell'importo di € 5.300.000,00;

- condivisa l'opportunità di intervenire prioritariamente sulla Residenza San Pietro, attualmente destinata agli anziani autosufficienti, per la sua riconversione a struttura residenziale per gli anziani non autosufficienti, onde colmare il gap di posti letto che IPAB di Vicenza andrà a perdere a seguito delle ristrutturazioni/riqualificazioni obbligatorie alle norme regionali degli altri stabili;

- confermata la necessità di prevedere la successiva realizzazione della nuova struttura di Laghetto;

- ritenuto di rinviare ad eventuali ulteriori provvedimenti, conseguenti all'andamento demografico e del fabbisogno di servizi socio assistenziali l'eventuale ulteriore previsione di strutture residenziali per anziani;

- dato atto dell'opportunità di procedere allo stralcio delle previsioni programmatorie ed urbanistiche già previste nel testo dell'accordo oggetto della conferenza di servizi del 19.04.2012 relative alle aree di Maddalene e di Ca Balbi;

- dato atto che IPAB cederà l'ex Colonia Bedin Aldighieri in diritto d'uso gratuito per anni 30 al Comune a fronte delle valorizzazioni di cui al presente accordo, che la destinerà alle finalità stabilite dallo strumento urbanistico comunale;

- dato atto che il Comune conferma la volontà di procedere alla valorizzazione urbanistica dei beni di IPAB come già previsto nell'Accordo e di seguito meglio individuati;

- che gli obiettivi su indicati sono tra loro inscindibilmente connessi, in quanto rispondenti a un unitario disegno di qualificata offerta di servizi assistenziali e di assetto urbanistico.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, approvano il presente

**Accordo di programma**

**Art. 1 – Oggetto**

Con il presente accordo sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 29.11.01, n. 35, sono autorizzati e condivisi, da ciascuna delle parti per quanto di rispettiva competenza, il conferimento dal Comune a IPAB della titolarità dei centri diurni, la programmazione degli interventi e delle opere di seguito elencate, le modalità di finanziamento e le conseguenti connesse varianti urbanistiche.

Il presente accordo, fatto salvo quanto diversamente disposto negli articoli che seguono, sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da rendersi da parte delle Amministrazioni che lo sottoscrivono e previsti da leggi regionali.

I seguenti allegati fanno parte integrante dell'accordo:

- Allegato 1 – Immobili interessati dall'accordo
- Allegato 2 - Tavola "Localizzazione Immobili oggetto dell'accordo di programma"
- Allegato 3 - Varianti Urbanistiche – Relazioni, Norme Tecniche di Attuazione e Schede

**Art. 2 – Obblighi dei soggetti sottoscrittori e criteri informatori**

In considerazione della rilevanza pubblica degli obiettivi del presente accordo, si indicano di

seguito gli obblighi cui dovranno conformarsi gli Enti sottoscrittori, anche trasferendo i medesimi ai soggetti terzi che verranno eventualmente coinvolti, a qualsiasi titolo, per l'esecuzione dell'accordo:

- ciascun Ente sottoscrittore si impegna a rilasciare, per quanto di propria competenza, con la massima celerità consentita e nel rispetto delle vigenti normative, eventuali concessioni, permessi, autorizzazioni, nulla osta, assensi e pareri propedeutici all'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'accordo;
- ciascun Ente sottoscrittore indicherà il Soggetto Attuatore responsabile per il coordinamento interno all'Ente per l'esecuzione dell'accordo;
- ciascun Ente si impegna a dare la più ampia e tempestiva informazione agli altri Enti sottoscrittori relativamente agli atti e ai provvedimenti di rispettiva competenza adottati per l'esecuzione dell'accordo;

Le eventuali modifiche rispetto a quanto indicato nell'accordo e negli allegati non costituiscono variazione dell'accordo medesimo, qualora siano rispettati i seguenti criteri informatori:

- mantenimento del valore economico complessivo degli interventi indicati nel presente accordo o, confermata la necessità di copertura finanziaria, come determinati a seguito delle procedure di legge e regolamentari (stima dei beni e autorizzazione all'alienazione, procedure di gara);
- mantenimento degli ambiti salvo limitate variazioni finalizzate a una più efficace ed economica esecuzione dell'accordo;
- mantenimento della localizzazione degli interventi all'interno degli ambiti;
- mantenimento degli ambiti salvo limitate variazioni finalizzate ad una più efficace ed economica esecuzione dell'accordo;
- adeguamento a sopravvenute normative legislative e regolamentari.

**Art. 3 – Interventi – 2 nuove strutture**

Sono previsti i seguenti interventi :

- Potenziamento della Struttura esistente "Residenza San Pietro":
  - riconosciuta la necessità da parte di IPAB di impegnare i contributi regionali dell'importo di € 5.300.000,00 entro il 31/12/2015, si conviene di dare priorità nella programmazione di IPAB agli interventi riguardanti la Residenza San Pietro, attualmente destinata agli anziani autosufficienti, per la sua riconversione a struttura residenziale per gli anziani non autosufficienti onde colmare il gap di posti letto che IPAB di Vicenza andrà a perdere a

seguito delle ristrutturazioni/riqualificazioni obbligatorie alle norme regionali degli altri stabili. Il costo della ristrutturazione e di un possibile ampliamento del volume del 10%, ai sensi della normativa vigente, per la realizzazione di superfici accessorie e pertinenziali della Residenza San Pietro (120 posti), con la trasformazione della stessa in residenza dedicata alla non autosufficienza, può essere stimato in € 6.000.000,00.

- Nuova Struttura "Laghetto": alla prima farà prioritariamente seguito la realizzazione della nuova struttura in località Laghetto, quale Centro Servizi per anziani non autosufficienti (100/120 posti letto integrati con eventuali altri servizi socio-sanitari). L'opera è meglio rappresentata negli elaborati allegati al presente atto, già trasmessi dall'IPAB con nota prot. n. 3408 del 25.07.2011, e riscontrati dalla Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione Veneto con nota prot. n. 354238/6410 in pari data. Il costo per la struttura è stato stimato in € 12.000.000,00.

Le opere sopra elencate sono indicate nei seguenti elaborati, allegati al presente atto:

- Allegato 1 – Immobili interessati dall'accordo,
- Allegato 2 - Tavola "Localizzazione Immobili oggetto dell'accordo di programma".

Gli impegni dei soggetti firmatari il presente accordo di programma, quanto alle modalità ed ai tempi di realizzazione delle predette opere, nonché in merito al finanziamento delle stesse, sono meglio specificate agli articoli che seguono.

**Previsione sommaria dei costi relativi alle 2 nuove strutture**

| | |
|---|---|
| Struttura Residenza San Pietro ristrutturazione e possibile ampliamento del 10% | **€ 6.000.000,00** |
| Realizzazione n. 1 nuova struttura da 100/120 posti a Laghetto | **€ 12.000.000,00** |
| TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO | **€ 18.000.000,00** |

**Art. 4 – Modalità di finanziamento**

Le opere in questione sono finanziate come segue:

**A) Fondi regionali**

La copertura finanziaria degli interventi previsti per la Residenza San Pietro avverrà con fondi già assegnati dalla Regione Veneto, che qui si dichiarano confermati, per un totale di € 5.300.000,00, come da seguente dettaglio:

| | |
|---|---|
| D.G.R.V. n. 2561 del 04.08.2009 codice intervento 112/764/10001 | € 1.800.000,00 |
| D.G.R.V. n. 2059 del 22.02.2008 codice intervento 112/1291/0-12001 | € 2.600.000,00 |
| D.G.R.V. n. 1078 del 21.04.2009 codice intervento 112/159/7 | € 900.000,00 |
| **TOTALE** | **€ 5.300.000,00** |

Rispetto agli importi finanziati dalla Regione Veneto, si precisa che per parte di essi trattasi di fondi di rotazione erogati senza interessi per i quali è previsto il rimborso del capitale in quote annuali pari a € 180.00,00 per 20 annualità.

**B) Beni patrimoniali dismissibili dell'IPAB di Vicenza**

Si indicano di seguito i beni in proprietà dell'IPAB e dismissibili, ricadenti nel Comune di Vicenza per i quali l'Ente rileva una totale o parziale incompatibilità nel riutilizzo strumentale in quanto si trovano in uno stato di conservazione, per la parte edilizia, mediocre, in buona parte inagibili, inadatti alla produzione di reddito immobiliare.

1) Area Laghetto,
2) Palazzo Serbelloni,
3) Villa Rubini,
4) PASP 3 - Area Edificabile a destinazione residenziale a San Pietro Intrigogna.

Inoltre si potrà provvedere al finanziamento degli interventi con altri beni del patrimonio immobiliare urbano o rurale di proprietà dell'IPAB, anche non ricadenti nel Comune di Vicenza in relazione alle convenienze del mercato, previa autorizzazione all'alienazione ai sensi della L.R. n. 46/1999, la cui consistenza complessiva si ritiene essere in grado di soddisfare ampiamente il bisogno di finanziamento

**C) Beni patrimoniali ceduti al Comune in diritto d'uso gratuito**

Ex Colonia Climatica Bedin Aldighieri – compendio immobiliare sito nell'area di Gogna, assegnato in diritto d'uso gratuito per anni 30 al Comune a fronte delle valorizzazioni urbanistiche dei beni di IPAB.

**D) Riepilogo finanziamenti**

| | |
|---|---|
| Fondi regionali già assegnati | € 5.300.000.00 |
| Alienazione beni patrimoniali IPAB di Vicenza fino alla concorrenza di | € 12.700.000,00 |
| TOTALE RISORSE FINANZIARIE | € 18.000.000,00 |

Prioritariamente si prevede la ristrutturazione della Residenza San Pietro la cui copertura finanziaria sarà quindi assicurata dai fondi già assegnati dalla Regione Veneto, sopra richiamati e con il presente accordo confermati.

Contestualmente l'IPAB di Vicenza potrà intervenire, con proprie risorse, sulle altre sedi assistenziali per l'adeguamento alle norme vigenti e per il mantenimento e/o miglioramento delle funzioni e dei servizi.

L'avvio dei lavori per la realizzazione della nuova struttura a Laghetto avverrà a seguito della raggiunta copertura finanziaria, anche mediante l'eventuale utilizzazione, quale parte del corrispettivo, di beni patrimoniali così come previsto dal vigente "Codice dei Contratti".

Gli interventi di potenziamento e possibile ampliamento della Residenza san Pietro e la costruzione della nuova struttura del Laghetto potranno accogliere gli ospiti anziani della Residenza Parco Città con conseguente liberazione della stessa.

**Art. 5 – Variante urbanistica**

Con il presente accordo di programma si approva la variante al PRG/PI del Comune di Vicenza come descritta nell'Allegato 3 - Varianti Urbanistiche – Relazioni, Norme Tecniche di Attuazione e Schede al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale e comprende le seguenti aree:

- Variante Urbanistica - Area in località Laghetto
- Variante Urbanistica - Colonia climatica Bedin Aldighieri
- Variante Urbanistica - Palazzo Serbelloni

**Art. 6 – Obblighi a carico dell'IPAB di Vicenza**

L'IPAB di Vicenza si impegna ad avviare un intervento di complessiva riorganizzazione, che riguarderà da una parte il patrimonio immobiliare e dall'altra parte le modalità gestionali dei centri di servizio e dei centri diurni e, conseguentemente, l'impiego delle risorse umane.

In questo ambito una riflessione verrà fatta sulla ricollocazione del centro cottura attualmente inserito nel contesto della Residenza Salvi.

Tale significativo processo di trasformazione e di riorganizzazione delle strutture e dei servizi verrà a compimento, salvo proroga, in un arco temporale presumibilmente non inferiore a 5 anni e non superiore a anni dieci.

L'accordo di programma verrà attuato come segue:

- assunzione della titolarità di IPAB dei centri diurni, a far data dal verbale di consegna dal Comune a IPAB e comunque entro un mese dall'esecutività del presente Accordo;

- ristrutturazione della Residenza San Pietro, per realizzare una nuova struttura per consentire in prospettiva il trasferimento degli ospiti di Ipab nell'ambito delle residenze di proprietà dell'Ente, e adeguamento delle altre sedi entro 5 anni dall'esecutività dell'accordo;
- realizzazione del nuovo Centro Servizi per anziani non autosufficienti in località Laghetto nei tempi di validità dell'accordo;
- cessione al Comune di Vicenza in diritto d'uso per un periodo di anni 30 del complesso ex Colonia Bedin Aldighieri secondo la tempistica di cui al successivo art. 8.

Qualora il Comune decidesse per un recupero funzionale anche delle strutture immobiliari esistenti, in particolare l'Ex Colonia Bedin Aldighieri, in considerazione degli ingenti investimenti necessari, il diritto d'uso a favore del Comune di Vicenza sarà prolungato fino a un massimo di anni 30. La formalizzazione del prolungamento del diritto d'uso fino a un massimo di ulteriori anni 30 avverrà con apposito atto convenzionale da stipularsi tra Ipab e Comune di Vicenza previa apposita perizia di stima.

Le azioni avranno come obiettivo primario la sostenibilità della resa dei servizi, coniugando il miglioramento costante della qualità degli stessi e il contenimento dei costi a carico dell'utenza.

Questa complessa trasformazione comporterà temporanei maggiori oneri sia in termini economici, sia per la implementazione di nuovi modelli gestionali, che IPAB dovrà sostenere in conto gestione per conseguire le ottimizzazioni attese.

Per il raggiungimento di quanto previsto nell'accordo, IPAB di Vicenza potrà ricorrere allo strumento previsto dall'art. 45 della L.R. n. 46/1999 in materia di utilizzo del proprio patrimonio disponibile in conto gestione, motivando e documentando la richiesta in conformità alle procedure necessarie per le autorizzazioni di competenza regionale.

Al fine di conseguire l'equilibrata integrazione nel contesto urbano l'IPAB di Vicenza si impegna, per se e aventi causa, ad attuare la sistemazione urbanistica secondo le indicazioni generali della scheda allegata.

**Art. 7 – Obblighi a carico del Comune di Vicenza**

Il Comune si impegna a:

- trasferire a IPAB la titolarità dei centri diurni, a far data dal verbale di consegna dal Comune a IPAB e comunque entro un mese dall'esecutività del presente Accordo;
- modificare la programmazione territoriale ed urbanistica recependo quanto esplicitato nell'Allegato 3 - Varianti Urbanistiche – Relazioni, Norme Tecniche di Attuazione e Schede;

- assumere tutti gli oneri di gestione, fiscali, di manutenzione, con facoltà di recupero funzionale degli immobili esistenti della proprietà Ex Colonia Bedin Aldighieri.

  Qualora il Comune decidesse per un recupero funzionale anche delle strutture immobiliari esistenti, in particolare l'Ex Colonia Bedin Aldighieri, in considerazione degli ingenti investimenti necessari, il diritto d'uso a favore del Comune di Vicenza sarà prolungato fino a un massimo di anni 30. La formalizzazione del prolungamento del diritto d'uso fino a un massimo di ulteriori anni 30 avverrà con apposito atto convenzionale da stipularsi tra Ipab e Comune di Vicenza previa apposita perizia di stima.

**Art. 8 – Obblighi comuni a IPAB di Vicenza e Comune di Vicenza**

Con il presente accordo l'IPAB di Vicenza si impegna, considerate le difficoltà legate all'accessibilità dell'area e la non funzionalità per i fini d'istituto, al fine di consentire il rapido raggiungimento degli obiettivi, a cedere al Comune di Vicenza in diritto d'uso per un periodo di anni 30, il complesso denominato Ex Colonia Bedin Aldighieri, affinchè li destini agli usi compatibili con la destinazione di zona Fc.

Qualora il Comune decidesse per un recupero funzionale anche delle strutture immobiliari esistenti, in particolare l'Ex Colonia Bedin Aldighieri, in considerazione degli ingenti investimenti necessari, il diritto d'uso a favore del Comune di Vicenza sarà prolungato fino a un massimo di anni 30. La formalizzazione del prolungamento del diritto d'uso fino a un massimo di ulteriori anni 30 avverrà con apposito atto convenzionale da stipularsi tra Ipab e Comune di Vicenza previa apposita perizia di stima.

IPAB si impegna ad avviare le procedure per la costituzione del diritto d'uso gratuito per anni 30 dell'Ex Colonia Bedin Aldighieri a favore del Comune entro un mese dall'esecutività del presente accordo e a concludere le procedure stesse nei successivi 150 giorni. Ipab inoltre si impegna a risolvere il contratto di affitto esistente sul mappale n. 673 FG 35 Catasto Terreni Comune di Vicenza a favore dei Sigg. Vicariotto Bruno e Gianfranco e a regolarizzare gli atti di concessione gratuita in essere con Gruppo Scout e CAI. Detta costituzione del diritto d'uso dovrà essere autorizzata ai sensi della L.R. n. 46/1999 in diritto d'uso gratuito per anni 30 dell'Ex Colonia Bedin Aldighieri al Comune entro un mese dall'esecutività del presente accordo. Detta cessione dovrà essere autorizzata ai sensi della L.R. n. 46/1999, senza corrispettivo in quanto i due Enti riconoscono il rispettivo perseguimento dell'interesse pubblico e l'equilibrio tra la valorizzazione dei beni IPAB, derivanti dalle variazioni urbanistiche oggetto del presente accordo, e l'attuazione

delle previsioni urbanistiche nell'ex Colonia Aldighieri.

**Art. 9 - Centri Diurni**

Le parti concordano sulla scelta del Comune di Vicenza di trasferire all'IPAB la titolarità dei Centri Diurni per anziani "V. Bachelet", servizio per persone non autosufficienti, e "Villa Rota Barbieri", servizio vocato in particolare all'assistenza di persone affette da sindrome di Alzheimer e demenza senile.

Il Comune concede in comodato d'uso gratuito, per la durata necessaria al completamento del presente accordo di programma e con vincolo di destinazione, le relative strutture, complete di arredi ed attrezzature, rispetto a cui l'IPAB si assume ogni onere connesso alla gestione e conduzione dei centri nonché l'ordinaria manutenzione degli stabili.

Comune e IPAB definiranno concordemente, con separato atto di comodato d'uso gratuito, le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, nonché la compartecipazione economica degli utenti.

**Art. 10 - Adeguamenti**

Sono sempre consentite modifiche agli atti contemplati nel presente accordo mediante emanazione di atti separati da parte degli enti competenti, purché rispettino i criteri informatori e i presupposti del presente accordo.

I tempi previsti per la realizzazione degli impegni e l'esecuzione delle opere oggetto del presente accordo potranno essere derogati nel caso in cui sussista un oggettivo impedimento alla progettazione ed esecuzione delle opere anche derivanti dai tempi dell'istruttoria da parte degli enti coinvolti.

La vigilanza sulla corretta attuazione/interpretazione della succitata clausola è demandata al Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo.

**Art. 11 – Validità dell'accordo**

La validità del presente accordo è fissata in anni 10 salvo proroga.

**Art. 12 - Collegio di vigilanza**

Per la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dell'accordo la Regione Veneto istituirà un Collegio di Vigilanza, in conformità all'art. 34, co. 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, così composto:

- rappresentante della Regione del Veneto, in qualità di Presidente;
- rappresentante del Comune di Vicenza;
- rappresentante dell'IPAB di Vicenza;

Al Collegio spetta il controllo tecnico sull'esecuzione dell'accordo di programma e sull'attuazione del programma di intervento anche con riferimento all'esecuzione delle opere pubbliche.

Spetta al Collegio determinare quali sono le modifiche degli atti contemplati dal presente accordo che non incidano sui criteri informatori dell'accordo e che quindi non richiedano una formale variazione dell'accordo medesimo, ma esclusivamente l'emanazione degli atti da parte degli Enti via via competenti.

Sono esclusi dal controllo del Collegio gli adempimenti di esclusiva competenza di IPAB e del Comune di Vicenza di cui agli artt. 7, 8 e 9.

Gli eventuali poteri sostitutivi per l'attuazione coattiva delle opere pubbliche o di uso pubblico previste dal presente accordo di programma, nel caso di inadempimento del soggetto attuatore, saranno esercitati dal Presidente della Regione su segnalazione del Collegio. Prima dell'esercizio del potere sostitutivo, la Regione Veneto dovrà notificare al soggetto attuatore diffida a provvedere entro un congruo termine, indicando i lavori da eseguire o da modificare.

Le spese derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi e dall'attuazione coattiva saranno poste a carico dell'inadempiente e determinate, ove possibile, in base a tabelle e tariffe ufficiali, il tutto a cura del Collegio di Vigilanza.

**Art. 13 – Clausola arbitrale**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, alla validità e all'esecuzione del presente Accordo di Programma, che non siano riservate al giudice amministrativo, saranno demandate al giudizio di un arbitro unico, nominato, anche a maggioranza, dalle parti del presente Accordo di Programma o, in mancanza, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

L'arbitro deciderà secondo diritto entro il termine di giorni 90, salvo proroghe ex lege, anche con addebito di spese alla parte soccombente.

**Art. 14 – Registrazione e spese contrattuali**

Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 – Tabella all. "B"

al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione del bollo).

**Art. 15 – Richiamo alla normativa**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme statali e regionali in materia di realizzazione di opere pubbliche vigenti nella Regione.

**Art. 16 – Norme finali e transitorie**

Il presente accordo di programma, composto di n.. 17 pagine, sarà reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 32 – comma 4 – della Lr n. 35/01 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Tutti gli enti parti del presente accordo si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione dei piani e dei progetti oggetto del presente accordo, in linea con i criteri informatori dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto in data 9 marzo 2015

Per la Regione del Veneto
F.to Arch. Vincenzo Fabris

Per il Comune di Vicenza
F.to Sindaco Dott. Achille Variati

Per l'IPAB Vicenza
F.to Il Commissario Straordinario Regionale
Francesco Zantedeschi

(Codice interno: 296818)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 49 del 17 aprile 2015

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: consultazioni transfrontaliere per il "Piano e Programma Quadro di ricerca e produzione degli idrocarburi nell'Adriatico" della Repubblica di Croazia. Osservazioni della Regione del Veneto.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Con il presente provvedimento, prendendo atto del ricorso proposto con DGR n. 2470/2014 avanti la Corte Costituzionale per declaratoria di illegittimità costituzionale, fra gli altri, dell'articolo 38 del D.L. n. 133/2014 e del parere n. 61/2015 dell'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si forniscono le osservazioni della Regione del Veneto in ordine alla ferma contrarietà al piano in oggetto.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br><br>• nota del 14 gennaio 2015 e nota del 18 febbraio 2015, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha segnalato alla Repubblica di Croazia l'interesse a partecipare alla procedura di VAS del "Piano e Programma Quadro di ricerca e produzione degli idrocarburi nell'Adriatico", come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE dall'art. 27, L.R. 11/2004;<br>• nota del 26 febbraio 2015 con la quale la Repubblica di Croazia ha notificato all'Italia l'avvio delle consultazioni transfrontaliere;<br>• nota prot. DVA-2015-0006155 del 5 marzo 2015, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha informato le Regioni interessate dell'avvio della consultazione invitando i soggetti interessati a fornire le proprie osservazioni entro il 20 aprile 2015;<br>• deliberazione della Giunta regionale n. 2470 del 23 dicembre 2014 con la quale si è proposto ricorso avanti la Corte Costituzionale per declaratoria di illegittimità costituzionale, fra gli altri, dell'articolo 38 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 intitolato "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" come convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), con riferimento ai commi inerenti l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale e di autorizzazioni in deroga al divieto di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia.<br>• parere n. 61 del 15 aprile 2015 dell'Autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica della Regione Veneto. |

Il Presidente

PREMESSO CHE

Con nota del 14 gennaio 2015 e con successiva nota del 18 febbraio 2015, l'Italia ha manifestato alla Repubblica di Croazia l'interesse a partecipare alla procedura di VAS del "Piano e Programma Quadro di ricerca e produzione degli idrocarburi nell'Adriatic**o**", come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE e dal Protocollo VAS alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (sottoscritto a Kiev nel 2003).

Con nota del 26 febbraio 2015 la Repubblica di Croazia ha notificato all'Italia l'avvio delle consultazioni transfrontaliere.

A seguito di tale notizia, con nota prot. DVA-2015-0006155 del 5 marzo 2015, acquisita agli atti con prot. regionale n. 98571 in data 6 marzo 2015, il Ministero dell'Ambiente ha:

- informato le Regioni interessate dell'avvio della consultazione (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia- Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia);
- invitato i soggetti in indirizzo a fornire le proprie osservazioni entro il 20 aprile 2015;
- informato che, acquisite tutte le osservazioni pervenute entro la data indicata, provvederà ad inoltrarle, insieme alle proprie, alla competente Autorità croata.

Il parere dell'Autorità ambientale regionale è stato richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Commissione regionale VAS ha espresso il proprio parere motivato n. 61 in data 15 aprile 2015, in merito alla Consultazione Transfrontaliera per il Piano e Programma Quadro di ricerca e produzione degli idrocarburi nell'Adriatico presentato dalla Repubblica di Croazia.

RILEVATO CHE

Dal punto di vista giuridico, la Regione Veneto, giusta la deliberazione della Giunta regionale n. 2470 del 23 dicembre 2014, ha proposto ricorso - tutt'ora pendente presso la Corte Costituzionale n. 10/2015 del registro ricorsi - avanti la Corte Costituzionale per declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 17, 35, 38 e 42 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 intitolato "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" come convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), e, in particolare, dell'articolo 38 che contiene varie disposizioni oggetto di censura e, tra queste:

- - i commi 1, 1bis, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 attraggono interamante nella competenza statale la disciplina dell'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, tra l'altro senza alcuna forma di concertazione con le Regioni interessate, travalicando in tal modo varie competenze regionali e di varie disposizioni della carta costituzionale;
- - il comma 10 introduce il comma 1bis all'articolo 8 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che svilisce la partecipazione della Regione Veneto nei procedimenti di autorizzazioni in deroga al divieto di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia.

Dal punto di vista ambientale - fermo che la partecipazione al procedimento di VAS e il rilascio del relativo parere sono stati svolti nel rispetto della richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle vigenti norme nazionali, impregiudicato e confermato l'interesse della Regione Veneto a mantenere il citato ricorso avanti la Corte Costituzionale sopra indicato e i motivi di impugnazione in esso esposti - la Commissione regionale per la VAS ha espresso il parere motivato n. 61 in data 15 aprile 2015, già comunicato al Ministero e comunque **Allegato A** al presente decreto, parere nel quale si attesta che il Piano non ha valutato gli effetti nel territorio transfrontaliero della Regione Veneto, effetti che potenzialmente possono determinare impatti negativi significativi sull'ambiente del territorio regionale.

VISTA la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente;

RITENUTO di condividere le considerazioni, negative rispetto al Piano, di cui sopra e, in particolare, le conclusioni contenute nel citato parere della Commissione regionale VAS;

VISTO che le osservazioni devono essere espresse entro il 20 aprile 2015;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. ribadita la posizione espressa con propria DGR n. 2470/2014, di autorizzazione al ricorso avanti la Corte Costituzionale per declaratoria di illegittimità costituzionale, fra gli altri, dell'articolo 38 del D.L. n. 133/2014, e preso atto del parere n. 61/2015 dell'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di esprimere ferma contrarietà, per le motivazioni di cui all'allegato parere, della Regione del Veneto al "Piano e Programma Quadro di ricerca e produzione degli idrocarburi nell'Adriatico" della Repubblica di Croazia;
3. di incaricare il Direttore della Sezione Coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV) dell'esecuzione del presente atto e della relativa notifica nei termini fissati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Giunta regionale nella prima seduta utile;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

**Allegato A al Dpgr n. 49 del 17 aprile 2015** pag. 1/5

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

**PARERE MOTIVATO**
**n. 61 del 15 Aprile 2015**

**OGGETTO:** **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Consultazioni transfrontaliere per il "Piano e Programma Quadro di ricerca e produzione degli idrocarburi nell'Adriatico" della Repubblica di Croazia. Osservazioni**

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

Con nota del 14 gennaio e con successiva nota del 18 febbraio 2015, l'Italia ha manifestato alla Repubblica di Croazia l'interesse a partecipare alla procedura di VAS del "**Piano e Programma Quadro di ricerca e produzione degli idrocarburi nell'Adriatico**", come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE e dal Protocollo VAS alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (sottoscritto a Kiev nel 2003).
Con nota del 26 febbraio la Repubblica di Croazia ha notificato all'Italia l'avvio delle consultazioni transfrontaliere.
A seguito di tale notizia, con nota prot. DVA-2015-0006155 del 05.03.15, acquisita agli atti con prot. reg n. 98571 in data 06.03.15, il Ministero dell'Ambiente ha informato le Regioni interessate dell'avvio della consultazione (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia).
Il Ministero dell'Ambiente invitava i soggetti in indirizzo a fornire le proprie osservazioni entro il 20 04 15.
Il Ministero dell'Ambiente provvederà ad acquisire tutte le osservazioni pervenute entro la data indicata e ad inoltrarle, insieme alle proprie, alla competente Autorità croata.

**VISTA** l'istruttoria tecnica per lai Valutazione di Incidenza in data 17 marzo 201 n. 2980, riportata nel presente parere;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta della Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV, da cui risulta che esaminati gli atti, ritiene che il "Piano e Programma Quadro di ricerca e produzione degli idrocarburi nell'Adriatico" della Repubblica di Croazia, non abbia valutato gli effetti nel territorio transfrontaliero della Regione Veneto, effetti che potenzialmente possono determinare impatti negativi significativi sull'ambiente del territorio regionale;

**VISTA** la documentazione esaminata pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente;

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO**
**ESPRIME IL PARERE**

che il **"Piano e Programma Quadro di ricerca e produzione degli idrocarburi nell'Adriatico" della Repubblica di Croazia** non abbia valutato gli effetti nel territorio transfrontaliero della Regione Veneto, effetti che potenzialmente possono determinare impatti negativi significativi sull'ambiente del territorio regionale.

Lo studio strategico del probabile impatto ambientale significativo del piano e programma quadro di esplorazione e produzione di idrocarburi in Adriatico si è limitato a identificare gli impatti potenzialmente significativi dell'attuazione della piano su singoli componenti ambientali relativi all'area di competenza della Repubblica Croata e di conseguenza propone misure per mitigare gli

impatti individuati, principalmente per tale area, non valutando gli effetti transfrontalieri del piano, in particolare per il territorio regionale Veneto, relativi a settori ed aspetti di particolare importanza, quali la pesca, il turismo, la sismicità e la subsidenza. Relativamente alle problematiche, transfrontaliere lo studio si limita ad affermare che il perimetro delle frontiere di esplorazione blocchi 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, 25, 26 e 29 coincidono con la Repubblica italiana. Nella parte settentrionale dell'esplorazione blocco 1, c'è una zona di Natura 2000 IT3330009 Trezze san Pietro e Bordelli e un impatto transfrontaliero che non può essere escluso, che si svolge nel blocco di esplorazione. In considerazione di quanto sopra affermato prima dei progetti legati all'esplorazione del blocco 1, risulta che dovrebbero essere adottate consultazioni con la Repubblica Italiana. In alternativa, si suggerisce di ridurre la superficie del blocco 1 esplorazione nella sua parte settentrionale. Perimetri di blocchi di esplorazione 18 e 24 sono 22 km lontano da aree Natura 2000 IT911001 Isole Tremiti. Per quanto riguarda la distanza da blocchi di esplorazione, non è previsto l'impatto transfrontaliero su aree Natura 2000 in Italia, tranne in caso di possibili incidenti. Aree marine protette in Italia sono situati più di 20 km dai blocchi di esplorazione pertanto l'impatto transfrontaliero al riguardo non è previsto.

TURISMO

Lo studio si limita ad analizzare le problematiche inerenti la costa Croata quali: la presenza che una piattaforma operante nell'ambito del PPQ può esercitare come impatto negativo sul turismo "sole e mare", poiché è in grado di deturpare le caratteristiche paesaggistiche di una zona a forte richiamo turistico; la percezione della piattaforma per la produzione degli idrocarburi presso i turisti è in linea di massima negativa, e quindi la sua vista dalle spiagge e dai resort è vissuta come un danno alla percezione visiva del paesaggio e può sensibilmente ridurre l'attrattività turistica dell'area; la presenza che una piattaforma operante nell'ambito del PPQ può esercitare un impatto negativo anche sul turismo nautico, poiché è in grado di deturpare le caratteristiche paesaggistiche di una zona a forte richiamo nautico.

Non vengono, però, valutati i potenziali impatti derivanti da eventuali incidenti che possono accadere durante le operazioni di ricerca e produzione degli idrocarburi: la fuoriuscita di petrolio e l'emissione di solfuro d'idrogeno (H2S), con effetti anche transfrontalieri, vista la ridotta superficie del mare Adriatico, e su un settore economico, quale quello turistico, strettamente collegato con l'ambiente ed il paesaggio. Lo studio richiama solamente la normativa vigente, che fissa le condizioni preventive minime di sicurezza, atte a garantire la tutela dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento.

PESCA

Gli impatti sulla pesca sono possibili in varie fasi di attuazione del piano. Tra i fattori incidenti sulla pesca, notevole è l'impatto del rumore prodotto durante i rilievi sismici, l'impatto dovuto alle operazione di posizionamento della piattaforma ed alle operazioni di perforazione sia esplorativa, sia produttiva, oltre all'impatto conseguente alla posa delle condutture e delle infrastrutture di corredo e l'impatto dovuto alla rimozione della piattaforma. Le alterazioni nel comportamento dei pesci esposti all'inquinamento acustico prodotto dai rilievi sismici sono molto varie e dipendono dalla specie ittica. Vanno da una lieve agitazione ad una riduzione delle reazioni agli altri stimoli, sino a reazioni molto forti come i cambiamenti nella velocità e nella direzione del nuoto e modifiche nella distribuzione verticale. Le specie ittiche hanno differente sensibilità e quindi rispondono in maniera differente ai rumori prodotti dai rilievi sismici. È stato anche accertato che pesci con differenti abitudini comportamentali hanno differenti reazioni all'inquinamento acustico. Le specie ittiche che abitano sul fondo del mare reagiscono al rumore ritirandosi nelle loro tane. Tra esse non è stata registrata alcuna alterazione nella distribuzione verticale ed orizzontale. A differenza delle specie anzidette che vivono sul fondo del mare, i pesci della famiglia delle *Gadidae*, che per stile di vita somigliano al nasello o merluzzo comune perché sono contraddistinti da grandi migrazioni verticali, reagiscono ai rumori sismici ritirandosi a maggiori profondità ed allontanandosi dalla zona da cui proviene l'inquinamento acustico. La presenza fisica delle piattaforme, così come il rumore

e la luce legati alle operazioni di perforazione, incideranno sulle popolazioni ittiche nelle vicinanze. L'impatto sulla pesca, come ramo dell'economia, si manifesterà anche attraverso la riduzione della zona nella quale è consentito pescare. A causa dell'istituzione della zona di sicurezza, sarà vietato ancorare la propria imbarcazione e praticare la pesca di profondità attorno alla piattaforma per un raggio di 500 m. Il divieto di pesca nella zona di sicurezza, se riguarda una o più zone importanti per la pesca, influirà negativamente sulla pesca come attività economica sia per la riduzione della zona in cui è consentito pescare, sia per la maggior pressione esercitata sulle altre zone aperte alla pesca. Dovranno essere anche valutati gli effetti sulla riproduzione e ripopolamento delle specie ittiche, in particolare nella zona della Fossa di Jabuka (305,38 km2) (parti dei blocchi 12, 13 e 15) e nella più ampia area circostante la Fossa di Jabuka (parti dei blocchi 10, 11, 12, 13 e 15). Nelle altre zone di specifico interesse economico per la pesca (parti dei blocchi 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 28), le attività legate al PPQ andranno preventivamente assoggettate a specifiche valutazioni al fine di analizzare gli effetti con le autorità competenti e con il settore della pesca transfrontaliero.

SUBSIDENZA

Sulla base della documentazione trasmessa risulta inoltre che nelle valutazioni relative alla VAS effettuate dalla Croazia non sia stata minimamente considerata la problematica relativa ai fenomeni di subsidenza indotta legati all'estrazione di idrocarburi. Si tratta di una fenomenologia ben nota e di sicura evenienza la quale, benché incentrata prioritariamente in asse con i punti di prelievo, si estenderà inevitabilmente in un intorno molto più ampio, spingendosi con ogni probabilità entro i nostri confini nazionali. Tenuto conto della continuità delle formazioni rocciose potenzialmente produttive (o comunque in contatto con quelle potenzialmente produttive) il cui dominio spaziale si estende dalla Pianura padana all'Adriatico, non si ritiene possa essere escluso a priori che le depressurizzazioni arrivino, pur con valori bassi ma comunque significativi, ad interessare la costa italiana, determinando irreversibili compattazioni degli orizzonti argillosi e conseguente subsidenza.

Nell'ambito della Valutazione doveva pertanto essere considerato, così come avvenne in sede di VIA nazionale relativamente ai progetti di sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi presenti nella porzione italiana dell'Alto Adriatico, l'enorme impatto che valori benché minimi di subsidenza antropica potrebbero determinare sull'ambiente fisico e sui beni culturali, considerando in particolare la situazione già compromessa sotto il profilo altimetrico della città di Venezia.

Per quanto concerne la subsidenza si evidenzia pertanto la mancanza nel piano di una valutazione preliminare e di una previsione, una volta individuati i giacimenti, di valutazioni specifiche. La valutazione preliminare dovrebbe essere realizzata basandosi sulle attuali conoscenze geologiche, ipotizzando la presenza di giacimenti di idrocarburi nelle formazioni più indiziate e vari scenari, sia relativi ai caratteri fisici delle formazioni geologiche, sia relativi alle modalità di sfruttamento dei giacimenti. A valle di questa attività è poi necessaria una attenta e precisa valutazione delle possibili conseguenze sul patrimonio culturale e naturale oltre che sociale ed economica dei previsti effetti di subsidenza, per verificare l'effettiva percorribilità del progetto in esame. Pur trattandosi di situazioni assolutamente diverse e non ricollegabili tra di loro, si vuole comunque ricordare come in varie aree del Veneto siano già in atto fenomeni di subsidenza e come negli anni sessanta il delta del Po sia stato interessato da una forte subsidenza conseguente all'estrazione di gas metano, fenomeni che consigliano di trattare con tutte le dovute attenzioni e cautele iniziative come quelle in esame. Anche minimi effetti in termini di subsidenza possono causare impatti di notevole entità sul patrimonio culturale e naturale di Venezia e della sua laguna, per la protezione del quale Stato, Regione e Comune stanno investendo ingenti risorse economiche. Inoltre possono avere considerevoli ricadute sul turismo legato sia a Venezia, sia alle spiagge del litorale veneto che già attualmente sono soggette a significativi fenomeni di erosione. Possono causare aumenti degli oneri per la bonifica dei vasti territori soggiacenti il livello del medio mare o comunque sottoposti a bonifica per sollevamento e, in genere, peggiorare le condizioni di sicurezza idrogeologica delle zone più prospicienti la linea di costa. Le valutazioni specifiche dovrebbero

essere previste una volta definita la geometria e le caratteristiche dei giacimenti scoperti ed in funzione delle stesse dovrebbero essere definiti i piani di monitoraggio in fase di produzione e le eventuali misure di mitigazione del fenomeno (limitazione dei quantitativi estratti e/o attività di reiniezione nel sottosuolo di fluidi).
Considerati gli elevatissimi costi di queste misure di mitigazione, tali da incidere significativamente nel bilancio economico relativo allo sfruttamento dei giacimenti, la mancanza di qualsiasi riferimento alla valutazione dei possibili fenomeni di subsidenza indotta relativi alle estrazioni sembra indicare la volontà di non considerare affatto questo tipo di impatti e la conseguente possibilità di imporre alle compagnie aggiudicatarie le necessarie azioni di mitigazione dei rischi.

SISMICITA'
Risulta che non sia stata considerata in alcun modo anche la problematica relativa ai fenomeni di sismicità indotta legati all'estrazione di idrocarburi. Si tratta di un tema alquanto complesso sul quale comunque esiste ampia letteratura scientifica, come quella che descrive i fenomeni sismici associati allo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nel Nord dell'Olanda.
Va rilevato che su questo tema il nostro Ministero dello Sviluppo Economico ha appena fatto pervenire alle regioni un documento tecnico redatto da un'apposita commissione di esperti che fornisce indicazioni e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche, con particolare riferimento alle attività di estrazione e di stoccaggio degli idrocarburi nel sottosuolo.
Per quanto sopra, considerato che le aree interessate dalla ricerca e dall'eventuale estrazione si situano in prossimità o in coincidenza con un'area notoriamente sismogenetica e che eventuali sismi potrebbero comunque essere risentiti sulle coste italiane, dovrebbe essere affrontato, in sede di VAS anche questo aspetto. Anche in questo caso si deve rilevare che le misure di "mitigazione" riferite a questo specifico rischio (studi, monitoraggi ed eventuali limitazioni/modulazioni nella produzione di idrocarburi) hanno costi elevatissimi, tali da incidere significativamente sul bilancio economico delle attività e quindi sulla loro convenienza.
I dubbi di subsidenza o sismicità, evidenziano che i nostri geo-territori, fatti di forte presenza antropica e con un mar Adriatico dalle caratteristiche più di un grande lago, mal si adattano a interventi diffusi di estrazione del petrolio e del gas.
La vocazione del mare Adriatico poi appare essere più di un importante ponte di interscambio culturale ed economico: con un recupero della pesca; di un turismo balneare fatto di qualità; di valorizzazione e conservazione di biotopi di grande pregio quale il sistema lagunare nell'alto adriatico.

VINCA
"In riferimento alla documentazione acquisita (prot. reg. n. 98571 del 09/03/2015) nell'ambito della consultazione ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2001/42/Ce, si osserva che non sono vi espliciti e sufficienti elementi per identificare l'ambito massimo di influenza derivante dagli effetti del piano in argomento e pertanto non è possibile escludere in questa fase il verificarsi di incidenze nei confronti dei siti della rete Natura 2000 del Veneto presenti lungo il litorale e nell'area marina antistante, tra cui: IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", IT3250013 "Laguna del Mort e Pinete di Eraclea", IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei", IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", IT3250033 "Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento", IT3250034 "Dune residue del Bacucco", IT3250040 "Foce del Tagliamento", IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione", IT3250046 "Laguna di Venezia", IT3250047 "Tegnue di Chioggia", IT3250048 "Tegnue di Porto Falconera", IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto", IT3270023 "Delta del Po".
Tale ipotesi deriva dal fatto che per il meccanismo combinato tra le correnti marine (di verso antiorario) e l'azione del venti (in particolare quelli di scirocco), seppur in occasione di condizioni meteomarine sfavorevoli, la presenza di idrocarburi nella colonna d'acqua rilasciati, accidentalmente o volontariamente, nel corso delle attività di perforazione in corrispondenza delle

piattaforme e delle condotte sottomarine, possono coinvolgere spazi acquei distanti anche alcune decine di miglia dalla sorgente di emissione. Di ciò, per esempio, né è stata data evidenza nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale del terminal plurimodale "offshore" al largo della costa veneta. A tal riguardo si chiede di poter considerare anche l'effetto congiunto con le attuali piattaforme off-shore nell'alto Adriatico e anche con il suddetto terminal offshore.
Analogamente a quanto sopra si evidenzia che non sono escludibili le interferenze con i siti della rete Natura 2000 presenti lungo il litorale veneto in conseguenza delle sostanze tossiche (anche di origine secondaria) rinvenibili nell'uso di fanghi e fluidi di perforazione e nelle acque di produzione, in ragione delle relative caratteristiche di persistenza e capacità di bioaccumulo.
Per la definizione dell'ambito di influenza complessivo si chiede di tener conto anche dei seguenti aspetti: la tecnica di prospezione e l'instabilità del fondale per l'estrazione. Nel primo caso rispetto alla variazione del clima acustico in acqua, nel secondo caso rispetto alla variazione del tasso di subsidenza.
Ciò è dovuto in ragione del fatto che nel documento di sintesi sono stati identificati degli effetti negativi anche a carico di componenti riconducibili alle tutele fissate con le direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce e che buona parte delle misure di mitigazione assunte prevedono solamente successivi approfondimenti e valutazioni.
Pertanto ai fini della valutazione di incidenza, in applicazione dell'obbligo derivante dall'art. 6 (3 e 4) della Direttiva 92/43/Cee, si chiede di stimare le possibili incidenze sugli habitat e sulle specie rispetto alla variazione del relativo grado di conservazione, sulla base dei sottocriteri che lo descrivono, come da Decisione esecutiva 2011/484/Ue.
Nel caso in cui dovessero essere riscontrati effetti significativi negativi a carico degli habitat e delle specie di interesse comunitario della rete Natura 2000 in Veneto (direttamente o indirettamente coinvolto dal presente piano) e in assenza di soluzioni alternative sufficienti a ridurre le incidenze sotto la soglia di significatività, per la definizione delle misure previste all'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee si richiama l'opportunità di rifarsi ai criteri e alle indicazioni riportati al par. 2.1.2 dell'allegato A della D.G.R. n. 2299/2014. Tale allegato descrive la guida metodologica per la valutazione di incidenza in Veneto ed è consultabile al seguente indirizzo web: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca. Nel caso in cui si dovesse ricorrere a tali misure dovrà essere necessariamente tenuta informata l'autorità regionale per il tramite del competente Ministero.
Al fine dell'esame delle incidenze sui siti della rete Natura 2000 del Veneto, si comunica che nel portale istituzionale della Giunta Regionale sono reperibili sia il geodatabase in formato vettoriale relativo alla cartografia degli habitat di interesse comunitario dei siti veneti (consultabile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/rete-natura-2000-download) e sia il geodatabase in formato vettoriale relativo alla cartografia distributiva delle specie della Regione Veneto (consultabile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca)."

*Il Presidente*
*della Commissione Regionale VAS*
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione* Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 5 pagine

(Codice interno: 296820)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 50 del 21 aprile 2015

**Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 11.**

*[Designazioni, elezioni e nomine]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il presente decreto provvede alla sostituzione del componente in rappresentanza del settore "artigianato" in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Treviso. |

Il Presidente

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura" e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il regolamento di attuazione dell'articolo 12 della citata legge 580/1993, emanato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156.

RICHIAMATO il proprio precedente decreto 5 ottobre 2010, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati nominati i membri componenti il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, tra i quali il Sig. Silvano Pavan in rappresentanza del settore "Artigianato", su designazione delle organizzazioni imprenditoriali, Confartigianato Marca Trevigiana e Artigianato Trevigiano-Casartigiani Treviso, apparentate.

PRESO ATTO che con nota 18 marzo 2015, prot. n. 23269, acquisita agli atti in data 20 marzo 2015 prot. n. 118050/70.01.02, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso, ha comunicato che il sig. Silvano Pavan ha rassegnato le dimissioni e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione in seno al Consiglio Camerale.

CONSIDERATO che con nota 25 marzo 2015, prot. n. 128034/70.01.02, la Sezione Commercio ha richiesto, ai sensi dell'articolo 11, del D.M. 156/2011, alle organizzazioni imprenditoriali interessate di designare il proprio rappresentante in sostituzione del consigliere dimissionario e di produrre la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 13 della Legge 580/1993.

VISTA la nota 7 aprile 2015, acquisita agli atti in data 8 aprile 2015, prot. n. 146689/70.01.02, con la quale, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 11, del sopra citato decreto, dette Organizzazioni hanno designato il sig. Armando Sartori, in sostituzione del sig. Silvano Pavan.

DATO ATTO che la competente Struttura ha acquisito la dichiarazione rilasciata dal suddetto designato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti personali, la disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 580/1993 e dell'art. 10 del D.lgs n. 235 del 31/12/2012.

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria anche con riferimento al possesso, da parte del soggetto designato, dei requisiti previsti dalla legge ai fini della nomina.

decreta

1. di nominare, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, in rappresentanza del settore "Artigianato" su designazione delle Organizzazioni imprenditoriali Confartigianato Marca Trevigiana e Artigianato Trevigiano-Casartigiani Treviso, apparentate ed in sostituzione del sig. Silvano Pavan dimissionario, il sig. Armando Sartori;

2. di notificare il presente Decreto al componente nominato, alle Organizzazioni imprenditoriali interessate e alla Camera di Commercio di Treviso;

3. di incaricare la Sezione Commercio dell'esecuzione del presente atto;

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

(Codice interno: 296821)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 51 del 21 aprile 2015

**Nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova. Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.**

*[Designazioni, elezioni e nomine]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente Decreto il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 27/1997, procede alla nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova, previsto dall'art. 4 dello Statuto della predetta Fondazione. |

Il Presidente

VISTO l'art. 1 dello Statuto della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova che individua le seguenti finalità istituzionali della Fondazione:

- raccogliere, custodire, gestire e valorizzare le testimonianze della cultura medica che, nel corso dei secoli, si è sviluppata attraverso la ricerca, l'insegnamento e l'assistenza, con particolare riferimento alla città di Padova, al territorio veneto ed ai nuovi traguardi raggiunti dalla medicina;
- promuovere la cultura della salute e della ricerca medica nei confronti della generalità della popolazione anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni ed in particolare con la scuola;

VISTO l'art. 4 dello Statuto della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova che prevede la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione della citata Fondazione, di un rappresentante regionale nominato dal Presidente della Regione del Veneto;

VISTA la necessità di effettuare la nomina di un rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione della citata Fondazione, scaduto il 19/01/2015;

VISTA la L.R. 22.07.1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

VISTO il "Compendio delle disposizioni operative sulla redazione e le procedure degli atti di competenza del Presidente, della Giunta e dei Dirigenti regionali " di cui alle DGR 22 febbraio 2011, n. 151 e 30 dicembre 2013, n. 3017;

VISTO il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

PRESO ATTO CHE è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 27 febbraio 2015 l'Avviso n. 8 del 25 febbraio 2015, avente ad oggetto "Nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova";

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Beni Culturali n.14 del 08.04.2015 che approva le risultanze dell'istruttoria relative alle proposte di candidatura presentate a seguito del citato Avviso;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/INF del 9 dicembre 2014 e, in particolare, il seguente parere dell'Avvocatura regionale "Certa è la circostanza che fintanto non vi sarà una dichiarazione di accertamento della nullità della nomina non vi potrà essere alcuna applicazione di sanzioni interdittive in capo a chi ha effettuato la nomina medesima sicché la scrivente Avvocatura conferma il parere, reso con nota prot. n. 459959 del 31 ottobre 2014, ove si rileva che la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione prot. n. 415575 del 6 ottobre 2014 non costituisce declaratoria di nullità della nomina di cui alla DGR n. 117/2014, con conseguente immediata applicazione di sanzioni, sicché allo stato attuale non vi è l'inibizione della Giunta regionale a conferire incarichi.";

DATO ATTO CHE la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare, quale rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova :

    - la Dott.ssa Francesca Fantini, nata a Villa Santa Maria (Chieti) il 19.12.1955, residente a Padova;

2. di dare atto che l'efficacia di suddetta nomina è condizionata alla verifica da parte della Sezione competente dell'insussistenza delle cause di incompatibilità, inconferibilità e ineleggibilità previste dalla legislazione vigente;
3. di incaricare la Sezione Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 296822)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 52 del 21 aprile 2015

**Ordinanza Ministro dell'Interno n° 2884 del 30.10.1998. Consorzio di Bonifica Piave. "Esecuzione canale di scolmo dallo scolo Brenton di Riese alla cava di Riese e sistemazione della stessa come bacino di accumulo della capacità di 500.000 mc". CUP H48D10000080002. Importo complessivo progetto Euro 4.114.891,00=. Importo finanziato Euro 1.291.142,25= con risorse ex Ordinanza n° 2884 del 30.10.1998. Liquidazione saldo contributo di Euro 581.014,02=.**
*[Protezione civile e calamità naturali]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Con il presente atto si liquida la quota a saldo, riguardo il finanziamento di cui all'Ordinanza 2884/98 di Euro 1.291.142,25, dei lavori di cui all'oggetto a favore del Beneficiario Consorzio di Bonifica Piave. |

Il Presidente

Commissario Delegato ex Ordinanza 2884/1998

VISTA l'Ordinanza n° 2884 del 30.11.1998, "Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998", con cui, il Ministro dell'Interno ha, tra l'altro, individuato nel Presidente della Regione Veneto il Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima Ordinanza;

VISTO il decreto del Commissario Delegato 02/CD/1999 in data 15.02.1999 che approva il "Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, la sistemazione idrogeologica dei corsi d'acqua e della rete idraulica dei territori colpiti dalle avversità atmosferiche dei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998 nonché per fronteggiare l'emergenza conseguente ai dissesti del canale S.AV.A.";

VISTA l'ordinanza n° 190 in data 19.03.2002 con cui il Commissario Delegato approva il progetto titolato "Esecuzione canale di scolmo dallo scolo Brenton di Riese alla cava di Riese e sistemazione della stessa come bacino di accumulo della capacità di 500.000 mc", redatto dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba (ora Consorzio di Bonifica Piave), per l'importo complessivo di Euro 2.114.891,00 con il seguente quadro economico preventivo:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A) | lavori in appalto | | | |
| | A1) lavori di bonifica | Euro | 610.968,51 | |
| | A2) lavori bacino e opere di adduzione | Euro | 757.693,56 | |
| | Totale lavori in appalto | | | Euro 1.368.662,07 |
| | di cui oneri per la sicurezza Euro 41.059,86) | | | |
| B) | somme a disposizione dell'amministrazione | | | |
| | B1) indennizzi, servitù ed espropri | Euro | 269.183,79 | |
| | B2) spese per costruzione servitù ed espropri | Euro | 24.273,47 | |
| | B3) allacciamenti Enel | Euro | 5.164,57 | |
| | B4) IVA 20% su A+B2+B3 | Euro | 279.620,02 | |
| | B5) spese generali 10% su A+B1+B2+B3 | Euro | 166.728,39 | |
| | B6) arrotondamenti | Euro | 1.258,69 | |
| | Totale somme in amministrazione | | | Euro 746.228,93 |
| | | | TOTALE | Euro 2.114.891,00 |

CONSIDERATO che al finanziamento dei lavori di cui al precedente punto, a favore del Consorzio di Bonifica Piave (ex Pedemontano Brentella), per la somma complessiva di Euro 2.114.891,00 si fa fronte:

- per la somma di 823.748,75 con Delibera di Giunta Regionale 2621 in data 10.10.2001 a valere sul capitolo 50531, impegno n° 45117754, di competenza della Direzione Regionale Tutela Ambiente;
- per la somma di Euro 1.291.142,25 con Ordinanza Commissariale 190/2002 a valere sulle risorse di cui alla Contabilità Speciale cod. C.S. 2877/PR.VENETO COM.DEL.ORD.2884/98 intestata al Presidente della Regione del Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, per interventi di sistemazione idraulica;

VISTO il punto 6 della citata Ordinanza Commissariale n° 190 in data 19.03.2002 di approvazione del progetto, con cui si stabilisce che "La parte rimanente relativa alle maggiori spese per la bonifica del sito, pari a Euro 823.748,75 trova copertura

sui fondi disponibili per il Bacino scolante in Laguna, al capitolo n° 50531, e comunque fatta salva, come da conclusione delle indagini e delle azioni giudiziali in corso, ogni azione in danno di chi abbia provocato l'inquinamento";

PRESO ATTO che con nota n° 5481 in data 20.06.2005 il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba (ora Consorzio di Bonifica Piave), chiede un ulteriore finanziamento per completare i lavori di bonifica a causa del ritrovamento di ulteriori 7.000 mc di rifiuti da smaltire oltre a quelli previsti nel progetto originario;

VISTO il decreto del Presidente n° 141 in data 29.06.2010 con cui si stabilisce che ai pagamenti si farà fronte con le risorse della Contabilità Speciale cod. C.S. 2877 accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, a mezzo di ordinativi di pagamento a firma del dott. Luca Zaia, nuovo Presidente della Regione Veneto, o suo sostituto;

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Regionale n° 3476 in data 30.12.2010 "L.R. 27.02.08 n°1 - L.R. 25.09.09 n° 23 - L.R. 16.02.2010 n° 11 Interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche. Approvazione del programma per l'esercizio 2010", in riferimento alla richiesta di cui sopra, viene finanziato il progetto in argomento e sono impegnate ulteriori risorse regionali per il piano degli interventi di ottimizzazione dell'uso dell'acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica delle falde sotterranee, nonché per la tutela delle fonti di approvvigionamento, pari a Euro 2.000.000,00, di cui Euro 1.000.000,00 sul capitolo 101411 (impegno n° 6348) ed Euro 1.000.000,00 sul capitolo 101071 (impegno n° 6347), di competenza della Direzione Regionale Difesa del Suolo (ora Sezione Regionale Difesa del Suolo);

PRESO ATTO che con parere n° 251 in data 05.08.2011, la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso l'Ufficio del Genio Civile di Treviso ha espresso parere favorevole, in linea tecnica ed economica, in merito alla perizia di completamento degli interventi di cui all'oggetto approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Piave al n° 133/CdA in data 19.05.2011 e inviata dal Comune di Riese Pio X con nota 8187 in data 22.06.2011;

VISTO il decreto n° 352 in data 28.10.2011 con cui il Dirigente della Direzione Regionale Difesa del Suolo approva la suddetta perizia;

DATO ATTO pertanto che alla spesa complessiva di Euro 4.114.891,00 necessaria per la realizzazione dell'opera di cui al punto precedente si fa fronte:

- per Euro 823.748,75 con fondi impegnati con Delibera di Giunta Regionale n° 2621 in data 10.10.2001, sul capitolo 50531 per l'esercizio finanziario 2001, impegno n° 45117754 inizialmente di competenza della Direzione Regionale Ambiente (ora Sezione Tutela Ambiente ), poi competenza trasferita alla Sezione Progetto Venezia;
- per Euro 1.291.142,25 con il finanziamento di cui alla Contabilità Speciale cod. C.S. 2877/PR.VENETO COM.DEL.ORD.2884/98 intestata al Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
- per Euro 2.000.000,00 con fondi impegnati con Delibera di Giunta Regionale n° 3476 in data 30.12.2010 (Euro 1.000.000,00 sul capitolo 101411 - impegno n° 6348 ed Euro 1.000.000,00 sul capitolo 101071 - impegno n° 6347) ora di competenza della Sezione Regionale Difesa del Suolo;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n° 124 del 25.06.2012, con cui è stata autorizzata la proroga dei termini di completamento delle opere fino al 30.06.2015 e per i conseguenti adempimenti amministrativi fino al 31.12.2015, per l'esecuzione e rendicontazione delle opere cofinanziate con le risorse di cui alla Contabilità Speciale intestata al Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato;

VISTE le note n° 25890 e n° 25910 in data 21.01.2015 con cui il Consorzio di Bonifica Piave trasmette:

- la richiesta di saldo del finanziamento;
- la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione datato 21.03.2012 redatto dal Direttore Lavori, ing. Luigino Pretto, relativo ai lavori di Bonifica eseguiti dalla ditta Pasquazzo S.p.a. con sede a Ivano Fracena (TN) per l'importo complessivo di 482.356,86;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Piave n° 87/CdA in data 22.03.2012 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di Bonifica eseguiti dalla ditta Pasquazzo S.p.a.;
- il certificato di collaudo in data 14.06.2013 relativo alle opere del progetto "Esecuzione canale di scolmo dallo scolo Brenton di Riese alla cava di Riese e sistemazione della stessa come bacino di accumulo della capacità di 500.000 mc comprensivo di intervento di bonifica sito inquinato", eseguiti dall'Impresa Andreola Costruzioni Generali S.p.a., per un ammontare complessivo di Euro 1.960.251,05;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Piave n° 38/CdA in data 30.01.2014 di approvazione del certificato di collaudo delle opere di cui alinea precedente, rilasciato in data 14.06.2013 dalla Commissione di Collaudo composta dott.sa Paola Berto, dott. Giuliano Beltrame e dott. Gianni Perini, per i lavori eseguiti dall'Impresa Andreola Costruzioni Generali S.p.a. con sede a Loria (TV), via Callalta n° 33;

- la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra Regione Veneto e il Consorzio per i lavori complessivi di "Esecuzione canale di scolmo dallo scolo Brenton di Riese alla cava di Riese e sistemazione della stessa come bacino di accumulo della capacità di 500.000 mc comprensivo di intervento di bonifica sito inquinato" redatta in data 17.06.2014 dalla Commissione di Collaudo,
- la determinazione n° 177/CdA del 18.06.2014 di approvazione della Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra Regione Veneto e il Consorzio stesso per i lavori di cui all'oggetto,
- la relazione del RUP ing. Paolo Battagion, sulla situazione relativa al recupero del credito relativo agli espropri: "Relazione sulle attività svolte e in corso per ottenere la restituzione delle indennità di esproprio depositate presso la cassa depositi e prestiti", Allegato "C" alla relazione acclarante;

PRESO ATTO del Certificato di Collaudo, approvato con la determinazione n° 038/CdA del 30.01.2014, con cui la Commissione di Collaudo certifica i lavori a base d'appalto eseguiti dall'Impresa Andreola Costruzioni Generali S.p.a. con sede a Loria (TV), via Callalta n° 33, C.F. 00231160268, per un ammontare complessivo di
Euro 1.960.251,05, in base al contratto di appalto rep. n° 168.950, registrato a Montebelluna in data 12.06.2003 al n° 1251 serie 1 e all'atto di sottomissione in data 14.11.2011 registrato al n° 41 del Registro Contratti:

| | | |
|---|---|---|
| Importo contratto iniziale | Euro | 1.267.307,31 |
| Perizia suppletiva di variante | Euro | 630.007,92 |
| aumento perizia del 3,32% | Euro | 62.935,82 |
| Tot. | Euro | 1.960.251,05 |

TENUTO CONTO che dalla documentazione contabile pervenuta con le citate note n° 25890 e n° 25910 in data 21.01.2015 si rileva che:

- per i lavori inerenti lo smaltimento rifiuti, la ditta Pasquazzo S.p.a. ha sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione confermando le riserve che in data 28.08.2012 sono state in parte riconosciute, in via conclusiva, con formale sottoscrizione di accordo bonario tra le parti per la somma Euro 39.051,94 oltre ad I.V.A., a saldo e stralcio delle riserve presentate;
- per i lavori inerenti l'appalto principale, la ditta Andreola Costruzioni Generali S.p.a. ha sottoscritto nel registro di contabilità, delle riserve che, in data 03.12.2012, sono state in parte riconosciute dal RUP con formale sottoscrizione di accordo bonario tra le parti per la somma di Euro 322.928,38 oltre ad I.V.A.;

PRESO ATTO della relazione acclarante i rapporti fra la Regione del Veneto ed il Consorzio, redatta in data 17.06.2014, da cui si evince che la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio di Bonifica Piave per l'intervento in argomento è pari ad Euro 4.114.890,63, con una minor spesa di Euro 0,37 rispetto all'importo autorizzato, secondo il seguente quadro economico:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LAVORI | | | | |
| A | Appalto principale | Euro | 1.960.251,05 | | |
| A.a | Riserve su appalto principale | Euro | 322.928,38 | | |
| Abis | Appalto smaltimento rifiuti | Euro | 482.356,86 | | |
| Abis.a | Riserve su appalto smaltimento rifiuti | Euro | 39.051,94 | | |
| | sommano | | | Euro | 2.804.588,23 |
| | SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE | | | | |
| B | indennizzi per servitù ed espropri | Euro | 299.362,33 | | |
| C | spese per costituzione servitù ed espropri | Euro | 18.165,62 | | |
| D | allacciamento Enel | Euro | 2.932,61 | | |
| E | spese per analisi chimico fisiche rifiuti di cava | Euro | 89.448,86 | | |
| e/1 | spese per lavori in economia | Euro | 57.383,20 | | |
| | Iva aliquote varie su A (A+A.a)+Abis (Abis+Abis.a)+C+D+E+E/bis+G) | | | | |
| F | | Euro | 565.502,05 | | |
| | spese generali (<10% di A (A+A.a)+Abis (Abis+Abis.a)+B+C+D+E | | | | |
| G | | Euro | 277.507,73 | | |
| | sommano | | | Euro | 1.310.302,40 |
| | totale | | | Euro | 4.114.890,63 |

TENUTO CONTO che con la sopraccitata "Relazione sulle attività svolte e in corso per ottenere la restituzione delle indennità di esproprio depositate presso la cassa depositi e prestiti", il Responsabile Unico del procedimento riassume le azioni intraprese per il recupero delle somme depositate a titolo di esproprio concludendo che le somme che verranno eventualmente introitate

saranno poi rimborsate alla Regione, come disposto nell'Ordinanza Commissariale n° 190 del 19.03.2002;

RITENUTO quindi concluso, secondo le disposizioni previste nel decreto del Commissario Delegato 02/CD/1999 in data 15.02.1999, l'intervento denominato "Esecuzione canale di scolmo dallo scolo Brenton di Riese alla cava di Riese e sistemazione della stessa come bacino di accumulo della capacità di 500.000 mc";

ACCERTATO che, dalla documentazione prodotta, risulta che l'onere complessivamente sostenuto dal beneficiario del finanziamento per l'esecuzione degli interventi ammonta a complessivi Euro 4.114.890,63= e quindi può essere erogato il saldo del contributo assegnato relativamente all'Ordinanza n° 190 in data 19.03.2002;

CONSIDERATO che a favore del medesimo Consorzio di Bonifica, relativamente al finanziamento pari a Euro 1.291.142,25 stabiliti con Ordinanza Commissariale 190/2002 a valere sulle risorse di cui alla Contabilità Speciale cod. C.S. 2877/PR.VENETO COM.DEL.ORD.2884/98, sono già stati liquidati acconti complessivi per Euro 710.128,23, come di seguito elencati:

- con OPGR n° 190 in data 19.03.2002 la somma di Euro 129.114,22;
- con OPGR 494 in data 22.12.2005 la somma di Euro 581.014,01;

DATO ATTO che ulteriori acconti sono stati liquidati nel seguente modo:

- per 741.373,88 a valere sui fondi impegnati con Delibera di Giunta Regionale n° 2621 del 10.10.2001 sul capitolo 50531 del bilancio 2001, impegno complessivo di Euro 823.748,75 di competenza della Sezione Tutela Ambiente poi trasferita la competenza alla Sezione Progetto Venezia,
- per Euro 68.650,29 a valere sui fondi impegnati con Delibera di Giunta Regionale n° 3476 del 20.12.2010 sul capitolo 101411 del bilancio 2010, impegno 6348 di complessivi Euro 1.000.000,00 di competenza della Sezione Difesa del Suolo,
- per Euro 1.000.000,00 a valere sui fondi impegnati con Delibera di Giunta Regionale n. 3476 del 20.12.2010 sul capitolo 101071 del bilancio 2010, impegno 6347 di complessivi Euro 1.000.000,00 di competenza della Sezione Difesa del Suolo,

CONSIDERATO pertanto che si può dar corso alla liquidazione a favore del Consorzio di Bonifica Piave, per l'intervento di cui all'oggetto, approvato con Ordinanza Commissariale 190/2002 e tenuto conto delle precedenti liquidazioni, la quota a saldo di Euro 581.014,02 che trova intera copertura nelle somme assegnate alle risorse di cui alla Contabilità Speciale cod. C.S. 2877/PR.VENETO COM.DEL.ORD.2884/98;

DATO ATTO che l'utilizzo delle risorse nella Contabilità Speciale cod. C.S. 2877/PR.VENETO COM.DEL.ORD.2884/98 prevede il preventivo svincolo delle somme dalla Cassa Depositi e Prestiti;

RILEVATO che nella Contabilità Speciale cod. C.S. 2877/PR.VENETO COM.DEL.ORD.2884/98 intestata al Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario Delegato, presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria dello Stato di Venezia-, ad oggi risulta un residuo di Euro 0,19 e che pertanto, secondo le procedure di cui al punto precedente ai fini del pagamento del saldo di Euro 581.014,02 a favore del Consorzio di Bonifica Piave è necessario richiedere lo svincolo della somma di Euro 581.013,83 (pari a Euro 581.014,02-0,19) alla Cassa Depositi e Prestiti;

RITENUTO, pertanto:

- di accertare in Euro 4.114.890,63= la spesa finale sostenuta dal Consorzio di Bonifica Piave per l'intervento denominato "Esecuzione canale di scolmo dallo scolo Brenton di Riese alla cava di Riese e sistemazione della stessa come bacino di accumulo della capacità di 500.000 mc";
- di confermare, ai sensi dell'O.C. 190/2002 per l'intervento di cui alinea precedente, il contributo della quota di Euro 1.291.142,25 = a favore del Consorzio di Bonifica Piave, a valere sulla Contabilità Speciale cod. C.S. 2877/PR.VENETO COM.DEL.ORD.2884/98 intestata al Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
- di accertare in Euro 581.014,02 la somma da liquidare a saldo a favore del Consorzio di Bonifica Piave, per l'intervento di cui alinea 1, come accertato alinea 2;
- di accertare in Euro 0,19 la disponibilità già presente nella Contabilità Speciale cod. C.S. 2877/PR.VENETO COM.DEL.ORD.2884/98;
- di liquidare al Consorzio di Bonifica Piave la somma di Euro 581.014,02= quale quota a saldo per il finanziamento di cui alla Contabilità Speciale cod. C.S. 2877/PR.VENETO COM.DEL.ORD.2884/98;
- di imputare conseguentemente, la somma di Euro 581.013,83 alla contabilità speciale al fine di poterne effettuare il pagamento a favore del Consorzio di Bonifica Piave richiedendone lo svincolo alla Cassa Depositi e Prestiti;

- di rinviare agli impegni di competenza delle altre strutture regionali il pagamento della restante quota di finanziamento per l'intervento di cui alinea 1.;
- di confermare, come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n°2621 in data 10.10.2001, che l'eventuale recupero delle somme depositate dal consorzio Bonifica Piave, presso la cassa depositi e prestiti a titolo di esproprio, sarà versato alla Regione Veneto.

VISTA la Legge 225/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 388/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'Ordinanza n° 2884/1998;

VISTO il D.Lgs 163/2006;

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di accertare in Euro 4.114.890,63= la spesa finale sostenuta dal Consorzio di Bonifica Piave per l'intervento denominato "Esecuzione canale di scolmo dallo scolo Brenton di Riese alla cava di Riese e sistemazione della stessa come bacino di accumulo della capacità di 500.000 mc";
3. di confermare, ai sensi dell'O.C. 190/2002 per l'intervento di cui al punto precedente, il contributo della quota di Euro 1.291.142,25 = a favore del Consorzio di Bonifica Piave, a valere sulla Contabilità Speciale cod. C.S. 2877/PR.VENETO COM.DEL.ORD.2884/98 intestata al Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia.
4. di accertare in Euro 581.014,02 la somma da liquidare a saldo a favore del Consorzio di Bonifica Piave, per l'intervento di cui al punto 2, come accertato al punto 3;
5. di accertare in Euro 0,19 la disponibilità già presente nella Contabilità Speciale cod. C.S. 2877/PR.VENETO COM.DEL.ORD.2884/98;
6. di liquidare al Consorzio di Bonifica Piave la somma di Euro 581.014,02= quale quota a saldo per il finanziamento di cui alla Contabilità Speciale cod. C.S. 2877/PR.VENETO COM.DEL.ORD.2884/98;
7. di imputare conseguentemente, la somma di Euro 581.013,83 alla contabilità speciale al fine di poter effettuare il pagamento di cui al punto 3 a favore del Consorzio di Bonifica Piave richiedendone lo svincolo alla Cassa Depositi e Prestiti;
8. di rinviare agli impegni di competenza delle altre strutture regionali il pagamento della restante quota di finanziamento per l'intervento di cui al punto 2;
9. di confermare, come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n°2621 in data 10.10.2001, che l'eventuale recupero delle somme depositate dal consorzio Bonifica Piave, presso la cassa depositi e prestiti a titolo di esproprio, sarà versato alla Regione Veneto;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione;

Luca Zaia

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE

(Codice interno: 296649)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE n. 468 del 30 dicembre 2014

**DGR n. 2607 del 23 dicembre 2014 "Attuazione Protocollo d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico del 22 marzo 2013 per il sostegno del territorio del Polesine. DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013, Allegato A, azione: "Contributi in conto capitale". Assunzione impegno di spesa a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo.**

*[Settore secondario]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si assume l'impegno di spesa a favore della Camera di Commercio di Rovigo per l'attuazione dell'azione "Contributi in conto capitale" per quanto concerne la dotazione finanziaria prevista per lo start-up del "Convention Bureau", giusta Allegato A alla DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013, e in attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Economico per il rilancio dell'area del Polesine e della convezione approvata con DGR n. 2607/2014. |

Il Direttore

PREMESSO che, con provvedimento n. 697 del 24 maggio 2011, la Giunta Regionale ha ratificato il Protocollo di intesa per il rilancio produttivo e la reindustrializzazione del Polesine favorendo il superamento della difficile situazione economica e occupazionale;

che, con provvedimento n. 375 del 19 marzo 2013, la Giunta Regionale ha approvato il Protocollo d'Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per il rilancio produttivo dell'Area del Polesine, la cui sottoscrizione è avvenuta in data 22 marzo 2013;

che, l'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", prevede che le risorse disponibili sul fondo di rotazione di cui alla Programmazione 1997-1999, Obiettivo 2, Misura 5.2, siano introitate al bilancio regionale, al fine di dare attuazione alla DGR n. 697/2011;

che, con provvedimento n. 601 del 29 aprile 2014, la Giunta Regionale ha approvato la variazione n. 14 al bilancio di previsione dell'anno 2014, con il quale, all'Allegato B, è assegnato sul capitolo n. 102139 ad oggetto: "Contributi a favore delle piccole medie imprese del Polesine (art. 25, c. 1, L.R. 05/04/2013, n. 3)", l'importo di competenza dell'esercizio 2014 di euro 12.000.000,00;

che, con provvedimento n. 1813 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha approvato un elenco di iniziative per l'attuazione del Protocollo d'Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per il rilancio del Polesine di cui all'Allegato A alla DGR n. 375 del 19 marzo 2013;

che, l'azione è identificata all'Allegato A alla DGR n. 1813/2013 con la denominazione: "Contributi in conto capitale";

che, con provvedimento n. 2051 del 3 novembre 2014, la Giunta Regionale ha approvato la variazione n. 68 al bilancio di previsione dell'anno 2014, con il quale, all'Allegato B, è assegnato sul capitolo n. 102139 ad oggetto: "Contributi a favore delle piccole medie imprese del Polesine (art. 25, c. 1, L.R. 05/04/2013, n. 3)", l'ulteriore importo di competenza dell'esercizio 2014 di euro 4.800.000,00;

che, l'azione "Contributi in conto capitale" prevede, tra l'altro, la valorizzazione della vocazione turistica del territorio, anche sotto l'aspetto congressuale, supportando e dotando il Convention Bureau di adeguate risorse finanziarie nella fase di start-up dello stesso con lo stanziamento di euro 75.000,00 in favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo;

che, con DGR n. 2607 del 23 dicembre 2014, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo per le fasi di start-up del "Convention Bureau" e le relative attività di promozione ed animazione sul territorio;

Considerato che, per gli effetti delle predette variazioni al bilancio di previsione dell'anno 2014 lo stanziamento complessivo sul capitolo n. 102139 ad oggetto: "Contributi a favore delle piccole medie imprese del Polesine (art. 25, c. 1, L.R. 05/04/2013,

n. 3)" è ammontante ad euro 16.800.000,00;

Verificato che, l'importo per il quale si dispone l'assunzione dell'impegno di spesa con il presente atto è di euro 75.000,00, giusta Allegato A alla DGR n. 2607 del 23 dicembre 2014 (convenzione), articolo 1;

che, detta convenzione è stata sottoscritta con firma digitale dalle parti;

Visto la Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3;

le DDGR n. 697 del 24 maggio 2011, n. 375 del 19 marzo 2013, n. 1813 del 3 ottobre 2013, n. 1870 del 15 ottobre 2013, n. 2611 e n. 2997 del 30 dicembre 2013;

la documentazione agli atti;

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, attribuendo il codice SIOPE n. 2.02.03.2241, a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo, con sede Piazza Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo, CF e P.IVA 00194850293 la spesa di euro 75.000,00 sul capitolo n. 102139 ad oggetto "Contributi a favore delle piccole medie imprese del Polesine (art. 25, c. 1, L.R. 05/04/2013, n. 3)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non costituisce un debito commerciale a carico del bilancio regionale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di dare atto che la liquidazione della spesa impegnata a favore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo è disposta in attuazione del Protocollo d'Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per il rilancio produttivo dell'Area del Polesine, giusta DGR n. n. 375 del 19 marzo 2013 e in attuazione di quanto ulteriormente disposto con DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013. L'estinzione dell'obbligazione da parte della Regione Veneto è determinata dal mancato adeguamento delle attività di promozione ed animazione sul territorio prevista all'articolo 1 della convenzione, da svolgersi entro il 31 dicembre 2016;
5. di dare atto che, l'impegno di spesa è disposto a seguito dell'avvenuto accertamento dell'entrata identificato con il numero 2212 sul capitolo n. 100710 del bilancio corrente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione in forma integrale;
8. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Antonio Bonaldo

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 296207)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 595 del 30 dicembre 2014

**L.R. 13/09/1978 n. 52 art. 8, 9,10, 20 lett. a) Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2014 . Attuazione iniziative programmate in esecuzione della DGR 1444 DEL 05/08/2014 a cura della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova Settore Forestale Regionale di Padova 7° provvedimento.**

*[Difesa del suolo]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il presente provvedimento dispone l'acquisto di attrezzature da cantiere da impegnare nell'ambito della realizzazione di inerventi di sistemazione idraulico-forestale in direta amministrazione a cura della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova Settore Forestale Regionale di Padova. |

Il Direttore

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), con la quale la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 19, 20a.

CONSTATATO che con L.R. 02/04/2014, n. 12, è stato approvato il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale degli esercizi 2014-2016.

CONSIDERATA la disponibilità complessiva risultata a seguito di detto provvedimento al Capitolo 100696.

VISTA la deliberazione n. 1444 del 05/08/2014, esecutiva, con la quale la Giunta Regionale, previo parere favorevole della IV^ Commissione Consiliare, ha approvato il programma per l'anno 2014 relativo agli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52.

ATTESO che il suddetto programma prevede un fondo per l'acquisizione di attrezzature e mezzi di cantiere per la realizzazione, in economia, degli interventi di sistemazioni idraulico-forestali previsti nel programma medesimo.

ATTESO altresì che la suddetta D.G.R. 1444/2014 rinvia a successivi provvedimenti gli adempimenti relativi alla acquisizione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere mediante l'utilizzo del predetto fondo.

CONSIDERATO che la disponibilità recata dal Capitolo 100696 consente, al presente, di dar corso alla acquisizione di mezzi ed attrezzature mediante il ricorso al previsto fondo per l'acquisizione di mezzi ed attrezzature.

CONSIDERATA la necessità della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Padova, Settore Forestale Regionale di Padova di acquisire le attrezzature ed i mezzi da cantiere elencati nel prospetto **allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da utilizzare nella realizzazione degli interventi di sistemazioni idraulico-forestali previsti nel suddetto programma.

ACCERTATO che è stato possibile ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488 del 23/12/1999, e s.i.m., solo per l'acquisizione dei mezzi di cantiere, in quanto le attrezzature necessarie non sono risultate presenti nelle convenzioni Consip attive.

ESEGUITA opportuna ricerca di mercato, finalizzata alla attestazione della congruità dei prezzi offerti per le diverse tipologie di attrezzature.

ACQUISITA agli atti della struttura la documentazione relativa alla istruttoria preliminare, nonché al perfezionamento dell'incarico per l'affidamento della fornitura.

ATTESO che dalla suddetta documentazione risulta aggiudicataria dell'affidamento, secondo la procedura di acquisizione in economia previo sondaggio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, co. 2, lett. a) e b), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2401 del 27/11/2012, per la fornitura delle attrezzature e dei mezzi da cantiere elencati nel prospetto **allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, presso le Ditte e per gli importi del pari elencati nel prospetto riepilogativo.

CONSTATATO che il capitolo di spesa 100696 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 presenta sufficiente disponibilità.

VISTA la L.R. 02/04/2014, n. 12.

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39.

VISTA la D.G.R. n. 1444 del 05/08/2014.

VISTA la L.R. 04/02/1980, n. 6.

VISTA la L.R. 24/12/2004, n. 36.

VISTA la L. 23/12/1999, n. 488.

VISTO il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163.

VISTA la D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012 provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 516 del 15/04/2014.

decreta

1. Di procedere all'acquisto presso le Ditte individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle attrezzature e dei mezzi da cantiere, da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale, del pari indicati nel prospetto **Allegato A**, per l'importo complessivo di **Euro 179.993,35,** I.V.A. ed ogni altro onere compresi, nei prezzi indicati in dettaglio nel medesimo **Allegato A.**
2. Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, la somma di **Euro 63.720,66,** a favore delle Ditte e per gli importi indicati in dettaglio nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, imputando la relativa spesa al capitolo 100696, ad oggetto "Interventi di difesa idrogeologica, di difesa fito-sanitaria e di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE 2.01.03.2132.
3. Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, la somma di **Euro 116.272,69,** a favore delle Ditte e per gli importi indicati in dettaglio nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, imputando la relativa spesa al capitolo 100696, ad oggetto "Interventi di difesa idrogeologica, di difesa fito-sanitaria e di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE 2.01.03.2131.
4. Di dare atto che le somme di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011.
5. Di dare atto altresì che gli importi di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento rivestono natura di debiti commerciali.
6. Di demandare alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova la liquidazione, sulla base di regolari fatture, della somma complessiva di **Euro 179.993,35,** a favore delle Ditte e per gli importi indicati in dettaglio nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale pagamento per la fornitura delle attrezzature e dei mezzi di cantiere nel medesimo indicate, da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Tiziano Pinato

Allegato A al decreto n. 595 del 30 DIC. 2014

1 / 3

REGIONE DEL VENETO

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

**Sezione Bacino Idrografico** Brenta-Bacchiglione - **Sezione di Padova**

**Settore Forestale** PADOVA

**RIEPILOGO ATTREZZATURE e MEZZI DA CANTIERE DA ACQUISIRE**

| *DITTE* | | | *N. Articoli e importi PER DITTA* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Ditta*** | ***Indirizzo*** | ***C.F. / P.I.*** | ***Quantità*** | ***Tipo*** | ***Prezzo unitario IVA COMPRESA*** | ***Prezzo TOTALE*** |
| FIORASO s.n.c. di FIORASO ANTONELLA e C. s.n.c.<br>CIG: Z8D1151B9F | Via Appia, 33 - ABANO TERME (PD) | p.i. 01297220285 | 3 | Compressore FIAC carrellato Stratos 24 lt. | € 103,70 | € 311,10 |
| | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | ***€ 311,10*** |
| F.P. di PLANDO DANILO e GABRIELLA s.n.c. | Via Paccini, 7 - ALBENGA (SV) | p.i. 00309390094 | 2 | Punta per trivella Stihl 200 mm. | € 186,25 | € 372,50 |
| | | | 2 | Trivella Cilindrata 36,3 - potenza 1,4 kW/1,9HP | € 837,48 | € 1.674,96 |
| | | | 2 | Punta per Trivella Stihl diametro 150 mm. | € 174,52 | € 349,04 |
| | | | 2 | Irroratore manuale Stihl SG 71 | € 106,29 | € 212,58 |
| | | | 1 | Motore Stihl Kombi KM 130 R | € 437,57 | € 437,57 |
| | | | 1 | Potatore Stihl HT-KM Kombi | € 255,16 | € 255,16 |
| | | | 6 | Decespugliatore Stihl FS 240 R | € 482,60 | € 2.895,60 |
| | | | 8 | Motosega Stihl MS 261-Barra 40 | € 733,08 | € 5.864,66 |
| | | | 4 | Motosega Stihl MS 201-Barra 35 | € 650,15 | € 2.600,60 |
| | | | 1 | Motosega Stihl MS 441-Barra 45 | € 993,65 | € 993,65 |
| | | | 1 | Soffiatore BG-KM Kombi | € 142,59 | € 142,59 |
| | | | 5 | Cesoia Stihl AMBOSS | € 68,55 | € 342,75 |
| CIG: Z02115177E | | | 1 | Decespugliatore Stihl fs 310 | € 594,31 | € 594,31 |
| | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | ***€ 16.735,97*** |
| CE.D.I. CENTRO DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE S.p.A.<br>CIG: ZF010AD150 | Viale A. Gransci, 17/B - NAPOLI | p.i. 06061250632 | 2 | Gruetta a carrello alt. sollevamento 2670 omcn134 | € 671,00 | € 1.342,00 |
| | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | ***€ 1.342,00*** |
| RINALDIN sn.c.<br>CIG: Z66115140D<br>CIG: Z01115097F | Via dell'Artigianato, 15 - PONTE DI PIAVE (TV)<br>(Trinciatrice motocoltiv.)<br>(Trinciatrici universali) | p.i. 03211360262 | 1 | Trinciasarmenti per trattore carraro | € 1.378,60 | € 1.378,60 |
| | | | 2 | Trinciatrice Berti mod.TFB/Y180 | € 4.056,50 | € 8.113,00 |
| | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | ***€ 9.491,60*** |
| EMILIANA SCALE s.r.l.<br>CIG: Z4011510AC | Via della Scienza, 19 - CASTELNUOVO RANGONE (MO) | p.i. 03181260369 | 2 | Coppia di rampe da crico in alluminio | € 734,44 | € 1.468,88 |
| | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | ***€ 1.468,88*** |
| D'AMICO s.r.l. FORNITURE e SERVIZI<br>CIG: Z0D10B1783 | Via Ugo De Carolis, 75/B/C/C - ROMA | p.i. 08703561004 | 1 | Saldatrice Inverter Telwin 216 HD | € 442,49 | € 442,49 |
| | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | ***€ 442,49*** |

**Allegato A al decreto n.** 595 **del** 30 DIC. 2014 2 / 3

| DITTE | | | N. Articoli e importi PER DITTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ditta** | **Indirizzo** | **C.F. / P.I.** | **Quantità** | **Tipo** | **Prezzo unitario IVA COMPRESA** | **Prezzo TOTALE** |
| HILTI ITALIA S.p.A. | Piazza Montanelli, 20 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) | p.i. 00822480158 | 4 | Avvitotore a batteria | € 233,90 | € 935,60 |
| | | | 3 | Avvitatore batt. SIW 22 T-A val | € 351,43 | € 1.054,29 |
| | | | 1 | Avvitatore compact SFC 22-A-val | € 233,92 | € 233,92 |
| | | | 2 | Semerigliatrice elettrica | € 498,36 | € 996,72 |
| CIG: ZB5115031B | | | 3 | Smerigliatrice angol AG 115-8S | € 155,90 | € 467,70 |
| | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | **€ 3.688,23** |
| FERPLAST s.n.c. di SCANAVINO e GIACOSA | Corso Asti, 49 - GUARENE (CN) | p.i. 01689310041 | 1 | Grafatrice pneumatica pesante | € 724,68 | € 724,68 |
| CIG: ZE411993BF | | | 3 | Scatole punti metallici 16NC40 | € 42,70 | € 128,10 |
| | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | **€ 852,78** |
| F.LLI PINTUS s.n.c. | Via Ballero, 119 (ex 87) - NUORO | p.i. 00856840913 | 2 | Troncatrici 1800 W lama 254 mm. Con pianetto | € 386,62 | € 773,24 |
| CIG: ZF81B25D4 | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | **€ 773,24** |
| P.F.R. di Pressato Fabio | Via F. Ferruzzi, 8 - 35038 - TORREGLIA (PD) | c.f. PRS FBA 65C30 L270M p.i. 03594380283 | 1 | Compressore CARDANICO da applicare al trattore Zanon, mod. Mirage 1250 | € 1.781,20 | € 1.781,20 |
| CIG: ZAA11CE2ED | | | 1 | Avvolgi tubo manuale Zanon AV 150 | € 146,40 | € 146,40 |
| | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | **€ 1.927,60** |
| IL MAGAZZINO s.r.l. | Via G. Matteotti, 236 - 45018 - PORTO TOLLE (RO) | p.i. 00683850291 | 1 | Fresatrice multifunzionale Bosch mod. GMF 1600 CE professional | € 585,60 | € 585,60 |
| CIG: Z7911DA885 | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | **€ 585,60** |
| EUROTRE s.r.l. | Viale Porta Adige, 40 - 45100 - ROVIGO | c.f. ZMB RST 52B01 F083P p.i. 0618670293 | | | | |
| CIG: Z66113FODA | | | 1 | Serie elementi per ponteggi | € 13.669,37 | € 13.669,37 |
| CIG: ZCD116F4CA | | | 1 | Box in lamiera finestrato | € 732,00 | € 732,00 |
| | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | **€ 14.401,37** |
| WOOD-MIZER ITALIA s.r.l. | Via C. da Capoiaccio - 86012 - CERCEMAGGIORE (CB) | c.f. / p.i. 01588980704 | 1 | Segatronchi LT 10, completa di accessori | € 9.089,00 | € 9.089,00 |
| CIG: Z8D1152763 | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | **€ 9.089,00** |
| HYDROGEO s.r.l. | CASALECCHIO DI RENO (BO) | c.f. 4029650373 p.i. 0691841209 | 1 | Graffatrice pneumatica Stanley-Spenax | € 2.610,80 | € 2.610,80 |
| CIG: Z2E117D2A9 | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2132)* | | **€ 2.610,80** |
| | | | | ***IMPEGNO COMPLESSIVO** cod. Gest. Siope 2132* | | **€ 63.720,66** |

**Allegato A al decreto n.** 595 **del** 30 DIC. 2014 3 / 3

| DITTE | | | N. Articoli e importi PER DITTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ditta* | *Indirizzo* | *C.F. / P.I.* | *Quantità* | *Tipo* | *Prezzo unitario IVA COMPRESA* | *Prezzo TOTALE* |
| RENAULT ITALIA S.p.A. Convenzione Consip CIG: 512492236C | Via Tiburtina, 1159 - 00100 - ROMA | c.f. / p.i. 05811161008 | 1 | Renault Master vu cassone 2.3 125cv, comprensivo di gancio traino | € 17.704,73 | € 17.704,73 |
| | | | 2 | Renault Master vu cassone 2.3 125cv | € 17.338,64 | € 34.677,28 |
| | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2131)* | | *€ 52.382,01* |
| NISSAN ITALIA s.r.l. Convenzione Consip CIG: 5124932BAA | Via Tiberina Km. 15, 740 - 00060 - CAPENA (Roma) | p.i. 01159031002 | 3 | PICK-UP 4x4 Navara Work KC cabina doppia | € 21.296,89 | € 63.890,68 |
| | | | | *subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2131)* | | *€ 63.890,68* |
| | | | | *IMPEGNO COMPLESSIVO cod. Gest. Siope 2131* | | *€ 116.272,69* |

**IMPEGNO COMPLESSIVO € 179.993,35**

(Codice interno: 296208)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 642 del 31 dicembre 2014

**L.R. 09.03.1975 N° 1 art.3 - Dgr n. 1911 del 14/10/2014. Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova. Lavori di somma urgenza predisposti dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova comune di Vigonovo a contrasto delle fessurazioni rescontrate sulla sommità arginale destra del fiume Brenta.Importo intervento E. 247.840,00 ratifica intervento Codice SIOPE 2.01.01.2108.**

*[Difesa del suolo]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si ratifica il pronto intervento avviato dalla Sezione Bacin0 Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova con verbale di somma urgenza.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>verbale di somma urgenza redatto in data 11/11/2014 trasmesso con nota n. 484700del 14/11/2014. |

Il Direttore

PREMESSO che:

- Personale assegnato alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova nel corso dei sopralluoghi per la sorveglianza idraulica e su segnalazione del comune di Vigonovo ha riscontrato la presenza di alcune fessure sulla sommità arginale a valle dello sbarramento di Strà ed in prossimità del raccordo con i manufatti dell'idrovia;
- Si è provveduto alla segnalazione ed al picchettamento delle stesse per effettuarne il monitoraggio;

ACCERTATO che nel corso del recente evento di piena del 5-10 novembre u.s. il fenomeno si è esteso interessando in più tratti non contigui la medesima sommità arginale a monte ed a valle dei manufatti dell'idrovia;

CONSIDERATO che:

- Trattasi di argini del fiume Brenta di seconda categoria situati a valle del manufatto di Strà ed in prossimità del raccordo con l'idrovia;
- In questo tratto il fiume Brenta scorre canalizzato,
- A monte del manufatto di Strà in condizioni di piena il fiume Brenta riceve anche le acque del fiume Bacchiglione che vengono scaricate attraverso i manufatti del nodo idraulico di Padova;
- Dette manovre di diversione delle portate sono di vitale importanza per la salvaguardia della sicurezza idraulica di Padova e del territorio di Padova;
- L'arginatura destra del fiume Brenta difende dalle acque di piena il territorio ad urbanizzazione diffusa compreso tra i fiumi Brenta e Bacchiglione e ricadente nelle provincie di Padova e Venezia;
- La vulnerabilità e la fragilità del territorio che soggiace rispetto alle quote delle sommità delle opere idrauliche in argomento;
- Trattasi di fessure di cui non sono note la profondità e l'effettiva estensione, essendo che in più punti la pista sulla sommità arginale presenta segni di fessurazione sulla mezzeria;

ACCERTATO che le citate fessure tendono ad allargarsi ed allungarsi interessando più tratti;

CONSIDERATO che:

- è prevedibile un rapido peggioramento determinato dalle condizioni meteoriche avverse conseguenti sia agli effetti di dilavamento e di ruscellamento indotti dalle acque meteoriche che per gli effetti del gelo/disgelo sui terreni umidi;
- la fessurazione sulla mezzeria del rilevato stesso ne compromette la tenuta idraulica;
- se dovesse formarsi una vera e propria spaccatura longitudinale sulla mezzeria dell'argine potrebbe determinare l'instabilità improvvisa del rilevato con pregiudizio per la pubblica incolumità, danni incalcolabili al territorio circostante e metterebbe in crisi tutto il sistema del nodo idraulico di Padova e la gestione delle acque del bacino del fiume Brenta e bacchiglione;

PRESO ATTO che ciò risulta dal verbale di somma urgenza redatto, ai sensi ed agli effetti dell'art.147 del Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99, in data 24/04/2014 e acquisito agli atti.

PRESO ATTO che, come precisato nel citato verbale, ricorrono gli estremi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità;

PRESO ATTO che la citata Sezione, con nota n°484700 del 14/11/2014 ha comunicato di essere intervenuta nel limite dell'importo complessivo di Euro 250.000,00 previa compilazione del verbale di somma urgenza di cui sopra.

CONSIDERATO inoltre che:

- la stessa Sezione Bacino Idrografico ha inviato il quadro economico con il quale viene definito l'importo riconducibile a debito commerciale (lavori + iva) pari a Euro 244.000,00 da quello riconducibile a debito no commerciale (art.92 L.109/2006) pari a Euro 3.840,00 e quindi per complessivi Euro 247.840,00 definito come allegato A al presente provvedimento;
- i lavori sono stati affidati all'Impresa Newviedil con sede a Codevigo (P.I. 04096690286) e consistono nella ricostruzione del nucleo del rilevato arginale nei tratti interesati mediante scavo a sezione obbligata che intercetti il materiale terroso non compatto e la successiva posa di materiale argilloso;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i limiti di spesa per gli interventi di somma urgenza, l'art.148 del DPR n°554/1999 ha fissato in Euro 200.000,00 il limite di importo per i lavori in economia (al netto dell'Iva) e che l'eventuale estensione dei lavori oltre detto limite è subordinata alle disposizioni di cui alla nota del Segretario n°297518 del 01.06.2009;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art.14 della L.R.28.12.2004 n.38 in materia di ratifica e autorizzazione per i lavori di somma urgenza.

VISTA la Dgr n.1911 del 14/10/2014 che al punto 16) del dispositivo prevede "di incaricare il Direttore della Sezione Difesa del Suolo delle eventuali modifiche al riparto delle risorse di cui ai punti precedenti nel limite del 10% delle singole voci di riparto e del 10% delle singole attribuzioni ai soggetti attuatori individuati nelle premesse"

VISTA la disponibilità sul capitolo 101665 si procede al finanziamento dell'intervento in oggetto in quanto in linea con quanto indicato al predetto punto 16) della predetta Dgr n. 1911/2014

RITENUTO pertanto potersi impegnare la spesa di Euro 247.840,00 sul capitolo 101665;

CONSIDERATO che i beneficiari dei lavori e delle attività in parola sono riportati nell'**allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che lo stanziamento di competenza sulla UPB U0104 capitolo di spesa 101665 del bilancio del corrente esercizio trova copertura mediante ricorso all'indebitamento;

ATTESTATO che la fattispecie di intervento di cui al primo punto del dispositivo del presente atto, rientra in quella prevista alla lettera b) dell'articolo 3 comma 18 della L.350/2003;

CONSIDERATO che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori in argomento saranno effettuate direttamente dalla Sezione suddetta, entro il corrente esercizio finanziario ai sensi della L.R. 27/2003;

DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo di Euro 244.000,00 e a "debiti non commerciali" per l'importo di Euro 3.840,00 ai sensi della vigente direttive di bilancio;

Vista la Legge 24/12/2003 n°350, e in particolare il comma 18 dell'articolo 3;

Vista la Direttiva per la Gestione del Bilancio;

Vista la L.R.09.01.1975, n°1 e s, m.;

Vista la L.R.27.11.1984, n°58;

Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99

Vista la L.R.29.11.2001, n°39;

Vista la L.R.07.11.2003, n°27;

Vista la L.R.28.12.2004, n°38

decreta

1. di ratificare ai sensi dell'art.3 della L.R.09.01.1975 n°1, l' esecuzione dei lavori di somma urgenza predisposti in comune di Vigonovo dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova a contrasto delle fessurazioni riscontrate sulla sommità arginale destra del fiume Brenta per l'importo di Euro 247.840,00 dando atto che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo di Euro 244.000,00 e a "debiti non commerciali" per l'importo di Euro 3.840,00 ai sensi della vigente direttive di bilancio;
2. Di approvare l'**allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono specificati i beneficiari ed i termini delle relative obbligazioni.
3. Le liquidazioni di spesa afferenti i lavori in argomento saranno effettuate entro il corrente esercizio finanziario direttamente dalla Sezione bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova, ai sensi della L.R. 27/2003
4. di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n°525 in data 05.03.2004, compete al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova il provvedimento di approvazione della perizia a consuntivo e degli atti di contabilità finale, che dovrà essere trasmesso in copia alla Sezione Difesa del Suolo;
5. di impegnare la spesa di Euro 247.840,00 sul capitolo 101665 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 14/03/2013, n.33.
8. la rendicontazione della spesa dovrà essere prodotta entro tre anni dalla data del presente provvedimento secondo le modalità stabilite dalla L.R. 7 novembre 2003 n°27 per la redazione della contabilità semplificata.

Tiziano Pinato

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

**Allegato A al Decreto n.** 642 **del** DIC. 2014 pag. 1/1

**LAVORI**

| |
|---|
| Attività affidate: A - Lavori |
| Data e numero provvedimento di affidamento / individuazione beneficiario: 14.11.2014 nota di affidamento di incarico |
| CIG: |
| Beneficiario: NEWVIEDIL S.r.l. |
| Sede Beneficiario: via Roma, 80 - 35020 Codevigo (PD) |
| P.IVA / cod. fiscale Beneficiario: 04096690286 |
| Importo complessivo assegnato al Beneficiario (IVA compresa): 244.000,00 |
| Data presunta inizio obbligazione: 14.11.2014 |
| Data presunta fine obbligazione: 09.04.2015 |
| Spesa prevista per il 2014: |
| Spesa prevista per il 2015: € 244.000,00 |
| Spesa prevista per il 2016: |
| Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI |

**SOMME A DISPOZIZIONE DELL'AMM.NE**

| |
|---|
| Attività affidate:**B4 - Incentivo per la progettazione (art. 92 del D.Lgs 163/2006)** |
| Data e numero provvedimento nomina gruppo di progettazione: nota di incarico 12.11.2014 |
| Importo complessivo assegnato al Beneficiario: € 3.840,00 |
| Data presunta inizio obbligazione: 13.11.2014 |
| Data presunta fine obbligazione: 09/04/2015 |
| Spesa prevista per il 2014: |
| Spesa prevista per il 2015: € 3'840,00 |
| Spesa prevista per il 2016: |
| Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO |

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

(Codice interno: 296069)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 172 del 10 aprile 2015

**R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato in lato campagna tra gli stanti 104 e 105 in sinistra del fiume Po in Comune di Calto. Pratica PO_RA00187. Sig. Gandini Giovanni.**
*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni al Sig. Gandini Giovanni della concessione idraulica di cui all'oggetto.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta il 12.12.2014 di prot. n. 533551;<br>Nulla-osta tecnico del 4.2.2015 di prot. n. 2607 dell'A.I.Po;<br>Disciplinare n. 4026 del 31.3.2015. |

Il Direttore

VISTA l'istanza del 5.12.2014 con la quale il Sig. Gandini Giovanni (omissis) con sede a Calto (RO), (omissis), ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato in lato campagna tra gli stanti 104 e 105 in sinistra del fiume Po in Comune di Calto;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 2607 del 4.2.2015;

CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che il 31.3.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014

decreta

1 - di concedere al Sig. Gandini Giovanni (omissis) con sede a Calto (RO), (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato in lato campagna tra gli stanti 104 e 105 in sinistra del fiume Po in Comune di Calto, con le modalità stabilite nel disciplinare del 31.3.2015 iscritto al n. 4026 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e

spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;

4 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

6 - di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 296326)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 176 del 15 aprile 2015

**R.D. 523/1904 Concessione di utilizzare una rampa arginale in sinistra idraulica del fiume Po, fra gli stanti 221 e 222, in Comune di Occhiobello (RO). (Pratica n° PO_RA00133) Sig. BROCCANELLO MARIO - OCCHIOBELLO (RO) Rinnovo**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Broccanello Mario della concessione di cui all'oggetto.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta il 15.10.2014 Prot. n 432743;<br>Nulla-osta tecnico A.I.Po del 05.02.2015;<br>Disciplinare n 4019 del 20.03.2015. |

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 15.10.2014 con la quale il Sig. BROCCANELLO MARIO (omissis) con sede a OCCHIOBELLO (RO) (omissis) ha chiesto il rinnovo della Concessione di utilizzare una rampa arginale in sinistra idraulica del fiume Po, fra gli stanti 221 e 222, in Comune di Occhiobello (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota nr. 2742 del 05.02.2015;

VISTO che in data 20.03.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Sig. Broccanello Mario Virgilio dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede concede al Sig. BROCCANELLO MARIO (omissis) con sede a OCCHIOBELLO (RO) (omissis) la Concessione di utilizzare una rampa arginale in sinistra idraulica del fiume Po, fra gli stanti 221 e 222, in Comune di Occhiobello (RO). RAM/912 , con le modalità stabilite nel disciplinare del 20.03.2015 iscritto al n. 4019 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 296327)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 177 del 15 aprile 2015

**R.D. 523/1904 ) Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco via Valmolin Inferiore in Comune di Arquà Polesine (RO). (Pratica n° CB_RA00070) Sig. SEGATO ALDO - ARQUA' POLESINE (RO).**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 10.12.2014 dal Sig. Segato Aldo nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta il 19.12.2014 Prot. n 544220;<br>Nulla-osta tecnico del 05.02.2015.(Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco)<br>Disciplinare n 4018 del 20.03.2015. |

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.12.2014 con la quale il Sig. SEGATO ALDO (omissis) con sede a ARQUA' POLESINE (RO) (omissis) ha chiesto il rinnovo della Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco via Valmolin Inferiore in Comune di Arquà Polesine (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 05.02.2015;

VISTO che in data 20.03.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. SEGATO ALDO (omissis) con sede a ARQUA' POLESINE (RO) (omissis) la Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco via Valmolin Inferiore in Comune di Arquà Polesine (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 20.03.2015 iscritto al n. 4018 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 296328)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 178 del 15 aprile 2015

**R.D. 523/1904 Concessione per l'utilizzo di una rampa, lato campagna ad uso privato, in Sx fiume Po - St. 225-226 in Comune di Occhiobello (RO). ex RAM/631 - (Pratica n° PO_RA00286). Sig.ra VERONESI CINZIA FIORELLA - OCCHIOBELLO (RO). Rinnovo.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig.ra Veronesi Cinziao della concessione di cui all'oggetto.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta il 10.11.2014 Prot. n 474047;<br>Nulla-osta tecnico A.I.Po del 06.02.2015;<br>Disciplinare n 4022 del 24.03.2015 |

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.11.2014 con la quale il Sig.ra VERONESI CINZIA FIORELLA (omissis) con sede a OCCHIOBELLO (RO) (omissis) ha chiesto il rinnovo della Concessione per l'utilizzo di una rampa, lato campagna ad uso privato, in Sx fiume Po - St. 225-226 in Comune di Occhiobello (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota nr. 2928 del 06.02.2015;

VISTO che in data 24.03.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Sig.ra Veronesi Cinzia dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede concede al Sig.ra VERONESI CINZIA FIORELLA (omissis) con sede a OCCHIOBELLO (RO) (omissis) la Concessione per l'utilizzo di una rampa, lato campagna ad uso privato, in Sx fiume Po - St. 225-226 in Comune di Occhiobello (RO) con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.03.2015 iscritto al n. 4022 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 296329)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 179 del 15 aprile 2015

**R.D. 523/1904. Concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sull'area demaniale costituente il lotto n. 10/b di 9.95.00 ha fra gli stanti 0 e 22 in destra del fiume Po di Gnocca in Comune di Taglio di Po. Pratica PO_SF00020. Sig. Ferro Sandro**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente decreto si rilascia la concessione idraulica di cui all'oggetto, richiesta il 18.2.2015 dal Sig. Ferro Sandro nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. 783/2005 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della D.G.R. 1997/2004.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Nulla-osta tecnico del 23.12.2014 di prot. n. 39038 dell'A.I.Po;<br>Verbale di aggiudicazione del 9.3.2015 in seguito ad esperimento di licitazione privata ai sensi della D.G.R. 783/2005 ed in ottemperanza a quanto previsto nell'Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.V. n. 16 del 13.2.2014;<br>Disciplinare n. 4033 del 10.4.2015. |

Il Direttore

VISTA l'istanza del 18.2.2015 con la quale il Sig. Ferro Sandro (omissis), con sede a Taglio di Po (RO), (omissis), ha chiesto di partecipare alla gara per l'assegnazione della concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sull'area demaniale costituente il lotto n. 10/b di 9.95.00 ha fra gli stanti 0 e 22 in destra del fiume Po di Gnocca in Comune di Taglio di Po;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 39038 del 23.12.2014;

VISTO che, entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.V. n. 16 del 13.2.2014, sono pervenute sette richieste di partecipazione, di cui una richiesta con diritto sia di preferenza, per il possesso di fondi contigui, che di prelazione, in qualità di concessionario uscente, e nessuna domanda di giovane imprenditore agricolo;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, il Sig. Ferro Sandro è risultato aggiudicatario della concessione descritta in oggetto;

CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che il 10.4.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;

VISTA la L. n. 203 del 3.5.1982;

VISTO il D.Lgs n. 228 del 18.5.2001 e s.m. e i.;

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 783 dell'11.3.2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;

decreta

1 - di concedere al Sig. Ferro Sandro (omissis), con sede a Taglio di Po (RO), (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sull'area demaniale costituente il lotto n. 10/b di 9.95.00 ha fra gli stanti 0 e 22 in destra del fiume Po di Gnocca in Comune di Taglio di Po, con le modalità stabilite nel disciplinare del 10.4.2015 iscritto al n. 4033 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

2 - di determinare la durata della concessione in sei anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di determinare il canone annuo, relativo al 2015 in Euro 308,55 (Euro trecentotto/55) come previsto all'art. 9 del disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;

4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone;

5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

7 - di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel B.U.R.V.

Umberto Anti

(Codice interno: 296330)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 180 del 15 aprile 2015

**R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa d'accesso privato (ad uso civile abitazione) in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO). (Pratica n° CB_RA00117) Concessionari: PADOVAN LUCIANO Pontecchio Polesine (RO), PREVIATO DINO - Rovigo (RO). Rinnovo**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente decreto si assente, ad istanza dei concessionari, il rinnovo per anni dieci ai Sig.ri Padovan Luciano e Previato Dino della concessione di cui all'oggetto.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanze pervenute il 08.10.2014 Prot. n. 421866 e il 01.12.2014 Prot. N. 512801;<br>Nulla-osta tecnico del 30.01.2015;<br>Disciplinare n. 4034 del 10.04.2015 |

Il Direttore

VISTE le istanze in data 08.10.2014 e 01.12.2014 con le quali i Sig.ri PADOVAN LUCIANO (omissis) residente a Pontecchio Polesine (RO) (omissis) e PREVIATO DINO (omissis) residente a Rovigo (RO) (omissis) hanno chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa d'accesso privato (ad uso civile abitazione) in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 30.01.2015;

VISTO che in data 10.04.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui i concessionari dovranno attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede ai Sig.ri PADOVAN LUCIANO (omissis) residente a Pontecchio Polesine (RO) (omissis) e PREVIATO DINO (omissis) residente a Rovigo (RO) (omissis) il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa d'accesso privato (ad uso civile abitazione) in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 10.04.2015 iscritto al n. 4034 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal 01.01.2015 in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 360. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 296331)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 181 del 15 aprile 2015

**Variazione alla concessione demaniale marittima n. 001-2011 a seguito dell'ampliamento dell'impianto di acquacoltura situato antistante la laguna di Barbamarco, a nord della foce del fiume Po ramo Busa di Tramontana.**
*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente decreto si modifica la concessione demaniale marittima di cui all'oggetto, come da richiesta del 07.11.2014 da parte della Cooperativa Villaggio Pescatori con sede in Porto Tolle (Ro).<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza del 07.11.2014;<br>Disciplinare n. 4031 del 10.04.2015. |

Il Direttore

Visto il D.Lgs. n. 112/98;

Visto l'art. 10 della Legge n. 88/2001;

Vista la D.G.R. n. 454/02;

Visto l'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la concessione demaniale marittima n. 001-2009;

Vista l'istanza presentata in data 07.11.2014 dalla Cooperativa Villaggio Pescatori con sede in Porto Tolle, tesa ad ottenere l'autorizzazione per le modifiche da apportare alla concessione demaniale marittima n. 001-2009;

Visto il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota n.05.03.08.1074 del 14.01.2015;

Visto il parere espresso dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Reale - Sezione Caccia e Pesca di Venezia-Mestre con nota n. 64621 del 13.02.2015;

Visto il parere espresso dalla Marina Militare - Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Venezia con nota n.20212 del 23.01.2015, nel quale si prescrive che lo specchio acqueo oggetto dell'ampliamento venga segnalato come segue:

Punti V5 e V6:

per ciascuno dei due punti, n. 1 boa luminosa di colore giallo con fanale a luce gialla sormontato da un miraglio radarabile a forma di "X" (segnale speciale) avente le seguenti caratteristiche:

caratteristica luminosa: 0,5 + 3,5 = P.4 sec.;

portata luminosa: miglia 3;

altezza piano focale su l.m.m.: metri 3;

Punti V4 e V7:

per ciascuno dei due punti, n. 1 boa diurna di colore giallo sormontata da miraglio radarabile a forma di "X" (segnale speciale);

Visto il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. con voto n. 10 del 30.01.2015;

Visto il disciplinare n. 4031 di rep. sottoscritto in data 10.04.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

1. salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Cooperativa Villaggio Pescatori (c.f. e p.i. 00876130295) con sede legale in via Curtatone 30 - località Pila - del Comune di Porto Tolle, il diritto di occupare un'area della superficie complessiva di 2.938.717 mq, allo scopo di mantenere un impianto di acquacoltura nel mare territoriale a circa 1,5 miglia dalla costa;
2. l'autorizzazione decorre dalla data del presente decreto fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 4031 di rep. sottoscritto in data 10.04.2015 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 12.137,00 (Euro dodicimilacentotrentasette/00) calcolato per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione da adeguarsi per le annualità successive ai sensi della Legge n. 494 del 04.12.1993;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

(Codice interno: 296203)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 122 del 09 aprile 2015

**OPCM 3906/2010 - Ordinanza 18/2011 All. B intervento n. 6. Indagini Geotecniche e verifica di stabilità per i murazzi di Bovolenta e redazione del relativo progetto. Affidamento incarico professionale per rilievi topografici. CIG: Z9E13D0BA1.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento prevede l'affidamento di un incarico professionale alla società Geostat srl, con sede in Padova, finalizzato all'esecuzione e restituzione di rilievi topografici lungo il canale Cagnola.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>documentazione amministrativa e offerta economica prot. 131095 del 27 marzo 2015. |

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, la società Geostat s.r.l. con sede in Padova via Cesalpino, 3, P.IVA 01350340285 di predisporre un "service" tecnico per esecuzione e restituzione di rilievo topografico del canale Cagnola necessario per la redazione del progetto inerente la messa in sicurezza dei murazzi di Bovolenta.
2. di approvare l'allegato schema di incarico (all. A) che individua modalità e termini della prestazione richiesta alla società, nonché le rispettive obbligazioni a carico delle parti;
3. di dare atto che la spesa complessiva per l'espletamento dell'incarico è stimata in Euro 16.625,00 più IVA al 22% di Euro 3.657,50 e pertanto complessivi Euro 20.282,50;
4. di dare atto che la copertura della spesa complessiva di Euro 20.282,50 trova capienza nell'impegno assunto con OPCM 3906/2010 Ordinanza Commissariale n 18/2011 allegato B punto 6 per l'importo di Euro 100.000,00 sul capitolo della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

Allegato *(omissis)*

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

(Codice interno: 296497)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 122 del 25 marzo 2015

**Approvazione variazione quadro economico ed affidamento diretto dei lavori di lattoneria per sistemazione copertura esistente presso la sede della Regione Veneto - Verona p.le Cadorna 2, nell'ambito del progetto n. 926 del 10.10.2013: Impresa Guiotto s.r.l. - Via dell'Agricoltura Zai Est - San Bonifacio (VR).**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Estremi dei principali documenti di istruttoria:<br>Decreto di approvazione progetto e impegno di spesa n. 466 del 28/11/2013<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 art. 23. |

Il Direttore

PREMESSO:

- che con decreto del Genio Civile di Verona, n. 466 del 28/11/2013 è stato approvato il progetto n. 926 del 10/10/2013, redatto dallo stesso Ufficio, relativo ai "lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione, il cablaggio e la climatizzazione dei locali del 2° piano, ala nord-ovest, della sede di piazzale Cadorna in Verona rilasciati dal N.O. Magistrato alle Acque e presi in consegna dal Genio Civile di Verona", dell'importo complessivo di Euro 170.000,00 così suddiviso:

| | | |
|---|---|---|
| A) LAVORI A BASE DI GARA | | |
| Lavori soggetti a ribasso d'asta: | | |
| 1) opere edili | Euro | 47.099,39 |
| 2) Impianto di condizionamento e idraulico | Euro | 69.187,02 |
| 3) Impianti elettrici | Euro | 17.250,62 |
| Sommano lavori soggetti a ribasso d'asta | Euro | 133.537,03 |
| Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: | | |
| 4) opere edili | Euro | 2.586,80 |
| 5) impianto di condizionamento e idrico-sanitario | Euro | 206,60 |
| 6) impianto elettrico | Euro | 206,60 |
| Sommano costi per la sicurezza | Euro | 3.000,00 |
| Totale lavori a base di gara | Euro | 136.537,03 |
| | | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| 1) Incentivo art 92 del Dlgs. 163/2006, cat. I clas. B (1,92-10%) | Euro | 2.359,36 |
| 2) Per I.V.A. al 22% | Euro | 30.038,15 |
| 3) Per imprevisti ed arrotondamenti | Euro | 1.065,46 |
| Totale somme a disposizione | Euro | 33.462,97 |
| TOTALE PROGETTO | Euro | 170.000,00 |

- che con stesso decreto n. 466 del 28/11/2013 del Genio Civile di Verona, è stato impegnato l'importo necessario alla copertura finanziaria dell'intero progetto sul capitolo n. 100482 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2013, di cui Euro 167.640,64 per lavori, Iva ed imprevisti (impegno 4364) ed Euro 2.359,36 per i compensi art. 92 Dlgs 163/2006 (impegno 5244);

- che i lavori previsti in progetto sono stati affidati:

1. per le opere murarie con decreto n. 256 del 05/06/2014 alla ditta Grandi F. S.r.l. di Verona;
2. per gli impianti di condizionamento e igienico sanitari con decreto n. 321 del 27.06.2014 alla ditta Termosanitaria Pasinato S.r.l. di Verona;
3. per gli impianti elettrici con decreto n. 349 del 21/07/2014 alla ditta Elettrovalpantena s.a.s.;

- che con le somme residue disponibili a seguito dei suddetti affidamenti è stato disposto con decreto n. 83 del 4/03/2015 il pagamento alla ditta Guiotto S.r.l. dell'intervento urgente per la riparazione degli scarichi acque bianche all'interno dell'autorimessa della sede di Piazzale Cadorna 2;

- che conseguentemente agli affidamenti dei suddetti interventi il quadro economico di progetto risulta così modificato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) Lavori | | | |
| a1 - per lavori opere edili compreso costi sicurezza | | Euro | 38.763,22 |
| a2 - per lavori impianto di condizionamento e idraulico compreso costi sicurezza | | Euro | 56.132,75 |
| a3 - per lavori impianti elettrici compreso costi sicurezza | | Euro | 17.457,22 |
| | Sommano | Euro | 112.353,19 |
| Somme a disposizione dell'amministrazione: | | | |
| b1 - per I.V.A.al 22% sui lavori | Euro 24.717,70 | | |
| b2 - per incentivo art. 92 | Euro 2.359,36 | | |
| b3 - lavori lattoneria (ditta Guiotto srl) | Euro 3092,70 | | |
| b4 - somme residue disponibili | Euro 27.477,05 | | |
| totale somme a disposizione | Euro 57.646,81 | | |
| | TOTALE | Euro | 170.000,00 |

- che dal quadro economico sopra esposto risultano disponibili somme che possono essere utilizzate per l'esecuzione di ulteriori interventi urgenti di manutenzione presso la sede di piazzale Cadorna a Verona; risulta necessario effettuare un intervento di riparazione dei canali di gronda della copertura esistente per eliminare i problemi causati dall'infiltrazione di acqua piovana.

- che trattandosi di intervento urgente al fine di limitare i danni provocati dalla suddetta infiltrazione d'acqua, si ritiene utilizzare parte di dette somme residue;

- che per il suddetto motivo ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo del Dlgs 12/04/2006 ed in conformità della D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'intervento di riparazione.

VISTA l'offerta della ditta Guiotto. S.r.l., con sede in via dell'agricoltura ZAI EST San Bonifacio (VR) - P. IVA 04066390230, dell'importo di Euro 1.650,00 più I.V.A di Euro 363,00 per un totale di Euro 2013,00 assunto al protocollo il 16.02.2015 al n. 66507;

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento diretto dei lavori di lattoneria per la sistemazione della copertura esistente presso la sede della Regione Veneto - Verona P.le Cadorna 2, alla ditta Guiotto S.r.l. di Verona, che possiede i requisiti tecnici e professionali per l'esecuzione di detti interventi;

VISTA la documentazione acquisita agli atti:

- dichiarazione prodotta dalla ditta Guiotto per le verifiche di cui agli artt. 38 e seguenti del Dlgs 163/2006 per quanto applicabili ed ai sensi del D.P.R. N. 445 del 20/12/2000 di cui al D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991, relative ai requisiti generali delle imprese affidatarie e all'ottemperanza alla normativa antimafia;

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito agli atti di questo Ufficio, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta Guiotto S.r.l. all'INPS (matricola n. 9011273250), all'INAIL (codice ditta n. 18960925);

- il CUP H39D13000100002

- il CIG: Z76133CBCD

VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 art 125 comma 9;

VISTA la legge n. 39 del 29.11.2001;

VISTA la L.R. 07/11/2003, n. 27 e s.m.e i.;

VISTA la D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012.

decreta

1. Di approvare il nuovo quadro economico del progetto n. 926 del 10/10/2013 "lavori per il completamento manutenzione presso la sede di piazzale Cadorna 2" dell'importo di Euro 170.000,00 così suddiviso:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Lavori | | | | |
| a1-per lavori opere edili compreso costi sicurezza | | | Euro | 38.763,22 |
| a2- per lavori impianto di condizionamento e idraulico compreso costi sicurezza | | | Euro | 56.132,75 |
| a3- per lavori impianti elettrici compreso costi sicurezza | | | Euro | 17.457,22 |
| | Sommano | | Euro | 112.353,19 |
| Somme a disposizione dell'amministrazione: | | | | |
| b1 - per I.V.A.al 22% sui lavori | Euro | 24.717,70 | | |
| b2 - per incentivo art. 92 | Euro | 2.359,36 | | |
| b3 - lavori lattoneria (ditta Guiotto srl) compresa I.V.A. | Euro | 3092,70 | | |
| b4 - sistemazione copertura (ditta Guiotto srl) compresa I.V.A | Euro | 2.013,00 | | |
| b5 - somme residue disponibili | Euro | 25.464,05 | | |
| totale somme a disposizione | Euro | 57.646,81 | | |
| TOTALE | | | Euro | 170.000,00 |

2. di affidare alla ditta Guiotto S.r.l. - Via dell'Agricoltura Zai Est - San Bonifacio (VR)- P. IVA 04066390230, i lavori di riparazione dei canali di gronda della copertura esistente per eliminare i problemi causati dall'infiltrazione di acqua piovana presso la sede della Regione Veneto - Verona P.le Cadorna 2, per l'importo di Euro 1.650,00 più IVA 22% di Euro 363,00 per un importo totale di Euro 2.013,00.

3. di fare fronte alla spesa complessiva di Euro 2.013,20 con le somme impegnate con decreto del Dirigente del Genio Civile di Verona n. 466 del 28/11/2013, sul capitolo 100482, impegno n. 4364 del bilancio regionale 2013.

4. di eseguire i nuovi interventi ai sensi dell'art.125 comma 8, secondo periodo, del Dlgs 12/04/2006 n.163 e della D.G.R. 27/11/2012 n.2401.

5. di autorizzare la stipula del contratto con la ditta Guiotto S.r.l. nelle forme previste dalle disposizioni citate nel precedente articolo 4 (lettera d'ordine).

6. di liquidare il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori entro gg. 60 dalla conclusione degli stessi su presentazione di regolare fattura, previa verifica degli interventi eseguiti e accertamento della loro regolarità da parte del funzionario incaricato.

7. di stabilire che i nuovi interventi dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data della nota d'ordine che sarà inviata all'impresa.

8. di stabilire che il presente provvedimento ha valore di "determina a contrarre" in quanto contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33.

10. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. n. 677 del 14/05/2013.

Umberto Anti

(Codice interno: 296498)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 136 del 09 aprile 2015

**Approvazione variazione quadro economico ed Affidamento diretto degli interventi di completamento manutenzione della sede di P.le Cadorna 2 - Verona, nell'ambito del progetto n. 926 del 10.10.2013. Impresa Grandi F. s.r.l. - Verona.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Estremi dei principali documenti di istruttoria:<br>Decreto di approvazione progetto e impegno di spesa n. 466 del 28/11/2013<br>Offerta della ditta protocollo n. 80540 del24/02/2015.<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 art. 23. |

Il Direttore

PREMESSO:

- che con decreto del Genio Civile di Verona, n. 466 del 28/11/2013 è stato approvato il progetto n. 926 del 10/10/2013, redatto dallo stesso Ufficio, relativo ai "lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione, il cablaggio e la climatizzazione dei locali del 2° piano, ala nord-ovest, della sede di piazzale Cadorna in Verona rilasciati dal N.O. Magistrato alle Acque e presi in consegna dal Genio Civile di Verona", dell'importo complessivo di Euro 170.000,00 così suddiviso:

| | | |
|---|---|---|
| A) LAVORI A BASE DI GARA | | |
| Lavori soggetti a ribasso d'asta: | | |
| 1) opere edili | Euro | 47.099,39 |
| 2) Impianto di condizionamento e idraulico | Euro | 69.187,02 |
| 3) Impianti elettrici | Euro | 17.250,62 |
| Sommano lavori soggetti a ribasso d'asta | Euro | 133.537,03 |
| Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: | | |
| 4) opere edili | Euro | 2.586,80 |
| 5) impianto di condizionamento e idrico-sanitario | Euro | 206,60 |
| 6) impianto elettrico | Euro | 206,60 |
| Sommano costi per la sicurezza | Euro | 3.000,00 |
| Totale lavori a base di gara | Euro | 136.537,03 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| 1) Incentivo art 92 del Dlgs. 163/2006, cat. I clas. B (1,92-10%) | Euro | 2.359,36 |
| 2) Per I.V.A. al 22% | Euro | 30.038,15 |
| 3) Per imprevisti ed arrotondamenti | Euro | 1.065,46 |
| Totale somme a disposizione | Euro | 33.462,97 |
| TOTALE PROGETTO | Euro | 170.000,00 |

- che con stesso decreto n. 466 del 28/11/2013 del Genio Civile di Verona, è stato impegnato l'importo necessario alla copertura finanziaria dell'intero progetto sul capitolo n. 100482 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2013, di cui Euro 167.640,64 per lavori, Iva ed imprevisti (impegno 4364) ed Euro 2.359,36 per i compensi art.92 Dlgs 163/2006 (impegno 5244);

- che i lavori previsti in progetto sono stati affidati:

1. per le opere murarie con decreto n. 256 del 05/06/2014 alla ditta Grandi F. S.r.l. di Verona;
2. per gli impianti di condizionamento e igienico sanitari con decreto n. 321 del 27.06.2014 alla ditta Termosanitaria Pasinato S.r.l. di Verona;
3. per gli impianti elettrici con decreto n. 349 del 21/07/2014 alla ditta Elettrovalpantena s.a.s.;

- che con le somme residue disponibili a seguito dei suddetti affidamenti è stato disposto con decreto n. 83 del 4/03/2015 il pagamento alla ditta Guiotto S.r.l. dell'intervento urgente per la riparazione degli scarichi acque bianche all'interno dell'autorimessa della sede di Piazzale Cadorna 2;

- che con decreto n. 122 del 25/03/2015 è stato affidato alla ditta Guiotto un intervento di sistemazione della copertura esistente presso la sede di Piazzale Cadorna 2;

- che conseguentemente agli affidamenti dei suddetti interventi il quadro economico di progetto risulta così modificato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Lavori | | | | |
| | | | Euro | |
| a1 - per lavori opere edili compreso costi sicurezza | | | | 38.763,22 |
| a2 - per lavori impianto di condizionamento e idraulico compreso costi sicurezza | | | Euro | 56.132,75 |
| a3 - per lavori impianti elettrici compreso costi sicurezza | | | Euro | 17.457,22 |
| Sommano | | | Euro | 112.353,19 |
| Somme a disposizione dell'amministrazione: | | | | |
| b1 - per I.V.A.al 22% sui lavori | Euro | 24.717,70 | | |
| b2 - per incentivo art. 92 | Euro | 2.359,36 | | |
| b3 - lavori lattoneria (ditta Guiotto srl) | Euro | 3.092,70 | | |
| b4 - lavori lattoneria coperture (ditta Guiotto srl) | Euro | 2.013,00 | | |
| b4 - somme residue disponibili | Euro | 25.464,05 | | |
| totale somme a disposizione | Euro | 57.646,81 | | |
| TOTALE | | | Euro | 170.000,00 |

- che dal quadro economico sopra esposto risultano disponibili somme che possono essere utilizzate per l'esecuzione di ulteriori interventi urgenti di manutenzione presso la sede di piazzale Cadorna a Verona, ed in particolare:

- che risulta necessario e urgente provvedere ad un intervento di rifacimento degli intonaci esterni pericolanti del corpo di fabbrica dell'ascensore, ed alla sistemazione della pavimentazione di un terrazzino al piano rialzato;

- che per una migliore razionalizzazione delle attività d'ufficio si ritiene opportuno procedere ad un intervento di sistemazione di alcuni locali posti al piano rialzato, per adibirli a portineria e protocollo.

- che per detti motivi, per l'esecuzione dei predetti interventi è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo del Dlgs 12/04/2006 ed in conformità della D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012,

VISTA l'offerta della ditta Grandi F. S.r.l., con sede in via Secchi 15 Verona - P. IVA 02323250239, dell'importo di Euro 11.159,20 compreso costi sicurezza al netto del ribasso d'asta del 27,11 % assunto al protocollo il 24.02.2015 al n. 80540;

CONSIDERATO CHE il suddetto preventivo è stato formulato utilizzando i prezzi del prezzario regionale 2011 (vigente all'epoca del progetto 926/2013) ribassati della percentuale del 27,11 % pari al ribasso offerto di cui al più volte citato contratto n° 2124 del 09/07/2014.

CONSIDERATO che nella formulazione del preventivo è stato erroneamente ribassato anche l'importo dei costi della sicurezza;

RITENUTO di accettare l'offerta della ditta Grandi F. s.r.l. per l' importo di Euro 11310,71 al netto del ribasso d'asta del 27,11% più costi della sicurezza di Euro 66,46 per un totale di Euro 11.377,22 esclusa I.V.A;

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento diretto degli interventi di completamento manutenzione presso la sede di P.le Cadorna 2 Verona, alla ditta Grandi F. S.r.l. di Verona, che possiede i requisiti tecnici e professionali per l'esecuzione di detti interventi e che è disposta ad eseguire gli interventi alle stesse condizioni del contratto n° 2124 del 09/07/2014.

VISTA la documentazione acquisita agli atti:

- dichiarazione prodotta dalla ditta Grandi F. S.r.l. per le verifiche di cui agli artt. 41 e seguenti del Dlgs 163/2006 ed ai sensi del D.P.R. N. 445 del 20/12/2000 di cui al D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991, relative ai requisiti generali delle imprese affidatarie e all'ottemperanza alla normativa antimafia;

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dalla Cassa Edile di Verona, acquisito agli atti di questo Ufficio, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta Grandi F. S.r.l. all'INPS (matricola n. 9005628330), all'INAIL (codice ditta n. 4514301);

CONSIDERATO che le verifiche effettuate ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 hanno dato esito positivo

- il CUP H39D13000100002

- il CIG: ZCC13E1402

VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 art 125 comma 9;

VISTA la legge n. 39 del 29.11.2001;

VISTA la L.R. 07/11/2003, n. 27 e s.m.e i.;

VISTA la D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012.

decreta

1. Di approvare il nuovo quadro economico del progetto n. 926 del 10/10/2013 "lavori per il completamento manutenzione presso la sede di piazzale Cadorna 2" dell'importo di Euro 170.000,00 così suddiviso:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Lavori | | | | |
| a1 - per lavori opere edili compreso costi sicurezza | | | Euro | 38.763,22 |
| a2 - per lavori impianto di condizionamento e idraulico compreso costi sicurezza | | | Euro | 56.132,75 |
| a3 - per lavori impianti elettrici compreso costi sicurezza | | | Euro | 17.457,22 |
| Sommano | | | Euro | 112.353,19 |
| Somme a disposizione dell'amministrazione: | | | | |
| b1 - per I.V.A.al 22% sui lavori | Euro | 24.717,70 | | |
| b2 - per incentivo art. 92 | Euro | 2.359,36 | | |
| b3 - lavori lattoneria (ditta Guiotto srl) compresa I.V.A. | Euro | 3.092,70 | | |
| b4 - sistemazione copertura (ditta Guiotto srl) compresa I.V.A | Euro | 2.013,00 | | |
| b5 - completamento manutenzione (impresa Grandi srl) compresa I.V.A | Euro | 13.880,20 | | |
| b6 - somme residue disponibili | Euro | 11.583,85 | | |
| totale somme a disposizione | Euro | 57.646,81 | | |
| TOTALE | | | Euro | 170.000,00 |

2. di affidare alla ditta Grandi F. S.r.l. - Via dei secchi 15 Verona - P. IVA 02323250239, gli interventi di completamento della manutenzione della sede di P.le Cadorna 2 Verona, per l'importo netto di Euro 11.310,71 più Euro 66,46 per costi sicurezza, per un totale di Euro 11.377,22 più IVA 22% di Euro 2.502,98 per un importo totale di Euro 13.880,20.

3. di fare fronte alla spesa complessiva di Euro 13.880,20con le somme impegnate con decreto del Dirigente del Genio Civile di Verona n. 466 del 28/11/2013, sul capitolo 100482, impegno n. 4364 del bilancio regionale 2013.

4. di eseguire i nuovi interventi ai sensi dell'art.125 comma 8, secondo periodo, del Dlgs 12/04/2006 n.163 e della D.G.R. 27/11/2012 n.2401.

5. di autorizzare la stipula del contratto con la ditta Grandi F. S.r.l. nelle forme previste dalle disposizioni citate nel precedente articolo 4 (lettera d'ordine).

6. di liquidare il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori entro gg. 60 dalla conclusione degli stessi su presentazione di regolare fattura, previa verifica degli interventi eseguiti e accertamento della loro regolarità da parte del funzionario incaricato.

7. di stabilire che i nuovi interventi dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data della nota d'ordine che sarà inviata all'impresa.

8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33.

9. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. n. 677 del 14/05/2013.

Umberto Anti

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 296204)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 192 del 14 aprile 2015

**D.G.R. n. 880 del 21.06.2011, L.R. 1/2008 art. 39 c.2 lett. a. e L.R. 11/2010 art.24. Lavori di manutenzione, consolidamento spondale e ricalibratura dell'alveo con sovralzo arginale del fiume Bacchiglione in tratte saltuarie comprese tra loc. Capovilla in Comune di Caldogno (VI) e Viale Diaz in Comune di Vicenza. Esercizio finanziario 2011. CUP H48G11000400002. Decreto di esproprio (art.20, comma 11 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327) mapp. nn. 394 del foglio 12 del Catasto Terreni del Comune di Caldogno (VI).**

*[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Il provvedimento dispone l'espropriazione di superfici in proprietà privata da acquisire a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico - a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. D.P.R. 327/2001.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>- notifica di avvio del procedimento in data 29.03.2012, prot. n. 149332 e n. 149189;<br>- verbale di accordo bonario in data in data 22.06.2012;<br>- decreto n. 385 del 12.11.2013 di liquidazione indennità definitiva di esproprio. |

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

**1.** è pronunciata a favore del **DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in Viale Boston - ROMA - c.f. 80207790587**, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:

**Comune di Caldogno (VI)** - Foglio 12 - Catasto Terreni

Mappale n. 394 di are 06 e ca 14; r.d. Euro. 5,07 r.a. Euro. 2,85

Ditta espropriata:

**ZAMBERLAN ROBERTO**, c. f. ZMB RRT 67T28 L840P; quota di nuda proprietà 1/1.

Diritto di usufrutto:

**ZAMBERLAN CESARE**, c. f. ZMB CSR 35C05 L840B; quota usufrutto ½;

**MANFRIN ADELE,** c.f. MNF DLA 40E41 A954E; quota usufrutto ½;

Valore complessivo delle indennità di esproprio corrisposte Euro. 5.194,44.

**2.** la Regione del Veneto provvederà, a proprie spese, alla registrazione, volturazione e trascrizione del presente atto ed alla sua notifica ai diretti interessati.

**3.** in applicazione del c. 8 dell'art. 57 del D.P.R. 131/1986 e del c. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 347/1990 negli atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se beneficiario dell'espropriazione è lo Stato.

**4.** avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'art.53 del D.P.R. 327/2001 entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

**5.** di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 296205)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 193 del 14 aprile 2015

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per utilizzo area demaniale e posa recinzione alla confluenza T. Astico e T. Posina località Grumolo in comune di Arsiero. Ditta: OFFICINE MECCANICHE DAL ZOTTO SRL Pratica n° 14_18776**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica in sanatoria per utilizzo area demaniale e posa recinzione alla confluenza T. Astico e T. Posina località Grumolo in comune di Arsiero a favore di OFFICINE MECCANICHE DAL ZOTTO SRL.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di concessione n° 502115 del 25.11.2014;<br>Voto della C.T.R.D. n° 275 del 15.12.2014 |

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 17.11.2014, pervenuta il 25.11.2014 - prot n° 502115, la ditta OFFICINE MECCANICHE DAL ZOTTO SRL ha chiesto la concessione idraulica in sanatoria per utilizzo area demaniale e posa recinzione alla confluenza T. Astico e T. Posina località Grumolo in comune di Arsiero;

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 15.12.2014 con voto n° 275;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta OFFICINE MECCANICHE DAL ZOTTO SRL, con Sede ad ARSIERO in Via Grumolo n. 10 - C.F. e P. I.V.A. 02814610248 - è rilasciata la concessione idraulica in sanatoria per utilizzo area demaniale e posa recinzione alla confluenza T. Astico e T. Posina località Grumolo in comune di Arsiero.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 08.04.2015 Rep. n° 851 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 446.75 (Euro quattrocentoquarantasei/75) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 296206)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 194 del 14 aprile 2015

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per costruzione ponticello sulla Valle dei Fracassi in loc. Valnera in comune di Chiampo (PTA). Ditta: BERTI LUIGI FRANCO STELLA Pratica n° 14_18714**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per costruzione ponticello sulla Valle dei Fracassi in loc. Valnera in comune di Chiampo (PTA) a favore di BERTI LUIGI - FRANCO STELLA<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di concessione n° 339210 del 07.08.2014;<br>Voto della C.T.R.D. n° 265 del 15.12.2014 |

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 06.08.2014, pervenuta il 07.08.2014 - prot n° 339210, la ditta BERTI LUIGI e FRANCO STELLA hanno chiesto la concessione idraulica per costruzione ponticello sulla Valle dei Fracassi in loc. Valnera in comune di Chiampo (PTA);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 15.12.2014 con voto n° 265;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta:

- BERTI LUIGI, nato a BUSSOLENGO (VR) il 17.04.1960 e residente a CHIAMPO (omissis) - (omissis);
- FRANCO STELLA nata a Vicenza il 04/07/1961 e residente a CHIAMPO (omissis) - (omissis);

è rilasciata la concessione idraulica per costruzione ponticello sulla Valle dei Fracassi in loc. Valnera in comune di Chiampo (PTA).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 02.04.2015 Rep. n° 850 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 210.97 (Euro duecentodieci/97) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

(Codice interno: 296323)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 45 del 14 aprile 2015

**VACCARI A.G. S.p.A. Progetto preliminare per l'ampliamento della cava di ghiaia "Mirabella" Comune di localizzazione: Breganze (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla ditta "Vaccari A.G. S.p.A.", che prevede l'ampliamento della cava "Mirabella" sita in Comune di Breganze (VI). |

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta "Vaccari A.G. S.p.A." (P.IVA./C.F 00652680240) con sede legale in Comune di Montecchio Precalcino (VI) in Via Maglio - CAP 36030, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 521787 del 04/12/2014, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 09/12/2014;

VISTA la nota prot. n. 538093 del 16/12/2014 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 09/12/2014;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuta un'osservazione da parte del Comune di Breganze in data 19/01/2015, acquisita con prot. n. 22864 del 19/01/2015;

PRESO ATTO che l'istanza presentata prevede un approfondimento della quota di scavo autorizzata, nel settore centrale - settentrionale dell'attuale fossa di cava, di ulteriori 12 m e un ampliamento della cava in superficie di ulteriori 21.099 mq, con profondità di 16 m dal p.c.;

PRESO ATTO che, dal punto di vista dimensionale, il volume complessivo ricavabile dagli interventi proposti risulta pari a 795.433 mc, suddivisi in 298.840 mc da ampliamento in superficie e 496.593 mc da approfondimento nel settore centrale - settentrionale;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 17/12/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 06/02/2014, con la partecipazione degli enti ed amministrazioni interessati;

PRESO ATTO della nota prot. n. 608991 del 17/02/2015 della Sezione Difesa del Suolo, con cui viene segnalato che il progetto preliminare dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze (VI) - ID Piano 625" interessa le aree coinvolte nel "Progetto preliminare per l'ampliamento della cava di ghiaia Mirabella";

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 25/02/2015, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

1. le aree oggetto d'istanza e le aree interessate dal trasporto del materiale dalle medesime, per quanto indicato dagli elaborati, risultano ad elevata sensibilità ambientale (alveo fluviale e zona a parco fluviale dell'Astico,ecc.); l'istanza risulta riferita a volumi rilevanti;
2. l'istanza interessa tra l'altro un contesto sotto falda adiacente al torrente Astico e connessi rischi idrogeologici;
3. gran parte dell'area interessata dall'intervento estrattivo oggetto d'istanza è soggetta a vincolo paesaggistico ed individuata come ambito a dissesto idrogeologico (ved. PAT e PI) diversamente da quanto prospettato dal Proponente;
4. la cava è stata autorizzata con DGR n. 2113 del 22.04.1980 e risulta non più in attività almeno dal 31.12.1998, data di scadenza dell'ultima proroga concessa con DGR 1212/1996.

ha valutato che l'intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Commissione Regionale V.I.A., nella medesima seduta, preso atto degli ulteriori elementi di criticità segnalati dal gruppo istruttorio, ha ritenuto opportuno includere, a margine delle motivazioni per l'assoggettamento a VIA sopra elencate, le seguenti ulteriori considerazioni relative ad aspetti autorizzativi:

1. Gran parte dell'area interessata dall'intervento estrattivo oggetto d'istanza ricade all'interno di una zona definita dal PI "Zona di parco fluviale". Trattasi di zona normata ai sensi degli artt. 11.23 e 11.24 delle NTO del PI vigente, in particolare l'art 11.23 così recita: "11.23- Ambito di parco fluviale dell'Astico. In tali aree, sono ammessi i soli interventi di valorizzazione e riqualificazione delle sponde, delle rive e delle aree disposte lungo i corsi d'acqua, mediante interventi di restauro del suolo, formazione di spazi attrezzati per la sosta e la ricreazione, dotati di attrezzature di ristoro e per il tempo libero, inserite nel contesto delle aree verdi e dei parchi urbani indicati che avranno lo scopo di favorire la fruizione pubblica delle aree e il riordino dei luoghi. In tali aree, per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) dell'articolo 3, comma 1, del DPR n. 380 del 2001 nonchè gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dalla presente normativa finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale."

Tale zona appare normata in modo diverso dalle Zone E-agricole.

2. Risulta necessario verificare la procedibilità dell'eventuale domanda di autorizzazione a coltivare la cava nei confronti della lettera b, comma 1, dell'art. 44 della LR 44/1982. emerge infatti che la cava risulta non estinta ma non più in attività dal 1998.
3. Sul medesimo contesto (in ambito sovrapposto) risulta approvato dalla Regione Veneto il progetto preliminare per la realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze (approvato con Decreto n. 241/13 sulla scorta del parere CTR Sezione Ambiente in data 16.10.2013). Trattasi di opera che esprime le connotazioni della pubblica utilità.

CONSIDERATO che, a seguito dell'espressione del parere della Commissione Regionale VIA del 25/02/2015 relativo all'intervento in oggetto, la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA, con nota prot. n. 101252 del 09/03/2015, ha trasmesso al proponente una comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui alle valutazioni sopra riportate;

CONSIDERATO che il proponente, entro il termine previsto dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., ha trasmesso una nota in data 17/03/2015, acquisita con prot. n. 117037 del 18/03/2015, con cui si prende atto dell'assoggettamento a VIA, riservandosi "di meglio replicare alle puntualizzazioni avanzate in sede di conferenza istruttoria e/o decisionale" e specificando che "le argomentazioni e le considerazioni fin qui esposte saranno oggetto di maggiori approfondimenti, sia in sede di elaborazione dei dati progettuali da presentare, sia con riferimento a quanto emergerà in sede di VIA";

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 25/03/2015, considerato che il proponente non ha inteso controdedurre i motivi ostativi di cui al parere di assoggettamento a VIA, limitandosi a prenderne atto e rimandando a maggiori approfondimenti in sede di VIA, ha valutato di confermare le valutazioni espresse nella seduta del 25/02/2015;

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 11/03/2015, è stato approvato il verbale della seduta del 25/02/2015 e che, nella seduta della medesima Commissione del 08/04/2015 è stato approvato il verbale della seduta del 25/03/2015.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 25/02/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "Vaccari A.G. S.p.A.", con sede legale in Comune di Montecchio Precalcino (VI) in Via Maglio - CAP 36030 - pec: vaccariantoniogiulio@pec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Difesa del Suolo, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Breganze (VI).
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 296571)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 50 del 16 aprile 2015

**Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Mussolente. Opere di potenziamento a 22.000 abitanti equivalenti. - Comune di localizzazione: Mussolente (VI) - Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione di Mussolente alla potenzialità finale di 22.000 AE. |

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 04163490263), con sede legale in Montebelluna, Via Schiavonesca Priula, 86, CAP 31044, ed acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 11139 del 13/01/2015;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 19/01/2015;

VISTA la nota prot. n. 30898 del 23/01/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 19/01/2015;

VISTA la DGR n. 2635 del 18/12/2012 con la quale la Giunta regionale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 1539/2011), ha rilasciato giudizio favorevole di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo presentato dalla stessa società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per i "Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Mussolente", per il raggiungimento della potenzialità nominale di 16.500 AE;

CONSIDERATO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di nuove opere di potenziamento del depuratore di Mussolente per raggiungere la potenzialità nominale di 22.000 AE;

ATTESO che l'intervento rientra tra quelli indicati nell'All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al n. 8 lett. t: "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)";

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

RICHIAMATA la nota prot. n. 57784 del 10/02/2015 con la quale la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha riconosciuto per il progetto in oggetto la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 della DGR 2299/2014, relativamente a piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 28/01/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale nella seduta del 08/04/2015, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

- dato che le modificazioni del contesto ambientale legate alla fase di esecuzione dei lavori saranno contenute, in quanto non sarà predisposto un nuovo cantiere e i lavori verranno eseguiti all'interno del cantiere dei lavori del progetto già approvato (con D.G.R. 2635/2012) e comporteranno un incrementeranno della durata degli stessi di soli 45 giorni;
- dato che le modificazioni del contesto ambientale legate alla gestione dell'impianto in esercizio comportano soluzioni tecnologiche e misure di mitigazione consone ed in sintonia con il progetto già approvato, ed in particolare:
    1. le nuove vasche di ossidazione-nitrificazione vengono realizzate nello spazio già previsto nel progetto approvato, a fianco delle le vasche di ossidazione esistenti, e non producono alcun impatto sul paesaggio circostante;
    2. il trasferimento dell'ossigeno al processo di ossidazione biologica, anche per la terza linea del progetto di potenziamento, avviene ad aria insufflata a bolle fini con conseguente basso impatto sulla componente rumore e annullamento del rischio di formazione e diffusione di aerosols microbici;
    3. l'utilizzo del turbocompressore ad alta efficienza in luogo delle tre soffianti volumetriche previste nel progetto precedentemente approvato, oltre a ridurre i consumi di energia, consente di abbattere ulteriormente le emissioni sonore dell'intero impianto;
    4. anche la terza linea di ossidazione dell'impianto viene dotata di strumenti di misura in campo e di regolazione dei processi collegati al sistema di telecontrollo centralizzato che garantiscono una corretta e continua gestione dell'impianto, evitando il rischio di anomalie e malfunzionamenti che possano diventare fonte di impatti negativi per l'ambiente circostante;

- valutato che le tecnologie adottate e le misure di mitigazione previste nel progetto di potenziamento depuratore di Mussolente rendono le nuove opere compatibili con l'ambiente ed il paesaggio e che gli impatti sull'ambiente legati al funzionamento del depuratore potenziato a 22.000 AE non sono incrementati rispetto a quelli dell'impianto di cui al progetto approvato con D.G.R. 2635/2012;

- dato che l'unico impatto permanente legato alle opere di potenziamento dell'impianto riguarda l'aumento delle portate dei reflui depurati nel Torrente Giarón, che rispetto alle portate medie in tempo secco del progetto approvato è pari a 13 l/s, e che tuttavia, da contro, l'incremento di portata è limitato e la qualità dei reflui depurati è elevata;
- considerata la non necessità della procedura VINCA e la conferma che "non risultano possibili effetti significativi sui siti della rete Natura 2000"; come riportato dal parere dell'Area Infrastrutture, Dipartimento Territorio, Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) e comunicato agli uffici UC-VIA in data 11 febbraio 2015;

ha valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni :

PRESCRIZIONI

1. Vengono confermate, anche per i nuovi interventi, le prescrizioni e le raccomandazioni di cui alla D.G.R. n. 2635 del 18.12.2012 con la quale la Giunta regionale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 1539/2011), ha rilasciato giudizio favorevole di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento per l'impianto di Mussolente per il raggiungimento della potenzialità nominale di 16.500 AE.

RACCOMANDAZIONI

1. Promuovere e verificare l'attuabilità, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Brenta e gli uffici della Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, delle iniziative possibili al fine di aumentare la presenza superficiale d'acqua nel corpo ricettore in modo da migliorare ulteriormente i processi auto depurativi del corpo idrico;
2. Promuovere in concerto con ARPAV un monitoraggio, a monte ed a valle dello scarico, al fine di studiare lo stato qualitativo delle acque del torrente Giaron;
3. Valutare l'adozione di Valori Limite allo scarico più cautelativi, con riguardo ai parametri N(tot) e P(tot) eventualmente mutuando i valori previsti dalla Tabella 4, Allegato 5, Allegati alla parte III, D.Lgs. 152/2006 coincidenti con quanto garantito dal Gestore (Azoto totale (N) ≤ 15 mg/l e Fosforo totale (P) ≤ 2 mg/l).

decreta

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 08/04/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. Vengono confermate, anche per i nuovi interventi, le prescrizioni e le raccomandazioni di cui alla D.G.R. n. 2635 del 18.12.2012 con la quale la Giunta regionale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 1539/2011), ha rilasciato giudizio favorevole di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento per l'impianto di Mussolente per il raggiungimento della potenzialità nominale di 16.500 AE.

RACCOMANDAZIONI

1. Promuovere e verificare l'attuabilità, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Brenta e gli uffici della Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, delle iniziative possibili al fine di aumentare la presenza superficiale d'acqua nel corpo ricettore in modo da migliorare ulteriormente i processi auto depurativi del corpo idrico;
2. Promuovere in concerto con ARPAV un monitoraggio, a monte ed a valle dello scarico, al fine di studiare lo stato qualitativo delle acque del torrente Giaron;
3. Valutare l'adozione di Valori Limite allo scarico più cautelativi, con riguardo ai parametri N(tot) e P(tot) eventualmente mutuando i valori previsti dalla Tabella 4, Allegato 5, Allegati alla parte III, D.Lgs. 152/2006 coincidenti con quanto garantito dal Gestore (Azoto totale (N) ≤ 15 mg/l e Fosforo totale (P) ≤ 2 mg/l).

2. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., con sede legale in (P.IVA./C.F. 04163490263) con sede legale in Montebelluna, Via Schiavonesca Priula, 86, CAP 31044, - pec: *azienda@ats-pec.it*, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza e al Comune di Mussolente, alla Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Consiglio di Bacino Veneto Orientale, al Consorzio di Bonifica Brenta, al Settore Sistema Idrico Integrato della Sezione Tutela Ambiente ed alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.

4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 296572)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 51 del 16 aprile 2015

**DISTILLERIE BONOLLO UMBERTO S.p.A. Progetto di miglioramento tecnologico dell'impianto di depurazione aerobica delle acque reflue industriali esistente, con scarico del refluo depurato in pubblica fognatura. Comune di localizzazione: Conselve (PD) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni**

*[Ambiente e beni ambientali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto per il miglioramento tecnologico dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali a servizio del sito produttivo di Conselve di proprietà della ditta Distillerie Bonollo S.p.A. |

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da ditta Distillerie Bonollo S.p.A. (P.IVA./C.F. 00222760282) con sede legale in Mestrino (PD) via G.Galilei, n. 6, CAP 35035 acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 11939 del 13/01/2015, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dall'art. 15 del Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014) è stato pubblicato sul sito web della Regione Veneto l'avviso di avvenuto deposito del progetto a partire dal giorno 19/01/2015 e che, pertanto, gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato, con nota prot. n. 31296 del 23/01/2015 l'avvio del procedimento a decorrere dal 19/01/2015;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che il progetto presentato consiste nella modifica dell'impianto di depurazione aerobica delle acque reflue industriali esistente, mediante la realizzazione di:

- una vasca aperta di equalizzazione di volume pari a 2.500 m3;
- una vasca aperta di denitrificazione di volume pari a 900 m3;
- una vasca aperta di ossidazione e nitrificazione di volume pari a 2.650 m3;
- un decantatore circolare per la sedimentazione del fango biologico con superficie pari a 113 m2;
- un decantatore circolare per ulteriore chiarificazione con superficie pari a 113 m2;
- una vasca di accumulo dell'acqua in uscita dalla chiarificazione per il riutilizzo di volume pari a 1.000 m3;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 28/01/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto in data 13/02/2015 con la partecipazione degli enti e soggetti interessati;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014 e ss.mm.ii., l'approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall'autorità competente all'approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l'opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell'ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 25/03/2015, preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato, ed in particolare del fatto che:

- l'impianto si trova a circa 8.000 m dal sito di Rete Natura 2000, SIC e ZPS IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco";
- il progetto prevede lo scarico finale delle acque trattate dal depuratore sulla rete pubblica comunale che conferisce i reflui al depuratore di Conselve;
- l'intervento si inserisce in un più ampio progetto per la riqualificazione e il consolidamento produttivo della distilleria di Conselve per il quale è stato presentato, in data 8 ottobre 2014, un Protocollo d'intesa tra il Comune di Conselve e le Distillerie Bonollo;

ha valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Al fine di limitare la dispersione di inquinanti e sostanze odorigene, deve essere prevista la copertura delle seguenti nuove vasche: Decantatore circolare per la sedimentazione del fango biologico, Vasca di equalizzazione, Vasca di denitrificazione, Vasca di ossidazione e nitrificazione. Le vasche coperte andranno poste in depressione e l'aria estratta trattata per l'abbattimento degli odori (es. scrubber a umido, biofiltri, combustione).
3. Sia determinata con frequenza semestrale la potenzialità dell'impianto di depurazione in termini di A.E., espressi in riferimento al carico giornaliero in ingresso di BOD5, mediante la misura della portata e del BOD5 dei reflui in ingresso al depuratore. I reflui ammessi in ingresso riguardano il refluo liquido - ottenuto dalla separazione dei fanghi dal processo di digestione anaerobica - e le acque meteoriche scaricate dalle vasche di 1° pioggia.

decreta

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 25/03/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

   PRESCRIZIONI

   1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
   2. Al fine di limitare la dispersione di inquinanti e sostanze odorigene, deve essere prevista la copertura delle seguenti nuove vasche: Decantatore circolare per la sedimentazione del fango biologico, Vasca di equalizzazione, Vasca di denitrificazione, Vasca di ossidazione e nitrificazione. Le vasche coperte andranno poste in depressione e l'aria estratta trattata per l'abbattimento degli odori (es. scrubber a umido, biofiltri, combustione).
   3. Sia determinata con frequenza semestrale la potenzialità dell'impianto di depurazione in termini di A.E., espressi in riferimento al carico giornaliero in ingresso di BOD5, mediante la misura della portata e del BOD5 dei reflui in ingresso al depuratore. I reflui ammessi in ingresso riguardano il refluo liquido - ottenuto dalla separazione dei fanghi dal processo di digestione anaerobica - e le acque meteoriche scaricate dalle vasche di 1° pioggia.

2. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società distillerie Bonollo S.p.A., P.IVA./C.F. 00222760282) con sede legale in Mestrino (PD) via G.Galilei, n. 6, CAP 35035 - pec: distilleriebonolloumbertospa@legalmail.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Conselve (PD), alla Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Società Centro Veneto Servizi S.p.A., Al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ed al Settore Sistema Idrico Integrato della Sezione Regionale Tutela Ambiente.
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 296573)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 52 del 16 aprile 2015

**TRACHITE DI MONTEMERLO S.R.L. Progetto complessivo quindicinale di coltivazione e ricomposizione della cava di trachite Montemerlo progetto esecutivo del III quinquennio Comune di localizzazione: Cervarese Santa Croce (PD) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla ditta Trachite di Montemerlo S.r.l., che consiste nel "progetto complessivo quindicinale di coltivazione e ricomposizione della cava di trachite Montemerlo progetto esecutivo del III quinquennio" in comune di Cervarese Santa Croce. |

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da Trachite di Montemerlo S.r.l. (P.IVA./C.F 01552470286) con sede legale in Padova - Via Briosco n.23 CAP 35123, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 22578 del 19/01/2015, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

VISTA la L.R. n. 38/1989 istitutiva del Parco regionale dei Colli Euganei, il Piano Ambientale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 74/1998 ed il Progetto tematico cave del Parco approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 11/2001;

VISTO la DGR n.4537 del 04/08/1981, DGR n. 104 del 10/01/1984, DGR n. 3321 del 05/06/1992, DGR n. 2240 del 09/08/2002 e la DGR n. 2724 del 30/09/2008 di autorizzazione alla coltivazione della cava di trachite denominata "Trachite di Montemerlo";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 22/01/2015;

VISTA la nota prot. n. 48541 del 04/02/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 22/01/2015;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentato riguarda il terzo stralcio di coltivazione e ricomposizione della cava di trachite denominata "Trachite di Montemerlo" a completamento del progetto di coltivazione così come previsto nel progetto generale del 2002. In particolare il terzo stralcio prevede il ribasso dell'intero piazzale esistente mediante il raggiungimento della quota pari a 31 m s.l.m. su un'area di scavo di 3700 mq per un volume di materiale da estrarre in 5 anni pari a circa 20.000 mc e la conseguente ricomposizione ambientale;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 25/02/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 11/03/2015, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sentito il parere del gruppo istruttorio incaricato e valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, ha ritenuto, all'unanimità dei presenti, di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo

III della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di seguito elencate:

PRESCRIZIONI

Prima del pronunciamento regionale ai fini autorizzativi per gli aspetti minerari, ai sensi della L.R. 44/82 e delle vigenti norme, dovrà essere prodotto:

1. autorizzazione quale atto autonomo e presupposto dell'Ente Parco Colli Euganei (L.R. n. 38 del 10.10.1989, art. 146 del D. Lgs 42/2004, art.3 della L.1097/1971, R.D. 3267/23) che verificherà tra l'altro la coerenza del progetto con quanto stabilito dalle vigenti norme ambientali/paesaggistiche/idrogeologiche e dal Progetto Tematico Cave, anche per quanto attiene le prescrizioni che di seguito si riportano:

1. di subordinare l'approvazione del 3° stralcio di coltivazione alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla D.G.R 2299/2014, esaminando contestualmente gli effetti derivanti dal progetto di coltivazione e quelli derivanti dal progetto di ripristino ambientale (VincA - Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
2. di verificare, nell'ambito della redazione dei progetti di cui al punto precedente e per le superfici presenti nell'area di cava, lo stato di conservazione dell'habitat 9260 "Boschi di castanea sativa" mediante indagini sul campo da realizzare secondo il metodo fitosociologico e dei transetti e nelle modalità previste dalla D.G.R. n. 1066/07, definendo eventuali interventi di miglioramento delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'habitat da attuarsi con il ripristino ambientale (VincA - Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
3. di provvedere all'esecuzione del ripristino ambientale entro i termini previsti dalla Variante al Progetto Tematico Cave (VincA - Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
4. Nella stesura della documentazione progettuale (3° stralcio di coltivazione) relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla D.G.R. 2299/2014 dovranno essere attentamente valutati gli effetti di disturbo alla fauna utilizzando metodologie scientifiche adeguate. (Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011).

L'Ente Parco, nell'ambito delle competenze stabilite, dovrà inoltre verificare la coerenza delle superfici della cava dichiarate nello Studio Preliminare Ambientale con le superfici autorizzate (DGR n. 2724 del 30/09/2008) in aderenza alle statuizioni del Progetto Tematico Cave anche per la futura "destinazione d'uso" del sito - "direttive per il progetto ed interventi specifici", ed indicare i termini di conclusione dei lavori stabiliti dal medesimo. Conclusi i lavori di estrazione, l'Ente Parco/Direzione Regionale competente, potranno prescrivere ulteriori adeguamenti alla intervenuta ricomposizione nel rispetto delle vigenti norme;

2. Il Progetto Tematico Cave prescrive che le progettazioni delle cave limitrofe "Trachite di Montemerlo" e "Buso" siano coordinate tra loro, al fine di proporre una sistemazione complessiva e coerente del sito - verificare la coerenza del progetto con le "direttive per il progetto ed interventi specifici";
3. Si provveda, per un migliore inserimento paesaggistico e territoriale, a rivedere ed integrare i progetti di ripristino ambientale alla luce delle nuove tecniche di ingegneria naturalistica e di ricomposizione ambientale (Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
4. Per quanto riguarda l'ammontare del deposito cauzionale per la corretta realizzazione degli interventi di coltivazione di cava e per il ripristino ambientale si richiama quanto disposto dall'art. 18 della Legge regionale n. 44/1982 (Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
5. Si dovranno considerare gli aspetti connessi alla stabilità e sicurezza con verifiche da effettuarsi con l'evolversi delle fasi di coltivazione e a ricomposizione effettuata, anche al fine di precludere franamenti.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 25/03/2015, è stato approvato il verbale della seduta del 11/03/2015;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 11/03/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di seguito elencate:

PRESCRIZIONI

Prima del pronunciamento regionale ai fini autorizzativi per gli aspetti minerari, ai sensi della L.R. 44/82 e delle vigenti norme, dovrà essere prodotto:

1. autorizzazione quale atto autonomo e presupposto dell'Ente Parco Colli Euganei (L.R. n. 38 del 10.10.1989, art. 146 del D. Lgs 42/2004, art.3 della L.1097/1971, R.D. 3267/23) che verificherà tra l'altro la coerenza del progetto con quanto stabilito dalle vigenti norme ambientali /paesaggistiche /idrogeologiche e dal Progetto Tematico Cave, anche per quanto attiene le prescrizioni che di seguito si riportano:

    a. di subordinare l'approvazione del 3° stralcio di coltivazione alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla D.G.R 2299/2014, esaminando contestualmente gli effetti derivanti dal progetto di coltivazione e quelli derivanti dal progetto di ripristino ambientale (VincA - Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
    b. di verificare, nell'ambito della redazione dei progetti di cui al punto precedente e per le superfici presenti nell'area di cava, lo stato di conservazione dell'habitat 9260 "Boschi di castanea sativa" mediante indagini sul campo da realizzare secondo il metodo fitosociologico e dei transetti e nelle modalità previste dalla D.G.R. n. 1066/07, definendo eventuali interventi di miglioramento delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'habitat da attuarsi con il ripristino ambientale (VincA - Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
    c. di provvedere all'esecuzione del ripristino ambientale entro i termini previsti dalla Variante al Progetto Tematico Cave (VincA - Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
    d. Nella stesura della documentazione progettuale (3° stralcio di coltivazione) relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla D.G.R. 2299/2014 dovranno essere attentamente valutati gli effetti di disturbo alla fauna utilizzando metodologie scientifiche adeguate. (Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011).

    L'Ente Parco, nell'ambito delle competenze stabilite, dovrà inoltre verificare la coerenza delle superfici della cava dichiarate nello Studio Preliminare Ambientale con le superfici autorizzate (DGR n. 2724 del 30/09/2008) in aderenza alle statuizioni del Progetto Tematico Cave anche per la futura "destinazione d'uso" del sito - "direttive per il progetto ed interventi specifici", ed indicare i termini di conclusione dei lavori stabiliti dal medesimo. Conclusi i lavori di estrazione, l'Ente Parco/Direzione Regionale competente, potranno prescrivere ulteriori adeguamenti alla intervenuta ricomposizione nel rispetto delle vigenti norme;

2. Il Progetto Tematico Cave prescrive che le progettazioni delle cave limitrofe "Trachite di Montemerlo" e "Buso" siano coordinate tra loro, al fine di proporre una sistemazione complessiva e coerente del sito - verificare la coerenza del progetto con le "direttive per il progetto ed interventi specifici";
3. Si provveda, per un migliore inserimento paesaggistico e territoriale, a rivedere ed integrare i progetti di ripristino ambientale alla luce delle nuove tecniche di ingegneria naturalistica e di ricomposizione ambientale (Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
4. Per quanto riguarda l'ammontare del deposito cauzionale per la corretta realizzazione degli interventi di coltivazione di cava e per il ripristino ambientale si richiama quanto disposto dall'art. 18 della Legge regionale n. 44/1982 (Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
5. Si dovranno considerare gli aspetti connessi alla stabilità e sicurezza con verifiche da effettuarsi con l'evolversi delle fasi di coltivazione e a ricomposizione effettuata, anche al fine di precludere franamenti.

3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta TRACHITE DI MONTEMERLO S.R.L., con sede legale in Via Briosco, 23 - 35123 Padova - pec: trachitedimontemerlosrl@pec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Geologia e Georisorse, all'Ente Parco Colli Euganei, alla Provincia di Padova e al Comune di Cervarese Santa Croce (PD)
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

(Codice interno: 296434)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 80 del 15 aprile 2015

**Rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di uno specchio acqueo per la costruzione di un pontile coperto per l'esercizio della pesca professionale, in località Bonelli in sinistra Po delle Tolle, fra gli stanti 109-110 nel Comune di Porto Tolle (RO). Ditta: ZANELLATO MICHELE. Pratica n° PO_PA00110.**

*[Trasporti e viabilità]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento viene assentito al Sig. Zanellato Michele il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di uno specchio acqueo per la costruzione di un pontile coperto per l'esercizio della pesca professionale, in località Bonelli in sinistra Po delle Tolle, fra gli stanti 109-110 nel Comune di Porto Tolle (RO).<br>Istanza presentata in data: 16.01.2015; Parere ai fini della navigazione dell'Aipo di Boretto (RE): nota prot. n. 1601 del 27.01.2015. Parere Amministrazione Comunale di Porto Tolle: nota prot. n. 1873 del 05.02.2015; Parere ai fini idraulici dell'Aipo di Rovigo: nota prot. n. 29641 del 25.02.2015. |

Il Direttore

VISTA l'istanza presentata in data 16.01.2015, intesa ad ottenere da parte del Sig. ZANELLATO MICHELE, residente (omissis) - 45018 Porto Tolle (RO) il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di uno specchio acqueo per la costruzione di un pontile coperto per l'esercizio della pesca professionale, in località Bonelli in sinistra Po delle Tolle, fra gli stanti 109-110 nel Comune di Porto Tolle (RO);

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente, dall'Aipo Navigazione di Boretto (RE) con nota prot. n. 1601 del 27.01.2015, dal Comune di Porto Tolle (RO) con nota prot. n. 1873 del 05.02.2015 e dall'AIPO di Rovigo con nota prot. n. 29641 del 25.02.2015;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G..R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO che il sig. Zanellato Michele ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 97223 del 05.03.2015 è stato trasmesso al Sig. Zanellato Michele lo schema di disciplinare per la sottoscrizione definitiva:

VISTO che in data 02.04.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Sig. Zanellato Michele dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo al Sig. ZANELLATO MICHELE, residente in (omissis) - 45018 Porto Tolle (RO) della concessione

demaniale per l'utilizzo di uno specchio acqueo per la costruzione di un pontile coperto per l'esercizio della pesca professionale, in località Bonelli in sinistra Po delle Tolle, fra gli stanti 109-110 nel Comune di Porto Tolle (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 02.04.2015 iscritto al n. 52 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2015 è di Euro 421,92 (quattrocentoventuno/92), come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 296653)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 81 del 15 aprile 2015

**Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante e relative pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli. Dimensioni: ml. 7,00 x ml. 3,00. Richiedente: Grandin Daniel (codice pratica IPRE140109). D.G.R.V. n. 1791 del 4 settembre 2012.**

*[Trasporti e viabilità]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signore Grandin Daniel.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza prot. reg. nr. 453404 del 29 ottobre 2014;<br>Parere favorevole Responsabile Ufficio di Bacino Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto di cui alla nota prot. reg. nr. 1557 del 5 gennaio 2015;<br>Parere favorevole Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 25133 del 22 dicembre 2014;<br>Parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1634 del 17 novembre 2014. |

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 453415 del 29 ottobre 2014 con la quale il Signore Grandin Daniel (omissis) residente in Eraclea (VE) (omissis) ha chiesto all'Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 comprensivo dell'ingombro del natante in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto (Coordinate Gauss Boaga: Punto C1: E: 2344366,97 - N: 5047899,85 - Punto C2: E: 2344372,88 - N: 5047903,61 - Punto C3: E: 2344374,49 - N: 5047901,08 - Punto C4: E: 2344368,59 - N: 5047897,32);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Eraclea (VE) per venti giorni consecutivi e sul sito internet della Regione del Veneto e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Ufficio di Bacino Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto di cui alla nota prot. reg. nr. 1557 del 5 gennaio 2015;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 25133 del 22 dicembre 2014;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1634 del 17 novembre 2014;

CONSIDERATO che il Signore Grandin Daniel a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 9 marzo 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signore Signore Grandin Daniel (omissis) residente in Eraclea (VE) (omissis) della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 comprensivo dell'ingombro del natante e relative pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto, per uso privato da diporto (Coordinate Gauss Boaga: Punto C1: E: 2344366,97 - N: 5047899,85 - Punto C2: E: 2344372,88 - N: 5047903,61 - Punto C3: E: 2344374,49 - N: 5047901,08 - Punto C4: E: 2344368,59 - N: 5047897,32) secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 103 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 9 marzo 2015 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
   Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 210,96 (duecentodieci/96) come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 103 del 9 marzo 2015 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 296654)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 82 del 15 aprile 2015

**Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante e relative pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli. Dimensioni: ml. 7,00 x ml. 3,00. Richiedente: Montagner Rudy (codice pratica IPRE140110). D.G.R.V. n. 1791 del 4 settembre 2012.**

*[Trasporti e viabilità]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signore Montagner Rudy.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza prot. reg. nr. 453404 del 29 ottobre 2014;<br>Parere favorevole Responsabile Ufficio di Bacino Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto di cui alla nota prot. reg. nr. 1631 del 5 gennaio 2015;<br>Parere favorevole Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 22688 del 19 novembre 2014;<br>Parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1632 del 17 novembre 2014. |

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 453404 del 29 ottobre 2014 con la quale il Signore Montagner Rudy (omissis) residente in Eraclea (VE) (omissis) ha chiesto all'Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 comprensivo dell'ingombro del natante in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto (Coordinate Gauss Boaga: Punto C1: E: 2344358,54 - N:5047894,47 - Punto C2: E: 2344364,44 - N: 5047898,23 - Punto C3: E: 2344366,06 - N: 5047895,7 - Punto C4: N: 5047891,94);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Eraclea (VE) per venti giorni consecutivi e sul sito internet della Regione del Veneto e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Bacino della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto trasmesso con nota prot. reg. nr. 1631 del 5 gennaio 2015;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 22688 del 19 novembre 2014;

VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 1632 del 22 settembre 2014;

CONSIDERATO che il Signore Montagner Rudy a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 9 marzo 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signore Montagner Rudy (omissis) residente in Eraclea (VE) (omissis) della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 comprensivo dell'ingombro del natante e relative pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto, per uso privato da diporto (Coordinate Gauss Boaga: Punto C1: E: 2344358,54 - N:5047894,47 - Punto C2: E: 2344364,44 - N: 5047898,23 - Punto C3: E: 2344366,06 - N: 5047895,7 - Punto C4: N: 5047891,94) secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 104 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 9 marzo 2015 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
   Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 210,96 (duecentodieci/96) come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 104 del 9 marzo 2015 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 296655)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 85 del 17 aprile 2015

**Rinnovo concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Jesolo (VE) lungo il Canale Cavetta per uso privato da diporto. Dimensioni: mq. 15,00. Richiedente: Cendron Valerio (codice pratica C95_001895).**

*[Trasporti e viabilità]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Provvedimento di rilascio rinnovo concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signor Cendron valerio.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza prot. reg. nr. 18058 del 15 gennaio 2015; Nota Responsabile Ufficio di Bacino Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto prot. nr. 31135 del 23 gennaio 2015;<br>Parere favorevole Dirigente Area Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 2015/04374 del 11 febbraio 2015;<br>Parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 128 del 3 febbraio 2015. |

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 18058 del 15 gennaio 2015 con la quale il Signore CENDRON VALERIO (omissis) ha chiesto all'Ufficio regionale Ispettorato di Porto di Venezia il rinnovo della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Jesolo (VE) lungo il Canale Cavetta per uso privato da diporto, dimensioni: mq. 15,00, già rilasciata con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 324 del 06 settembre 2005 al Sig. Vanzin Ennio;

VISTO che con Decreto del Direttore della Sezione Mobilità n. 143 del 22 maggio 2014 è stato assentito il subentro alla concessione del Sig. Vanzin Ennio da parte del Sig. Cendron Valerio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Jesolo (VE) per venti giorni consecutivi e sul sito internet della Regione del Veneto e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTA la nota del Responsabile Ufficio di Bacino Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto prot. nr. 31135 del 23 gennaio 2015;

VISTO il parere favorevole del Dirigente Area Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 2015/04374 del 11 febbraio 2015;

VISTO il parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 128 del 3 febbraio 2015;

CONSIDERATO che il Signore Cendron Valerio a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 09 aprile 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo al Signore CENDRON VALERIO (omissis) della concessione demaniale già assentita con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 324 del 06 settembre 2005, per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Jesolo (VE) lungo il Canale Cavetta per uso privato da diporto, dimensioni: mq. 15,00, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 111 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 09 aprile 2015 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dal 01 gennaio 2015.
   Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 210,96 (duecentodieci/96) come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 111 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 09 aprile 2015 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 296656)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 86 del 17 aprile 2015

**Rinnovo concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1791 del 4 settembre 2012, in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli. Dimensioni: ml. 10,00 x ml. 3,00. Richiedente: Sonego Walter (codice pratica C97_000184).**

*[Trasporti e viabilità]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Provvedimento di rilascio rinnovo concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signore Sonego Walter.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza prot. reg. nr. 194305 del 6 maggio 2014;<br>Nota Responsabile Ufficio di Bacino Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto prot. nr. 324612 del 30 luglio 2014;<br>Parere favorevole Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 2019 del 29 gennaio 2015;<br>Parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 767 del 4 giugno 2014. |

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 194305 del 6 maggio 2014 con la quale il Signore SONEGO WALTER (omissis) ha chiesto all'Ufficio regionale Ispettorato di Porto di Venezia il rinnovo della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 10,00 x ml. 3,00 comprensivo dell'ingombro del natante in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto (Coordinate Gauss Boaga: V1) E_2342891.3643 N_5045871.7954 - V2) E_2342893.3186 N_5045861.9703 - V3) E_2342896.2610 N_5045862.5555 - V4) E_2342894.3066 N_5045872.3806, già assentita con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 162 del 18 maggio 2004;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Eraclea (VE) per venti giorni consecutivi e sul sito internet della Regione del Veneto e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTA la nota del Responsabile Ufficio di Bacino Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto prot. nr. 324612 del 30 luglio 2014;

VISTA la nota prot. nr. 13122 del 8 luglio 2014 ed il successivo parere favorevole prot. nr. 2019 del 29 gennaio 2015 del Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE);

VISTO il parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 767 del 4 giugno 2014;

CONSIDERATO che il Signore Sonego Walter a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 13 marzo 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo al Signore SONEGO WALTER (omissis) della concessione demaniale già assentita con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 162 del 18 maggio 2004, per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di dimensioni pari a ml. 10,00 x ml. 3,00 comprensivo dell'ingombro del natante in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto (Coordinate Gauss Boaga: V1) E_2342891.3643 N_5045871.7954 - V2) E_2342893.3186 N_5045861.9703 - V3) E_2342896.2610 N_5045862.5555 - V4) E_2342894.3066 N_5045872.3806, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 106 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 13 marzo 2015 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
   Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 210,96 (duecentodieci/96) come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 106 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 13 marzo 2015 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 296657)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 87 del 17 aprile 2015

**Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1791 del 4 settembre 2012, in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli. Richiedente: Pagliarulo Giuseppe (codice pratica IPRE140112).**

*[Trasporti e viabilità]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signore Pagliarulo Giuseppe.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza prot. reg. nr. 512909 del 1 dicembre 2014;<br>Parere favorevole Responsabile Ufficio di Bacino Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto di cui alla nota prot. reg. nr. 31228 del 23 gennaio 2015;<br>Parere favorevole Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 157 del 7 gennaio 2015;<br>Parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1857 del 18 dicembre 2014. |

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 512909 del 1 dicembre 2014 con la quale il Signore PAGLIARULO GIUSEPPE (omissis) ha chiesto all'Ufficio regionale Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Eraclea (VE) per venti giorni consecutivi e sul sito internet della Regione del Veneto e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere favorevole Responsabile Ufficio di Bacino Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto di cui alla nota prot. reg. nr. 31228 del 23 gennaio 2015;

VISTO il parere favorevole Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 157 del 7 gennaio 2015;

VISTO il parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1857 del 18 dicembre 2014;

CONSIDERATO che il Signore Pagliarulo Giuseppe a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 18 marzo 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signore PAGLIARULO GIUSEPPE (omissis) di una concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di dimensioni pari a ml. 7,00 x ml. 2,50 comprensivo dell'ingombro del natante in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto (Coordinate Gauss Boaga: P1: E=2342911,1590 N=5045779,6416 - P2: E=2342909,9581 N=5045785,5202 - P3: E=2342909,3346 N=5045788,7777 - P4: E=2342908,4401 - N=5045795,3572), secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 108 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 18 marzo 2015 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
   Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 210,96 (duecentodieci/96) come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 108 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 18 marzo 2015 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 296658)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 88 del 17 aprile 2015

**Concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra su area di forma trapezoidale per complessivi mq 944,58, per deposito e asciugatura attrezzature per l'esercizio della pesca professionale (reti) in comune di Caorle (VE) Isola dei Pescatori, nell'area censita al Foglio 34, prossima al Mappale 1178. Richiedente: CROSERA DIONISIO (omissis) Legale Rappresentante della Soc. Coop. "Vento Nuovo" in Caorle (VE). PRATICA: IPLV140098.**

*[Trasporti e viabilità]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del sig. Crosera Dionisio.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza prot. n. 336074 in data 06/08/2014;<br>parere di Sistemi Territoriali S.p.A. del 09/10/2014; parere Comune di Caorle (Venezia) del 21/10/2014;<br>parere della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto del 05/01/2015. |

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 08/08/2014 con la quale il sig. Crosera Dionisio (omissis) nella sua qualità di Legale Rappresentante della Soc. Coop. "Vento Nuovo" (P.IVA:03036800278) ubicata in Caorle (Venezia) ed ivi residente in via Della Meridiana, 59, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra su area di forma trapezoidale per complessivi mq 944,58, per deposito e asciugatura attrezzature per l'esercizio della pesca professionale (reti) in comune di Caorle (VE) - Isola dei Pescatori, nell'area censita al Foglio 34, prossima al Mappale 1178;

VISTO il parere favorevole ai fini della navigazione espresso da Sistemi Territoriali S.p.A. assunto agli atti con prot. n. 432542 in data 16/10/2014; il parere urbanistico ed ambientale assunto agli atti con prot. n. 441469 in data 21/10/2014 con il quale il Comune di Caorle (Venezia) ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere di competenza, poiché dalla lettura del progetto non si evince alcuna opera edilizia; il parere idraulico favorevole espresso dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto assunto agli atti con prot. n. 1341 in data 13/01/2015;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO che il Sig. Crosera Dionisio ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 09.04.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il sig. Crosera Dionisio dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L.R. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al sig. Crosera Dionisio (omissis) nella sua qualità di Legale Rappresentante della Soc. Coop. "Vento Nuovo" (P.IVA:03036800278) ubicata in Caorle (Venezia) ed ivi residente in via Della Meridiana, 59, della concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra su area di forma trapezoidale per complessivi mq 944,58, per deposito e asciugatura attrezzature per l'esercizio della

pesca professionale (reti) in comune di Caorle (VE) - Isola dei Pescatori, nell'area censita al Foglio 34, prossima al Mappale 1178, con le modalità stabilite nel disciplinare del 09/04/2015 iscritto al n. 115 di Rep. presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno a indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.

3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 574,60 (cinquecentosettantaquattro/sessanta) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.

5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del Concessionario.

6. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA

(Codice interno: 296435)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 156 del 26 novembre 2014

**Rettifica del decreto n. 113/2014 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio per persone disabili "Il Girasole", Via XXV Aprile 1, Orsago (TV) - c.s. Onlus Famiglie anziani Infanzia (FAI) viale Grigoletti 72/D, Pordenone. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| L'atto modifica il provvedimento di autorizzazione all'esercizio già rilasciato per il servizio.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>parere dell'azienda ULSS 7 trasmesso con nota protocollo n. 32328 del 24/9/2014. |

Il Direttore

Preso atto che per la comunità alloggio per persone disabili "Il Girasole" di Orsago (TV), via XXV Aprile 1 della c.s. Famiglia Anziani Infanzia (FAI) di Porcia (PN) è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 113 del 5/11/2014; il provvedimento rinnova l'autorizzazione all'esercizio per diciannove posti letto.

Dato atto che in data 17/11/2014 l'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo ha precisato che la capacità ricettiva da autorizzare all'esercizio è di diciotto posti letto ai sensi del rapporto di verifica trasmesso con protocollo 32.328 del 24/9/2014 agli atti del Dipartimento regionale.

Considerata la necessità di rilasciare il rinnovo per la capacità ricettiva verificata dall'Azienda ULSS 7, si rende necessaria la rettifica del decreto n. 113/2014 con riferimento al numero dei posti letto che si intendono autorizzare per il servizio (diciotto) ai sensi degli atti acquisiti, facendo salvo ogni diverso effetto conseguito.

decreta

1. di rettificare il decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 113 del 5/11/2014 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la comunità alloggio per persone disabili "Il Girasole", via XXV Aprile 1, Orsago (TV) con riferimento alla capacità ricettiva che si intende autorizzare (diciotto posti letto);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n.33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV), al Comune di Orsago (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 7 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296446)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 88 del 26 marzo 2015

**Revoca del decreto n. 77/2012 e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il "Centro Don Orione" per persone disabili, via Ghetto 1, Chirignago (VE) - Provincia religiosa San Marziano di Don Orione E.G., Viale Caterina da Forlì 29, Milano. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per servizi oggetto di precedenti autorizzazioni.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanze di autorizzazione prot. n. 289/2014 del 24/10/2014 e prot. n. 62/2015 del 23/2/2015. |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

- che il "*Centro Don Orione*" di Chirignago via Ghetto 1 della Provincia Religiosa San Marziano di Don Orione E.G. di Milano, è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 154 del 26/1/2010 per le seguenti unità di offerta: una comunità residenziale di 20 posti letto, una R.S.A. di 20 posti letto e due comunità alloggio di 20 posti letto ciascuna;
- che per le unità di offerta con nota protocollo 289/2014 del 24/10/2014 inviata a mezzo *pec* il giorno 24/10/2014 e acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali il 5/11/2014 al n. 4658013 - il rappresentante legale della Provincia, chiedendo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha:
  - ♦ dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007 per il genere di attività svolta;
  - ♦ reso note le denominazioni dei servizi: comunità residenziale "*Don Guido Borile*", R.S.A. "*Papa Luciani*", comunità alloggio "*N.D. Adele Fornoni ved. Bisacco Palazzi*" e "*Enrichetta Protti*";
- che il centro diurno "*Don Orione*" di 30 posti è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 77 del 23/3/2012; per il servizio con nota protocollo 62/2015 del 23/2/2015 - acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali il 3/3/2015 al n. 89113 - il rappresentante legale della Provincia ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011 e ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007;
- che nel ravvisare l'opportunità di uniformare le scadenze dell'autorizzazione all'esercizio ad un termine unitario in forza di un unico atto di rinnovo comprendente le unità di offerta gestite dalla Provincia, si rende necessaria la revoca del decreto n. 77 del 23/3/2012 in quanto superato dal presente provvedimento.

Visto:

- che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 12 di Venezia nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;
- l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";
- che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a*

*corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di revocare, come motivato in premessa, il decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 77 del 23/3/2012 rilasciato per il centro diurno "Don Orione" via Ghetto 1 in Chirignago (VE);
2. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per i servizi per persone disabili ubicati in via Ghetto 1, Chirignago della Provincia Religiosa San Marziano di Don Orione E.G., viale Caterina da Forlì 29, Milano: comunità residenziale "*Don Guido Borile*" di 20 posti letto, R.S.A. "*Papa Luciani*" di 20 posti letto, comunità alloggio "*N.D. Adele Fornoni ved. Bisacco Palazzi*" di 10 posti letto, comunità alloggio "*Enrichetta Protti*" di 10 posti letto, centro diurno "*Don Orione*" di 30 posti;
3. di specificare che la presente autorizzazione è valida per cinque anni decorrenti, a garanzia della necessaria continuità, dalla scadenza degli effetti della D.G.R. n. 154 del 26/1/2010;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 12 di Venezia nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 12 di Venezia, al Comune di Venezia, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 12 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296177)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 89 del 27 marzo 2015

**Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Aggiornamento ai sensi dell'art. 43, L.R. 13 settembre 2001, n. 27.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni e al rinnovo triennale di associazioni già iscritte. |

Il Direttore

- preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell'associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
- preso atto che l'art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
- visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
- preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
- rilevato che in base al punto 1) dell'allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della L. 383/2000;
- preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
- preso atto che la citata normativa stabilisce che le associazioni di promozione sociale:
    - ♦ devono svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
    - ♦ per il perseguimento dei fini istituzionali, devono avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati;
    - ♦ possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di particolare necessità;
    - ♦ hanno il divieto di distribuire proventi, avanzi di gestione e fondi di riserve, a soci o a terzi, con l'obbligo di reinvestirli per il conseguimento delle finalità statutarie;
- tenuto conto che la DGR n. 2652 del 10.10.2001 prevede la cancellazione automatica dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell'iscrizione ogni tre anni;
- preso atto che con DGR n. 2050 del 3.11.2014, in attuazione della LR 54/2012, la competenza all'aggiornamento del Registro è stata affidata al Direttore della Sezione Non Autosufficienza;
- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
    - ♦ l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 11 associazioni evidenziate nell'**Allegato A** sebbene alcune debbano adempiere alle prescrizioni ivi indicate;
    - ♦ l'iscrizione al registro regionale delle Associazioni Anziani e Pensionati Giorgione, C.F. 90016880263, con sede a Castelfranco Veneto e del Gruppo Insieme Luciana e Mario, C.F. 94129910264, con sede a Ponte di Piave che, in quanto affiliate al Coordinamento Anteas Servizi di Treviso, assumono il codice di classificazione del Coordinamento medesimo, seguito da una specifica numerica, ovvero rispettivamente PS/TV0031/038 e PS/TV0031/039;
    - ♦ l'iscrizione al registro regionale dell'Associazione Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana Riviera del Brenta, C.F. 90143310275, con sede a Camponogara, condizionatamente alla trasmissione dello statuto registrato e del bilancio consuntivo 2014, entro sei mesi dalla data del presente provvedimento (**All. B**);
    - ♦ la conferma dell'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 25 associazioni, già iscritte, individuate nell' **Allegato B,** sebbene alcune debbano adempiere alle prescrizioni ivi indicate;
- vista la Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- visto il TUIR;
- visto l'art 43 della L. R. 13.09.2001 n. 27;

- visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
- attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
2. l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale di n. 13 Associazioni con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento di cui all'**Allegato A** e la conferma dell'iscrizione di n. 25 associazioni, già iscritte al Registro delle Associazioni di promozione sociale, di cui all'**Allegato B**;
3. l'iscrizione al registro regionale dell'Associazione Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana Riviera del Brenta, C.F. 90143310275, con sede a Camponogara, condizionatamente alla trasmissione dello statuto registrato e del bilancio consuntivo 2014, entro sei mesi dalla data del presente provvedimento (**Allegato A**);
4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
5. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Franco Moretto

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

# Allegato A al Decreto n. 89 del 27-03-2015



Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale (LR 27/2001 art. 43)

| N. | CODICE | DENOMINAZIONE | COD_FISCALE | INDIRIZZO | CAP | COMUNE | PROVINCIA | MATERIA | PRESCRIZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS/BL0104 | ASSOCIAZINE QUEI DA LE ALE | 93047470252 | VIA LOSEGO, 46 | 32014 | PONTE NELLE ALPI | BELLUNO | EDUCATIVA-RICREATIVA | |
| 2 | PS/PD0290 | CENTRO SOCIALE ANZIANI AUTOGESTITO | 92056590281 | VIA MARCONI, 1 | 35027 | NOVENTA PADOVANA | PADOVA | EDUCATIVA-RICREATIVA | |
| 3 | PS/PD0375 | ARCILESBICA IL RIPARO | 92250610281 | VIA LEONARDO ZIZE, 10 | 35121 | PADOVA | PADOVA | CULTURALE | |
| 4 | PS/PD0376 | PRO LOCO VILLA ESTENSE | 91001390284 | VIA ESTE LENDINARA, 6 | 35040 | VILLA ESTENSE | PADOVA | TURISTICA (PRO LOCO) | |
| 5 | PS/PD0377 | ASSOCIAZIONE PER NON DIMENTICARE | 92197560284 | CONTRA' S. GIACOMO 4 | 35012 | CAMPOSAMPIERO | PADOVA | TUTELA DIGNITA' UMANA | Produrre l'elenco dei soci volontari. Ex codice di iscrizione PS/PD0265 |
| 6 | PS/TV0031/038 | ASSOCIAZIONE ANTEAS ANZIANI E PENSIONATI GIORGIONE | 90016880263 | VIA VERDI, 3 | 31033 | CASTELFRANCO VENETO | TREVISO | EDUCATIVA-RICREATIVA | |
| 7 | PS/TV0031/039 | ASSOCIAZIONE GRUPPO INSIEME LUCIANA E MARIO | 94129910264 | VIA ROMA | 31047 | PONTE DI PIAVE | TREVISO | EDUCATIVA-RICREATIVA | |
| 8 | PS/TV0203 | ASSOCIAZIIONE CICLOECOLOGISTA LIBERALABICI - CONEGLIANO | 91006130263 | VIA CRISPI, 21 | 31025 | SANTA LUCIA DI PIAVE | TREVISO | EDUCATIVA-RICREATIVA | Entro sei mesi dalla data del provvedimento è necessario adottare lo statuto redatto ai sensi della L. 383/2000, così come segnalato con nota Prot. n. 42400 del 09-02-2015. |
| 9 | PS/TV0204 | ASSOCIAZIONE SOLO PER IL BENE | 94145650266 | VIA G. GALILEI, 36 | 31040 | CESSALTO | TREVISO | ASSISTENZIALE | |

Allegato A al Decreto n. 89 del 27-03-2015 pag. 2/2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PS/VE0250 | ASSOCIAZIONE CAVALIERI AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RIVIERA DEL BRENTA | 90143310275 | VIA VENEZIA, 26 | 30010 | CAMPONOGARA | VENEZIA | CULTURALE | L'iscrizione è condizionata alla trasmissione dello statuto registrato e del bilancio consuntivo 2014, entro sei mesi dalla data del provvedimento. |
| 11 | PS/VI0274 | ASSOCIAZIONE ARES | 91040370248 | VIA MONTE NOVEGNO, 7 | 36061 | BASSANO DEL GRAPPA | VICENZA | CULTURALE | |
| 12 | PS/VI0275 | ASSOCIAZIONE SENZA FRONTIERE - BRENDOLA | 95121060248 | VIA PILA 4 | 36040 | BRENDOLA | VICENZA | CULTURALE | |
| 13 | PS/VR0240 | ASSOCIAZIONE ABC ATTORI BALLERINI CANTANTI | 93242450323 | VIA GIOACHINO BROGNOLIGO, 30 | 37121 | VERONA | VERONA | EDUCATIVA-RICREATIVA | |
| 14 | PS/VR0241 | ASSOCIAZIONE SCHOLA CANTORUM SANT'ANDREA | 93246680236 | PIAZZA ROMA, 31 | 37066 | SOMMACAMPAGNA | VERONA | EDUCATIVA-RICREATIVA | |

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

# Allegato B al Decreto n. 89 del 27-03-2015



Associazioni di promozione sociale confermate al Registro regionale (LR 27/2001 art. 43)

| N. | CODICE | DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | INDIRIZZO | CAP | COMUNE | PROV | MATERIA | PRESCRIZIONI | SCADENZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZ/PD0003/025 | CIRCOLO AUSER ALASCA DUE CARRARE | 92111480288 | VIA ROMA, 33 | 35020 | DUE CARRARE | PD | CULTURALE | | 28/03/2017 |
| 2 | NZ/PD0006/037 | CIRCOLO ACLI ENARS | 3337850287 | VIA BUONARROTI, 62 | 35100 | PADOVA | PD | CULTURALE | Si ricorda che solo in caso di particolare necessità le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di particolare necessità. | 09/02/2018 |
| 3 | NZ/TV0022 | AUSER PROVINCIALE DI TREVISO | 91025090266 | VIALE VENEZIA, 14/B | 31015 | CONEGLIANO | TV | CULTURALE | E' necessario tuttavia, nell'arco del prossimo triennio, ridurre il personale docente retribuito.<br>Si ricorda l'obbligo di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di particolare necessità (e non per l'espletamento di attività in via continuativa). | 10/11/2017 |
| 4 | NZ/VE0008 | ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN AIPD - SEZ. MESTRE VENEZIA | 94045330274 | VIA DELLO SQUERO, 10 | 30170 | VENEZIA-MESTRE | VE | ASSISTENZIALE | Si ricorda che solo in caso di particolare necessità le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati; adeguare la composizione del consiglio direttivo in quanto deve essere composto da un numero dispari di consiglieri e comunque non inferiore a tre. | 29/12/2017 |
| 5 | PS/BL0002 | PRO LOCO FENER | 82004550255 | VIA J. KENNEDY, 13 - FENER | 32031 | ALANO DI PIAVE | BL | TURISTICA (PRO LOCO) | | 18/12/2017 |
| 6 | PS/BL0090 | ASSOCIAZIONE POJAT DE MARZIAI | 91014040256 | VIA VALLE, 12 - MARZIAI - QUERO VAS | 32030 | VAS | BL | AMBIENTALE | | 07/03/2018 |
| 7 | PS/PD0221 | ASSOCIAZIONE AGRONOMI E FORESTALI SENZA FRONTIERE ONLUS | 92137850282 | FACOLTA' DI AGRARIA VIA DELL'UNIVERSITA', 16 | 35020 | LEGNARO | PD | AMBIENTALE | | 29/12/2017 |
| 8 | PS/PD0231/026 | ASSOCIAZIONE ANTEAS PENSIONATI DI TREBASELEGHE | 02568670281 | VIA DON LUIGI STURZO, 10 | 35010 | TREBASELEGHE | PD | EDUCATIVA-RICREATIVA | | 05/12/2017 |
| 9 | PS/PD0316 | ASSOCIAZIONE ANCHE IL BAMBINO E' UN CITTADINO | 92179320285 | VIA VITTORIO VENETO, 68 | 35010 | CURTAROLO | PD | EDUCATIVA-RICREATIVA | | 05/12/2017 |
| 10 | PS/RO0040 | ASSOCIAZIONE ANCORA | 91008300294 | VIA NOVARA, 72 | 45020 | CASTELGUGLIELMO | RO | EDUCATIVA-RICREATIVA | | 05/12/2017 |
| 11 | PS/TV0031/003 | ASSOCIAZIONE ANTEAS ANZIANI E PENSIONATI S.FRANCESCO | 90005170262 | PIAZZA DONATORI DEL SANGUE | 31023 | RESANA | TV | CULTURALE | | 12/09/2017 |
| 12 | PS/TV0031/007 | ASSOCIAZIONE ANTEAS ANZIANI ORSAGO | 91011340261 | VIA XXV APRILE, 1 | 31010 | ORSAGO | TV | CULTURALE | | 12/09/2017 |

Allegato B al Decreto n. 89 del 27-03-2015 pag. 2/2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PS/TV0031/014 | ASSOCIAZIONE ANTEAS CIRCOLO RICREATIVO IL CUBO | 92016370261 | VIA TRE FORNI, 14 | 31040 | TREVIGNANO | TV | CULTURALE | | 12/09/2017 |
| 14 | PS/TV0031/031 | ASSOCIAZIONE ANTEAS LA BOTTEGA DELLE DONNE | 92014570268 | VIA ANASSILIDE | 31044 | MONTEBELLUNA | TV | CULTURALE | Si ricorda l'obbligo di reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali. | 20/01/2018 |
| 15 | PS/TV0060 | UNIVERSITA' DEGLI ADULTI E ANZIANI | 91005520266 | VIA ZAMBONI, 1 | 31015 | CONEGLIANO | TV | CULTURALE | | 09/02/2018 |
| 16 | PS/VE0089 | LA COLONNA ASSOCIAZIONE LESIONI SPINALI | 90098680276 | VIA PERUGINO, 2 | 30035 | MIRANO | VE | TUTELA DIGNITA' UMANA | | 29/12/2017 |
| 17 | PS/VE0220 | ASSOCIAZIONE BAKA' | 03885410278 | STRADA SANSONESSA, 83 | 30021 | CAORLE | VE | EDUCATIVA-RICREATIVA | | 16/11/2017 |
| 18 | PS/VI0007 | PRO LOCO PONTE | 01766970246 | VIA GIOVANNI XXIII 6/A - PONTE DI BARBARANO | 36020 | BARBARANO VICENTINO | VI | TURISTICA (PRO LOCO) | | 18/12/2017 |
| 19 | PS/VI0038 | PRO LOCO DI MASON VICENTINO | 91010850245 | VIA CHIESA, 33 | 36064 | MASON VICENTINO | VI | TURISTICA (PRO LOCO) | Entro il prossimo triennio lo statuto dovrà essere adeguato allo schema predisposto dal competente ufficio per le associazioni di promozione sociale. | 04/11/2017 |
| 20 | PS/VI0040 | PRO LOCO SAN NAZARIO | 91004110242 | VIA EUROPA | 36020 | SAN NAZARIO | VI | TURISTICA (PRO LOCO) | Si resta in attesa della nuova composizione del consiglio direttivo in quanto deve essere formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre | 03/12/2017 |
| 21 | PS/VI0106 | ASSOCIAZIONE AMICI RIABILITAZIONE CARDIOPATICI - O.N.L.U.S. | 91014190242 | C/O ULSS 3 VIA PANICA, 17 | 36063 | MAROSTICA | VI | EDUCATIVA-RICREATIVA | Entro il prossimo triennio lo statuto dovrà essere adeguato allo schema predisposto dal competente ufficio per le associazioni di promozione sociale. | 18/05/2017 |
| 22 | PS/VI0186 | ASSOCIAZIONE AMICI DEI FIUMI DEL VENETO E DELL'EUROPA - CITF | 95019840248 | C/O ANTONIO FIORE VIA ISABELLA PICCINI, 20 | 36061 | BASSANO DEL GRAPPA | VI | CULTURALE | | 05/12/2017 |
| 23 | PS/VI0236 | ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA SAVARDO | 93026490248 | VIA RIVA, 6 | 36042 | BREGANZE | VI | ASSISTENZIALE | Si ricorda che la legge 383/2000 stabilisce che le associazioni di promozione sociale operano attraverso le prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati e che solo in caso di particolare necessità le possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di particolare necessità. | 16/11/2017 |
| 24 | PS/VR0156 | CITTADINANZAATTIVA TRIBUNALE DEI DIRITTI DEL MALATO | 91004740238 | C/O CENTRO COMUNALE PER LE ATTIVITA' SOCIALI VIA XXIV MAGGIO, 10 | 37045 | LEGNAGO | VR | ASSISTENZIALE | Trasmettere copia dello statuto associativo vigente debitamente registrato e produrre l'elenco dei soci che prestano attività di volontariato | 08/02/2017 |
| 25 | PS/VR0210 | ASSOCIAZIONE FOGOLAR FURLAN DI VERONA | 93000880232 | VICOLO DIETRO SAN ANDREA, 8/C | 37121 | VERONA | VR | CULTURALE | | 21/09/2017 |

(Codice interno: 296184)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 92 del 31 marzo 2015

**Approvazione modifica dello Statuto IPAB - Casa Albergo per Anziani di Lendinara (Ro). Articolo 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva la modifica statutaria proposta dall'ente in oggetto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione alla modifica prot. n. 6070 del 15 Dicembre 2014;<br>delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 27 Ottobre 2014 e n. 1 del 7 Febbraio 2015. |

Il Direttore

- premesso che con istanza prot. 6070 del 15 Dicembre 2014,a firma del Direttore e del Presidente, contenente come allegato - tra gli altri - la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.10 del 27 Ottobre 2014,l'IpabCasa Albergo per Anziani di Lendinara (Ro)proponeva istanza per la modifica del proprio statuto;
- vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 7Febbraio 2015 con la quale l'ente istante ha accolto le osservazioni compiute dalla Struttura regionale competente, riformulando alcuni commi già presentati;
- preso atto che l'ente motiva l'adozione del nuovo testo statutario richiamando la necessità di renderlo più rispondente alle intervenute disposizioni normative in materia, anche in relazione alle modalità di nomina, di rinnovo e alle cause di incompatibilità dei componenti l'organo di governo dell'ente;
- richiamate comunque le specifiche motivazioni a supporto delle modifiche contenute nel provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab di cui sopra, depositato in copia presso il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione del Veneto;
- atteso che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, la competenza in materia di approvazione degli Statuti e delle eventuali modifiche, afferisce al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione del Veneto;
- ritenuta la modifica allo Statuto dell'Ipab conforme alla legge;
- visto l'articolo 117 della Costituzione;
- vista la Legge 17 Luglio 1890, n. 6972 e il corrispettivo R.D. 5 Febbraio 1891, n. 99;
- preso atto di quanto fissato dall'art. 21 del D. Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
- visto l'art. 12 della L.R. 15 Dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'art. 71 della L.R. 30 Gennaio 1997, n. 6;
- preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio

decreta

1. di approvare il nuovo Statuto dell'Ipabnel testo integrale formato da 19 articoli, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di rammentare, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
4. di notificare all'Ipabil presente decreto, redatto in doppio originale, di cui uno conservato presso l'archivio del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione Veneto, di trasmetterlo per opportuna conoscenza al Comune di Lendinara (Ro) e di pubblicarlo integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Franco Moretto

DECRETO n. 92 DEL 31 MAR. 2015

# STATUTO DELL'ENTE

## CAPO I°
## ORIGINE – NATURA GIURIDICA – DENOMINAZIONE SCOPO E MEZZI DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

**Art. 1 - Origine**

La Casa Albergo per Anziani trae origine da alcuni lasciti di cittadini generosi di Lendinara e dalla devoluzione di alcuni stabili comunali da parte del patrio Consiglio.

Fu solennemente inaugurata il 29 Agosto 1852 nel fabbricato ex convento dei Monaci Olivetani, cui si aggiunsero in seguito altri nuovi stabili.

L'originale stabile sede dell'Istituto, ricevuto inizialmente in usufrutto perpetuo, con annesso terreno di circa 4.000 mq., venne acquisito nella piena disponibilità per avvenuta usucapione, con tutti gli effetti di legge, a seguito di sentenza del Tribunale di Rovigo emessa nell'udienza del 19 Giugno 1970.

Successivi e radicali interventi di trasformazione, adattamento, recupero ed ampliamento hanno portato alla configurazione dell'attuale struttura.

**Art. 2 - Natura giuridica**

Il funzionamento della Casa Albergo per Anziani è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge in materia. L'Ente è qualificato come Istituzione pubblica di Assistenza e Beneficenza.

Il Regio Decreto 23 Febbraio 1899 ne ha confermata la natura giuridica ed approvato il I° Statuto Organico.

**Art. 3 - Denominazione - sede**

La denominazione dell'Ente è: Casa Albergo per Anziani, con sede legale in via del Santuario n.31 a Lendinara (RO).

**Art. 4 - Scopo**

L'Istituzione ha lo scopo di fornire, senza alcun fine di lucro, assistenza e cura a persone prevalentemente residenti nel Veneto e con particolare riguardo ai cittadini di Lendinara e della Provincia di Rovigo, anziani autonomi e non autonomi, persone disabili adulte, malati terminali od altre tipologie di persone da assistere sia attraverso i propri servizi residenziali sia mediante quelli a carattere domiciliare intervenendo, con la propria organizzazione, in armonia con le linee generali dell'assistenza pubblica, e ponendosi, a pieno titolo, quale soggetto attivo e nodo di supporto nel contesto della rete dei servizi sociali a livello territoriale.

L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalità, si dà altresì carico di prevedere l'accesso gratuito (da garantirsi almeno parzialmente) alle prestazioni assistenziali a favore di persone bisognose in condizioni di accertata indigenza.

L'Ente per il raggiungimento dei sui scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni immobili e mobili, accettare donazioni, legati ed elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle finalità da perseguire, nel rispetto della normativa vigente.

L'Ente, infine, riconoscendo la necessità che i propri interventi e servizi, devono essere coordinati con quelli della programmazione prevista a livello locale (vds. piani di zona, etc.), per la parte di propria competenza, vi partecipa attivamente nell'ottica dello sviluppo e potenziamento del sistema integrato dei servizi sociali da erogarsi a favore dei cittadini.

Regione del Veneto - A.G.C. Giunta Regionale e prot. 61504 data 10/09/2015 pagina 15 di 20

DECRETO N. 92 DEL 31 MAR. 2015

**Art. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili descritti negli appositi libri e registri contabili, redatti in conformità alle vigenti disposizioni in materia, impiegabili per il perseguimento degli scopi statutari.

L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

**Art. 6 - Mezzi di funzionamento**

L'Istituto trae i mezzi per il suo funzionamento da:

- Rendite del patrimonio;
- Corrispettivi dei servizi erogati all'utenza con le tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- Contributi ed elargizioni di privati e di Enti Pubblici, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.

L'Istituto, secondo lo spirito di quanto meglio richiamato, ed evidenziato nell'art.4 di cui sopra, può stipulare con Enti Pubblici o privati particolari convenzioni per l'accoglimento di ospiti e per l'erogazione di altre forme di assistenza.

Le norme che regolano i servizi messi a disposizione dell'utenza sono fissate da appositi Regolamenti interni.

**CAPO II°**
**ORGANI DELL'ISTITUTO**

**Art. 7 - Organi**

Sono Organi dell'Istituto:

a) di governo ed indirizzo:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;

b) di gestione:
- il Direttore;

c) di revisione economico-finanziaria:
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito di propria competenza e responsabilità, al fine di assicurare la migliore funzionalità dell'Istituto, svolgono le loro mansioni nel rispetto del principio di massima collaborazione e informalità.

**Art. 8 - Consiglio di Amministrazione**

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente sono nominati dal Comune di Lendinara.

Le nomine sono soggette alla normativa vigente in materia.

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione è convocata, entro dieci (10) giorni dalla nomina di tutti i componenti, dal Presidente uscente.

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono nominati, in forma separata e a maggioranza assoluta dei voti, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, nella seduta di insediamento.

Regione del Veneto A.G.C. Giunta Regionale n.prot. 61504 data 12/02/2015 pagina 16 di 20

DECRETO N. 92 DEL 31 MAR. 2015

Tanto il Presidente, quanto i Consiglieri, durano in carica 5 (cinque) anni dalla data di insediamento e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

Gli Amministratori rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'Ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Il Consiglio di Amministrazione promuove momenti di informazione e confronto con il Comune di Lendinara.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

L'attività, l'individuazione analitica delle funzioni e delle relative responsabilità sono nel dettaglio disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente; in particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a. approva lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti e le loro modificazioni;
b. determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
c. indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
d. decide l'istituzione di nuovi servizi, la modifica o la soppressione di quelli esistenti;
e. determina le tariffe per i servizi espletati dall'ente;
f. approva il bilancio economico annuale di previsione, il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale;
g. delibera in ordine ai piani finanziari, in ordine all'accensione di mutui o prestiti, alle variazioni patrimoniali, alla programmazione degli investimenti e dei lavori pubblici;
h. approva il bilancio economico di esercizio;
i. approva le dotazioni organiche e gli atti generali di programmazione del fabbisogno di personale, su proposta del Direttore;
j. determina l'eventuale indennità di carica per gli amministratori, nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia;
k. nomina il collegio dei revisori dei conti, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia;
l. decide di stare o resistere in giudizio e le transazioni;
m. nomina il Direttore, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia;
n. stabilisce il trattamento economico della dirigenza, in attuazione della disciplina contenuta nei CCNL, oltre ad autorizzarne lo svolgimento di incarichi esterni;
o. assegna al Direttore le risorse per la gestione, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione;
p. nomina di eventuali consulenti e professionisti esterni, per prestazioni che non possono essere svolte dagli Uffici dell'Istituto.

**Art. 9 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità e motivi di decadenza degli Amministratori - Dimissioni - Scioglimento del Consiglio.**

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge; in ogni caso, l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di:

- Sindaco, consigliere e assessore del Comune di Lendinara;
- Presidente, consigliere ed assessore della Provincia, della Regione e degli altri Enti Locali territoriali con competenza in materia di servizi sociali e socio-sanitari nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'Ente;
- Direttore generale, direttore dei servizi sociali, direttore amministrativo e direttore sanitario, nonché dirigenti, titolari di incarichi dirigenziali, presso l'Azienda ULSS nel cui territorio ha sede l'I.P.A.B.;
- Dipendente di strutture appartenenti ad enti che svolgono attività di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché di accreditamento, vigilanza e controllo nei confronti

Regione del Veneto A.G.C. Giunta Regionale n. prot. 61504 data 12/02/2015 pagina 17 di 20

DECRETO N. 92 DEL 31 MAR. 2015

delle I.P.A.B. e dei soggetti di diritto privato, anche in applicazione della legge regionale 16/08/2002, n.22 e s.m.i.

Si configura ipotesi di conflitto di interesse, anche per chi sia dipendente dell'I.P.A.B. oppure di strutture appartenenti ad amministrazioni pubbliche con competenza relativa ai servizi sociali e socio-sanitari, operanti nel territorio dell'Azienda ULSS di competenza.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione persone che siano tra loro consanguinee od affini sino al quarto grado di parentela, oppure consanguinei od affini con il personale amministrativo e dirigenziale dell'Ente, pure sino al quarto grado.

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che chiederà contestualmente al Sindaco la sostituzione del Consigliere decaduto.

L'Amministratore nominato in sostituzione di altro decaduto, rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il Consigliere decaduto.

Il Componente del Consiglio di Amministrazione, che intende dimettersi, deve presentare la comunicazione motivata al Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi sulle dimissioni e, ove accolte, dovrà trasmettere la comunicazione al Sindaco per la surrogazione.

L'Amministratore cessato deve garantire la funzionalità del Consiglio sino all'avvenuta surrogazione in osservanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere sciolto nei casi e limiti previsti dalla legge.

**Art. 10 - Indennità per i membri del Consiglio di Amministrazione**

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento del mandato, può essere attribuita una indennità di carica da determinarsi secondo la normativa vigente.

**Art. 11 - Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Casa Albergo per Anziani, promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Vigila sul corretto funzionamento degli uffici e dei servizi e sulla corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini statutari.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente a norma del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

**Art. 12 - Il Direttore**

Il Direttore è l'organo di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente. Adotta tutti i provvedimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, in conformità al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente. Lo stesso, in particolare:

a. formula proposte al Consiglio di Amministrazione per il miglioramento o per il potenziamento dei servizi;
b. svolge le funzioni di capo del personale, esercitando ogni attività connessa al ruolo;
c. svolge le funzioni di datore di lavoro ed approva il documento di valutazione dei rischi, ai sensi del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.09/04/2008 n.81 e s.m.i., con assunzione di responsabilità sulla base delle indicazioni contenute nel piano di valutazione dei rischi e con riferimento alle risorse economiche, di personale e di attrezzature specificatamente destinate da parte del Consiglio di Amministrazione;

Regione del Veneto - A.G.C. Giunta Regionale n. prot. 61604 del 10/09/2015 - pagina 19 di 20

DECRETO N. 92 DEL 31 MAR. 2015

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale SEZIONE NON AUTO

d. adotta tutti gli atti di gestione ordinaria del personale e di applicazione degli istituti contrattuali ivi inclusa la stipula dei contratti individuali di lavoro;

e. indice le procedure selettive per l'assunzione di personale;

f. nomina e presiede, con facoltà di delega, le commissioni di gara e delle procedure selettive per l'assunzione di personale;

g. autorizza il personale allo svolgimento di incarichi esterni;

h. cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente, sulla base delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione;

i. gestisce ogni fase nella gestione contabile delle entrate e delle spese;

j. indice le gare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con relativa stipula dei contratti di aggiudicazione.

Egli risponde al Consiglio di Amministrazione, in relazione agli obiettivi stabiliti, dei risultati ottenuti.

Il Direttore partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere di legittimità su tutte le deliberazioni assunte e ne redige i verbali.

Il Direttore espleta ogni adempimento a lui attribuito da leggi o regolamenti.

**Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente secondo le modalità e i criteri contemplati dalla legge.

Le determinazioni delle funzioni del suddetto Collegio e delle modalità di servizio delle stesse, è demandata al regolamento per il suo funzionamento.

## CAPO III°
## ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

**Art. 14 - Criteri di organizzazione**

I servizi nei quali si articola la Casa Albergo per Anziani sono organizzati in modo da garantire economicità, speditezza e rispondenza ai fini statutari, a norma del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina nel dettaglio i compiti ed i provvedimenti di competenza, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore.

## CAPO IV°
## PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DELL'ENTE

**Art. 15 - Accesso agli atti e documenti**

L'accesso agli atti e documenti dell'Istituto nonché le modalità per il rilascio di copie sono disciplinati da apposito regolamento.

**Art. 16 - Albo delle pubblicazioni**

La pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, sono effettuati in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Il Direttore cura la pubblicazione degli atti, avvalendosi del personale amministrativo di Segreteria.

L'Istituto ottempera, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, alla pubblicazione degli atti che devono essere esposti all'Albo Pretorio del Comune.

Regione del Veneto - A.G.C. Giunta Regionale - prot. 81504 del 10/09/2015 - pagina 10 di 20

DECRETO N. 92 DEL 31 MAR. 2015

## CAPO V°
## NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

**Art. 17 - Norme finali**

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Regionale di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate le norme statutarie previgenti.

**Art. 18 - Norme transitorie**

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto le norme statutarie si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni demandate ai regolamenti non siano indispensabili per l'effettiva attuazione del disposto statutario.

**Art. 19 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle espresse disposizioni di legge previste in materia, sia statali, che regionali, i cui contenuti costituiscono principi fondamentali nei limiti della peculiarità dell'Istituto.

Regione del Veneto - A.G.C. Giunta Regionale n. prot. 81504 data 10/09/2015 - pagina 20 di 20

(Codice interno: 296447)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 94 del 02 aprile 2015

**Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Centro Servizi Residenza Contarini" via Cardinal Urbani 4, Mestre (VE) - Istituzioni di ricovero e di educazione, San Marco 4301, Venezia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento e identifica l'ente gestore dell'attività.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione prot n. 144/15 del 12/1/2015. |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che il centro di servizi anziani non autosufficienti "*Centro Servizi Residenza Contarini*" via Cardinal Urbani 4, Mestre dell'ente Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 193 del 17/6/2010 per la capacità ricettiva di: 90 posti letto di primo livello assistenziale, 30 posti letto di secondo livello assistenziale e di 16 posti di centro diurno;

che con nota protocollo 144/15 del 12/1/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 21/1 al n. 26242 - il rappresentante legale dell'Ente nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007. In data 2/3/2015 il Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali ha acquisito agli atti le integrazioni documentali necessarie al completamento della domanda di rinnovo.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 12 di Venezia nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per il "*Centro Servizi Residenza Contarini*" via Cardinal Urbani 4, Mestre (VE) - Istituzioni di Ricovero e di Educazione, San Marco 4301 Venezia, avente capacità ricettiva di 90 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, 30 posti per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale e di 16 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti;

2. di specificare che la presente autorizzazione è valida per cinque anni decorrenti dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 193 del 17/6/2010;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 12 di Venezia nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 12 di Venezia, al Comune di Venezia, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 12, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296448)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 95 del 02 aprile 2015

**Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti della Fondazione "Casa si riposo di Meano", via Vittorio Veneto 5, Santa Giustina (BL). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitaire, socio-sanitaire e sociali".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedenti provvedimenti di autorizzazione.<br><br>Estremi dei principali documernti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione del del 1/12/2014 completata il 26/2/2015. |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che la Fondazione "Casa di Riposo di Meano" via Vittorio Veneto 5, Santa Giustina (avente capacità ricettiva di 57 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale) è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 513 del 17/12/2009 - rettificato con riferimento alla denominazione dell'ente gestore con decreto n. 421 del 26/11/2010;

che con nota del giorno 1/12/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 2/12/2014 al n. 517323 - il rappresentante legale della Fondazione, nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007; in data 26/2/2015 la Sezione Non Autosufficienza ha acquisito le integrazioni documentali - richieste ai fini del completamento dell'istanza - che sono state registrate agli atti al n. 85274.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 2 di Feltre nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 176/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la Fondazione il centro di servizi della Fondazione "Casa di Riposo di Meano" via Vittorio Veneto 5, Santa Giustina (BL) avente capacità ricettiva di 57 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

2. di specificare che la presente autorizzazione è valida per cinque anni decorrenti, a garanzia della necessaria continuità, dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 513 del 17/12/2009;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 2 di Feltre nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 176/2014;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 2 di Feltre (BL), al Comune di Santa Giustina (BL), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 2, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296449)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 96 del 02 aprile 2015

**Nuova autorizzazione all'esercizio per la Fondazione di culto e religione onlus "Piccolo Rifugio" via Dante Alighieri 7, San Donà di Piave, servizi per persone disabili di Vittorio Veneto, via Della Vittoria 19: centro diurno per persone disabili "G. Ed M. Vettoretti" e comunità alloggio "Casa Mons. Carraro. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| L'atto autorizza ex novo i servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione del 10/12/2014<br>parere dell'Azienda ULSS 7 trasmesso con nota protocollo n. 8.800 del 5/3/2015. |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.

Preso atto:

che il decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 39 del 1/2/2010 ha autorizzato per 5 anni i servizi per persone disabili della Fondazione di Culto e Regione onlus "Piccolo Rifugio" di San Donà di Piave: centro diurno di 8 posti e comunità alloggio di 18 posti letto entrambi ubicati in Vittorio Veneto, via della Vittoria 19;

che a seguito di ampliamento con nota del 5/3/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 22/12/2014 al n. 546262 - la Fondazione ha chiesto nuova autorizzazione all'esercizio specificando la denominazione dei servizi: centro diurno "*G. ed M. Vettoretti*" e comunità alloggio "*Casa Mons. Carraro*"; l'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo ha effettuato la visita di verifica in data 27/1/2015.

Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 8.800 del 5/3/2015 al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS, acquisita al protocollo regionale in data 9/3/2015 al n. 100145 - risulta che i servizi sono autorizzabili all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 10 posti e 19 posti letto rispettivamente.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 7 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 318/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002, i servizi per persone disabili della Fondazione di Culto e Regione onlus "Piccolo Rifugio" di San Donà di Piave, via Dante Alighieri 19: centro diurno "*G. ed M. Vettoretti*" (di 10 posti) e comunità alloggio "*Casa Mons. Carraro*" (di 19 posti letto) ubicati in Vittorio Veneto, via della Vittoria 19;
2. di specificare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
3. di incaricare l'azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo della verifica dell'attività erogata presso i servizi a sei mesi dalla data del presente provvedimento ed alla trasmissione di una apposita relazione;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 7 nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 318/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV), al Comune di Vittorio Veneto (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 7 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296450)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 97 del 02 aprile 2015

**Revoca del decreto n. 371/2011 e nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Paola Giaconi Bonaguro", via Torrossa 147, Camisano Vicentino - c.s. di solidarietà promozione e lavoro onlus, via Cimitero 15, San Bonifacio (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione del 1/12/2014<br>parere dell'Azienda ULSS trasmesso con nota protocollo n. del |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto:

che il centro di servizi di 18 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale "Paola Giaconi Bonaguro" ubicato in via Torrossa 147 in Camisano Vicentino dell'Istituto delle Suore delle Poverelle Istituto Palazzolo di Bergamo, è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 371 del 19/12/2011;

che in data 20/10/2014 l'Istituto ha comunicato la cessione del ramo d'azienda dal giorno 1/11/2014 al nuovo ente gestore, la Cooperativa Sociale di Solidarietà onlus "Promozione e Lavoro" (sede legale in San Bonifacio VR, via Cimitero 15) che in data 1/12/2014 ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio;.

che l'Azienda ULSS 6 di Vicenza ha effettuato la visita di verifica in data 13/2/2015 ed ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 17848 del 13/3/2015, registrata agli atti il 16/3/2015 al n. 113332 che ha confermato che il centro di servizi è autorizzabile all'esercizio per la capacità ricettiva di 18 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

che ai sensi degli atti acquisiti si autorizza il centro di servizi con un nuovo provvedimento relativo alla sua attuale capacità ricettiva revocando nel contempo il decreto 371/2011 superato dall'attuale situazione di fatto.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 6 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 180/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto

dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. considerata la mutata situazione di fatto e gli atti acquisiti in premessa richiamati, di revocare il decreto di autorizzazione all'esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 371/2011;
2. di rilasciare nuova autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Paola Giaconi Bonaguro" ubicato in via Torrossa 147 in Camisano Vicentino (VI) - Cooperativa Sociale di Solidarietà onlus "Promozione e Lavoro", via Cimitero 15, San Bonifacio (VR), avente capacità ricettiva di 18 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
3. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessriamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 6 di Vicenza nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 180/2014;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 6 di Vicenza, al Comune di Camisano Vicentino (VI), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 6 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296451)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 98 del 02 aprile 2015

**Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la comunità alloggio per persone disabili della Fondazione onlus "Candida Stefani e Fratelli" via Fontana 42. Noventa Vicentina (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio oggetto di precedente autorizzazione.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione protocollo 64/2013 del 11/11/2013<br>parere dell'Azienda ULSS 6 trasmesso con nota protocollo n. 9234 del 10/02/2015. |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che la Fondazione onlus "Candida Stefani e Fratelli", ubicata in via Fontana 42 in Noventa Vicentina, è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 485 del 24/2/2009 per 16 posti letto di comunità alloggio per persone disabili;

che con nota protocollo 64/2013 del giorno 11/11/2013 - acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali il 18/11/2013 al n. 499346 - il rappresentante legale della Fondazione, chiedendo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007 per il genere di attività svolta;

che l'Azienda ULSS 6 di Vicenza ha effettuato la visita di verifica in data 15/1/2015 e ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 9234 del 10/2/2015: nel documento l'Azienda ULSS ha attestato la rispondenza ai requisiti richiesti per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il servizio, composto dai nuclei "Candida" e "Ettore" di 8 posti ciascuno.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 6 di Vicenza nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 180/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la comunità alloggio di 16 posti letto per persone disabili della Fondazione onlus "Candida Stefani e Fratelli", via Fontana 42, Noventa Vicentina (VI); la presente autorizzazione è valida per cinque anni decorrenti, a garanzia della necessaria continuità, dalla scadenza degli effetti della D.G.R. 485 del 24/2/2009;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 6 di Vicenza nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 180/2014;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 6 di Vicenza, al Comune di Noventa Vicentina (VI), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 6 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296178)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 99 del 02 aprile 2015

**Conferma di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente decreto si provvede alla conferma d' iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali, degli organismi che ne fanno richiesta e per i quali permangono i requisiti previsti per l'iscrizione stessa. |

Il Direttore

PREMESSO che :

- con la Legge 8 novembre 1991, n. 381 sono state disciplinate le Cooperative Sociali e stabiliti i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e le Cooperative Sociali;
- con la L.R. 3 novembre 2006, n. 23, art. 5 è stato istituito l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- con successiva deliberazione del 3 aprile 2007, n. 897, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo regionale e che l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ha validità biennale;

DATO ATTO che

- le Cooperative Sociali/Consorzi : *"Solidarietà di Vigasio"* di Vigasio (VR)*,"Alta Padovana Servizi per l'infanzia"* di Campodarsego (PD)*,"Consorzio la Rete Alta Padovana"* di Camposampiero (PD),*"Jebetum Salus"* di Zevio (VR),*"Cosep"* di Padova (PD),*"Dieffe"* di Noventa Padovana (PD), *"Coop. Sociale E.T.A"* di Padova (PD), *"Maninpasta"* di Vicenza (VI), *"Antela"* di Bassano del Grappa (VI), *"La Primula"* di Casier (TV),*"Dina Muraro"* di Selvazzano Dentro (PD), *"N.O.E. Nuovi Obiettivi Educativi"* di Treviso (TV),*"Il Sorriso"* di Castelmassa (RO), *"Rinascere"* di Dueville (VI), *"Airone"* di Agugliaro (VI), *"Vita e Lavoro"* di Montebelluna (TV), *"La Lunga Marcia"* di Venezia - Mestre (VE), *"Il Girotondo"* di Caerano San Marco (TV), *"L'Aquilone"* di Malo (VI), *"Il Sestante"* di Padova (PD), *"Il Raggio Verde"* di Rovigo (RO), *"Velox"* di Venezia- Mestre (VE), *"L'Allegra Brigata"* di Ponte San Nicolò (PD), *"Work Crossing"* di Padova (PD), "*Consorzio Quartieri della Solidarietà"* di Vedelago (TV), *"Cost"* di Vicenza (VI), "*Barbamoccolo"*di Martellago (VE), *"Servizi Educativi"* di Este (PD)*,"Aqua Altra"* di Venezia (VE)*,"Consorzio Vision S.C.S.C."* di Treviso (TV),*"P.N.L."* di Padova (PD),*"Rio Terà dei Pensieri"* di Venezia (VE),*"Solidarietà"* di Montebelluna (TV), *"Progetto Now"* di Conselve (PD), *"La Genovesa"* di Verona (VR), *"Centro Servizi Associati"* di Conegliano (TV), *"Nuova Vita" di Camposampiero* (PD), *"Baby Planet"* di Verona (VR), hanno presentato istanza di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e tali istanze sono risultate conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di cooperazione sociale;

RITENUTO di provvedere alla conferma di iscrizione delle Cooperative Sociali/Consorzi summenzionati all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

VISTO l'art. 5 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23;

VISTA la DGR 3 aprile 2007, n. 897;

VISTO l'art. 28 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 per il quale, nei procedimenti amministrativi già disciplinati dalla vigente legislazione regionale, si intende sostituito alla Giunta Regionale e al Presidente della Giunta il Dirigente responsabile della Direzione regionale competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la DGR 3 novembre 2014, n. 2050 di istituzione dei settori ai sensi della L.R. n 54/2012 nell'ambito della riorganizzazione delle strutture regionali;

attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di confermare le iscrizioni all'Albo Regionale delle seguenti Cooperative Sociali/Consorzi, ai sensi della L.R. 3 novembre 2006 n. 23, e della DGR 897/2007, a decorrere dalla data sotto indicata:

| *N°* | ***DENOMINAZIONE*** | ***SEDE*** | ***POSIZIONE*** | | ***DECORRENZA*** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***Coop. Tipo*** | ***Prov. Nr. Prog*** | |
| 1 | *Solidarietà di Vigasio* | *Via Rizzotti n. 20/22*<br>*37068 Vigasio (VR)* | A | VR0018 | *02/03/2015* |
| 2 | *Alta Padovana Servizi per l'infanzia* | *Piazzetta Don Domenico Pianaro n. 2*<br>*35011 Campodarsego (PD)* | A | PD0182 | *08/03/2015* |
| 3 | *Consorzio la Rete Alta Padovana* | *Via Straelle San Pietro n. 12/g*<br>*35012 Camposampiero (PD)* | C | PD0183 | *08/03/2015* |
| 4 | *Jebetum Salus* | *Via Chiarenzi n. 3*<br>*37059 Zevio (VR)* | A | VR0178 | *08/03/2015* |
| 5 | *Cosep* | *Via G. Reni n. 17/1*<br>*35134 Padova (PD)* | P | PD0049 | *08/03/2015* |
| 6 | *Dieffe* | *Via Risorgimento n. 29*<br>*35027 Noventa Padovana (PD)* | A | PD0181 | *08/03/2015* |
| 7 | *Coop. Sociale E.T.A.* | *Via A. Cavalletto n. 3*<br>*35122 Padova (PD)* | A | PD0208 | *08/03/2015* |
| 8 | *Maninpasta* | *Via Marosticana n. 192*<br>*36100 Vicenza (VI)* | B | VI0139 | *08/03/2015* |
| 9 | *Antela* | *Via Bastion n. 49/4*<br>*36061Bassano del Grappa (VI)* | A | VI0079 | *09/03/2015* |
| 10 | *La Primula* | *Via Basse n. 2*<br>*31030 Casier (TV)* | A | TV0069 | *09/03/2015* |
| 11 | *Dina Muraro* | *Via Torino n. 14*<br>*35030 Selvazzano Dentro (PD)* | A | PD0082 | *09/03/2015* |
| 12 | *N. O.E. Nuovi Obiettivi Educativi* | *Via Corso del Popolo n. 35*<br>*31100 Treviso (TV)* | A | TV0070 | *09/03/2015* |
| 13 | *Il Sorriso* | *Via Argine Po n. 21*<br>*45035 Castelmassa (RO)* | A | RO0034 | *09/03/2015* |
| 14 | *Rinascere* | *Via Ungaretti n. 20/1*<br>*36031 Dueville (VI)* | B | VI0040 | *16/03/2015* |
| 15 | *Airone* | *Via Motterelle n. 10*<br>*36020 Agugliaro (VI)* | A | VI0024 | *16/03/2015* |
| 16 | *Vita e Lavoro* | *Via Aglaia Anassilide n. 5/A*<br>*31044 Montebelluna (TV)* | A | TV0030 | *19/03/2015* |
| 17 | *La Lunga Marcia* | *Via Delle Messi n. 2*<br>*30173 Venezia Mestre (VE)* | B | VE0039 | *19/03/2015* |
| 18 | *Il Girotondo* | *Via Gramsci n. 2*<br>*31031 Caerano di San Marco (TV)* | A | TV0034 | *19/03/2015* |
| 19 | *L'Aquilone* | *Via Don Brizzi n. 2*<br>*36034 Malo (VI)* | A | VI0057 | *19/03/2015* |
| 20 | *Il Sestante* | *Via Prosdocimi n. 2/A*<br>*35128 Padova (PD)* | A | PD0042 | *19/03/2015* |
| 21 | *Il Raggio Verde* | *Via Luigi Einaudi 77/9*<br>*45100 Rovigo (RO)* | A | RO0007 | *19/03/2015* |
| 22 | *Velox* | *Via Frisotti n. 22*<br>*30174 Venezia Mestre (VE)* | A | VE0040 | *19/03/2015* |
| 23 | *L'Allegra Brigata* | *Vicolo Parini n. 2/8*<br>*35020 Ponte San Nicolò (PD)* | A | PD0141 | *28/03/2015* |
| 24 | *Work Crossing* | *Via Egidio Forcellini n. 172*<br>*35128 Padova (PD)* | B | PD0143 | *28/03/2015* |
| 25 | *Consorzio Quartieri della Solidarietà* | *Via Bassanese n. 9*<br>*31050 Vedelago (TV)* | C | TV0117 | *28/03/2015* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | *Cost* | *Via Rossini n. 6*<br>*36100 Vicenza (VI)* | A | VI0116 | *28/03/2015* |
| 27 | *Barbamoccolo* | *Via delle Motte n. 12/12c*<br>*30030 Martellago (VE)* | A | VE0136 | *28/03/2015* |
| 28 | *Servizi Educativi* | *Via Santo Stefano n. 68*<br>*35042 Este (PD)* | A | PD0142 | *28/03/2015* |
| 29 | *Aqua Altra* | *Dorsoduro n. 2898*<br>*30123 Venezia (VE)* | B | VE0141 | *28/03/2015* |
| 30 | *Consorzio Vision S.C.S.C.* | *Via Castagnole n. 20*<br>*3100 Treviso (TV)* | C | TV0052 | *31/03/2015* |
| 31 | *P.N. L.* | *Via Due Palazzi n. 16*<br>*35136 Padova (PD)* | B | PD0057 | *31/03/2015* |
| 32 | *Rio Terà dei Pensieri* | *Santa Croce n. 495/b*<br>*30135 Venezia (VE)* | B | VE0060 | *31/03/2015* |
| 33 | *Solidarietà* | *Via Anassilide n. 5*<br>*31044 Montebelluna (TV)* | A | TV0053 | *31/03/2015* |
| 34 | *Progetto Now* | *Piazza Cesare Battisti n. 21*<br>*35026 Conselve (PD)* | A | PD0055 | *31/03/2015* |
| 35 | *La Genovesa* | *Via Strada della Genovesa n. 31/a*<br>*37135 Verona (VR)* | A | VR0019 | *31/03/2015* |
| 36 | *Centro Servizi Associati* | *Viale Italia n. 214*<br>*31015 Conegliano (TV)* | A | TV0049 | *31/03/2015* |
| 37 | *Nuova Vita* | *Via Straelle San Pietro n. 12/G*<br>*35012 Camposampiero (PD)* | A | PD0056 | *31/03/2015* |
| 38 | *Baby Planet* | *Vicolo Torcoletto n. 7/A*<br>*37121Verona (VR)* | A | VR0150 | *28/03/2015* |

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente decreto è pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Franco Moretto

(Codice interno: 296452)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 100 del 03 aprile 2015

**Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro diurno per persone disabili della s.c.s. "Sigma", via Giacinto Carini 29, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento dele strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.**
*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio oggetto di precedente autorizzazione.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione del 19/2/2015. |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto che il centro diurno per persone disabili della s.c.s. "Sigma", via Giacinto Carini 29, Padova è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 102 del 22/3/2010 per la capacità ricettiva di 20 posti;

Dato atto che con nota del 19/2/2015 - acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali il 24/2/2015 al n. 80495 - il rappresentante legale della s.c.s. chiedendo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007 per il genere di attività svolta.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 di Padova nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni - decorrenti dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 102 del 22/3/2010 - per il centro diurno di 20 posti per persone disabili della s.c.s. "Sigma", via Giacinto Carini 29, Padova;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 di Padova nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190/2014;

3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 16 di Padova, al Comune di Padova, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 16 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296453)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 101 del 03 aprile 2015

**Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la comunità alloggio per persone disabili "Il Glicine", via Ugo Foscolo 23/A, Saonara - s.c.s. "Il Glicine", via Morosini 10, Saonara (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio oggetto di precedente autorizzazione.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione del 5/6/2014<br>parere dell'Azienda ULSS 16 trasmesso con nota protocollo n. 19195 del 10/03/2015. |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto che la comunità alloggio di 12 posti letto "Il Glicine" di Sanoara via Ugo Foscolo 23/A è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 3414 del 10/11/2009; con nota del 5/6/2014 - acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali il 5/6/2014 al n. 243296 - il rappresentante legale della s.c.s. "Il Glicine", chiedendo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007 per il genere di attività svolta.

Preso atto che in data 5/8/2014 il Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali ha acquisito agli atti le integrazioni documentali necessarie al completamento dell'istanza di rinnovo.

Dato atto che l'Azienda ULSS 16 di Padova ha effettuato la visita di verifica in data 22/10/2014 ed ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 19195 del 10/3/2015, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali il 13/3/2015 al n. 103957. Nel documento l'Azienda ULSS ha specificato che "*si fa presente che in data 17/3/2004 il personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione ha effettuato un sopralluogo presso la struttura e dalla nota del 9/9/2004 prot. n. 42912/58403 si rileva che in quasi tutti i locali è stato riscontrato un rapporto di aerazione naturale diretta carente. Tuttavia lo stabile ha ottenuto il certificato di agibilità n. 23/2000 rilasciato dal Comune di Sanoara e datato 10/9/2003. I locali situati al piano secondo (soffitta), accessibile, quindi potranno essere utilizzati solo come locali di tipo accessorio (es. ripostigli, magazzini, ecc.).*".

Preso atto che nel documento l'Azienda ULSS ha confermato che il servizio è autorizzabile all'esercizio per la capacità ricettiva di 12 posti letto (ripartiti tra il "*nucleo A*" che consta di 7 letti e il "*nucleo B*" di 5 letti).

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a

seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio - per la comunità alloggio per persone disabili "Il Glicine", via Ugo Foscolo 23/a, Saonara - s.c.s. "Il Glicine", via Morosini 10, Saonara (PD) avente capacità ricettiva di 12 posti letto;
2. di specificare che la presente autorizzazione è valida per cinque anni decorrenti, a garanzia della necessaria continuità, dalla scadenza degli effetti del decreto della D.G.R. 3414 del 10/11/2009;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 di Padova nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190/2014;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 16 di Padova, al Comune di Saonara (PD), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 16 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296454)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 102 del 03 aprile 2015

**Autorizzazione all'esercizio per il centro diurno per persone disabili "Cofal" via Cappello 80, Noventa Padovana (PD) - s.c.s. Progetto Insieme, via Cappello 42/44, Noventa Padovana (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| L'atto autorizza il servizio indicato in oggetto all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione prot. n. --- del 18/10/2013 parere dell'Azienda ULSS 16 trasmesso con pec agli atti il 13/3/2015. |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.

Preso atto che con nota del 18/10/2013 la società cooperativa sociale Progetto Insieme di Noventa Padovana ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il centro diurno per persone disabili "Cofal" ubicato in via Cappello 80 di Noventa Padovana; l'Azienda ULSS 16 di Padova ha effettuato la visita di verifica in data 6/2/2014.

Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 30436 del 17/4/2014 al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS 16 - acquisita al protocollo regionale in data 22/4/2014 al n. 175549 e dalla successiva nota inviata a mezzo *pec* registrata agli atti il 13/3/2015 al n. 110463 - risulta che il centro diurno è autorizzabile all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 10 posti.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002, il centro diurno per persone disabili "Cofal" via Cappello 80, Noventa Padovana - s.c.s. Progetto Insieme, via Cappello 42/44, Noventa Padovana (PD) avente la capacità ricettiva di 10 posti;
2. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza

con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 di Padova nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190/2014;

4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 16 di Padova, al Comune di Noventa Padovana (PD), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 16 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296455)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 103 del 03 aprile 2015

**Revoca del decreto n. 353/2010 e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il "Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna" per persone anziane non autosufficienti, via Rinaldo 16, Villafranca di Verona (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedenti provvedimenti di autorizzazione.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanze di autorizzazione prot. n. 749/1.07.02 e 750/1.07.02 del 3/3/2015. |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che la Casa di Riposo "Morelli Bugna" per persone anziane non autosufficienti via Rinaldo 16 di Villafranca di Verona è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con i seguenti provvedimenti della Direzione regionale Servizi Sociali:

- decreto n. 353 del 24/9/2010 rilasciato per la capacità ricettiva di 128 posti letto di primo livello assistenziale e di 24 posti di secondo livello assistenziale;
- decreto n. 294 del 27/7/2010 rilasciato per 20 posti di centro diurno.

Dato atto che per tali unità di offerta con note protocolli 749/1.07.02 e 750/1.07.02 del 3/3/2015 - acquisite agli atti in data 3 e 5/3/2015 ai rispettivi n. 93064 e 96518 - il rappresentante legale del "*Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna*", nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.

Considerata l'opportunità di adottare un unico provvedimento di rinnovo relativo alla capacità ricettiva complessiva del centro di servizi, si rende necessario disporre la revoca del decreto 353 del 24/9/2010.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 di Bussolengo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma regionale di congruità con d.d.r. n. 10/2014 e n. 196 /2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "*Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna*", via Rinaldo 16 Villafranca di Verona (VR) avente capacità ricettiva di 128 primo livello assistenziale, 24 di secondo livello assistenziale e 20 posti di centro diurno;
2. di specificare che la validità della presente autorizzazione decorre dalla data di scadenza degli effetti del decreto n. 294 del 27/7/2010; dalla stessa data si dispone la revoca del decreto n. 353 del 24/9/2010 in quanto superato dalla presente autorizzazione;
3. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 di Bussolengo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti n. 10/2014 e n. 196/2014;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 22 di Bussolengo (VR), al Comune di Villafranca di Verona (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 22, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296456)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 106 del 07 aprile 2015

**Autorizzazione all'esercizio per il nuovo centro diurno per persone disabili "Santa Maria Madre Nostra", via Castellana 16/A, Mestre (VE). Fondazione di religione Opera Santa Maria della Carità, San Marco 1830, Venezia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-saniarie e sociali".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| L'atto autorizza il servizio indicato in oggetto all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifca l'ente gestore di tale attività.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione prot. n. 12/2014 del 11/9/2014<br>parere dell'Azienda ULSS 12 trasmesso con nota protocollo n. 18521 del 17/3/2015. |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.

Preso atto:

che con nota protocollo n. 12/2014 del 11/9/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 18/9/2014 al n. 391569 - la Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità di Venezia ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio per il nuovo centro diurno per persone disabili "*Santa Maria Madre Nostra*" di Mestre, via Castellana 16/A; il servizio accoglierà gli utenti del centro diurno "Bellinato - Zorzetto", ubicato a Mestre piazzale Lorenzo Giustiniani 11/E, (autorizzato all'esercizio con decreto n. 448/2012) che al termine del trasferimento degli ospiti verrà dismesso;

che in data 20/10/2014 la Sezione regionale Non Autosufficienza ha acquisito la documentazione necessaria al completamento dell'istanza;

che l'Azienda ULSS 12 di Venezia ha effettuato la visita di verifica in data 2/2/2015 e ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 18521 del 17/3/2015 al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali; dal documento risulta che il servizio è autorizzabile all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 30 posti.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 12 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002, il nuovo centro diurno per persone disabili "*Santa Maria Madre Nostra*", via Castellana 16/A, Mestre (VE) - Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità, San Marco 1830, Venezia, avente la capacità ricettiva di 30 posti;
2. di specificare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
3. di dare atto che il nuovo servizio accoglierà gli utenti del centro diurno "Bellinato - Zorzetto" di Mestre piazzale Lorenzo Giustiniani 11/E, autorizzato all'esercizio con decreto n. 448/2012; si incarica l'Azienda ULSS 12 di Venezia di rendere noto il termine di conclusione del trasferimento degli ospiti per i conseguenti adempimenti di competenza della Sezione regionale Non Autosufficienza;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 12 nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 12 di Venezia, al Comune di Venezia, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 12 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296457)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 107 del 07 aprile 2015

**Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro diurno per persone disabili "Il Punto", della c.s. onlus Madonna dei Miracoli, Piazzale Madonna 3/A, Motta di Livenza (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione del 17/4/2014<br>parere dell'Azienda ULSS 9 trasmesso con nota protocollo n. 16518 del 11/2 /2015. |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.

Preso atto che il centro per persone disabili "Il Punto", della c.s. onlus Madonna dei Miracoli ubicato in piazzale Madonna 3/A in Motta di Livenza, è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 602 del 10/3/2009. per 30 posti.

Dato atto che con nota del 17/4/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 22/4/2014 al n. 177322 - la cooperativa sociale ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio; l'Azienda ULSS 9 di Treviso ha effettuato la visita di verifica in data 10/2/2015.

Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 16518 del giorno 11/2/2015 alla Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali - acquisita al protocollo regionale in data 11/2/2015 al n. 58839 l'Azienda ULSS ha attestato la conformità ai requisiti prescritti per la capacità ricettiva già autorizzata all'esercizio.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 9 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 335/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 per il centro diurno per persone disabili "Il Punto", della c.s. onlus Madonna dei Miracoli, piazzale Madonna 3/A, Motta di Livenza (TV) avente capacità ricettiva di 30 posti;

2. di specificare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 9 di Treviso nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 335/2013;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 9 di Treviso, al Comune di Motta di Livenza (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 9 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296458)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 108 del 07 aprile 2015

**Revoca dei decreti nn. 123/2011 e 422/2012. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per l'Ipab casa di riposo "Guizzo-Marseiille", via Santa Croce 2, Volpago del Montello (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| L'atto rinnova l'autorizzazione all'eserczio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedenti provvedimenti di autorizzazione.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione prot. n. 1527 del 21/2/2015. |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto che l'Ipab Casa di Riposo "Guizzo-Marseille" ubicata in via Santa Croce 2 in Volpago del Montello è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con i seguenti decreti della Direzione regionale Servizi Sociali:

- n. 307 del 17/8/2010 rilasciato per 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale (nucleo "Verde");
- n. 123 del 14/6/2011 rilasciato per 10 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti e 68 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale (nucleo "Rosa" di 28 posti, nucleo "Girasole" di 30 posti, nucleo "Arancia" di 10 posti);
- n. 422 del 3/12/2012 rilasciato per 21 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale (nucleo "Mela").

Dato atto che per tutte le unità di offerta con nota protocollo 1527 del 21/2/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 26/2/2015 al n. 83521 - il rappresentante legale dell'Ipab, nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.

Considerato che nel ravvisare l'opportunità di uniformare le scadenze dell'autorizzazione all'esercizio ad un termine unitario con un unico provvedimento di rinnovo comprendente tutti i servizi residenziali attivi presso la struttura, si rende necessaria la revoca dei decreti n. 123/2011 e n. 422/2012.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 di Asolo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. per quanto evidenziato in premessa, di revocare i decreti di autorizzazione all'esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 123/2011 e n. 422/2012;
2. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per l'Ipab Casa di Riposo "Guizzo-Marseille" ubicata in via Santa Croce 2 in Volpago del Montello avente capacità ricettiva di 89 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, di 24 posti per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale e di 10 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
3. di specificare che la presente autorizzazione è valida per cinque anni decorrenti, a garanzia della necessaria continuità, dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 307 del 17/8/2010;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 di Asolo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185/2014;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 8 di Asolo, al Comune di Volpago del Montello (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 8, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 296837)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 112 del 20 aprile 2015

**Proroga termini rendicontazione - DGR n. 1984 del 28 ottobra 2013 recante: "Iniziative socio-educative a favore di persone detenute negli istituti penitenziari del Veneto e di persone in area penale esterna".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si prorogano i termini per la rendicontazione dei progetti di cui alla DGR n. 1984/2013 alla data del 30 settembre 2015. |

Il Direttore

VISTI

- Il protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Veneto, siglato l'8 aprile 2003;
- la DGR n. 1984 del 28 ottobre 2013, con cui sono stati approvati per l'anno 2013/2014 i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione ed il finanziamento dei progetti concernenti iniziative socio-educative a favore di persone detenute negli Istituti penitenziari del Veneto e di persone in area penale esterna, in applicazione del Protocollo d'intesa di cui sopra;
- il DDR n. 488 del 9 dicembre 2013 con cui, in applicazione della DGR succitata, il Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali (ora Dipartimento Servizi sociosanitari e sociali) ha nominato una Commissione tecnica, presieduta da lui o da un suo delegato, e composta dai funzionari del Servizio Prevenzione delle Devianze e Tossicodipendenze (ora Settore Dipendenze ed Inclusione sociale), del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.) e del Centro Giustizia Minorile (C.G.M.);
- il DDR n. 546 del 31/12/2013 recante "*Approvazione graduatoria progetti, impegno di spesa e assegnazione finanziamenti di cui alla DGR n. 1984 del 28 ottobre 2013 recante "Iniziative socio-educative a favore di persone detenute negli Istituti penitenziari del Veneto e di persone in area penale esterna";*
- la nota prot. n. 144556 del 7 aprile 2015 a firma del direttore generale area sanità e sociale, con cui, in considerazione della perdurante assenza della funzione di direttore del Dipartimento Servizi sociosanitari e sociali, si autorizza il dr. Franco Moretto, direttore sezione non autosufficienza, alla gestione dei capitoli attribuiti al budget del Dipartimento succitato, nonché all'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi di esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

PREMESSO

- che nell'Allegato A del DDR n. 546 del 31/12/2013 è contenuta la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento (n. 25) suddivisi in progetti destinati a favore di persone detenute e a favore di persone in esecuzione penale esterna;
- che con DDR n. 546/2013 si è impegnata, a favore degli Enti beneficiari di cui all'Allegato A, la somma di Euro 247.359,95, a carico dell'UPB UO157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte nelle aree dei Servizi Sociali" - capitolo n. 61470 "Trasferimenti in materia penitenziaria e di recupero di persone soggette a provvedimento dell'autorità giudiziaria", del bilancio di previsione 2013;
- che nel DDR n. 546/2013 si prevede che il finanziamento regionale sarà erogato con le seguenti modalità: "*il 50% previa comunicazione di avvio del progetto che dovrà avere la durata massima di 12 mesi; il saldo a conclusione del medesimo, a seguito dell'invio alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, di una relazione sulle attività svolte e di una rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre il 30 aprile 2015";*

TENUTO CONTO

- che nello stesso provvedimento si precisa che "l'erogazione del finanziamento di cui sopra sarà comunque condizionata dall'effettiva disponibilità di cassa nel Capitolo di spesa dedicato".

CONSIDERATO

- che l'acconto del 50% del contributo assegnato non è ancora stato erogato, comportando per alcuni enti l'impossibilità a rendicontare tutte le spese sostenute entro la data del 30 aprile 2015;

RITENUTO

- pertanto di prorogare al 30 settembre 2015 il termine per l'invio alla Regione del Veneto della relazione sulle attività svolte e di una rendicontazione delle spese sostenute relativamente ai progetti di cui al bando in questione;

decreta

1. di prorogare al 30 settembre 2015 il termine per l'invio alla Regione del Veneto - Dipartimento Servizi Sociosanitari e sociali, della relazione sulle attività svolte e di una rendicontazione delle spese sostenute relativamente ai progetti di cui alla DGR n. 1984/2013;
2. di notificare il presente atto agli enti ammessi al finanziamento di cui all'Allegato A del DDR n. 546 del 31/12/2013;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Franco Moretto

## DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 296071)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 27 del 12 marzo 2015

**Contributo dei gruppi consiliari di cui all'articolo 3 della lr 56/84. Aggiornamento con decorrenza marzo e aprile 2015.**

*[Consiglio regionale]*

L'articolo 14 della legge regionale 47/2012 ha così sostituito l'articolo 3 della legge regionale 56/1984:

*Art. 3 - Contributi*

*1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.*

*2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.*

*3. Se nel corso dell'anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.*

*4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.*

*5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.*

*6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d'opera intellettuale o altro.*

*7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell'anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.*

Con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 l'Ufficio di presidenza ha determinato la spesa complessiva da assegnare ai gruppi quale contributo finanziario, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012 in euro 542.860,50 (cinquecentoquarantaduemilaottocentosessanta/50) e il criterio di ripartizione fra i gruppi della stessa stabilendo di assegnare il venti per cento in misura uguale e per il restante ottanta per cento in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

La succitata deliberazione riportava, inoltre, nella allegata Tabella A la ripartizione del contributo tra i gruppi consiliari, sulla base del numero e della consistenza degli stessi alla data di adozione del provvedimento, e rimandava ad un apposito provvedimento dell'Ufficio di presidenza l'aggiornamento della tabella in conseguenza della variazione del numero dei gruppi e della loro consistenza numerica.

A seguito di variazioni intervenute nel numero dei gruppi e nella loro consistenza, con le successive deliberazioni n. 25 del 3 aprile 2013, n. 35 del 2 maggio 2013, n. 94 del 22 agosto 2013, n. 125 del 28 novembre 2013, n. 11 del 13 febbraio 2014, n. 19 del 13 marzo 2014, n. 45 del 10 luglio 2014, n. 59 del 10 settembre 2014, n. 70 dell'8 ottobre 2014, n. 4 del 21 gennaio 2015 e n. 17 del 25 febbraio 2015 sono state approvate le conseguenti modificazioni della tabella A.

Con nota del 26 febbraio 2015 (prot. n. 4020) il Segretario generale ha informato che i consiglieri regionali Alessandrini Alessio, Berlato Sella Giuseppe e Bortoli Mauro hanno comunicato, con nota del 25 febbraio 2015, la costituzione del gruppo consiliare "Veneto Civico" ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto.

Con successiva nota del 3 marzo 2015 (prot. n. 4288) il Segretario generale ha informato che il gruppo "Veneto Civico" ha nominato quale Presidente il Consigliere Berlato Sella, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento.

Con comunicazione del 5 marzo 2015 (prot. n. 4534) il Segretario generale ha riferito che con nota del 3 marzo 2015 il Gruppo consiliare "Partito democratico veneto" ha modificato la propria denominazione in "Partito democratico"

Con nota del 6 marzo 2015 (prot. n. 4748) il Segretario generale ha infine informato che i consiglieri regionali Baggio Luca, Piccolo Francesco e Toscani Matteo hanno comunicato, con nota del 4 marzo 2015, la costituzione del gruppo consiliare "Impegno Veneto" ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto, nominando quale Presidente il Consigliere Piccolo Francesco e quale Vicepresidente il Consigliere Baggio Luca.

Conseguentemente si rende ora necessario aggiornare, con decorrenza dal mese di marzo e aprile 2015, la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, approvata con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 e da ultimo aggiornata con deliberazione n. 17 del 25 febbraio 2015, come da allegate tabelle A1), A2) e B1, B2) che formano parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

- viste le leggi regionali 56/1984 e 47/2012;

- viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 6 del 31 gennaio 2013, n. 25 del 3 aprile 2013, n. 35 del 2 maggio 2013, n. 94 del 22 agosto 2013, n. 125 del 28 novembre 2013, n. 11 del 13 febbraio 2014, n. 19 del 13 marzo 2014, n. 45 del 10 luglio 2014, n. 59 del 10 settembre 2014, n. 70 dell'8 ottobre 2014, n. 4 del 21 gennaio 2015 e n. 17 del 25 febbraio 2015;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di aggiornare, con decorrenza dal mese di marzo 2015, a seguito della costituzione del gruppo consiliare "Veneto Civico", la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, approvata con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 e da ultimo aggiornata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 17 del 25 febbraio 2015, come da allegate tabelle A1) e B1) che formano parte integrante del presente provvedimento.

2) di aggiornare, con decorrenza dal mese di aprile 2015, a seguito della costituzione del gruppo consiliare "Impegno Veneto" e della rinominazione del gruppo consiliare Partito Democratico, la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, approvata con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 e da ultimo aggiornata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 17 del 25 febbraio 2015, come da allegate tabelle A2) e B2) che formano parte integrante del presente provvedimento.

3) di dare atto che la relativa spesa trova copertura nell'impegno e nelle prenotazioni d'impegno assunti con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 6 del 31 gennaio 2013;

4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

**tabella A1)**

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - IX LEGISLATURA
## Contributo spese di funzionamento annuo

**1. Spesa complessiva da ripartire:**
**euro 542.860,50 (cinquecentoquarantaduemilaottocentosessanta/50)**

**2. Ripartizione della spesa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 4**

| gruppo consiliare | n. consiglieri | quota del 20% ripartita in parti uguali | quota dell'80% ripartita in misura proporzionale | contributo annuale assegnato |
|---|---|---|---|---|
| Liga Veneta - Lega Nord Padania | 16 | 7.755,15 | 115.810,24 | 123.565,39 |
| Gruppo Popolo della Libertà - Forza Italia per il V. | 5 | 7.755,15 | 36.190,70 | 43.945,85 |
| Partito Democratico Veneto | 10 | 7.755,15 | 72.381,40 | 80.136,55 |
| Bortolussi Presidente | 1 | 7.755,15 | 7.238,14 | 14.993,29 |
| Unione di Centro | 1 | 7.755,15 | 7.238,14 | 14.993,29 |
| Italia dei Valori | 2 | 7.755,15 | 14.476,28 | 22.231,43 |
| Federazione della Sinistra Veneta PRC | 1 | 7.755,15 | 7.238,14 | 14.993,29 |
| Unione Nordest | 1 | 7.755,15 | 7.238,14 | 14.993,29 |
| Misto | 2 | 7.755,15 | 14.476,28 | 22.231,43 |
| Futuro Popolare | 3 | 7.755,15 | 21.714,42 | 29.469,57 |
| Forza Italia | 5 | 7.755,15 | 36.190,70 | 43.945,85 |
| Nuovo Centrodestra Veneto Autonomo | 7 | 7.755,15 | 50.666,98 | 58.422,13 |
| Prima il Veneto | 3 | 7.755,15 | 21.714,42 | 29.469,57 |
| Veneto Civico | 3 | 7.755,15 | 21.714,42 | 29.469,57 |
| **Totali** | **60** | **108.572,10** | **434.288,40** | **542.860,50** |

decorrenza: 1° marzo 2015

(Codice interno: 296072)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 28 del 12 marzo 2015

**Spese per il personale dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 47 della lr 53/2012. Rideterminazione della ripartizione di spesa tra i gruppi a seguito della costituzione di un nuovo gruppo consiliare.**

*[Consiglio regionale]*

Con propria deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2013 avente ad oggetto "Spese per il personale dei gruppi consiliari. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti del Regione del Veneto", e di cui agli articoli 47 e 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale"" è stata determinata la spesa complessiva per il personale dei gruppi consiliari e la ripartizione della stessa tra i gruppi consiliari.

Secondo quanto disposto dal coma 4 dell'articolo 47 della lr 53/2012 la spesa attribuita a ciascun gruppo consiliare dall'Ufficio di Presidenza "è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi".

Con propria deliberazione n. 36 del 2 maggio 2013 è stata rideterminata, con decorrenza dal mese di maggio 2013, la ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari come da tabella B allegata alla deliberazione succitata, a seguito della costituzione in data 29 aprile del nuovo gruppo consiliare Futuro Popolare.

Con propria deliberazione n. 113 dell'8 ottobre 2013, sono state rideterminate la tabella A "Definizione del limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari" e la tabella B "Ripartizione della spesa complessiva per il personale dei gruppi consiliari", con decorrenze 1° gennaio 2013, 1° maggio 2013 e 1° settembre 2013, allegate alla deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2013 (come aggiornate con deliberazione n. 36 del 2 maggio 2013) a seguito della definizione del nuovo trattamento economico spettante dal 1° settembre 2013 al personale dei gruppi consiliari, approvato con deliberazione n. 112 dell'8 ottobre 2013.

Con propria deliberazione n. 126 del 28 novembre 2013 è stata rideterminata, con decorrenza dal mese di dicembre 2013, la ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari come da tabella B allegata alla deliberazione succitata, a seguito della costituzione, comunicata in data 22 novembre 2013, del nuovo gruppo consiliare Forza Italia.

Con propria successiva deliberazione n. 10 del 13 febbraio 2014 è stata rideterminata, con decorrenza dal 15 febbraio 2014, la ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari come da tabella B allegata alla deliberazione succitata, a seguito della costituzione, comunicata con nota del 4 febbraio 2014, del nuovo gruppo consiliare Nuovo centrodestra.

Con propria deliberazione n. 55 del 30 luglio 2014 è stato rideterminato il tetto di spesa per il personale del gruppo consiliare Liga Veneta - Lega Nord Padania in attuazione dell'articolo 51, comma 7 bis, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.

Con propria successiva deliberazione n. 16 del 25 febbraio 2015 è stata rideterminata, con decorrenza dal 1 marzo 2015, la ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari come da tabella B allegata alla deliberazione succitata, a seguito della costituzione, comunicata in data 18 febbraio 2015, del nuovo gruppo consiliare Prima il Veneto.

Con propria successiva deliberazione n. 21 del 4 marzo 2015 è stata rideterminata, con decorrenza 16 marzo 2015, la ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari come da tabella B allegata alla deliberazione succitata, a seguito della costituzione, comunicata con nota del 25 febbraio 2015, del nuovo gruppo consiliare Veneto Civico.

In conseguenza della costituzione del gruppo Impegno Veneto, comunicata con nota del 4 marzo 2015, è necessario procedere all'aggiornamento della tabella di ripartizione delle spese dei gruppi consiliari (tabella B) nei limiti del tetto massimo di spesa fissato in Euro 3.062.635,80 con deliberazione n. 113 dell'8 ottobre 2013. Poiché le assunzioni di personale sono possibili dal giorno 1 e dal giorno 16 del mese, la nuova ripartizione delle spese dei gruppi consiliari decorre dal 16 marzo 2015. Tale nuova ripartizione rettifica la precedente, allegata alla delibera n. 21 del 4 marzo 2015, avente medesima decorrenza (16 marzo 2015).

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

- viste le leggi regionali 56/1984, 47/2012, 53/2012;

- viste le proprie deliberazioni n. 7 del 31 gennaio 2013, n. 36 del 2 maggio 2013, n. 55 del 30 luglio 2014, n. 113 dell'8 ottobre 2013, n. 126 del 28 novembre 2013, n. 10 del 13 febbraio 2014, n. 16 del 25 febbraio 2015 e n. 21 del 4 marzo 2015;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di rideterminare con decorrenza dal giorno 16 marzo 2015, per le motivazioni espresse in premessa, la ripartizione della spesa del personale tra i gruppi consiliari di cui alla Tabella B punto 2 della propria deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2013, come modificata con deliberazioni n. 36 del 2 maggio 2013, n. 113 dell'8 ottobre 2013, n. 126 del 28 novembre 2013, n. 10 del 13 febbraio 2014, n. 16 del 25 febbraio 2015 e n. 21 del 4 marzo 2015, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di demandare al Servizio amministrazione bilancio e servizi la determinazione del costo mensile del personale regionale a tempo indeterminato, comandato e del personale assunto a tempo determinato assegnato ai gruppi consiliari;

3) di demandare al Servizio affari generali l'erogazione della differenza tra la spesa mensile assegnata a ciascun gruppo e il costo mensile del personale regionale o comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato, ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52, comma 2, della legge regionale 53/2012;

4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel capitolo 5070/1 del bilancio di previsione del 2015 e seguenti ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale;

5) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

ALLEGATO ALLA DUPCR N.28 DEL 12 MARZO 2015

TABELLA B

RIPARTIZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE TRA I GRUPPI CONSILIARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53

**1. Costo della dotazione minima (articolo 47, comma 3, lettera a)**

**1.1 Costo della dotazione minima (articolo 47, comma 3, lettera a) con decorrenza 1° gennaio 2013**

| *Categoria* | *Tabellare* | *Progressione economico retributiva di posizione* | *Indennità vacanza contrattuale* | *Tredicesima (Tab. + Progr. + Ivc) / 12* | *Indennità comparto* | *Trattamento accessorio (*)* | *Totale retribuzione* | *Totale oneri* | *Buoni pasto* | *Totale costo annuo con oneri a carico dell'ente* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 18.229,92 | | 136,68 | 1.530,55 | 471,72 | 4.930,00 | 25.298,87 | 8.945,19 | 1.736,92 | 35.980,98 |
| C1 | 19.454,15 | | 145,92 | 1.633,34 | 549,60 | 5.391,02 | 27.174,03 | 9.604,22 | 1.736,92 | 38.515,17 |
| Dirigente | 39.979,32 | 26.436,36 | 290,52 | 5.558,85 | | 7.858,00 | 80.123,05 | 28.596,35 | 1.736,92 | 110.456,32 |
| 184.952,47 | | | | | | | | | | |

(*) Importo rapportato ad anno del trattamento accessorio corrisposto nel periodo considerato al personale dei gruppi composti da un solo consigliere

**1.2 Costo della dotazione minima (articolo 47, comma 3, lettera a) con decorrenza 1° settembre 2013**

| *Categoria* | *Tabellare* | *Progressione economico retributiva di posizione* | *Indennità vacanza contrattuale* | *Tredicesima (Tab. + Progr. + Ivc) / 12* | *Indennità comparto* | *Emolumento sostitutivo trattamento accessorio (Dup 112/2013)* | *Totale retribuzione* | *Totale oneri* | *Buoni pasto* | *Totale costo annuo con oneri a carico dell'ente* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 18.229,92 | | 136,68 | 1.530,55 | 471,72 | 7.160,00 | 27.528,87 | 9.683,16 | 1.736,92 | 38.948,95 |
| C1 | 19.454,15 | | 145,92 | 1.633,34 | 549,60 | 7.630,00 | 29.413,01 | 10.345,17 | 1.736,92 | 41.495,10 |
| Dirigente | 39.979,32 | 28.713,32 | 290,52 | 5.748,60 | | 9.366,67 | 84.098,43 | 29.982,97 | 1.736,92 | 115.818,32 |
| 196.262,37 | | | | | | | | | | |

**2. Ripartizione della spesa**

| *gruppo* | *numero consiglieri* | *spesa dotazione minima uguale per tutti* | *spesa ripartita in misura proporzionale al numero di consiglieri meno uno* | *Spesa annua assegnata* |
|---|---|---|---|---|
| Liga Veneta - Lega Nord Padania | 14 | 196.262,37 | 34.291,18 | 230.553,55 |
| Partito Democratico | 10 | 196.262,37 | 23.740,05 | 220.002,42 |
| Popolo della Libertà – Forza Italia per il Veneto | 5 | 196.262,37 | 10.551,13 | 206.813,50 |
| Nuovo Centrodestra Veneto autonomo | 7 | 196.262.37 | 15.826,70 | 212.089,07 |
| Forza Italia | 5 | 196.262,37 | 10.551,13 | 206.813,50 |
| Misto | 1 | 196.262,37 | - | 196.262,37 |
| Futuro Popolare | 3 | 196.262,37 | 5.275,57 | 201.537,94 |
| Italia dei Valori | 2 | 196.262,37 | 2.637,78 | 198.900,15 |
| Bortolussi Presidente | 1 | 196.262,37 | - | 196.262,37 |
| Unione di Centro | 1 | 196.262,37 | - | 196.262,37 |
| Federazione Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea | 1 | 196.262,37 | - | 196.262,37 |
| Unione Nordest | 1 | 196.262,37 | - | 196.262,37 |
| Prima il Veneto | 3 | 196.262,37 | 5.275,57 | 201.537,94 |
| Veneto Civico | 3 | 196.262,37 | 5.275,57 | 201.537,94 |
| Impegno Veneto | 3 | 196.262,37 | 5.275,57 | 201.537,94 |
| *totali* | *60* | *2.943.935,55* | *118.700,25* | *3.062.635,80* |

Valida dal 16 marzo 2015

(Codice interno: 296073)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 29 del 12 marzo 2015

**Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Impegno veneto della sig.ra Luana Oliva.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

(Codice interno: 296074)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 30 del 12 marzo 2015

**Conferimento dell'incarico di responsabile della segreteria del gruppo consiliare Impegno veneto al dott. Giovanni Tessaro.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

(Codice interno: 296075)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 31 del 16 marzo 2015

**Contributo dei gruppi consiliari di cui all'articolo 3 della lr 56/84. Aggiornamento con decorrenza aprile 2015.**

*[Consiglio regionale]*

L'articolo 14 della legge regionale 47/2012 ha così sostituito l'articolo 3 della legge regionale 56/1984:

*Art. 3 - Contributi*

*1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.*

*2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.*

*3. Se nel corso dell'anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.*

*4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.*

*5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.*

*6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d'opera intellettuale o altro.*

*7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell'anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.*

Con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 l'Ufficio di presidenza ha determinato la spesa complessiva da assegnare ai gruppi quale contributo finanziario, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012 in euro 542.860,50 (cinquecentoquarantaduemilaottocentosessanta/50) e il criterio di ripartizione fra i gruppi della stessa stabilendo di assegnare il venti per cento in misura uguale e per il restante ottanta per cento in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

La succitata deliberazione riportava, inoltre, nella allegata Tabella A la ripartizione del contributo tra i gruppi consiliari, sulla base del numero e della consistenza degli stessi alla data di adozione del provvedimento, e rimandava ad un apposito provvedimento dell'Ufficio di presidenza l'aggiornamento della tabella in conseguenza della variazione del numero dei gruppi e della loro consistenza numerica.

A seguito di variazioni intervenute nel numero dei gruppi e nella loro consistenza, con le successive deliberazioni n. 25 del 3 aprile 2013, n. 35 del 2 maggio 2013, n. 94 del 22 agosto 2013, n. 125 del 28 novembre 2013, n. 11 del 13 febbraio 2014, n. 19 del 13 marzo 2014, n. 45 del 10 luglio 2014, n. 59 del 10 settembre 2014, n. 70 dell'8 ottobre 2014, n. 4 del 21 gennaio 2015, n. 17 del 25 febbraio 2015 e n. 27 del 12 marzo 2015 sono state approvate le conseguenti modificazioni della tabella A.

Con nota del 13 marzo 2015 (prot. n. 5315) il Segretario generale ha infine informato che i consiglieri regionali Bottacin Diego, Stival Daniele e Stoppato Giuseppe hanno comunicato, con nota di pari data, la costituzione del gruppo consiliare "Verso Nord - Popolo Veneto" ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto, nominando quale Presidente il Consigliere Bottacin Diego.

Conseguentemente si rende ora necessario aggiornare, con decorrenza dal mese di aprile 2015, la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, approvata con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 e da

ultimo aggiornata con deliberazione n. 27 del 12 marzo 2015, come da allegate tabelle A) e B) che formano parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

- viste le leggi regionali 56/1984 e 47/2012;

- viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 6 del 31 gennaio 2013, n. 25 del 3 aprile 2013, n. 35 del 2 maggio 2013, n. 94 del 22 agosto 2013, n. 125 del 28 novembre 2013, n. 11 del 13 febbraio 2014, n. 19 del 13 marzo 2014, n. 45 del 10 luglio 2014, n. 59 del 10 settembre 2014, n. 70 dell'8 ottobre 2014, n. 4 del 21 gennaio 2015, n. 17 del 25 febbraio 2015 e n. 27 del 12 marzo 2015;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di aggiornare, con decorrenza dal mese di aprile 2015, a seguito della costituzione del gruppo consiliare "Verso Nord - Popolo Veneto", la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, approvata con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 e da ultimo aggiornata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 27 del 12 marzo 2015, come da allegate tabelle A) e B) che formano parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che la relativa spesa trova copertura nell'impegno e nelle prenotazioni d'impegno assunti con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 6 del 31 gennaio 2013;

3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

**tabella A)**

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - IX LEGISLATURA
## Contributo spese di funzionamento annuo

**1. Spesa complessiva da ripartire:**
**euro 542.860,50 (cinquecentoquarantaduemilaottocentosessanta/50)**

**2. Ripartizione della spesa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 4**

| gruppo consiliare | n. consiglieri | quota del 20% ripartita in parti uguali | quota dell'80% ripartita in misura proporzionale | contributo annuale assegnato |
|---|---|---|---|---|
| Liga Veneta - Lega Nord Padania | 12 | 7.238,14 | 86.857,68 | 94.095,82 |
| Gruppo Popolo della Libertà - Forza Italia per il V. | 5 | 7.238,14 | 36.190,70 | 43.428,84 |
| Partito Democratico | 10 | 7.238,14 | 72.381,40 | 79.619,54 |
| Bortolussi Presidente | 1 | 7.238,14 | 7.238,14 | 14.476,28 |
| Unione di Centro | 1 | 7.238,14 | 7.238,14 | 14.476,28 |
| Italia dei Valori | 2 | 7.238,14 | 14.476,28 | 21.714,42 |
| Federazione della Sinistra Veneta PRC | 1 | 7.238,14 | 7.238,14 | 14.476,28 |
| Unione Nordest | 1 | 7.238,14 | 7.238,14 | 14.476,28 |
| Futuro Popolare | 3 | 7.238,14 | 21.714,42 | 28.952,56 |
| Forza Italia | 5 | 7.238,14 | 36.190,70 | 43.428,84 |
| Nuovo Centrodestra Veneto Autonomo | 7 | 7.238,14 | 50.666,98 | 57.905,12 |
| Prima il Veneto | 3 | 7.238,14 | 21.714,42 | 28.952,56 |
| Veneto Civico | 3 | 7.238,14 | 21.714,42 | 28.952,56 |
| Impegno Veneto | 3 | 7.238,14 | 21.714,42 | 28.952,56 |
| Verso Nord - Popolo Veneto | 3 | 7.238,14 | 21.714,42 | 28.952,56 |
| **Totali** | **60** | **108.572,10** | **434.288,40** | **542.860,50** |

decorrenza: 1° aprile 2015

**tabella B)**

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - IX LEGISLATURA
## Contributo spese di funzionamento mensile

| gruppo consiliare | n. consiglieri | contributo mensile assegnato |
|---|---|---|
| Liga Veneta - Lega Nord Padania | 12 | 7.841,32 |
| Gruppo Popolo della Libertà - Forza Italia per il V. | 5 | 3.619,07 |
| Partito Democratico | 10 | 6.634,96 |
| Bortolussi Presidente | 1 | 1.206,36 |
| Unione di Centro | 1 | 1.206,36 |
| Italia dei Valori | 2 | 1.809,54 |
| Federazione della Sinistra Veneta PRC | 1 | 1.206,36 |
| Unione Nordest | 1 | 1.206,36 |
| Futuro Popolare | 3 | 2.412,71 |
| Forza Italia | 5 | 3.619,07 |
| Nuovo Centrodestra Veneto Autonomo | 7 | 4.825,43 |
| Prima il Veneto | 3 | 2.412,71 |
| Veneto Civico | 3 | 2.412,71 |
| Impegno Veneto | 3 | 2.412,71 |
| Verso Nord - Popolo Veneto | 3 | 2.412,71 |
| **Totali** | **60** | **45.238,37** |

decorrenza: 1° aprile 2015

(Codice interno: 296076)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 32 del 16 marzo 2015

**Spese per il personale dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 47 della lr 53/2012. Rideterminazione della ripartizione di spesa tra i gruppi a seguito della costituzione di un nuovo gruppo consiliare.**

*[Consiglio regionale]*

Con propria deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2013 avente ad oggetto "Spese per il personale dei gruppi consiliari. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti del Regione del Veneto", e di cui agli articoli 47 e 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale"" è stata determinata la spesa complessiva per il personale dei gruppi consiliari e la ripartizione della stessa tra i gruppi consiliari.

Secondo quanto disposto dal coma 4 dell'articolo 47 della lr 53/2012 la spesa attribuita a ciascun gruppo consiliare dall'Ufficio di Presidenza "è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi".

Con propria deliberazione n. 36 del 2 maggio 2013 è stata rideterminata, con decorrenza dal mese di maggio 2013, la ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari come da tabella B allegata alla deliberazione succitata, a seguito della costituzione in data 29 aprile del nuovo gruppo consiliare Futuro Popolare.

Con propria deliberazione n. 113 dell'8 ottobre 2013, sono state rideterminate la tabella A "Definizione del limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari" e la tabella B "Ripartizione della spesa complessiva per il personale dei gruppi consiliari", con decorrenze 1° gennaio 2013, 1° maggio 2013 e 1° settembre 2013, allegate alla deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2013 (come aggiornate con deliberazione n. 36 del 2 maggio 2013) a seguito della definizione del nuovo trattamento economico spettante dal 1° settembre 2013 al personale dei gruppi consiliari, approvato con deliberazione n. 112 dell'8 ottobre 2013.

Con propria deliberazione n. 126 del 28 novembre 2013 è stata rideterminata, con decorrenza dal mese di dicembre 2013, la ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari come da tabella B allegata alla deliberazione succitata, a seguito della costituzione, comunicata in data 22 novembre 2013, del nuovo gruppo consiliare Forza Italia.

Con propria successiva deliberazione n. 10 del 13 febbraio 2014 è stata rideterminata, con decorrenza dal 15 febbraio 2014, la ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari come da tabella B allegata alla deliberazione succitata, a seguito della costituzione, comunicata con nota del 4 febbraio 2014, del nuovo gruppo consiliare Nuovo centrodestra.

Con propria deliberazione n. 55 del 30 luglio 2014 è stato rideterminato il tetto di spesa per il personale del gruppo consiliare Liga Veneta - Lega Nord Padania in attuazione dell'articolo 51, comma 7 bis, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.

Con propria successiva deliberazione n. 16 del 25 febbraio 2015 è stata rideterminata, con decorrenza dal 1 marzo 2015, la ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari come da tabella B allegata alla deliberazione succitata, a seguito della costituzione, comunicata in data 18 febbraio 2015, del nuovo gruppo consiliare Prima il Veneto.

Con propria successiva deliberazione n. 21 del 4 marzo 2015 è stata rideterminata, con decorrenza 16 marzo 2015, la ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari come da tabella B allegata alla deliberazione succitata, a seguito della costituzione, comunicata con nota del 25 febbraio 2015, del nuovo gruppo consiliare Veneto Civico.

Con propria successiva deliberazione n. 28 del 12 marzo 2015 è stata rideterminata, con decorrenza 16 marzo 2015, la ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari come da tabella B allegata alla deliberazione succitata, a seguito della costituzione, comunicata con nota del 4 marzo 2015, del nuovo gruppo consiliare Impegno Veneto.

In conseguenza della costituzione del gruppo consiliare "Verso Nord - Popolo Veneto", comunicata con nota del 13 marzo 2015, è necessario procedere all'aggiornamento della tabella di ripartizione delle spese dei gruppi consiliari (tabella B) nei limiti del tetto massimo di spesa fissato in Euro 3.062.635,80 con deliberazione n. 113 dell'8 ottobre 2013.

Poiché le assunzioni di personale sono possibili dal giorno 1 e dal giorno 16 del mese, la nuova ripartizione delle spese dei gruppi consiliari decorre dal 16 marzo 2015. Tale nuova ripartizione rettifica la precedente, allegata alla delibera n. 28 del 12

marzo 2015, avente medesima decorrenza (16 marzo 2015).

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

- viste le leggi regionali 56/1984, 47/2012, 53/2012;

- viste le proprie deliberazioni n. 7 del 31 gennaio 2013, n. 36 del 2 maggio 2013, n. 55 del 30 luglio 2014, n. 113 dell'8 ottobre 2013, n. 126 del 28 novembre 2013, n. 10 del 13 febbraio 2014, n. 16 del 25 febbraio 2015, n. 21 del 4 marzo 2015 e n. 28 del 12 marzo 2015;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di rideterminare con decorrenza dal giorno 16 marzo 2015, per le motivazioni espresse in premessa, la ripartizione della spesa del personale tra i gruppi consiliari di cui alla Tabella B punto 2 della propria deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2013, come modificata con deliberazioni n. 36 del 2 maggio 2013, n. 113 dell'8 ottobre 2013, n. 126 del 28 novembre 2013, n. 10 del 13 febbraio 2014, n. 16 del 25 febbraio 2015, n. 21 del 4 marzo 2015 e n. 28 del 12 marzo 2015, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di demandare al Servizio amministrazione bilancio e servizi la determinazione del costo mensile del personale regionale a tempo indeterminato, comandato e del personale assunto a tempo determinato assegnato ai gruppi consiliari;

3) di demandare al Servizio affari generali l'erogazione della differenza tra la spesa mensile assegnata a ciascun gruppo e il costo mensile del personale regionale o comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato, ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52, comma 2, della legge regionale 53/2012;

4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel capitolo 5070/1 del bilancio di previsione del 2015 ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale;

5) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

ALLEGATO ALLA DUPCR N. 32 DEL 16 MARZO 2015

TABELLA B

RIPARTIZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE TRA I GRUPPI CONSILIARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53

**1. Costo della dotazione minima (articolo 47, comma 3, lettera a)**

**1.1 Costo della dotazione minima (articolo 47, comma 3, lettera a) con decorrenza 1° gennaio 2013**

| *Categoria* | *Tabellare* | *Progressione economico retributiva di posizione* | *Indennità vacanza contrattuale* | *Tredicesima (Tab. + Progr. + Ivc) / 12* | *Indennità comparto* | *Trattamento accessorio (*)* | *Totale retribuzione* | *Totale oneri* | *Buoni pasto* | *Totale costo annuo con oneri a carico dell'ente* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 18.229,92 | | 136,68 | 1.530,55 | 471,72 | 4.930,00 | 25.298,87 | 8.945,19 | 1.736,92 | 35.980,98 |
| C1 | 19.454,15 | | 145,92 | 1.633,34 | 549,60 | 5.391,02 | 27.174,03 | 9.604,22 | 1.736,92 | 38.515,17 |
| Dirigente | 39.979,32 | 26.436,36 | 290,52 | 5.558,85 | | 7.858,00 | 80.123,05 | 28.596,35 | 1.736,92 | 110.456,32 |
| 184.952,47 | | | | | | | | | | |

(*) Importo rapportato ad anno del trattamento accessorio corrisposto nel periodo considerato al personale dei gruppi composti da un solo consigliere

**1.2 Costo della dotazione minima (articolo 47, comma 3, lettera a) con decorrenza 1° settembre 2013**

| *Categoria* | *Tabellare* | *Progressione economico retributiva di posizione* | *Indennità vacanza contrattuale* | *Tredicesima (Tab. + Progr. + Ivc) / 12* | *Indennità comparto* | *Emolumento sostitutivo trattamento accessorio (Dup 112/2013)* | *Totale retribuzione* | *Totale oneri* | *Buoni pasto* | *Totale costo annuo con oneri a carico dell'ente* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 18.229,92 | | 136,68 | 1.530,55 | 471,72 | 7.160,00 | 27.528,87 | 9.683,16 | 1.736,92 | 38.948,95 |
| C1 | 19.454,15 | | 145,92 | 1.633,34 | 549,60 | 7.630,00 | 29.413,01 | 10.345,17 | 1.736,92 | 41.495,10 |
| Dirigente | 39.979,32 | 28.713,32 | 290,52 | 5.748,60 | | 9.366,67 | 84.098,43 | 29.982,97 | 1.736,92 | 115.818,32 |
| 196.262,37 | | | | | | | | | | |

**2. Ripartizione della spesa**

| *gruppo* | *numero consiglieri* | *spesa dotazione minima uguale per tutti* | *spesa ripartita in misura proporzionale al numero di consiglieri meno uno* | *Spesa annua assegnata* |
|---|---|---|---|---|
| Liga Veneta - Lega Nord Padania | 12 | 196.262,37 | 29.015,62 | 225.277,99 |
| Partito Democratico | 10 | 196.262,37 | 23.740,05 | 220.002,42 |
| Popolo della Libertà – Forza Italia per il Veneto | 5 | 196.262,37 | 10.551,13 | 206.813,50 |
| Nuovo Centrodestra Veneto autonomo | 7 | 196.262.37 | 15.826,70 | 212.089,07 |
| Forza Italia | 5 | 196.262,37 | 10.551,13 | 206.813,50 |
| Futuro Popolare | 3 | 196.262,37 | 5.275,57 | 201.537,94 |
| Italia dei Valori | 2 | 196.262,37 | 2.637,78 | 198.900,15 |
| Bortolussi Presidente | 1 | 196.262,37 | - | 196.262,37 |
| Unione di Centro | 1 | 196.262,37 | - | 196.262,37 |
| Federazione Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea | 1 | 196.262,37 | - | 196.262,37 |
| Unione Nordest | 1 | 196.262,37 | - | 196.262,37 |
| Prima il Veneto | 3 | 196.262,37 | 5.275,57 | 201.537,94 |
| Veneto Civico | 3 | 196.262,37 | 5.275,57 | 201.537,94 |
| Impegno Veneto | 3 | 196.262,37 | 5.275,57 | 201.537,94 |
| Verso Nord-Popolo Veneto | 3 | 196.262,37 | 5.275,57 | 201.537,94 |
| *totali* | *60* | *2.943.935,55* | *118.700,26* | *3.062.635,81* |

Valida dal 16 marzo 2015

(Codice interno: 296078)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 33 del 16 marzo 2015

**Conferimento dell'incarico di responsabile della segreteria del gruppo consiliare Verso Nord - Popolo Veneto alla sig.ra Maria Urban.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

(Codice interno: 296079)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 34 del 16 marzo 2015

**Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Verso Nord - Popolo Veneto del sig. Andrea Sesta.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

(Codice interno: 296080)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 35 del 19 marzo 2015

**Variazione di bilancio.**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

1. LE ESIGENZE DI NUOVI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INFORMAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Con deliberazione n. 9 del 18 febbraio 2015 l'Ufficio di presidenza ha approvato la nuova configurazione dei servizi di supporto tecnico alle attività di informazione e comunicazione dell'Ufficio stampa e comunicazione del Consiglio regionale e stabilito di affidare detti servizi mediante apposita procedura di gara nel rispetto dei criteri ivi indicati con importo massimo a base d'asta di euro 300.000,00 (IVA esclusa) per ogni anno di servizio, demandando al Segretario generale pro tempore l'adozione dei provvedimenti necessari alla indizione e allo svolgimento della procedura di gara, autorizzando peraltro il medesimo ad assumere ogni ulteriore atto eventualmente necessario nell'interesse del Consiglio regionale del Veneto.

2. LE ESIGENZE DI NUOVI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Con la deliberazione n. 85 del 15 dicembre 2011 l'Ufficio di presidenza demandava al Segretario generale l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto per la gestione del sistema informativo del Consiglio regionale del Veneto.

Il Segretario generale, con il proprio decreto n. 3 del 22 febbraio 2013, provvedeva ad aggiudicare definitivamente la gara per la durata di anni due a decorrere dalla stipula del contratto. Il contratto è in scadenza il 31 marzo 2015.

Il Segretario generale, con proprio decreto n. 60 del 30 ottobre 2014, ha provveduto a riconfigurare i servizi oggetto del contratto de quo, adattandoli alle mutate esigenze dell'Assemblea legislativa regionale e dei suoi organi e strutture, con proroga per ulteriori ventiquattro mesi del contratto per la fornitura del servizio di supporto per la gestione operativa del sistema informativo del Consiglio regionale del Veneto (SGO).

Il Segretario generale, con proprio decreto n. 93 del 24 dicembre 2014, ha provveduto ad integrare lo SGO per il biennio 1° aprile 2015 - 31 marzo 2017 con i servizi di manutenzione software relativi alle applicazioni realizzate nell'ambito del Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell'assemblea legislativa di cui all'articolo 62 della legge regionale n.1 del 2008 per una spesa complessiva di euro 288.221,09 (IVA esclusa).

Esigenze operative attinenti i servizi di content management a supporto delle attività dell'Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge n. 53 del 2012, necessitano di prevedere, in via temporanea e nelle more della individuazione e formazione di una figura professionale sostituiva, di una copertura di tali funzioni mediante l'esternalizzazione del servizio, limitatamente al periodo 1° gennaio 2016 - 31 marzo 2017, per una spesa complessiva di euro 48.125,00 (IVA esclusa), demandando al Segretario generale pro tempore l'adozione dei provvedimenti necessari per la fornitura del servizio di che trattasi.

3. VARIAZIONI DI BILANCIO

Al fine di consentire la nuova configurazione dei servizi di cui al punto 1) e l'estensione dei servizi di cui al punto 2), si rende necessario procedere ad approvare l'elenco delle variazioni ritenute necessarie, di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, per adeguare le risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 124 del 17 dicembre 2014 alle spese previste per i servizi di che trattasi.

Si rileva che le variazioni di bilancio da apportare non comportano alcun aumento del fondo di dotazione assegnato al Consiglio regionale che rimane invariato.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto il Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 25 giugno 2008 (BUR 77/2008);

- vista la circolare esplicativa del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia, approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 201 del 22 dicembre 2008;

- vista la deliberazione amministrativa n. 124 del 17 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2015, unitamente al bilancio pluriennale 2015-2017 (BUR n. 5/2015);

- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del consiglio regionale" (BUR n. 110/2012);

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare l'elenco delle variazioni ritenute necessarie, di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, al fine di adeguare le risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione e pluriennale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 124 del 17 dicembre 2014 alle spese previste per far fronte alle esigenze di nuovi servizi di supporto all'informazione e alla comunicazione e di gestione del sistema informativo del Consiglio regionale, come indicate in premessa;

2) di pubblicare nel Burvet la presente deliberazione a cura della Segreteria generale.

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO** ***IX LEGISLATURA***

# *Variazioni al bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017*

Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 35 del 19 marzo 2015

# ELENCO VARIAZIONI DI BILANCIO

**PARTE SECONDA SPESA**

**TITOLO I : SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM**

**RUBRICA I : SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**UPB U03 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI**

| TITOLO | RUBRICA | UPB | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | COMPETENZA 2015 | COMPETENZA 2016 | COMPETENZA 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 3 | 3110 | Spese per il noleggio telescrivente e per canoni derivanti da convenzioni con agenzie giornalistiche | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| I | 1 | 3 | 3120 | Spese per iniziative promozionali per la divulgazione dell'attività del Consiglio e delle commissioni consiliari | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| I | 1 | 3 | 3150 | Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software) | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| **Totale U.P.B. U03** | | | | **UPB U03 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI** | **0,00** | **333.000,00** | **178.000,00** |

**UPB U07 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE**

| TITOLO | RUBRICA | UPB | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | COMPETENZA 2015 | COMPETENZA 2016 | COMPETENZA 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 7 | 7000 | Fondo di riserva per le spese impreviste | 0,00 | -333.000,00 | -178.000,00 |
| **Totale U.P.B. U07** | | | | **UPB U07 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE** | **0,00** | **-333.000,00** | **-178.000,00** |
| **Totale Rubrica 1** | | | | **RUBRICA I : SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE** | **-** | **-** | **-** |
| **Totale Titolo I** | | | | **TITOLO I : SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTALE SPESE** | | | | | **-** | **-** | **-** |

**ELENCO VARIAZIONI DI BILANCIO**
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONI 2015 | VARIAZIONI 2016 | VARIAZIONI 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| *MISSIONE 01* | *SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE* | | | | |
| **0101 Programma 01** | **Organi istituzionali** | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| *Totale Programma 01* | *Organi istituzionali* | **residui presunti** | **0,00** | | |
| | | **previsione di competenza** | **0,00** | **178.000,00** | **178.000,00** |
| | | **previsione di cassa** | **0,00** | | |
| **0103 Programma 03** | **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| *Totale Programma 03* | *Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato* | **residui presunti** | **0,00** | | |
| | | **previsione di competenza** | **0,00** | **155.000,00** | **0,00** |
| | | **previsione di cassa** | **0,00** | | |
| *TOTALE MISSIONE 01* | *SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE* | **residui presunti** | **0,00** | | |
| | | **previsione di competenza** | **0,00** | **333.000,00** | **178.000,00** |
| | | **previsione di cassa** | **0,00** | | |
| *MISSIONE 20* | *FONDI E ACCANTONAMENTI* | | | | |
| **2001 Programma 01** | **Fondo di riserva** | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 0,00 | -333.000,00 | -178.000,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| **Totale Programma 01** | **Fondo di riserva** | **previsione di competenza** | **0,00** | **-333.000,00** | **-178.000,00** |
| | | **previsione di cassa** | **0,00** | | |
| *TOTALE MISSIONE 20* | *FONDI E ACCANTONAMENTI* | **previsione di competenza** | **0,00** | **-333.000,00** | **-178.000,00** |
| | | **previsione di cassa** | **0,00** | | |
| *TOTALE MISSIONI* | | **previsione di competenza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **previsione di cassa** | **0,00** | | |
| *TOTALE GENERALE DELLE SPESE* | | **residui presunti** | **0,00** | | |
| | | **previsione di competenza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **previsione di cassa** | **0,00** | | |

(Codice interno: 296836)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 46 del 01 aprile 2015

**Ricognizione dei Gruppi consiliari esistenti alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.**

*[Consiglio regionale]*

La legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale", all'articolo 14, comma 4, dispone quanto segue:

*Art. 14 - Presentazione delle liste di candidati.*

[....]

4. Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate:

a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;

b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.

Con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 27 marzo 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 30 del 27 marzo 2015, è stato stabilito di convocare i comizi per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto per domenica 31 maggio 2015.

Al fine di attribuire certezza in ordine ai gruppi costituiti alla data stabilita dal sopra riportato comma 4 dell'articolo 14 della lr 5/2012 e per agevolare le procedure elettorali legate alla presentazione delle liste elettorali con le modalità previste dalle succitate disposizioni della legge elettorale regionale, anche in ausilio agli operatori dei Tribunali chiamati a valutare l'ammissibilità delle liste medesime, risulta opportuno procedere alla ricognizione dei gruppi consiliari presenti e regolarmente costituiti in Consiglio regionale alla data del 27 marzo 2015.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore, il quale dà atto che gli uffici competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5;

- visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 27 marzo 2015;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di dare atto che alla data del 27 marzo 2015 di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di indizione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto erano presenti e regolarmente costituiti nel Consiglio regionale i seguenti gruppi consiliari:

1) Gruppo consiliare Liga Veneta - Lega Nord Padania, Presidente Federico Caner;

2) Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra Veneto autonomo, Presidente Giancarlo Conta;

3) Gruppo consiliare Popolo della Libertà - Forza Italia per il Veneto, Presidente Piergiorgio Cortelazzo;

4) Gruppo consiliare Forza Italia, Presidente Leonardo Padrin;

5) Gruppo consiliare Prima il Veneto, Presidente Vittorino Cenci;

6) Gruppo consiliare Lista Tosi per il Veneto, Presidente Francesco Piccolo;

7) Gruppo consiliare Zaia Presidente, Presidente Gianpiero Possamai;

8) Gruppo consiliare Famiglia - Pensionati, Presidente Diego Bottacin;

9) Gruppo consiliare Partito Democratico, Presidente Lucio Tiozzo;

10) Gruppo consiliare Veneto Civico, Presidente Giuseppe Berlato Sella;

11) Gruppo consiliare Futuro Popolare, Presidente Stefano Valdegamberi;

12) Gruppo consiliare Italia dei Valori, Presidente Antonino Pipitone;

13) Gruppo consiliare Unione di Centro, Presidente Stefano Peraro;

14) Gruppo consiliare Bortolussi Presidente, Presidente Giuseppe Bortolussi;

15) Gruppo consiliare Federazione della Sinistra veneta - PRC Sinistra europea, Presidente Pietrangelo Pettenò;

16) Gruppo consiliare Unione Nord Est, Presidente Rolando Bortoluzzi;

17) Gruppo consiliare Misto, Presidente Maurizio Conte;

2) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

*Sezione seconda*

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 296844)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 330 del 31 marzo 2015

**Ratifiche DPGR n. 18 del 09.02.2015 n. 19 del 09.02.2015 n. 26 del 17.02.2015 n. 27 del 17.02.2015 n. 33 del 09.03.2015 e n. 36 dell'11.03.2015 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 295854)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 337 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Integrazione DGR n. 845 del 10/06/2014 dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Cooperativa Sociale "Mea-Mosaicoeaias", via della Rotonda n. 58 - Vicenza, per l'Unità di offerta "Comunità Residenziale per disabili - Villa Santa Rita", via Cacciavillani n. 13 fraz. Marana - Crespadoro (VI).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce un incremento di posti accreditabili - rispetto a quelli rilasciati con DGR n. 845 del 10/06/2014 - per l'Unità di offerta "Comunità Residenziale per disabili - Villa Santa Rita", in oggetto indicata - Cooperativa Sociale "Mea-Mosaicoeaias".<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 26/11/2014 prot. n. 506500, e comunicazione dell'Azienda ULSS n. 5, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 23/12/2014, prot. n. 547590 e integrata in data 20/01/2014, con nota prot. n. 24734. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 138 del 20/11/2014, è stata rilasciata una nuova autorizzazione all'esercizio, ai sensi della L.R. 22/2002 e della DGR 84/2007, che ha aumentato la capacità ricettiva, portandola a n. 20 posti letto, per l'Unità di offerta "Comunità Residenziale per disabili - Villa Santa Rita", via Cacciavillani n. 13 fraz. Marana - Crespadoro (VI) - Cooperativa Sociale "Mea-Mosaicoeaias", via della Rotonda n. 58 - Vicenza.

Con DGR n. 845 del 10/06/2014, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 22/2002, la Cooperativa Sociale "Mea-Mosaicoeaias", via della Rotonda n. 58 - Vicenza, era stata accreditata per l'Unità di offerta "Comunità Residenziale per disabili - Villa Santa Rita", via Cacciavillani n. 13 fraz. Marana - Crespadoro (VI) per la capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

La suddetta Cooperativa Sociale "Mea-Mosaicoeaias" ha successivamente presentato richiesta di accreditamento istituzionale, per gli ulteriori n. 10 posti letto, in data 26/11/2014, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 28/11/2014, con prot. n. 506500.

Il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 18/12/2014, prot. n. 542247, ha chiesto all'Azienda ULSS n. 5 la conferma della sussistenza dei requisiti di accreditamento istituzionale, di cui alla verifica effettuata in data 6/02/2014 nell'ambito del procedimento di accreditamento istituzionale conclusosi con DGR n. 845 del 10/06/2014, per gli ulteriori 10 posti letto autorizzati.

L'Azienda ULSS n. 5, con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 23/12/2014 prot. n. 547590 ed integrata con nota del 20/01/2014, prot. n. 24734, ha confermato la sussistenza dei requisiti di accreditamento istituzionale, di cui alla verifica effettuata in data 6/02/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'integrazione della DGR n. 845 del 10/06/2014 con l'accreditamento di ulteriori n. 10 posti letto, che avrà la stessa durata di quello rilasciato con DGR n. 845 del 10/06/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 845 del 10/06/2014;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 484 del 6/12/2013;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 138 del 20/11/2014;

delibera

1. di integrare la DGR n. 845 del 10/06/2014 con l'accreditamento di ulteriori n. 10 posti letto per un totale di n. 20 posti letto, alla Cooperativa Sociale "Mea-Mosaicoeaias", via della Rotonda n. 58 - Vicenza per l'Unità di offerta "Comunità Residenziale per disabili - Villa Santa Rita", via Cacciavillani n. 13 fraz. Marana - Crespadoro (VI);

2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

4. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 5, al Comune di Crespadoro (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 5, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295857)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 338 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Integrazione DGR n. 861 del 10/06/2014 dell'accreditamento istituzionale alla Società "Residenza Anni Azzurri S.r.l.", via Ciovassino, 1 - Milano, per il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Residenza Anni Azzurri Sant'Anna", via A. De Gasperi, 1 - Villadose (RO).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce un incremento di posti accreditabili - rispetto a quelli rilasciati con DGR n. 861 del 10/06/2014 - alla Società "Residenza Anni Azzurri S.r.l.", via Ciovassino, 1 - Milano, per il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua nella Società "Residenza Anni Azzurri S.r.l." il soggetto gestore dello stesso.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 29/10/2014, prot. n. 455501, e relazione dell'Azienda ULSS n. 18, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 30/12/2014, con prot. n. 555095. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 60 del 04/08/2014, rettificato con successivo Decreto n. 94 dell'8/10/2014, considerata la mutata situazione di fatto intervenuta, è stata rilasciata una nuova autorizzazione all'esercizio, ai sensi della L.R. 22/2002 e della DGR 84/2007, per il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Residenza Anni Azzurri Sant'Anna", via A. De Gasperi, 1 - Villadose (RO) e per la capacità ricettiva di n. 80 posto letto di primo livello assistenziale e n. 40 posti letto di secondo livello assistenziale rivolti a persone anziane non autosufficienti.

Con DGR n. 861 del 10/06/2014, la Società "Residenza Anni Azzurri S.r.l.", via Ciovassino, 1 - Milano era stata accreditata, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 22/2002, per il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Residenza Anni Azzurri Sant'Anna", via A. De Gasperi, 1 - Villadose (RO) per la capacità ricettiva di n. 80 posti letto di primo livello assistenziale.

La suddetta Società "Residenza Anni Azzurri S.r.l." ha successivamente presentato richiesta di accreditamento istituzionale, per gli ulteriori n. 40 posti, in data 20/10/2014, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 29/10/2014, con prot. n. 455501.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 12/11/2014 prot. n. 479969, ha incaricato la Azienda ULSS n. 18 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 18, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 12/12/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 30/12/2014 prot. n. 555095, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Il requisito CS-PNA.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del Servizio*" è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.18, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 107 del 24/05/2011 e successivi Decreti n. 347 del 17/10/2012, n.436 del 12/11/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 139 del 20/11/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'integrazione della DGR 861 del 10/06/2014 con l'accreditamento di ulteriori n. 40 posti letto di secondo livello assistenziale.

Tale nuovo accreditamento avrà la stessa durata di quello rilasciato con la succitata DGR n. 861 del 10/06/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 861 del 10/06/2014;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale dei Servizi Sociali n. 465 del 28/11/2013;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 60 del 04/08/2014;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 94 dell'8/10/2014

delibera

1. di integrare la DGR n. 861 del 10/06/2014 con l'accreditamento di ulteriori n. 40 posti letto di secondo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito: CS-PNA.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del Servizio*;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 18, al Comune di Villadose (RO) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 18, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295861)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 339 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio all'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano dell'accreditamento istituzionale per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità: - RSA "Azzurra", via Ferrighi n. 3 - Valdagno (VI) ed contestuale rinnovo dell'accreditamento per: - Centro Diurno "Azzurra", via Ferrighi n. 3 - Valdagno (VI) - Centro Diurno "Puntochiocciola", via Cinto n. 1 - Arzignano (VI).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce all'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano l'accreditamento istituzionale ed il contestuale rinnovo dell'accreditamento per le unità di offerta, rivolte a persone con disabilità, in oggetto indicate, ed individua l'Azienda ULSS stessa quale soggetto gestore.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento per la RSA "Azzurra", acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 10/12/2013, prot. n. 539201, rettificata con successiva nota acquisita agli atti il 2/07/2014 prot. n. 282077 e rinnovo dell'accreditamento per i Centri Diurni "Azzurra" e "Puntochiocciola", con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 5/12/2013 prot. n. 531850; relazioni dell'Azienda ULSS n. 6, acquisite agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 13/02/2015, prot. n. 65012, n. 65013 e n. 65033. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Azienda ULSS n. 5 di Arzignano è stata autorizzata all'esercizio ed accreditata per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità, come di seguito precisato:

- per la RSA "Azzurra", via Ferrighi n. 3 - Valdagno (VI), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 353 del 23/10/2012, per la capacità ricettiva di n. 24 posti;
- per il Centro Diurno "Azzurra", via Ferrighi n. 3 - Valdagno (VI), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 117 del 30/05/2008, rinnovato con Decreto n. 189 del 16/05/2013 ed accreditata con DGR n. 125 del 27/01/2009, per la capacità ricettiva di n. 30 posti,
- per il Centro Diurno "Puntochiocciola", via Cinto n. 1 - Arzignano (VI), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 116 del 30/05/2008, rinnovato con Decreto n. 189 del 16/05/2013 ed accreditata con DGR n. 125 del 27/01/2009, per la capacità ricettiva di n. 12 posti.

Con note acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 10/12/2013, prot. n. 539201, rettificata con successiva nota acquisita agli atti il 2/07/2014 prot. n. 282077 è stata formulata richiesta di accreditamento per la RSA "Azzurra", via Ferrighi n. 3 - Valdagno (VI) e con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 5/12/2013 prot. n. 531850, è stata formulata richiesta di rinnovo dell'accreditamento per i Centri Diurni "Azzurra", via Ferrighi n. 3 - Valdagno (VI) e "Puntochiocciola", via Cinto n. 1 - Arzignano (VI).

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con note emesse in data 18/06/2014 prot. n. 262271 e in data 21/07/2014 prot. n. 309113, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 6 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 6, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 22/12/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con note acquisite in data 13/02/2015, prot. n. 65012, n. 65013 e n. 65033, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 5, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 253 del 19/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 430 del 4/12/2012, con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 4 del 27/01/2014 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 179 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento istituzionale per la RSA "Azzurra", via Ferrighi n. 3 - Valdagno (VI) ed il contestuale rinnovo dell'accreditamento per il Centro Diurno "Azzurra", via Ferrighi n. 3 - Valdagno (VI) ed il Centro Diurno "Puntochiocciola", via Cinto n. 1 - Arzignano (VI), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 125 del 27/01/2009;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 116 del 30/05/2008;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 117 del 30/05/2008;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 353 del 23/10/2012;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 189 del 16/05/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla data di approvazione del presente provvedimento, all'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- Centro Diurno "Azzurra", via Ferrighi n. 3 - Valdagno (VI), n. 30 posti,
- Centro Diurno "Puntochiocciola", via Cinto n. 1 - Arzignano (VI), n. 12 posti;

2. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la suddetta Azienda ULSS n. 5 di Arzignano per la RSA "Azzurra" via Ferrighi n. 3 - Valdagno (VI), per la capacità ricettiva di n. 24 posti;

3. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo della DGR n. 125 del 27/01/2009, i Centri Diurni di cui al punto 1, hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 5, al Comune di Arzignano, al Comune di Valdagno (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 5, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295852)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 340 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio all'IPAB "Casa di Riposo e Centro Diurno G. e P. Marani", via Roma n. 156 - Villorba (TV), rivolta persone anziane non autosufficienti, del rinnovo dell'accreditamento istituzionale per: -Centro Servizi Casa di Riposo Comunale di Povegliano, via Borè n. 5 - Santandrà-Povegliano (TV); -Centro Diurno, via Roma n. 156 - Villorba (TV) e del contestuale accreditamento istituzionale per: -Centro Servizi e Centro Diurno "Casa Alloggio e Centro Diurno", via Trieste n. 2 - Paese (TV); (lr n. 22/2002).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale all' IPAB "Casa di Riposo e Centro Diurno G. e P. Marani", via Roma n. 156 - Villorba (TV), per i Centri in oggetto indicati e rivolti a persone anziane non autosufficienti, ed individua nell'IPAB stessa il soggetto gestore.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richieste di accreditamento o rinnovo, nonché relazioni dell'Azienda ULSS n.9, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, come di seguito precisato:<br>- Centro Servizi Casa di Riposo Comunale di Povegliano, via Borè n. 5 - Santandrà - Povegliano (TV), richiesta acquisita il 16/05/2013 prot.n. 202430 e relazione acquisita il 13/11/2014 prot.n. 482650,<br>- Centro Diurno, via Roma n. 156 - Villorba (TV), richiesta acquisita il 16/05/2013 prot.n. 202434 e relazione acquisita il 12/11/2014 prot.n. 479480,<br>- Centro Servizi "Casa Alloggio e Centro Diurno", via Trieste n. 2 - Paese (TV), richiesta acquisita il 7/02/2013 prot.n. 50887 e relazione acquisita il 16/09/2014 prot.n. 385627,<br>- Centro Diurno "Casa Alloggio e Centro Diurno", via Trieste n. 2 - Paese (TV), richiesta acquisita il 7/02/2013 prot.n. 50875 e relazione acquisita il 16/09/2014 prot.n. 385627. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'IPAB "Casa di Riposo e Centro Diurno G. e P. Marani", via Roma n. 156 - Villorba (TV), rivolta a persone anziane non autosufficienti, è stata autorizzata all'esercizio ed accreditata per i sottoriportati Centri e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuno indicato, come di seguito precisato:

- Centro Servizi Casa di Riposo Comunale di Povegliano, via Borè n. 5 - Santandrà - Povegliano (TV): per una capacità ricettiva di n. 26 posti letto di primo livello assistenziale, è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 66 del 5/03/2009, rinnovato con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 84 del 10/09/2014 ed accreditata con DGR n.

352 del 16/02/2010. Con la medesima DGR è stato stabilito che "*in sede di rinnovo dell'accreditamento istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati ai requisiti*" CS-PNA.AC.3.1. CS-PNA.AC.4.2;
- Centro Diurno, via Roma n. 156 - Villorba (TV): per una capacità ricettiva di n. 25 posti, è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 259 del 2/09/2009, Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 84 del 10/09/2014 ed accreditata con DGR n. 549 del 2/03/2010;
- Centro Servizi e Centro Diurno "Casa Alloggio e Centro Diurno", via Trieste n. 2 - Paese (TV), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 255 del 4/09/2012 per una capacità ricettiva rispettivamente di n. 48 posti letto di primo livello assistenziale e n. 12 posti di Centro Diurno.

A seguito delle domande di accreditamento o rinnovo dell'accreditamento presentate dall'IPAB "Casa di Riposo e Centro Diurno G. e P. Marani", via Roma n. 156 - Villorba (TV) per i Centri sottoriportati,il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 4/12/2013 prot.n. 529182, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 9 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento:

- Centro Servizi Casa di Riposo Comunale di Povegliano, via Borè n. 5 - Santandrà - Povegliano (TV), richiesta acquisita il 16/05/2013 prot.n. 202430,
- Centro Diurno, via Roma n. 156 - Villorba (TV), richiesta acquisita il 16/05/2013 prot.n. 202434,
- Centro Servizi "Casa Alloggio e Centro Diurno", via Trieste n. 2 - Paese (TV), richiesta acquisita il 7/02/2013 prot.n. 50887,
- Centro Diurno "Casa Alloggio e Centro Diurno", via Trieste n. 2 - Paese (TV), richiesta acquisita il 7/02/2013 prot.n. 50875.

L'Azienda ULSS n. 9, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, le relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo il miglioramento apportato al requisito CS-PNA.AC.4.2, come richiesto dalla DGR n. 352 del 16/02/2010 e segnalando nel contempo che i requisiti, a fianco di ciascun Centro indicati, sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- Centro Servizi Casa di Riposo Comunale di Povegliano, via Borè n. 5 - Santandrà - Povegliano (TV), - verifica effettuata in data 23/09/0214 e relazione acquisita il 13/11/2014 prot.n. 482650.
  Requisiti da migliorare: PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'ospite e della famiglia";* CS-PNA.AC.3.1 "*La struttura agevola al massimo la movimentazione verticale di persone e cose, dotandosi di adeguato numero di impianti di movimentazione verticale in relazione al numero di persone anziane e al numero di operatori che lavorano in struttura*", come precedentemente richiesto dalla DGR n. 352 del 16/02/2010.

- Centro Diurno, via Roma n. 156 - Villorba (TV), verifica effettuata in data 23/09/2014 e relazione acquisita il 12/11/2014 prot.n. 479480.
  Requisiti da migliorare: PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'ospite e della famiglia*";

- Centro Servizi "Casa Alloggio e Centro Diurno", via Trieste n. 2 - Paese (TV), verifica effettuata in data 31/07/2014 e relazione acquisita il 16/09/2014 prot.n. 385627.
  Requisiti da migliorare: PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";* PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'ospite e della famiglia".*

- Centro Diurno "Casa Alloggio e Centro Diurno", via Trieste n. 2 - Paese (TV), verifica effettuata in data 31/07/2014 e relazione acquisita il 16/09/2014 prot.n. 385627.
  Requisiti da migliorare: PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";* PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'ospite e della famiglia".*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 9, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 228 del 26/09/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 227 del 8/08/2012 e n. 335 del 30/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per: il Centro Servizi Casa di Riposo Comunale di Povegliano, via Borè n. 5 - Santandrà - Povegliano (TV) e il Centro Diurno, via Roma n. 156 - Villorba (TV) ed il contestuale accreditamento istituzionale per il Centro Servizi e Centro Diurno "Casa Alloggio e Centro Diurno", via Trieste n. 2 - Paese (TV) per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 352 del 16/02/2010;

- Vista la DGR n. 549 del 2/03/2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 66 del 5/03/2009;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 259 del 2/09/2009;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 255 del 4/09/2012;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 84 del 10/09/2014

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, all'IPAB "Casa di Riposo e Centro Diurno G. e P. Marani", via Roma n. 156 - Villorba (TV), rivolto a persone anziane non autosufficienti e per garantire la necessaria continuità, per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti:

- della DGR n. 352 del 16/02/2010, per il Centro Servizi Casa di Riposo Comunale di Povegliano, via Borè n. 5 - Povegliano (TV) e per la capacità di n. 26 posti letto di primo livello assistenziale,
- della DGR n. 549 del 2/03/2010, per il Centro Diurno, via Roma n. 156 - Villorba (TV) e per la capacità ricettiva di n. 25 posti;

2. di dare atto che, nel rinnovo delle DDGR n. 352/2010 e n. 549/2010, le strutture di cui al precedente punto 1. hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la suddetta IPAB per il Centro Servizi e Centro Diurno "Casa Alloggio e Centro Diurno", via

Trieste n. 2 - Paese (TV), per una capacità ricettiva rispettivamente di n. 48 posti letto di primo livello assistenziale e n. 12 posti di Centro Diurno;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

5. di stabilire che in sede didel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti riferiti alle unità di offerta sottoriportate:

- Centro Servizi Casa di Riposo Comunale di Povegliano, via Borè n. 5 - Santandrà - Povegliano (TV), PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'ospite e della famiglia*"; CS-PNA.AC.3.1 "*La struttura agevola al massimo la movimentazione verticale di persone e cose, dotandosi di adeguato numero di impianti di movimentazione verticale in relazione al numero di persone anziane e al numero di operatori che lavorano in struttura*";
- Centro Diurno, via Roma n. 156 - Villorba (TV), PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'ospite e della famiglia*";
- Centro Servizi "Casa Alloggio e Centro Diurno", via Trieste n. 2 - Paese (TV), PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";* PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'ospite e della famiglia".*
- Centro Diurno "Casa Alloggio e Centro Diurno", via Trieste n. 2 - Paese (TV), PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";* PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'ospite e della famiglia".*

6. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

8. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 9, al Comune di Paese (TV), al Comune di Povegliano (TV), al Comune di Villorba (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295864)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 341 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro di Servizi "Casa di Riposo Francesco Fenzi", Viale Spellanzon n. 62 - Conegliano (TV), per anziani non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale e Sezione Stati vegetativi Permanenti (SVP).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro di Servizi "Casa di Riposo Francesco Fenzi", in oggetto indicato, per anziani non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale e Sezione Stati vegetativi Permanenti (SVP), ed individua nel centro stesso il soggetto gestore.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/11/2014, prot. n. 486897 e in data 18/11/2014, prot. n. 490031; relazione dell'Azienda ULSS n. 7, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 29/01/2015, prot. n. 38522. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro di Servizi "Casa di Riposo Francesco Fenzi", Viale Spellanzon n. 62 - Conegliano (TV), rivolto a persone anziane non autosufficienti, è stato autorizzato all'esercizio ed accreditato rispettivamente con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 88 del 4/05/2011 e DGR n. 1894 del 18/09/2012, per la seguente capacità ricettiva:

- Residenza Est: n. 42 posti letto di primo livello assistenziale;
- Residenza Ovest: n. 47 posti letto di primo livello assistenziale, n. 48 posti letto di secondo livello assistenziale e n. 5 posti letto di Sezione Stati Vegetativi Permanenti.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 18/11/2014, prot. n. 490031 ed in data 17/11/2014, prot. n. 486897, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento rispettivamente per la Residenza Est e per la Residenza Ovest con l'annessa Sezione Stati Vegetativi Permanenti.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 9/01/2015, prot. n. 6887, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 7 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 7, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 21/01/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 29/01/2015, prot. n. 38522, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- PA.AC.0.1 " *La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi di servizio*";
- PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'anziano e della famiglia*".

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 7, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 108 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 243 del 10/10/2011, n. 372 del 6/11/2012 e n. 318 del 9/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento del Centro di Servizi "Casa di Riposo Francesco Fenzi", Viale Spellanzon n. 62 - Conegliano (TV), per anziani non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale e Sezione Stati vegetativi Permanenti (SVP) e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1894 del 18/09/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 88 del 4/05/2011

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 1894 del 18/09/2012, per garantire la necessaria continuità, al Centro di Servizi "Casa di Riposo Francesco Fenzi", Viale Spellanzon n. 62 - Conegliano (TV), rivolto a persone anziane non autosufficienti, per le seguenti unità di offerta e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- Residenza Est: n. 42 posti letto di primo livello assistenziale,
- Residenza Ovest: n. 47 posti letto di primo livello assistenziale, n. 48 posti letto di secondo livello assistenziale e n. 5 posti letto di Sezione Stati Vegetativi Permanenti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede di verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

- PA.AC.0.1 " *La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi di servizio*";
- PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'anziano e della famiglia*".

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 7, al Comune di Conegliano (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 7, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295866)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 342 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e Centro Diurno "Centro Servizi Socio Assistenziali dell'Alpago", via delle Rive n. 36 - Puos d'Alpago (BL) - Unione Montana Alpago, Piazza 11 gennaio 1945 n. 1 - Tambre d'Alpago (BL).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e Centro Diurno "Centro Servizi Socio Assistenziali dell'Alpago", in oggetto indicati, ed individua quale soggetto gestore l'Unione Montana Alpago.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 30/10/2014, con prot. n. 457319 e relazione dell'Azienda ULSS n. 1, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/12/2014, con prot. n. 537318. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e Centro Diurno "Centro Servizi Socio Assistenziali dell'Alpago", con sede in via delle Rive n. 36 - Puos d'Alpago (BL) - Unione Montana Alpago, Piazza 11 gennaio 1945 n. 1 - Tambre d'Alpago (BL) sono stati autorizzati all'esercizio per la capacità ricettiva di n. 82 posti letto di primo livello assistenziale e n. 10 di Centro Diurno, con Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 76 del 17/03/2009 e n. 216 del 8/09/2011 e con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 96 del 27/03/2014; con DGR n. 462 del 20/03/2012 è stato accreditato per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 30/10/2014, prot. n. 457319, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per le strutture sopraindicate.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 7/11/2014, prot. n. 471486, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 1 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 1, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 11/12/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con

nota acquisita in data 16/12/2014, prot. n. 537318, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 1, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 119 del 8/06/2011, n. 226 del 8/08/2012, n. 413 del 25/10/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 175 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e Centro Diurno "Centro Servizi Socio Assistenziali dell'Alpago", con sede in via delle Rive n. 36 - Puos d'Alpago (BL) - Unione Montana Alpago, Piazza 11 gennaio 1945 n. 1 - Tambre d'Alpago (BL), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 462 del 20/03/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 76 del 17/03/2009;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 216 del 8/09/2011;

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 96 del 27/03/2014

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 462 del 20/03/2012, per garantire la necessaria continuità, al Centro Servizi e annesso Centro Diurno, rivolti a persone anziane non autosufficienti, via delle Rive n. 36 - Puos d'Alpago (BL) - Unione Montana Alpago, Piazza 11 gennaio 1945 n. 1 - Tambre d'Alpago (BL), per la capacità ricettiva di seguito indicata:

- n. 82 posti letto di primo livello assistenziale per il Centro Servizi rivolto a persone anziane con minor-ridotto bisogno assistenziale;
- n. 10 di Centro Diurno "Centro Servizi Socio Assistenziali dell'Alpago";

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o

revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 1, al Comune di Puos d'Alpago (BL) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 1, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295868)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 343 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Santa Augusta Onlus, via Immacolata di Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV), per le seguenti unità di offerta: - Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Opera Immacolata di Lourdes", in via Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV); - Centro Diurno per anziani "Opera Immacolata di Lourdes", in via Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Santa Augusta Onlus per le unità di offerta per persone anziane non autosufficienti in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore dello stesso.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 17/12/2013, prot. n. 543593, e la relazione dell'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 31/12/2013, con prot. n. 571092. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3/07/2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014 ha individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Fondazione Santa Augusta Onlus, via Immacolata di Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 281 del 15 settembre 2009, rinnovato con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 114 del 5/11/2014 avente validità sino alla data del rilascio del certificato di agibilità relativo alla sede del centro di servizio presso il quale sono in corso i lavori di riorganizzazione complessiva, per le seguenti unità di offerta:

- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Opera Immacolata di Lourdes", via Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV) per la capacità ricettiva di 103 posti letto di primo livello assistenziale, dei quali 25 posti letto per religiosi;
- Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Opera Immacolata di Lourdes", via Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV), per la capacità ricettiva di 15 posti.

Con DGR n. 887 del 15 marzo 2010, la suddetta Fondazione Santa Augusta Onlus è stata accreditata per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Opera Immacolata di Lourdes" e annesso Centro Diurno, per la capacità medesima capacità ricettiva autorizzata.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/12/013, prot. n. 543593, la Fondazione Santa Augusta Onlus, via Immacolata di Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV), ha chiesto il rinnovo dell'accreditamento per le suddette Unità di offerta.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 24/12/2013, prot. n. 566221, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 31/12/2013, prot. n. 571092 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa delle strutture in epigrafe indicate.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 108 del 25/05/2011 e successivi Decreti n. 243 del 10/10/2011, n. 372 del 6/11/2012 e n. 318 del 9/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento alla Fondazione Santa Augusta Onlus, via Immacolata di Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV) per le seguenti unità di offerta:

- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Opera Immacolata di Lourdes", in via Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV) per 103 posti letto di primo livello dei quali 25 posti letto per religiosi;
- Centro Diurno per anziani "Opera Immacolata di Lourdes", via Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV) per la capacità ricettiva di 15 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 887 del 15/03/2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 9/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 281 del 15/09/2009;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 114 del 5/11/2014;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 887 del 15/03/2010, della Fondazione Santa Augusta Onlus, via Immacolata di Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV) per le unità di offerta: Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Opera Immacolata di Lourdes", via Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV) per la capacità ricettiva di 103 posti letto di primo livello assistenziale dei quali 25 posti letto per religiosi e Centro Diurno per anziani "Opera Immacolata di Lourdes", via Lourdes, n. 78 - Conegliano (TV) per la capacità ricettiva di 15 posti;

2. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo della DGR n. 887 del 15/03/2010, il Centro Servizi e il Centro Diurno sopra indicati hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.7 di Pieve di Soligo, al Comune di Conegliano (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.7 di Pieve di Soligo, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295837)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 344 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Madonna dei Miracoli" Piazzale Madonna 3/A, Motta di Livenza (TV) per il Centro Diurno per persone con disabilità "Il Grappolo", Via Redigole, 36, Motta di Livenza (TV).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità "Il Grappolo", in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di rinnovo accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 07/11/2014, prot. n. 472301 e relazione dell'Azienda ULSS n. 9, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 28/01/2015, con prot. n. 36484. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Società Cooperativa Sociale Onlus "Madonna dei Miracoli" Piazzale Madonna 3/A, Motta di Livenza (TV), è stata autorizzata all'esercizio per il Centro Diurno per persone con disabilità "Il Grappolo", Via Redigole, 36, Motta di Livenza (TV) con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 405 del 30/10/2009, rinnovato con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 131 del 18/11/2014 per la capacità ricettiva di n. 30 posti.

Con DGR n. 1840 del 11/09/2012 la Società Cooperativa Sociale Onlus "Madonna dei Miracoli" Piazzale Madonna 3/A, Motta di Livenza (TV) è stata accreditata per il Centro Diurno per persone con disabilità "Il Grappolo" per la medesima capacità ricettiva autorizzata pari a n. 30 posti.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 07/11/2014, prot. n. 472301, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 11/12/2014, prot. n. 530858, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 9 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 9, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 26/01/2015 dal precitato gruppo ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 28/01/2015 prot. n. 36484, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Il requisito CD-DIS.AC.2.2 *Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato* è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 9, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 228 del 26/09/201 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 227 del 08/08/2012, n. 335 del 30/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento del Centro Diurno per persone con disabilità "Il Grappolo", Via Redigole, 36, Motta di Livenza (TV) della Società Cooperativa Sociale Onlus "Madonna dei Miracoli" Piazzale Madonna 3/A, Motta di Livenza (TV) per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1840 del 11/09/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 405 del 30/10/2009;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari n. 131 del 18/11/2014;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 1840 del 11/09/2012, per garantire la necessaria continuità, alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Madonna dei Miracoli" Piazzale Madonna 3/A, Motta di Livenza (TV) per il Centro Diurno per persone con disabilità "Il Grappolo", Via Redigole, 36, Motta di Livenza (TV) per la capacità ricettiva di n. 30 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede di verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito: CD-DIS.AC.2.2 *Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato*;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 9, al Comune di Motta di Livenza (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295844)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 345 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone disabili "La Capannina", via Coltura del Tesina, 18 Vicenza (VI) della Società Cooperativa Sociale AGAPE, via Coltura del Tesina, 18 - Vicenza (VI).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale AGAPE, per l'unità di offerta, rivolta a persone con disabilità ed in oggetto indicata, ed individua la stessa Società quale soggetto gestore.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di rinnovo accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/01/2014, prot. n. 23175 e relazione dell'Azienda ULSS n. 6, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 9/06/2014, prot. n. 245968 ed integrata con nota acquisita in data 14/08/2014, prot. n. 347621. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014 hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Comunità Alloggio per persone disabili "La Capannina", via Coltura del Tesina, 18 Vicenza (VI) dellaSocietà Cooperativa Sociale AGAPE, via Coltura del Tesina, 18 - Vicenza (VI), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 294 del 16/09/2009, rinnovato con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 134 del 20/11/2014 per la capacità ricettiva di n. 10 posti letto; successivamente è stata accreditata con DGR n. 503 del 19/04/2011, per la capacità ricettiva di n. 8 posti, stabilendo che in sede di rinnovo dell'accreditamento istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti: DIS.AC.0.1 *"La formazione è pianifica sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"*, DIS.AC.0.2 *"Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia"*,CA.DIS.AC.4.3 *"E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati"*, CA.DIS.AC.4.8 *"E' stabilito un patto educativo con gli altri utenti della Comunità Alloggio"*.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/01/2014, prot. n. 23175, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 30/01/2014 prot. n. 42045, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 6 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 6, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 23/05/2014 dal precitato gruppo ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 9/06/2014, prot. n. 245968, ed integrata con nota acquisita in data 14/08/2014, prot. n. 347621, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Risultano apportati i miglioramenti ai requisiti DIS.AC.0.1 *"La formazione è pianifica sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"* e CA.DIS.AC.4.8 *"E' stabilito un patto educativo con gli altri utenti della Comunità Alloggio"*, come richiesto dalla DGR n. 503 del 19/04/2011, mentre risultano coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento i requisiti:

- CA-DIS.AC.4.1 *"L'Ente Gestore definisce gli obiettivi del Servizio, generali e specifici",*
  nonché i sottoelencati requisiti, per i quali era già stato richiesto il miglioramento, come da DGR n. 503 del 19/04/2011:
- DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";
- CA-DIS.AC.4.3 *"E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati".*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 6, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 152 del 18/07/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 245 del 10/10/2011, n. 348 del 14/01/2012, n. 405 del 24/10/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 180 del 09/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone disabili "La Capannina", via Coltura del Tesina, 18 Vicenza (VI) dellaSocietà Cooperativa Sociale AGAPE, via Coltura del Tesina, 18 - Vicenza, per la capacità ricettiva di n. 8 posti letto.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 503 del 19/04/2011;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 294 del 19/04/2011;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 134 del 20/11/2014;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 503 del 19/04/2011, per garantire la necessaria continuità, della Comunità Alloggio per persone disabili "La Capannina", via Coltura del Tesina, 18 Vicenza (VI) dellaSocietà Cooperativa Sociale AGAPE, via Coltura del Tesina, 18 - Vicenza (VI), per la capacità ricettiva di n. 8 posti letto;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

- DIS.AC.0.2 *"Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia"*,
- CA-DIS.AC.4.1 "*L'Ente Gestore definisce gli obiettivi del Servizio, generali e specifici"*,
- CA-DIS.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*";

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 6, al Comune di Vicenza e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 6, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 296175)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 346 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Residenziale Anziani "S.Scalabrin" - IPAB, con sede in Via 4 Martiri n. 73 - Arzignano (VI) per le seguenti unità di offerta rivolta a persone anziane non autosufficienti: - Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, - Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro Residenziale Anziani "S.Scalabrin" - IPAB di Azignano, per le unità di offerta, rivolte a persone anziane non autosufficienti in oggetto indicate, ed individua nel Centro Residenziale stesso il soggetto gestore.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 2/05/2013 prot. n. 178233 e nota del 13/01/2014 prot. n. 11339; relazioni dell'Azienda ULSS n. 5, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 18/12/2013 prot. n. 554632 e in data 28/01/2014 prot. n. 37054. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Residenziale Anziani "S.Scalabrin" - IPAB con sede in Via 4 Martiri n. 73 - Arzignano (VI) è stato autorizzato all'esercizio per le seguenti unità di offerta come di seguito indicato:

- Centro Servizi per anziani non autosufficienti con sede in Via 4 Martiri Arzignano, autorizzato con Decreto della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 253 del 7/08/2009 e n. 44 del 30/01/2013, revocati dal Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 51 del 20/02/2015, che ha contestualmente rinnovato l'autorizzazione all'esercizio per la capacità ricettiva di n. 69 posti letto di I livello assistenziale e 54 posti letto di II livello assistenziale;
- Sezione SVP con sede in Via 4 Martiri Arzignano autorizzato con DDR n. 164 del 19/04/2013, revocato con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 51 del 20/02/2015,che ha contestualmente rinnovato l'autorizzazione all'esercizio per la capacità ricettiva di n. 6 posti letto.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data2/05/2013 prot. n. 178233, è stata formulata richiesta di accreditamento.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 27/11/2013, prot.n. 516263, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 5 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n.5, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 13/12/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data18/12/2013, prot. n. 554632 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Con DGR n. 2243 del 3/12/2013, che prevede un 'aggiornamento della programmazione della residenzialità per anziani non autosufficienti, è stabilito che le Aziende ULSS, previa istanza di parte, verifichino i requisiti e gli standard richiesti per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R 22/02, limitatamente ai Centri di Servizi che presentano una dotazione di posti letto accreditati inferiori al numero di posti letto autorizzati all'esercizio per persone anziane non autosufficienti.

Il Centro di Servizi in oggetto, trovandosi nella fattispecie prevista dalla DGR 2243/13, con nota del 7/01/2014, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 13/01/2014 prot. n. 11339 ha fatto richiesta di accreditamento, rispetto all'intera capacità ricettiva autorizzata.

L'Azienda ULSS n. 5, con nota acquisita agli atti in data 28/01/2014 prot. n. 37054 conferma che la valutazione dei requisiti effettuata in data 13/12/2013, presso la struttura di cui si tratta, è estensibile a tutti i posti autorizzati all'esercizio.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.5, cui è stato posto il visto di congruità con i Decreti del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali-ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n.253 del 19/10/2011, n. 430 del 4/12/2012 e successivi Decreti del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 4 del 27/01/2014 e del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n.179 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, in base alla nuova programmazione regionale e territoriale, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento al Centro Residenziale Anziani "S.Scalabrin" - IPAB sita in Via 4 Martiri n. 73 - Arzignano (VI), per le seguenti unità di offerta rivolta a persone anziane non autosufficienti e per la medesima capacità ricettiva autorizzata:

- Centro Servizi per anziani non autosufficienti con sede in Via 4 Martiri n. 73 - Arzignano (VI), per 69 posti letto di I livello assistenziale e 54 posti letto di II livello assistenziale;
- Sezione SVP con sede in Via 4 Martiri n. 73 - Arzignano (VI), per n. 6 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, comma 2, lett.o) della L.R. n.54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;

- Vista la DGR n. 2778 del 24 dicembre 2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5 luglio 2013;

- Vista la DGR n. 2243 del 3 dicembre 2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreti del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 253 del 7/08/2009;

- Visto il Decreti del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 44 del 30/01/2013;

- Visto il Decreti del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 164 del 19/04/2013:

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 51 del 20/02/2015

delibera

1. di accreditare per tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/02, il Centro Residenziale Anziani "S.Scalabrin" - IPAB con sede in Via 4 Martiri n. 73 - Arzignano (VI),per le seguenti unità di offerta rivolta a persone anziane non autosufficienti e per la medesima capacità ricettiva autorizzata:

   - Centro Servizi per anziani non autosufficienti con sede in Via 4 Martiri n. 73 - Arzignano (VI), per 69 posti letto di I livello assistenziale e 54 posti letto di II livello assistenziale;
   - Sezione SVP con sede in Via 4 Martiri n. 73 - Arzignano (VI), per n. 6 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n 5, al Comune di Arzignano (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 5, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295846)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 347 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Comune di Limana (BL) per il Centro Servizi per l'anziano "ing. Testolini", via G.Garibaldi n. 28 - Limana (BL) che comprende le seguenti unità di offerta: - Casa soggiorno per anziani non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale - Centro Diurno per anziani non autosufficienti.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Comune di Limana (BL) per il Centro Servizi per l'anziano "ing. Testolini", che comprende le unità di offerta in oggetto indicate e rivolte a persone anziane non autosufficienti, ed individua nel Comune stesso il soggetto.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 8/01/2013, prot. n. 3427, e relazione dell'Azienda ULSS n. 1, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 11/11/2014, con prot. n. 476703. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Comune di Limana (BL) è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 74 del 21/03/2012 per la Casa soggiorno per anziani non autosufficienti - Centro Servizi per l'anziano "ing. Testolini", via G. Garibaldi n. 28 - Limana (BL) e per la capacità ricettiva di n. 10 posti letto di primo livello assistenziale, aumentata, con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 485 del 27/12/2012, di n. 62 posti letto di primo livello assistenziale ed integrata di n. 15 posti destinati al Centro Diurno per anziani non autosufficienti.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 8/01/2013, prot. n. 3427, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 25/11/2013, prot. n. 509328, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 1 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 1, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 8/01/2014 dal precitato gruppo, dal quale è emersa una valutazione con punteggio non positivo, con specifici tempi di adeguamento ai requisiti carenti. A seguito di successivo sopralluogo di verifica svoltosi in data

28/10/2014 l'Azienda ULSS stessa ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 11/11/2014, prot. n. 476703, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Il requisito dell'Area Anziani PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"* è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 1, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 119 del 8/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 226 del 8/08/2012, n. 226 del 8/08/2012, n. 413 del 25/10/2013 e del Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 175 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento al Comune di Limana (BL) per il Centro Servizi per l'anziano "ing. Testolini", via G.Garibaldi n. 28 - Limana (BL) che comprende la Casa soggiorno per anziani non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale ed il Centro Diurno per anziani non autosufficienti e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 74 del 21/03/2012;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 485 del 27/12/2012

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Comune di Limana (BL) per il Centro Servizi per l'anziano "ing. Testolini", via G.Garibaldi n.

28 - Limana (BL) che comprende le seguenti unità di offerta e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- Casa soggiorno per anziani non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale, n. 72 posti letto di primo livello assistenziale,
- Centro Diurno per anziani non autosufficienti, n. 15 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito dell'Area Anziani PA.AC.0.0 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";*

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 1, al Comune di Limana (BL) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 1, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295849)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 348 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 4 di Thiene per la RSA "Il Cardo", rivolta a persone con disabilità e ubicata in via Europa Unita n. 12 - Montecchio Precalcino (VI).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 4 di Thiene per la RSA, rivolta a persone con disabilità, in oggetto indicata, ed individua nell'Azienda ULSS stessa il soggetto gestore.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/07/2014, prot. n. 305433, e relazione dell'Azienda ULSS n. 4, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 23/12/2014, con prot. n. 547486. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino, con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 18 del 28/01/2014, è stata autorizzata all'esercizio per la RSA "Il Cardo", rivolta a persone con disabilità e ubicata in via Europa Unita n. 12 - Montecchio Precalcino (VI), per la capacità ricettiva di n. 38 posti letto, dando atto che, ai sensi della DGR n. 40/2013 l'Azienda ULSS n. 4 di Thiene dovrà attivare il percorso di trasformazione in "*Centro di riferimento regionale per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria*", secondo i contenuti che la Giunta Regionale vorrà approvare.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/07/2014, prot.n. 305433, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 23/07/2014, prot. n. 314639, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 6 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

A seguito dell'incarico ricevuto e degli accordi intercorsi, tra l'UO Qualità dell'Azienda ULSS 6 capofila e l'Azienda ULSS 4, quest'ultima ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 30/09/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 23/12/2014, prot. n. 547486, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 4, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 142 del 28/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 411 del 23/11/2011, n. 559 del 31/12/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 178 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento all'Azienda ULSS n. 4 di Thiene per la RSA "Il Cardo", rivolta a persone con disabilità e ubicata in via Europa Unita n. 12 - Montecchio Precalcino (VI) e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 4 di Thiene acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 18 del 28/01/2014

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'Azienda ULSS n. 4 di Thiene per la RSA "Il Cardo", rivolta a persone con disabilità e ubicata in via Europa Unita n. 12 - Montecchio Precalcino (VI) per la capacità ricettiva di n. 38 posti letto;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 4 di Thiene acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari

e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 4, al Comune di Montecchio Precalcino (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 4, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295858)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 349 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'IPAB "Centro Servizi per Anziani di Monselice", via Garibaldi n. 35 - Monselice (PD), per persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale all'IPAB "Centro Servizi per Anziani di Monselice" per persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 5/09/2014, prot. n. 370321, e relazione dell'Azienda ULSS n. 17, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 23/12/2014, con prot. n. 547497. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'IPAB "Centro Servizi per Anziani di Monselice", via Garibaldi n. 35 - Monselice (PD), per persone anziane non autosufficienti, è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 531 del 27/12/2013 per la capacità ricettiva di n. 76 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 5/09/2014, prot. n. 370321, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 3/10/2014, prot. n. 414278, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 17 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 17, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 24/11/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 23/12/2014, prot. n. 547497, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Il requisito CS-PNA.AC.4.3 " *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*" è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 17, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 115 del 31/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 333 del 28/11/2011225, n. 225 del 8/08/2012, n. 324 del 9/09/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 216 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento dell'IPAB "Centro Servizi per Anziani di Monselice", via Garibaldi n. 35 - Monselice (PD), per persone anziane non autosufficienti, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 17 di Monselice (PD) acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 531 del 27/12/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'IPAB "Centro Servizi per Anziani di Monselice", via Garibaldi n. 35 - Monselice (PD), rivolta a persone anziane non autosufficienti, per la capacità ricettiva di n. 76 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito: - CS-PNA.AC.4.3 " *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati";*

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 17 di Monselice (PD) acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 17, al Comune di Monselice (PD) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 17, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295862)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 350 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Opera Immacolata Concezione - O.I.C. - Onlus, via Toblino n. 53 - Padova, per il Centro Servizi "Monsignor Guido Negri", via Liguria n. 22 - Thiene (VI), rivolto a persone anziane non autosufficienti.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce L'accreditamento istituzionale alla Fondazione Opera Immacolata Concezione - Padova, per il Centro Servizi, rivolto a per persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 10/09/2014, prot. n. 377012, e relazione dell'Azienda ULSS n. 4, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 27/01/2015, con prot. n. 33991. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Fondazione Opera Immacolata Concezione - O.I.C. -Onlus, via Toblino n. 53 - Padova, è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 28 del 12/06/2014, per il Centro Servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Monsignor Guido Negri", via Liguria n. 22 - Thiene (VI), per la capacità ricettiva di n. 251 posti lett di primo livello assistenziale e n. 48 posti letto di secondo livello assistenziale.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 10/09/2014, prot. n. 377012, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 30/09/2014, prot. n. 407414, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 4 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 4, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 20/11/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 27/01/2015, con prot. n. 33991, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 4, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 142 del 28/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 411 del 23/11/2011, n. 559 del 31/12/2013 e del Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 178 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento alla Fondazione Opera Immacolata Concezione - O.I.C. - Onlus, via Toblino n. 53 - Padova, per il Centro Servizi "Monsignor Guido Negri", via Liguria n. 22 - Thiene (VI), rivolto a persone anziane non autosufficienti e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 4 di Thiene acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 28 del 12/06/2014

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Fondazione Opera Immacolata Concezione - O.I.C. -Onlus, via Toblino n. 53 - Padova, per il Centro Servizi "Monsignor Guido Negri", via Liguria n. 22 - Thiene (VI), rivolto a persone anziane non autosufficienti, per la capacità ricettiva di n. 251 posti letto di primo livello assistenziale e n. 48 posti letto di secondo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 4 di Thiene acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 4, al Comune di Thiene (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 4, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295869)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 351 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone disabili "Do.Re.Mi.", Via Feltrina Nord, 2 - Biadene di Montebelluna (TV) - Società cooperativa sociale "Il Girasole" s.c.s., V.le della Repubblica 253/E - Treviso (TV).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità, in oggetto indicato, ed individua quale soggetto gestore la Società cooperativa sociale "Il Girasole".<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 11/03/2013 prot. n. 106385, e relazione dell'Azienda ULSS n. 8, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 12/02/2014, con prot. n. 62200. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014 hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Diurno per persone disabili "Do.Re.Mi.", Via Feltrina Nord, 2 - Biadene di Montebelluna (TV), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 217 dell'8/09/2011, per la capacità ricettiva di n. 30 posti.

L'Azienda Ulss n. 8, in data 23/02/2010, ha sottoscritto una convenzione relativa alla gestione del Centro Diurno per persone disabili "Do.Re.Mi." affidandola alla società cooperativa sociale Il Girasole s.c.s., V.le della Repubblica 253/E - Treviso (TV), avente durata di 9 anni decorrenti dal 01/12/2009. Alla luce di tale convenzione si è proceduto, con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 41 del 16/02/2015, a rettificare il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 217 del 8/09/2011 attribuendo la titolarità della funzione al soggetto affidatario della gestione, ossia la società cooperativa sociale Il Girasole s.c.s., V.le della Repubblica 253/E - Treviso (TV).

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 13/03/2013 prot. n. 106385, la società cooperativa sociale Il Girasole s.c.s., V.le della Repubblica 253/E - Treviso (TV) ha formulato richiesta di accreditamento per il Centro Diurno "Do.Re.Mi.".

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 13/11/2013, prot. n. 493354, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 8 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del

presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 8, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 30/12/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 12/02/2014, prot. n. 62200, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 8, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 109 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 216 del 27/07/2012, n. 331 del 16/09/2013 e n. 531 del 20/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro Diurno per persone disabili "Do.Re.Mi.", Via Feltrina Nord, 2 - Biadene di Montebelluna (TV) - Società cooperativa sociale Il Girasole s.c.s., V.le della Repubblica 253/E - Treviso (TV) per la capacità ricettiva di n. 30 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 8 di Asolo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett.o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 217 del 8/09/2011;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 41 del 16/02/2015;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e comunque non oltre il 30/11/2018 per i motivi espressi in premessa, il Centro Diurno per persone disabili "Do.Re.Mi.", Via Feltrina Nord, 2 - Biadene di Montebelluna (TV) - Società cooperativa sociale Il Girasole s.c.s., V.le

della Repubblica 253/E - Treviso (TV), per la capacità ricettiva di n. 30 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 8. di Asolo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 8, al Comune di Montebelluna (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295838)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 352 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale e contestuale rinnovo dell'accreditamento all'IPAB "G.Bisognin" Servizi Socio Assistenziali di Meledo di Sarego, via G.Bisognin n. 6 - Sarego (VI), per le seguenti unità di offerta: - Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti: - Centro servizi per persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale e contestuale rinnovo dell'accreditamento all'IPAB "G.Bisognin" Servizi Socio Assistenziali di Meledo di Sarego, per le unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti in oggetto indicate, ed individua nell'IPAB stessa il soggetto gestore.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento e contestuale rinnovo dell'accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 24/09/2012, prot.n. 418428 e nota del 29/01/2014, prot.n. 39243;<br>relazione dell'Azienda ULSS n. 5, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/12/2013, prot.n. 547281, integrata con note acquisite agli atti in data 28/01/2014, prot.n. 37031 e in data 10/02/2014, prot.n. 58538. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'IPAB "G.Bisognin" Servizi Socio Assistenziali di Meledo di Sarego, via G.Bisognin n. 6 - Sarego (VI), per persone anziane non autosufficienti, è stata autorizzata all'esercizio ed accreditata per le seguenti unità di offerta, come di seguito indicato:

- con Decreto della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 35 del 13/02/2009, rinnovato con Decreto n. 535 del 27/12/2013, è stata autorizzata all'esercizio per la capacità ricettiva di n. 90 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale;
- con DGR n. 890 del 15/03/2010 è stata accreditata per la capacità ricettiva di n. 76 posti letto di primo livello assistenziale; con successiva DGR n. 2947 del 28/12/2012 la capacità ricettiva di primo livello assistenziale è stata modificata, diminuendola da n. 76 a n. 72 posti letto, mentre è stata confermata quella per n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale;
- con Decreto della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 201 del 7/08/2008, rinnovato con Decreto n. 281 del 2/08/2013, è stata autorizzata all'esercizio per la capacità ricettiva di n. 10 posti di Centro Diurno.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 24/09/2012, prot.n. 418428, è stata formulata richiesta di accreditamento per il Centro Diurno ed il contestuale rinnovo per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, per la capacità ricettiva precedentemente accreditata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 27/09/2013, prot. n. 408593, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 5 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 5, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 10/12/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data in data 17/12/2013, prot.n. 547281 ed in data 10/02/2014, prot.n. 58538, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Con DGR n. 2243 del 3/12/2013, che prevede un aggiornamento della programmazione della residenzialità per anziani non autosufficienti, è stabilito che le Aziende ULSS, previa istanza di parte, verifichino i requisiti e gli standard richiesti per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 22/02, limitatamente ai Centri di Servizi che presentano una dotazione di posti letto accreditati inferiori al numero di posti letto autorizzati all'esercizio per persone anziane non autosufficienti.

Il Centro di Servizi in oggetto, trovandosi nella fattispecie prevista dalla DGR n. 2243/13, con nota del 14/01/2014, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 29/01/2014, prot.n. 39243, ha fatto richiesta di accreditamento rispetto all'intera capacità ricettiva autorizzata.

L'Azienda ULSS n. 5, con nota acquisita agli atti in data 28/01/2014, prot.n. 37031 conferma che la valutazione dei requisiti effettuata in data 10/12/2013, presso la struttura di cui si tratta, è estensibile a tutti i posti autorizzati all'esercizio.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 5, cui è stato posto il visto di congruità con i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 253 del 19/10/2011, n. 430 del 4/12/2012 e successivi Decreti del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 4 del 27/01/2014 e del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 179 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, in base alla programmazione regionale e territoriale, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre all'IPAB "G.Bisognin" Servizi Socio Assistenziali di Meledo di Sarego, via G.Bisognin n. 6 - Sarego (VI), rivolto a persone anziane non autosufficienti, l'accreditamento per n. 10 posti di Centro Diurno e il rinnovo dell'accreditamento per il Centro Servizi per n. 72 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale, con l'aumento di n. 18 posti letto di primo livello assistenziale.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 890 del 15/03/2010;

- Vista la DGR n. 2947 del 28/12/2012

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 201 del 7/08/2008;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 35 del 13/02/2009;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 281 del 2/08/2013;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 535 del 27/12/2013

delibera

1. di accreditare per tre anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/02, l'IPAB "G.Bisognin" Servizi Socio Assistenziali di Meledo di Sarego, via G.Bisognin n. 6 - Sarego (VI), per la capacità ricettiva di n. 10 posti di Centro Diurno rivolti a persone anziane non autosufficienti;

2. di rinnovare l'accreditamento, per tre anni dalla scadenza degli effetti della DGR n. 2947 del 28/12/2012, per garantire la necessaria continuità, alla succitata IPAB "G.Bisognin", per il Centro servizi per persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale e per la capacità ricettiva di n. 72 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale e di riconoscere ulteriori n. 18 posti letto di primo livello assistenziale dalla data di approvazione del presente atto;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 5, al Comune di Sarego (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 5, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295841)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 353 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno per persone disabili "Il laboratorio", via Cao del Mondo, n. 2/A - Camposampiero PD - Nuova Vita Cooperativa Sociale, via Straelle San Pietro n. 12/G - Camposampiero PD.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno per persone disabili, in oggetto indicato, ed individua nella Nuova Vita Cooperativa Sociale di Camposampiero (PD) il soggetto gestore.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 12/08/2013, prot. n. 342484 e relazione dell'Azienda ULSS n. 15, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 2/02/2015, con prot. n. 42764. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Nuova Vita Cooperativa Sociale, via Straelle San Pietro n. 12/G - Camposampiero PD è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 472 del 18/12/2012, per il Centro Diurno per persone disabili "Il laboratorio", via Cao del Mondo, n. 2/A - Camposampiero PD per la capacità ricettiva di n. 30 posti.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 12/08/2013, prot. n. 342484, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 30/09/2013, prot. n. 410495, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 15 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 15, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 29/01/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 2/02/2015, prot. n. 42764, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 15, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 111 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 59 del 21/02/2012, n. 371 del 6/11/2012, n. 313 del 2/09/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 189 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento per il Centro Diurno per persone disabili "Il laboratorio", via Cao del Mondo, n. 2/A - Camposampiero PD - Nuova Vita Cooperativa Sociale, via Straelle San Pietro n. 12/G - Camposampiero PD, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 15 di Cittadella acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 472 del 18/12/2012;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Nuova Vita Cooperativa Sociale, via Straelle San Pietro n. 12/G - Camposampiero PD, per il Centro Diurno per persone disabili "Il laboratorio", via Cao del Mondo, n. 2/A - Camposampiero PD per la capacità ricettiva di n. 30 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 15 di Cittadella acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 15, al Comune di Camposampiero (PD) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 15, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295843)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 354 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale per il Centro Servizi "Residenza San Salvatore S.r.l. Unipersonale" - Casa di Riposo per anziani non autosufficienti a minor ridotto bisogno assistenziale, via Piave n. 67 - Ficarolo (RO).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale per il Centro Servizi "Residenza San Salvatore S.r.l. Unipersonale" - Casa di Riposo per anziani non autosufficienti a minor ridotto bisogno assistenziale, in oggetto indicato, ed individua nella Residenza stessa il soggetto gestore.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/05/2014, prot. n. 216886, e relazione dell'Azienda ULSS n. 18, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 8/01/2015, con prot. n. 1656. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi "Residenza San Salvatore S.r.l. Unipersonale" - Casa di Riposo per anziani non autosufficienti a minor ridotto bisogno assistenziale, via Piave n. 67 - Ficarolo (RO), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 411 del 25/10/2013 per la capacità ricettiva di n. 50 posti letto di primo livello assistenziale.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/05/2014, prot. n. 216886, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 27/05/2014, prot. n. 229031, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 18 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 18, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 10/12/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 8/01/2015, prot. n. 16556, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- PA.AC.0.1 " *La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*"
- CS-PNA.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del Servizio*"
- CS-PNA.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*"
- CS-PNA.AC.4.7 "*La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento di personale volontario*".

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 18, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 107 del 24/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 347 del 17/10/2012, n. 436 del 12/11/2013 e del Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 139 del 20/11/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento al Centro Servizi "Residenza San Salvatore S.r.l. Unipersonale" - Casa di Riposo per anziani non autosufficienti a minor ridotto bisogno assistenziale, via Piave n. 67 - Ficarolo (RO), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 411 del 25/10/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi "Residenza San Salvatore S.r.l. Unipersonale" - Casa di Riposo per anziani non autosufficienti a minor ridotto bisogno assistenziale, via Piave n. 67 - Ficarolo (RO), per la capacità ricettiva di n. 50 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

- PA.AC.0.1 " La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"
- CS-PNA.AC.4.1 "E' attuata la programmazione annuale del Servizio"
- CS-PNA.AC.4.3 "E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati"
- CS-PNA.AC.4.7 "La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento di personale volontario".

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 18, al Comune di Ficarolo (RO) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 18, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295845)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 355 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale per la Comunità Alloggio "Corte Palazzo", rivolta a persone con disabilità, della Fondazione "Corte Palazzo - onlus", località Palazzo n. 1 - frazione San Benedetto di Lugana - Peschiera del Garda (VR).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale per la Comunità Alloggio rivolta a persone con disabilità, in oggetto indicata, ed individua il soggetto gestore nella Fondazione "Corte Palazzo - onlus" di Peschiera del Garda (VR).<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 18/06/2014, prot. n. 262576, e relazione dell'Azienda ULSS n. 22, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 15/01/2015, prot. n. 14081 e n. 15329. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Comunità Alloggio "Corte Palazzo", rivolta a persone con disabilità, della Fondazione "Corte Palazzo - onlus", località Palazzo n. 1 - frazione San Benedetto di Lugana - Peschiera del Garda (VR), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 110 del 1/04/2014, per la capacità ricettiva di n. 9 posti letto.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 18/06/2014, prot. n. 262576, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 20/06/2014, prot. n. 266901, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 22 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 22, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 9/01/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 15/01/2015, prot. n. 14081 e n. 15329, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I sottoriportati requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- CA-DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"*,
- CA-DIS.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*",
- CA-DIS.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*".

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 22, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 240 del 7/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 346 del 17/10/2012, Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n.10 del 27/01/2014 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 196 del 17/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento della Comunità Alloggio "Corte Palazzo", rivolta a persone con disabilità, della Fondazione "Corte Palazzo - onlus", località Palazzo n. 1 - frazione San Benedetto di Lugana - Peschiera del Garda (VR), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 110 del 1/04/2014

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Comunità Alloggio "Corte Palazzo", rivolta a persone con disabilità, della Fondazione "Corte Palazzo - onlus", località Palazzo n. 1 - frazione San Benedetto di Lugana - Peschiera del Garda (VR), per la capacità ricettiva di n. 9 posti letto;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- CA-DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"*,
- CA-DIS.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*",
- CA-DIS.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*".

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 22, al Comune di Peschiera del Garda (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 22, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295847)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 356 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio di accreditamento istituzionale al Centro Assistenza "Fermo Sisto Zerbato" via Massalongo, 8, Tregnago (VR) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "RSA riabilitativa", via Massalongo, 8 Tregnago (VR).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "RSA riabilitativa" in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 19/06/2013, prot. n. 261906, integrata con nota acquisita agli atti in data 12/05/2014 prot. n. 202922, e relazione dell'Azienda ULSS n. 20, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 22/07/2014, con prot. n. 311415. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'Azienda Ulss n. 20 è stata autorizzata all'esercizio per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "RSA riabilitativa", via Massalongo, 8 Tregnago (VR), con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 98 del 16/03/2010 (rettificato per mero errore materiale con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 34 del 20/02/2014) per la capacità ricettiva di 30 posti letto di secondo livello assistenziale posti. Con DGR n. 3183 del 14/12/2010 l'Azienda Ulss n. 20 è stata accreditata per il suddetto Centro Servizi per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

L'Azienda Ulss n. 20 aveva sottoscritto, in data 28/12/2007, una convenzione per la gestione del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "RSA riabilitativa", via Massalongo, 8 Tregnago (VR) affidandola al Centro Assistenza "Fermo Sisto Zerbato" via Massalongo, 8, Tregnago (VR), avente durata di 9 anni, decorrenti dal 1/1/2008. Alla luce di tale convenzione che affidava la gestione del Centro Servizi "RSA riabilitativa" al Centro Assistenza "Fermo Sisto Zerbato" si è proceduto, con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 93 del 26/03/2014, ad annullare il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari n. 34 del 20/02/2014 ed a rettificare il Decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 98 del 16/03/2010 attribuendo la titolarità della funzione al soggetto affidatario della gestione ossia al Centro di Assistenza "Fermo Sisto Zerbato", via Massalongo, 8 Tregnago (VR), per la capacità ricettiva di 30 posti letto di secondo livello assistenziale. L'autorizzazione all'esercizio per la "RSA riabilitativa" è stata poi rinnovata con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 205 del 19/12/2014, rettificato con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 38 del

16/02/2015, relativamente alla validità del provvedimento che si intende limitato al 1/01/2017.

Il Centro Assistenza "Fermo Sisto Zerbato" di Tregnago, con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 19/06/2013, prot. n. 261906, integrata con nota acquisita agli atti in data 12/05/2014 prot. n. 202922, ha formulato richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 11/06/2014, prot. n. 251375, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 20 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 20, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 03/07/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 22/07/2014 prot. n. 311415, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 20, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 118 del 08/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 244 del 10/10/2011, n. 442 del 11/12/2012, n. 431 del 07/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 217 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "RSA riabilitativa" via Massalongo, 8 Tregnago (VR) - Centro Assistenza "Fermo Sisto Zerbato" via Massalongo, 8, Tregnago (VR) per la medesima capacità ricettiva autorizzata, sino al 01/01/2017.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 20 di Verona acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 98 del 16/03/2010;

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 34 del 20/02/2014;

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 93 del 26/03/2014;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 205 del 19/12/2014;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 38 del 16/02/2015;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, fino al 1/01/2017, il Centro Assistenza "Fermo Sisto Zerbato" via Massalongo, 8, Tregnago (VR) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "RSA riabilitativa", via Massalongo, 8 Tregnago (VR) per la capacità ricettiva di 30 posti letto di secondo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 20 di Verona acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 20, al Comune di Tregnago (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 20, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295848)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 357 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio di accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo San Gaetano", via SS. Martino e Severo, 26/A Crespino - Comune di Crespino, Piazza Fonte, 35 Crespino (RO).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo San Gaetano", in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 06/11/2014, prot. n. 479367, e relazione dell'Azienda ULSS n. 18, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 30/12/2014, con prot. n. 556737. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo San Gaetano", via SS. Martino e Severo, 26/A Crespino - Comune di Crespino, Piazza Fonte, 35 Crespino (RO), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 408 del 25/10/2013 per la capacità ricettiva di 50 posti letto di primo livello assistenziale con prescrizioni di adeguamento ai requisiti: GENER06.AU.1.2 e 1.3, CS-PNA.AU.2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.3 e CS-PNA-RM.AU.1.1 disponendo che l'Azienda Ulss 18 comunicasse al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali l'avvenuto assolvimento degli stessi.

L'Azienda Ulss 18 ha effettuato in data 22/01/2014 una prima visita per la verifica dell'assolvimento delle prescrizioni sopra indicate ed ha concesso la proroga richiesta di ulteriori 6 mesi per quanto attiene i requisiti strutturali riscontrando, d'altro canto, che le prescrizioni relative a requisiti organizzativi e funzionali risultano assolte.

Il Comune di Crespino ha presentato, con sua nota del 23/07/2014 prot. n. 5345, ulteriore richiesta di proroga, fino a 24 mesi, dei tempi di adeguamento alle prescrizioni, concernenti i requisiti strutturali, assegnate con il succitato Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 408 del 25/10/2013. L'Azienda Ulss 18 di Rovigo, con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 19/08/2014, prot. n. 350977, ha inviato, ai sensi del punto 3 del dispositivo del provvedimento di autorizzazione all'esercizio, il documento di verifica di riscontro alle prescrizioni evidenziate in sede di prima visita di verifica del 6/05/2013.

Dal documento risultava che in sede di ulteriore visita di verifica, svoltasi in data 23/07/2014, erano assolte alcune prescrizioni relative a requisiti organizzativi e funzionali, mentre permanevano le prescrizioni relative ai requisiti CS-PNA.AU.2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, e CS-PNA-RM.AU.1.1 per i quali il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali concedeva, con nota prot. n. 402766 del 26/09/2014, la proroga richiesta.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 06/11/2014, prot. n. 479367, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 11/12/2014, prot. n. 531847, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 18 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 18, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 19/12/2014 dal precitato gruppo ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 30/12/2014, prot. n. 556737, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I requisiti PA.AC.0.1 *La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*, PA.AC.0.2 *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente, della famiglia*, CS-PNA.AC.4.1 *E' attutata la programmazione annuale del Servizio*, CS-PNA.AC.4.3 *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati* sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 18, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 107 del 24/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 347 del 17/10/2012, n. 436 del 12/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 139 del 20/11/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo San Gaetano", via SS. Martino e Severo, 26/A Crespino - Comune di Crespino, Piazza Fonte, 35 Crespino (RO), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 408 del 25/10/2013;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo San Gaetano", via SS. Martino e Severo, 26/A Crespino - Comune di Crespino, Piazza Fonte, 35 Crespino (RO) per la capacità ricettiva di 50 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti: PA.AC.0.1 *La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*; PA.AC.0.2 *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente, della famiglia*, CS-PNA.AC.4.1 *E' attutata la programmazione annuale del Servizio*, CS-PNA.AC.4.3 *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*.

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 18, al Comune di Crespino (RO) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 18, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295850)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 358 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio di accreditamento istituzionale all'IPAB "La C.A.S.A. Centro Assistenza e Servizi per Anziani", Via Baratto, 39 - Schio (VI) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "La C.A.S.A.", Via Baratto, 39 - Schio (VI).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "La C.A.S.A.", in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 11/12/2012, prot. n. 562887, e relazione dell'Azienda ULSS n. 4, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/02/2014, con prot. n. 67931. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'IPAB "La C.A.S.A. Centro Assistenza e Servizi per Anziani", Via Baratto, 39 - Schio (VI) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "La C.A.S.A.", Via Baratto, 39 - Schio (VI), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 304 del 2/10/2012 per la capacità ricettiva di 165 posti letto di primo livello assistenziale e di 24 posti letto di secondo livello assistenziale. Il suddetto decreto di autorizzazione è stato rilasciato con prescrizioni relative ai requisiti GENER06.AU.1.2, GENER06.AU.1.3, CS-PNA.AU.2.1.4, CS-PNA.AU.2.2.1, CS-PNA.AU.2.2.2, CS-PNA.AU.2.3.1 successivamente adempiute come risulta dalla relazione sull'adeguamento delle prescrizioni inviata dalla Azienda Ulss n. 4 con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 30/09/2014, prot. n. 406591.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 11/12/2012, prot. n. 562887, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 27/11/2013, prot. n. 516566, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 4 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 4, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 16/01/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con

nota acquisita in data 17/02/2014, prot. n. 67931, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Il requisito CS-PNA.AC.2.2 *Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato* è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 4, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 142 del 28/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 411 del 23/11/2011, n. 559 del 31/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 178 del 09/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento dell'IPAB "La C.A.S.A. Centro Assistenza e Servizi per Anziani", Via Baratto, 39 - Schio (VI) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "La C.A.S.A.", Via Baratto, 39 - Schio (VI), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 4 di Alto Vicentino acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 304 del 02/10/2012;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'IPAB "La C.A.S.A. Centro Assistenza e Servizi per Anziani", Via Baratto, 39 - Schio (VI) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "La C.A.S.A.", Via Baratto, 39 - Schio (VI) per la capacità ricettiva di n. 165 posti di primo livello assistenziale e di n. 24 posti di secondo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o

revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito: - CS-PNA.AC.2.2 *Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato*;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 4, al Comune di Schio (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 4, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295855)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 359 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio di accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale "Città Solidale" Via D. Cerato, 5, Vicenza (VI) per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità: Comunità Alloggio "Cerato" Via Cerato, 5, Vicenza (VI); Comunità Alloggio "Luisa e Renato", Corso S.S. Felice e Fortunato 229, Vicenza (VI); Comunità Alloggio "Lisiera", Via Ponte, 56/58, Lisiera di Bolzano Vicentino (VI); Comunità Alloggio "Bolzano Vicentino", Via Capitello, 1 Bolzano Vicentino (VI); Comunità Alloggio "Sandrigo", Via San Gaetano, 10, Sandrigo (VI).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alle Comunità Alloggio per persone disabili "Cerato", "Luisa e Renato", "Lisiera", "Bolzano Vicentino" e "Sandrigo" in oggetto indicate, ed individua il soggetto gestore delle stesse.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richieste di accreditamento, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 04/10/2012 rispettivamente per le Comunità Alloggio "Cerato" prot. n. 445625, "Luisa e Renato" prot. n. 445611, "Lisiera" prot. n. 445606, "Bolzano Vicentino" prot. n. 445629, "Sandrigo", prot. n. 445624, e relazioni dell'Azienda ULSS n. 6, acquisite agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/02/2014, per la Comunità Alloggio "Cerato" prot. n. 74933, per "Luisa e Renato" prot. n. 74917, per "Lisiera" prot. n. 74936, per "Bolzano Vicentino" prot. n. 74929, per "Sandrigo" prot. n. 74943. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Cooperativa Sociale "Città Solidale" Via D. Cerato, 5, Vicenza (VI) è stata autorizzata all'esercizio per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità come di seguito indicato.

Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 186 del 28/06/2012 sono state autorizzate all'esercizio la Comunità Alloggio "Cerato" Via Cerato, 5, Vicenza (VI) per la capacità ricettiva di 7 posti letto, la Comunità Alloggio "Luisa e Renato", Corso S.S. Felice e Fortunato 229, Vicenza (VI) per la capacità ricettiva di 10 posti letto, la Comunità Alloggio "Lisiera", Via Ponte, 56/58, Lisiera di Bolzano Vicentino (VI) per la capacità ricettiva di 8 posti letto, la Comunità Alloggio "Bolzano Vicentino", Via Capitello, 1 Bolzano Vicentino (VI) per la capacità ricettiva di 6 posti letto.

Il suddetto provvedimento autorizzativo è stato rilasciato con prescrizioni relativamente ai requisiti CA-DIS.AU.2.2.2 per la Comunità Alloggio "Cerato" e CA-DIS.AU.1.3 per la Comunità Alloggio "Lisiera" a cui è stato dato adempimento come risulta dalla nota della Azienda Ulss n. 6, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari in data 03/03/2015 prot. n. 90678.

Il Decreto n. 186 del 28/06/2012 sopra indicato prevedeva, inoltre, delle prescrizioni di natura strutturale e tecnologica per la Comunità Alloggio "Bolzano Vicentino" circa i requisiti DIS.AU.0.4, CA-DIS.AU.2.2.2 e CA-DIS.AU.3.1.1. A seguito dei lavori di adeguamento, alla luce della mutata situazione di fatto, veniva rilasciato un nuovo provvedimento autorizzativo con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 63 del 12/08/2014 per la nuova capacità ricettiva di 9 posti.

Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 253 del 4/09/2012 è stata autorizzata la Comunità Alloggio "Sandrigo", Via San Gaetano, 10, Sandrigo (VI) per 10 posti.

Con note acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 04/10/2012 per le Comunità Alloggio rispettivamente "Cerato" prot. n. 445625, "Luisa e Renato" prot. n. 445611, "Lisiera" prot. n. 445606, "Bolzano Vicentino" prot. n. 445629, "Sandrigo", prot. n. 445624, sono state formulate richieste di accreditamento istituzionale per le medesime strutture.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 30/10/2013 prot. n. 468268, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 6 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 6, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 29/11/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con note acquisite in data 20/02/2014, per la Comunità Alloggio "Cerato" prot. n. 74933, per "Luisa e Renato" prot. n. 74917, per "Lisiera" prot. n. 74936, per "Bolzano Vicentino" prot. n. 74929, per "Sandrigo" prot. n. 74943, le relazioni di esito positivo circa la rispondenza alla normativa delle strutture in epigrafe indicate.

I seguenti requisiti sono risultati, per tutte le Comunità Alloggio, coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- DIS.AC.0.1 *La formazione è pianificata su bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio.*
- CA-DIS.AC.4.3 *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati.*
- CA-DIS.AC.4.9 *I familiari sono coinvolti nella programmazione delle attività della Comunità Alloggio*.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 6, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 152 del 18/07/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 245 del 10/10/2011, n. 348 del 14/01/2012 e n. 405 del 24/10/2013, e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari n. 180 del 09/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento, della Cooperativa Sociale "Città Solidale" Via D. Cerato, 5 a Vicenza (VI) per le seguenti unità di offerta per persone disabili:

- Comunità Alloggio "Cerato" Via Cerato, 5, Vicenza (VI) per 7 posti;
- Comunità Alloggio "Luisa e Renato", Corso S.S. Felice e Fortunato 229, Vicenza (VI) per 10 posti;
- Comunità Alloggio "Lisiera", Via Ponte, 56/58, Lisiera di Bolzano Vicentino (VI) per 8 posti;
- Comunità Alloggio "Bolzano Vicentino", Via Capitello, 1 Bolzano Vicentino (VI) per 9 posti;
- Comunità Alloggio "Sandrigo", Via San Gaetano, 10, Sandrigo (VI) per 10 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 186 del 28/06/2012;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 253 del 04/09/2012;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 63 del 12/08/2014;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Cooperativa Sociale "Città Solidale" Via D. Cerato, 5 a Vicenza (VI) per le seguenti unità di offerta per persone disabili:

- Comunità Alloggio "Cerato" Via Cerato, 5 - Vicenza (VI) per 7 posti;
- Comunità Alloggio "Luisa e Renato", Corso S.S. Felice e Fortunato 229, Vicenza (VI) per 10 posti;
- Comunità Alloggio "Lisiera", Via Ponte, 56/58, Lisiera di Bolzano Vicentino (VI) per 8 posti;
- Comunità Alloggio "Bolzano Vicentino", Via Capitello, 1 Bolzano Vicentino (VI) per 9 posti;
- Comunità Alloggio "Sandrigo", Via San Gaetano, 10, Sandrigo (VI) per 10 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

- DIS.AC.0.1 *La formazione è pianificata su bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio.*
- CA-DIS.AC.4.3 *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati.*
- CA-DIS.AC.4.9 *I familiari sono coinvolti nella programmazione delle attività della Comunità Alloggio*;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 6, al Comune di Bolzano Vicentino (VI), al Comune di Sandrigo (VI), al Comune di Vicenza (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 6, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso

straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295851)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 360 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio di rinnovo di accreditamento istituzionale alla Fondazione "Opera San Camillo", via Oldofredi n. 11 - Milano per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Camillo", via Gaetano Trezza n. 15 - Verona.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alla Fondazione "Opera San Camillo" per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua la Fondazione stessa quale soggetto gestore.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 22/09/2014, prot. n. 393250, e relazione dell'Azienda ULSS n. 20, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 26/11/2014, con prot. n. 505459. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Fondazione "Opera San Camillo", via Oldofredi n. 11 - Milano è stata autorizzata all'esercizio per il Centro Servizi Centro Socio-assistenziale "San Camillo", rivolto a persone anziane non autosufficienti, via Gaetano Trezza n. 15 - Verona con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 318 del 19/08/2010, rettificato con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 62 del 4/08/2014 che ne ha prorogato la validità fino alla data del 19/08/2015, per la capacità ricettiva di n. 20 posti letto di primo livello assistenziale.

Con DGR n. 2493 del 29/12/2011 la suddetta Fondazione "Opera San Camillo" è stata accreditata per il Centro Servizi "San Camillo" per la medesima capacità recettiva autorizzata, stabilendo che in sede di rinnovo dell'accreditamento istituzionale vengano verificati i miglioramenti apportati al requisito PA.AC.0.1 *"La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"*.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 22/09/2014, prot. n. 393250, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 26/09/2014, prot. n. 403087, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 20 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 20, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 4/11/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 26/11/2014, prot. n. 505459, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I sottoriportati requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*",
- CS-PNA.AC.2.2 "*Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato*".

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 20, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 118 del 8/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 244 del 10/10/2011, n. 442 del 11/12/2012, n. 431 del 7/11/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 217 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo di accreditamento alla Fondazione "Opera San Camillo", via Oldofredi n.11 - Milano, per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Camillo", via Gaetano Trezza n. 15 - Verona, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2493 del 29/12/2011;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Direttore Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 318 del 19/08/2010;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 62 del 4/08/2014;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 2493 del 29/12/2011, per garantire la necessaria continuità, della Fondazione "Opera San Camillo", via Oldofredi n. 11 - Milano, per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Camillo", via Gaetano Trezza n. 15 - Verona per la capacità ricettiva di n. 20 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo della DGR n. 2493 del 29/12/2011, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Camillo" ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di stabilire che in sede di verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, vengano verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti:

- PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*",
- CS-PNA.AC.2.2 "*Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato*";

5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 20 di Verona acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

8. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 20, al Comune di Verona e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 20, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295853)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 361 del 31 marzo 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio, all'IPAB "Casa del Sorriso", via San Nicolò n. 118 - Badia Polesine (RO), del rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Servizi rivolto ad anziani non autosufficienti con minor ridotto e maggior bisogno assistenziale e dell'accreditamento per la Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce, all'IPAB "Casa del Sorriso", il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Servizi in oggetto rivolto a persone anziane non autosufficienti, e l'accreditamento per la Sezione Alta Protezione Alzheimer, ed individua nell'IPAB stessa il soggetto gestore.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richieste di accreditamento e relazioni dell'Azienda ULSS n. 18, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali come di seguito riportato:<br>- Centro Servizi rivolto ad anziani non autosufficienti con minor ridotto e maggior bisogno assistenziale, richiesta di accreditamento acquisita in data 1/02/2012, prot.n. 50713 e relazione in data 16/05/2014, prot.n. 213584<br>- Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA), richiesta di accreditamento acquisita in data 8/11/2012, prot.n. 198958 e relazione in data 29/12/2014, prot.n. 550328. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'IPAB "Casa del Sorriso", via San Nicolò n. 118 - Badia Polesine (RO) è stata autorizzata all'esercizio ed accreditata per il Centro Servizi rivolto ad anziani non autosufficienti con minor ridotto e maggior bisogno assistenziale e per la Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA), come di seguito riportato:

- per il Centro Servizi rivolto ad anziani non autosufficienti con minor ridotto e maggior bisogno assistenziale, è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 259 del 24/09/2008 per la capacità ricettiva di n. 134 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale ed accreditata con DGR n. 2334 del 28/07/2009 per la capacità ricettiva di n. 105 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale;
- per la Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 281 del 20/07/2010 per la capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

Con successivo Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 32 del 9/02/2015, la suddetta IPAB è stata autorizzata all'esercizio per la medesima capacità ricettiva precedentemente autorizzata.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, è stata formulata richiesta di rinnovo di accreditamento, con prot.n. 50713 del 1/02/2012, per il Centro Servizi rivolto ad anziani non autosufficienti con minor ridotto e maggior bisogno assistenziale e richiesta di accreditamento, con prot. n. 198958 del 8/11/2012, per la Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA).

Con DGR n. 2243 del 3/12/2013, che prevede un aggiornamento della programmazione della residenzialità per anziani non autosufficienti, è stabilito che le Aziende ULSS, previa istanza di parte, verifichino i requisiti e gli standard richiesti per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R 22/02, limitatamente ai Centri di Servizi che presentano una dotazione di posti letto accreditati inferiori al numero di posti letto autorizzati all'esercizio per persone anziane non autosufficienti.

Il Centro di Servizi in oggetto, trovandosi nella fattispecie prevista dalla DGR 2243/13, con nota prot. n. 91 del 14/01/2014 ha fatto richiesta di accreditamento, per l'intera capacità ricettiva autorizzata, direttamente all'Azienda ULSS n. 18.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 9/12/2013, prot.n. 538279, integrata con nota del 18/12/2014, prot.n. 542319, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 18 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 18, a seguito dell'incarico ricevuto, preso atto anche della richiesta della struttura ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito ai sopralluoghi svolti in data 10/02/2014 e in data 23/12/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, come di seguito precisato, le relazioni di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata segnalando i requisiti che risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- Centro Servizi rivolto ad anziani non autosufficienti con minor ridotto e maggior bisogno assistenziale, relazione acquisita in data 16/05/2014, prot.n. 213584, dalla quale risultano suscettibili di miglioramento i requisiti PA.AC.0.1 " *La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione agli obiettivi del servizio*" e CS-PNA.AC.4.8.1 " *E' definito un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)*".
- Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA), relazione acquisita in data 29/12/2012, prot.n. 550328, dalla quale risulta suscettibile di miglioramento il requisito PA.AC.0.1 *" La formazione è pianificata sui bisogno formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*".

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 18, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 107 del 24/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 347 del 17/10/2012, n. 436 del 12/11/2013 e del Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 139 del 20/11/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli agli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre, per l'IPAB "Casa del Sorriso", via San Nicolò n. 118 - Badia Polesine (RO), il rinnovo di accreditamento per il Centro Servizi rivolto ad anziani non autosufficienti con minor ridotto e maggior bisogno assistenziale per la seguente capacità ricettiva: n. 105 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale, l'aumento della capacità ricettiva per n. 29 posti letto di primo livello assistenziale e l'accreditamento per la Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA) per n. 10 posti letto.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2334 del 28/07/2009;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 259 del 24/09/2008;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 281 del 20/07/2010;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 32 del 9/02/2015

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, all'IPAB "Casa del Sorriso", via San Nicolò n. 118 - Badia Polesine (RO) per il Centro Servizi rivolto ad anziani non autosufficienti con minor ridotto e maggior bisogno assistenziale, e per la capacità ricettiva di n. 105 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale;

2. di riconoscere l'accreditamento di ulteriori n. 29 posti letto di primo livello assistenziale;

3. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'IPAB "Casa del Sorriso", di cui al punto 1, per la Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA) e per la capacità ricettiva di n. 10 posti letto;

4. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo della DGR n. 2334 del 28/07/2009, il Centro Servizi, di cui al punto 1, ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

6. di stabilire che in sede di verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

- PA.AC.0.1 " *La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione agli obiettivi del servizio*" e CS-PNA.AC.4.8.1 " *E' definito un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)*", riferiti al Centro Servizi rivolto ad anziani non autosufficienti con minor ridotto e maggior bisogno assistenziale,
- PA.AC.0.1 *" La formazione è pianificata sui bisogno formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*", riferito alla Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA);

7. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

8. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

10. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 18, al Comune di Badia Polesine (RO) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 18, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 296176)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 362 del 31 marzo 2015

**Approvazione di un progetto sperimentale di erogazione dell'assistenza domiciliare integrata approvato con DGR 3018 del 30.12.2013. Proroga termini.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento viene concessa la proroga dei termini previsti per la realizzazione del progetto sperimentale di erogazione dell'assistenza domiciliare integrata approvato con DGR 3018 del 30.12.2013. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Con DGR n. 3018 del 3012.2013 la Giunta Regionale ha approvato un progetto sperimentale di erogazione dell'assistenza domiciliare integrata individuando le Aziende ULSS destinatarie della sperimentazione, nonché criteri e modalità di presentazione dei progetti e relativo finanziamento.

La sopracitata deliberazione prevede che le Aziende ULSS, una volta realizzato il progetto, presentino la rendicontazione formale delle spese sostenute, accompagnata da esaustiva relazione di valutazione sui risultati raggiunti e sottoscritta da tutti gli attori del progetto, entro e non oltre il 31 marzo 2015.

Alcune Aziende ULSS con specifiche richieste, agli atti della Sezione Non Autosufficienza dell'Area Sanità e Sociale, hanno manifestato la necessità di proroga dei termini previsti per la conclusione del progetto sperimentale di erogazione dell'assistenza domiciliare integrata in quanto, per la complessità e articolazione del progetto stesso, vi sono stati ritardi nell'avvio delle attività.

Valutata la fondatezza delle richieste e la necessità di assicurare ai soggetti destinatari degli interventi quanto previsto nelle progettualità in corso, il relatore propone la proroga del termine previsto nella DGR 3018 del 30.12.2013 concedendo un primo termine per la rendicontazione delle attività al 15 giugno 2015, per almeno la metà del finanziamento assegnato al fine di rispettare le scadenze previste dall'intesa della Conferenza Unificata del 2.02.2012, e un secondo e ultimo termine di conclusione e rendicontazione finale al 30 ottobre 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. n 1 del 10.01.1997;

- Vista la L.R. n. 39 del 29.11.2001, art 42, I comma;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett.o) della legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

- Vista la L.R. n. 12 del 02.04.2014;

- Vista la DGR n. 3018 del 30.12.2013;

delibera

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga del termine previsto dalla DGR 3018 del 30.12.2013 fissando un primo termine per la rendicontazione delle attività al 15 giugno 2015, per almeno la metà del finanziamento assegnato, al fine di rispettare le scadenze previste dall'intesa della Conferenza Unificata de l2.02.2012, e un secondo e ultimo termine di conclusione e rendicontazione finale al 30 ottobre 2015;

2. di incaricare il Direttore della Sezione Non Autosufficienza dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 295856)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 363 del 31 marzo 2015

**Approvazione testo convenzione tra la Regione del Veneto e gli enti di cui ai decreti dirigenziali n. 133 del 19.11.2014 e n. 174 del 5 dicembre 2014, per la sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto, si intende approvare il testo della convenzione per la realizzazione di progettualità nell'ambito della Vita Indipendente presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la firma del Direttore della Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali e degli enti attuatori delle progettualità.<br><br>Estremi dei documenti principali dell'istruttoria:<br>Decreto ministeriale n. 182/2014, decreti dirigenziali n. 133/2014 e n. 174/2014, decreto ministeriale n. 289/2014, DGR n. 2448/2014, protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Regione del Veneto sottoscritto in data 19 dicembre 2014 e reso esecutivo con visto dell'Ufficio centrale del Bilancio in data 7 gennaio 2015. |

L'Assessore Davide Bendinelli, riferisce quanto segue.

Con il decreto n. 182/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

Sulla base delle indicazioni del decreto sopra citato le Regioni e le Province Autonome hanno presentato proposte riguardanti gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328 nei quali ciascuna Regione intende sperimentare il modello di intervento. La Regione deve garantire, in forma diretta o tramite l'ambito territoriale candidato il co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell'importo totale del costo della proposta progettuale.

Con le Linee guida per la presentazione delle proposte progettuali, il Ministero ha inteso finanziare 125 proposte di adesione, il cui ammontare riferito ad ogni singolo progetto non può superare gli euro 80.000,00. Tenuto conto del numero degli ambiti territoriali finanziabili per ogni Regione e Provincia Autonoma individuati dal Ministero in parola sulla base del dato della popolazione regionale residente nella classe d'età 18-64 anni, per la Regione del Veneto sono stati individuati n. 10 ambiti territoriali finanziabili.

Con il decreto n. 133 del 19 novembre 2014, così come modificato con il decreto n. 174 del 5 dicembre 2014 del Direttore della Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali si è disposta la presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle progettualità presentate da: Comuni della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 12 Veneziana; Azienda ULSS n. 6 Vicenza; Azienda ULSS n. 1 Belluno; Azienda ULSS n. 8 di Asolo; Azienda ULSS n. 12 Veneziana; Azienda ULSS n. 10 di S. Donà di Piave, relative a n. 6 ambiti territoriali finanziabili, peraltro con co-finanziamenti non regionali e quindi senza spese a carico della Regione del Veneto.

In data 20 novembre 2014 la competente Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali ha provveduto ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la domanda di contributo firmata dal Presidente della Regione del Veneto con n. 6 adesioni alla sperimentazione da parte degli ambiti territoriali candidati e il decreto dirigenziale n. 133/2014, integrando con le modifiche di cui al decreto dirigenziale n. 174/2014.

Gli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale sono stati approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 289/2014. In particolare sono stati ammessi n. 5 ambiti territoriali della Regione del Veneto per una assegnazione complessiva di euro 396.080,00, riferiti alle progettualità presentate da: Comuni della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 12 Veneziana; Azienda ULSS n. 6 Vicenza; Azienda ULSS n. 1 Belluno; Azienda ULSS n. 8 di Asolo - Cooperativa sociale Castelmonte; Azienda ULSS n. 10 di S. Donà di Piave - Opera Diocesana Assistenza. Come da decreto ministeriale n. 289/2014, è rimasta esclusa la progettualità presentata dall'Azienda ULSS n. 12 Veneziana - Provincia religiosa San Marziano di Don Orione.

La deliberazione della Giunta regionale n. 2448 del 16 dicembre 2014 ha autorizzato il Direttore della Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali alla firma del protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto per la realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali

ammessi al finanziamento e di tutti gli atti connessi, in riferimento alle Linee Guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Il testo del Protocollo di intesa, approvato sempre con la DGR n. 2448/2014, è stato firmato sia dal Direttore della Sezione Non Autosufficienza che dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, registrato in data 7 gennaio 2015, come da comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'Inclusione Sociale del 23 febbraio 2015.

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare il testo della convenzione tra la Regione del Veneto e gli enti di cui ai DDR n. 133/2014 e n. 174/2014, come da **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento che sarà firmata dal Direttore della Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, come da DGR n. 2448/2014 e dalle Aziende ULSS sopra citate, ammesse quali ambiti territoriali alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, come da decreto ministeriale n. 289/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge n. 104/1992;
- VISTA la Legge n. 328/2000;
- VISTO il decreto n. 182/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- VISTO il DDR n. 133/2014;
- VISTO il DDR n. 174/2014;
- VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 289/2014;
- VISTA la DGR n. 2448 del 16 dicembre 2014;
- VISTO l'art. 42, 1° comma della legge regionale n. 39/2001;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare il testo della convenzione tra la Regione del Veneto e gli enti di cui ai DDR n. 133/2014 e n. 174/2014 come da **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sarà firmata dal Direttore della Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, come da DGR n. 2448/2014 e da ciascuna delle Aziende ULSS in premessa citate, ammesse in qualità di ambiti territoriali, alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, come da decreto ministeriale n. 289/2014;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;
4. di incaricare la Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 120 giorni;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

**ALLEGATOA alla Dgr n. 363 del 31 marzo 2015** pag. 1/6

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE

(Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 182/2014)

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in Venezia, presso la sede del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, Dorsoduro 3493, sono presenti i Signori:

- Dr. _____, nato a _____ il _____, domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a quant'infra autorizzato in esecuzione della DGR n. 2448 del 16 dicembre 2014;
- Dr. _____, nato a _____ il _____, domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza di _____, codice fiscale _____.

Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue:

- In data 21ottobre 2014 sono state approvate le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con decreto ministeriale n. 182/2014;
- il decreto ministeriale n. 289/2014 ha approvato la lista dei progetti presentati ai sensi delle richiamate linee guida del 21 ottobre 2014 e autorizzato il finanziamento;
- la proposta della Regione del Veneto risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato decreto ministeriale n. 289/2014 e il finanziamento da parte ministeriale che corrisponde complessivamente ad euro 396.080,00 comprende il finanziamento relativo al progetto che con la presente convenzione si intende disciplinare;
- gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria e regionale di riferimento in conformità alla progettazione approvata con decreto del Dirigente della Direzione n. 133 del 19 novembre 2014 e successive modifiche con decreto n. 174 del 5 dicembre 2014 o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione regionale e ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;
- con DGR n. 2448 del 16 dicembre 2014 la Giunta Regionale ha autorizzato il Direttore della Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali alla firma del protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto e di tutti gli atti connessi per la realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto finalizzato

all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione del Veneto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità è stato firmato dalle parti e registrato in data 7 gennaio 2015;

- la bozza di convenzione da stipulare tra la Regione del Veneto e _____ è stata approvata con delibera della Giunta regionale n. _____ del _____.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**

(Oggetto e durata della convenzione)

1. La presente convenzione è finalizzata all'attivazione e implementazione della proposta progettuale dell'ambito territoriale _____ in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, così come presentata dall'ente _____ con nota prot. n. _____ del _____.
2. La durata della presente convenzione è fissata in 12 mesi a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte dell'ente , di cui ai DDR n. 133/2014 e n. 174/2014 che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**ART. 2**

(Impegni dell'ente realizzatore progetto)

1. L'ente _____ si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo;
2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, l'ente _____ utilizza il contributo di cui all'art. 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari ad almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli etc.).

**ART. 3**

(Modalità di realizzazione)

1. L'ente _____ si impegna a dare comunicazione dell'effettivo avvio delle attività alla Regione del Veneto – Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.
2. Per una migliore esecuzione della Convenzione, la Regione può chiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi previsti nel piano di attività purchè non comportino maggiori oneri per la controparte. In particolare, si richiama il punto 8 delle Linee Guida in cui si stabilisce che nei 60 gg. successivi alla stipula del protocollo d'intesa tra il Ministero e la Regione, il Ministero stesso ha la facoltà di richiedere agli ambiti territoriali ulteriori

modifiche e/o integrazioni alle iniziative progettuali, coinvolgendo la Regione, ove si verifichi la necessità di meglio definire le modalità di realizzazione ed implementazione del progetto, anche alla luce di una analisi comparata tra gi ambiti ammessi a finanziamento. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate d'intesa con la Regione.

3. L'ente _____ si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo alla attività svolta ai primi sei mesi di attività del progetto, così come previsto al punto 9 delle Linee guida ministeriali del 21 ottobre 2014, richiamate in premessa, e a produrre apposita nota di addebito completa della documentazione valida a fini fiscali, così come previsto al punto 9 delle citate Linee guida, nonché una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte entro tre mesi dalla data di scadenza del progetto.

**ART. 4**

(Commissione di valutazione)

1. La verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento alla Regione del Veneto secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, sarà effettuata da una Commissione di Valutazione istituita con successivo decreto ministeriale.
2. La Commissione ministeriale verifica la conformità delle attività realizzate di cui alla presente Convenzione; verifica la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall'ente _____ e dalla Regione del Veneto e verifica la relazione sui risultati delle attività progettuali.

**ART. 5**

(Importo ed esonero cauzionale)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, viene pattuito un contributo complessivo pari a Euro _____,così come specificato nel richiamato decreto ministeriale n. 289/2014 citato in premessa e nei richiamati decreti del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 133/2014 e n. 174/2014.
2. L'ente _____ viene esonerato dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
3. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:
   - strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
   - sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione della presente convenzione e la data del termine del progetto;
   - individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti negli ambiti e verificati dalla Regione, accompagnato dai pertinenti atti della Regione attestanti l'avvenuta erogazione dei fondi degli ambiti territoriali.

   Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

- contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli, etc);
- ammortamento di beni esistenti.

**ART. 6**

(Modalità di liquidazione)

1. Il Ministero procederà alla liquidazione alla Regione del Veneto delle spese sostenute da parte dell'ente _____ nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'art. 5, comma 1, della presente convenzione.
2. Ai sensi del punto 9 delle richiamate Linee Guida ministeriali del 21 ottobre 2014, la somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta all'ente _____, previo accertamento della disponibilità di cassa, subordinandone l'erogazione all'effettiva liquidazione degli importi spettanti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione del Veneto, secondo le seguenti modalità:
   a) Il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione dell'ente _____ alla Regione del Veneto – Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, indicante l'effettivo avvio delle attività;
   b) Il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all'art. 4, alla presentazione, da parte dell'ente _____ alla Regione del Veneto – Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali di un rapporto intermedio di cui al punto 9, secondo paragrafo, delle citate Linee Guida ministeriali e a seguito della verifica relativa alla spesa di almeno il 75% dell'ammontare relativo alla prima tranches di finanziamento;
   c) Il 20%, o comunque il saldo, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all'art. 4, a consuntivo, su presentazione di apposita nota di addebito completa della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento, nonché di una relazione di monitoraggio delle attività svolte.
3. Ai fini della liquidazione delle spese l'ente _____ presenterà una nota di addebito in cui analiticamente sono riportate le prestazioni ed i servizi connessi alle spese rendicontate e nel limite in cui esse saranno debitamente documentate, comprensive di eventuale IVA dovuta a terzi per prestazioni eseguite. Tale nota di addebito deve essere accompagnata, relativamente alle spese sostenute, da idonea documentazione in originale, ovvero in copia rilasciata conformemente alle vigenti disposizioni normative.
4. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non rispondono di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla stessa, ma cagionati da controlli di legge o amministrativo-contabili.

**ART. 7**

(Inadempimenti e penali)

1. In caso di grave inadempimento dell'ente _____, la Regione del Veneto procederà al recupero del contributo concesso.

   L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:

   a) Mancanze di organizzazione tali da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
   b) Adozione di iniziative non concordate con la Regione/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto, alla Regione del Veneto e al Ministero in parola.

2. La Regione del Veneto contesterà all'ente _____ l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte della Regione del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Regione del Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ne darà comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la decisione in merito.

**ART. 8**

(Responsabilità)

1. L'ente _____ si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non sono responsabili per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione.
2. L'ente _____ si impegna, in conseguenza, a sollevare la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette dell'ente _____.

**ART. 9**

(Efficacia e modifiche)

1. La presente convenzione è efficace nei confronti dell'ente _____, nonché della Regione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa.
2. Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere concordate tra le parti. Ogni autorizzazione non prevista nel presente atto è da richiedersi preventivamente alla Regione del Veneto – Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali.

**ART. 10**

(Clausola compromissoria)

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente il Foro di Venezia.

**ART. 11**

(Varie ed eventuali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile.
2. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La presente convenzione si compone di 11 articoli.

Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che lo richiede.

Venezia, li _____

Per la Regione del Veneto

_____

Per l'Ente

_____

(Codice interno: 295874)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 364 del 31 marzo 2015

**autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione Prot. n. 2903 del 23 dicembre 2013; nota di richiesta chiarimenti Prot. n. 140869 del 02 aprile 2014; chiarimenti nota Prot. 975 del 22 aprile 2014 e nota del 19 giugno 2014, integrazione Prot. n. 733 del 24 febbraio 2015. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano "...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e successivamente con provvedimento della Giunta Regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28.2.2006.

In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) con nota Prot. n. 2903 del 23 dicembre 2013 e integrazione Prot. n. 733 del 24 febbraio 2015, ha proposto l'alienazione dell'abitazione I.A.C.P. disposta su due piani e un'area scoperta di mq. 110 circa, situate in Via Fanoli, 43 a Cittadella (PD), censito catastalmente al N.C.E.U. come di seguito specificato:

- Sezione urbana B foglio 19 mappale 1486 subalterno 6 graffato con il mappale 1488.

Il valore della perizia di stima redatta dal geometra Giuliana Grossa, asseverata nella Cancelleria del Giudice di Pace in data 25 novembre 2013 è di euro 65.000,00.

Il ricavato derivante dalla suddetta alienazione sarà utilizzato per la copertura di parte dei costi per il rifacimento di tetti e delle facciate del centro Servizi Villa Breda di Campo San Martino.

Considerate le precisazioni inserite nel giudizio di stima rilasciate dal geometra Giuliana Grossa relativamente alle difformità tra stato autorizzato (allegato alla pratica di condono edilizio Legge 47/85) e stato esistente, differenze relative alle altezze dei locali e le misure perimetrali dell'immobile, con nota Protocollo n. 140869 del 02.04.2014, è stata chiesta la specifica sulla possibilità di sanatoria alle difformità sopra citate. In aggiunta sono stati chiesti i criteri di determinazione dei valori di inventario del patrimonio disponibile.

Con note pervenute in data 23.04.2014 e 19.06.2014 l'Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) si specifica che le difformità non devono essere sanate, in quanto trattasi di lievi errori nelle misure riportate nei disegni, ma non riguardano un'alterazione dello stato dei luoghi nel corso degli anni, mentre i valori di inventario del patrimonio riguardano il costo di ristrutturazione, valore catastale rivalutato.

L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera A) della DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005, poiché come dichiarato dall'ente, insiste su una struttura che porterà all'incremento dell'offerta dei servizi (sei posti letto).

Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica si è riunita nella seduta del 16.01.2015 e ha espresso parere favorevole all'operazione così come presentata dall'Ipab in oggetto indicata.

Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, che vengono riportate in estratto nell'**Allegato A**, parte integrante della presente delibera, e di approvare l'istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

- VISTO l'art. 45 comma 1 Legge Regionale 9 settembre 1999 n. 46;

- VISTO l'art. 8 Legge Regionale 23 novembre 2012 n. 43;

- VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;

- VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;

- VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;

- VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta del 16.01.2015, e successiva nota Prot. n. 54/2014 del 09.04.2014 che vengono sintetizzate nell'**Allegato A**;

- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD), come indicato nell'**Allegato A**;
2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di incaricare il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATO A alla Dgr n. 364 del 31 marzo 2015



| Num. progr. *ex* verbale | Ente | Località | Criterio di alienazione *ex* DGR 2307/2005 | note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPAB CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA | CITTADELLA (PD) | Lettera A) | L'Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) con nota Prot. n. 2903 del 23 dicembre 2013 e integrazione Prot. n. 733 del 24 febbraio 2015, ha proposto l'alienazione dell'abitazione I.A.C.P. disposta su due piani e un'area scoperta di mq. 110 circa, situate in Via Fanoli, 43 a Cittadella (PD), censito catastalmente al N.C.E.U. come di seguito specificato:<br>- Sezione urbana B foglio 19 mappale 1486 subalterno 6 graffato con il mappale 1488.<br>Il valore della perizia di stima redatta dal geometra Giuliana Grossa, asseverata nella Cancelleria del Giudice di Pace in data 25 novembre 2013 è di euro 65.000,00.<br>Il ricavato derivante dalla suddetta alienazione sarà utilizzato per la copertura di parte dei costi per il rifacimento di tetti e delle facciate del centro Servizi Villa Breda di Campo San Martino.<br>Considerate le precisazioni inserite nel giudizio di stima rilasciate dal geometra Giuliana Grossa relativamente alle difformità tra stato autorizzato (allegato alla pratica di condono edilizio Legge 47/85) e stato esistente, differenze relative alle altezze dei locali e le misure perimetrali dell'immobile, con nota Protocollo n. 140869 del 02.04.2014, è stata chiesta la specifica sulla possibilità di sanatoria alle difformità sopra citate. In aggiunta sono stati chiesti i criteri di determinazione dei valori di inventario del patrimonio disponibile.<br>Con note pervenute in data 23.04.2014 e 19.06.2014 l'Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) si specifica che le difformità non devono essere sanate, in quanto trattasi di lievi errori nelle misure riportate nei disegni, ma non riguardano un'alterazione dello stato dei luoghi nel corso degli anni, mentre i valori di inventario del patrimonio riguardano il costo di ristrutturazione, valore catastale rivalutato. |

## ALLEGATO A alla Dgr n. 364 del 31 marzo 2015



| Num. progr. *ex* verbale | Ente | Località | Criterio di alienazione *ex* DGR 2307/2005 | note |
|---|---|---|---|---|
| | | | | L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera A) della DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005, poiché come dichiarato dall'ente, insiste su una struttura che porterà all'incremento dell'offerta dei servizi (sei posti letto). |

(Codice interno: 295875)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 365 del 31 marzo 2015

**Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. Ipab Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani (I.S.R.A.A.) di Treviso.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione Prot. n. 6656 del 10 settembre 2014 e integrazioni Prot. n. 9644 del 28 novembre 2014, Prot. n. 2202 del 23 febbraio 2015 e Prot. n. 2303 del 25 febbraio 2015. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano "...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e successivamente con provvedimento della Giunta Regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28.2.2006.

In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab I.S.R.A.A. di Treviso con nota Prot. n. 6656 del 10 settembre 2014 e integrazioni Prot. n. 9644 del 28 novembre 2014, Prot. n. 2202 del 23 febbraio 2015 e Prot. n. 2303 del 25 febbraio 2015 ha proposto l'alienazione dei seguenti immobili:

- Comune di Conegliano Sezione C urbana, foglio 9 m.n. 837 sub 1 - Via Padova - piano T-1 - cat. A/3 - cl. 4 vani 6,5;
- Comune di Treviso Sezione A urbana, foglio 7 m.n. 358 e 586 graffati - Via Giacinto Gallina n. 4 - piano T-1 - cat. A/7 - cl. 2 vani 6,5 con la precisazione che il fabbricato giace su un'area già censita al C.T. foglio 7 con il m.n. 358 ente urbano di are 4,16.

Il valore secondo la perizia di stima dell'Ing. Giovanni Sala in data 14 ottobre 2012, ammonta a euro 1.300.000,00 che decurtato del valore dell'usufrutto mantenuto dal Sig. Fornasier, pari al 25% del valore stimato di euro 300.000,00, è di euro 1.225.000,00.

- Edificio in Treviso, composto da più unità immobiliari sito in Treviso, Via Barberia nn. 30 - 32, Catasto terreni: Foglio n. 27, particella n. 682 Ente Urbano Sup. 97 ca. Catasto fabbricati: Partita catastale n. 770. Comune di treviso, sezione urbana E, foglio 2, particella n. 682:
  sub 1 - Via Barberia n. 32 p.T - cat. c/1 - cl. 12 - mq. 20;
  sub 2 - Via Barberia n. 30 p. T/A - cat. A/3 - cl. 4 - vani 2;
  sub 3 - Via Barberia n. 30 p. T/1 - cat. A/3 - cl. 4 - vani 3;
  sub 4 - Via Barberia n. 30 p. T/am.-1-2 - cat. A/3 - cl. 3.

Il valore di stima redatta dall'Ing. Giovanni Sala in data 14 agosto 2014 è pari a euro 835.000,00.

- Terreni in località S. Felice Circeo, catastalmente identificati al Foglio VI° Località Monticchio MN 1099, MN 1100, MN 65, MN 66, MN 67, MN 228, MN 229 il cui valore complessivo è di euro 11.500,00 come da perizia di stima dell'Ing. Giovanni sala in data 13.11.2014.

Il ricavato derivante dalla suddetta alienazione pari ad euro 2.071.500,00 sarà utilizzato con le seguenti modalità:

- euro 2.000.000,00 per finanziare lavori di ristrutturazione della sede Pensionato Garzoni in Treviso Via Manzoni n. 39 per realizzarvi servizi di carattere istituzionale;
- euro 71.500,00 in investimento in titoli del debito pubblico o equivalenti.

L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera A) della DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.

Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica si è riunita nella seduta del 16.01.2015 e ha espresso parere favorevole all'operazione così come presentata dall'Ipab in oggetto indicata.

Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, che vengono riportate in estratto nell'**Allegato A**, parte integrante della presente delibera, e di esprimere parere favorevole sull'istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

- VISTO l'art. 45 comma 1 Legge Regionale 9 settembre 1999 n. 46;

- VISTO l'art. 8 Legge Regionale 23 novembre 2012 n. 43;

- VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;

- VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;

- VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;

- VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta del 16.01.2015, e successiva nota Prot. n. 54/2014 del 09.04.2014 che vengono sintetizzate nell'**Allegato A**;

- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab I.S.R.A.A. di Treviso, come indicato nell'**Allegato A**;
2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di incaricare il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 365 del 31 marzo 2015



| Num. progr. *ex* verbale | Ente | Località | Criterio di alienazione *ex* DGR 2307/2005 | note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPAB ISTITUTO PER SERVZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI (I.S.R.A.A.) | TREVISO | Lettera A) | L'Ipab I.S.R.A.A. di Treviso con nota Prot. n. 6656 del 10 settembre 2014 e integrazioni Prot. n. 9644 del 28 novembre 2014, Prot. n. 2202 del 23 febbraio 2015 e Prot. n. 2303 del 25 febbraio 2015 ha proposto l'alienazione dei seguenti immobili:<br>- Comune di Conegliano Sezione C urbana, foglio 9 m.n. 837 sub 1 – Via Padova – piano T-1 – cat. A/3 – cl. 4 vani 6,5;<br>- Comune di Treviso Sezione A urbana, foglio 7 m.n. 358 e 586 graffati – Via Giacinto Gallina n. 4 – piano T-1 – cat. A/7 – cl. 2 vani 6,5 con la precisazione che il fabbricato giace su un'area già censita al C.T. foglio 7 con il m.n. 358 ente urbano di are 4,16.<br>Il valore secondo la perizia di stima dell'Ing. Giovanni Sala in data 14 ottobre 2012, am-monta a euro 1.300.000,00 che decurtato del valore dell'usufrutto mantenuto dal Sig. Fornasier, pari al 25% del valore stimato di euro 300.000,00, è di euro 1.225.000,00.<br>- Edificio in Treviso, composto da più unità immobiliari sito in Treviso, Via Barberia nn. 30 - 32, Catasto terreni: Foglio n. 27, particella n. 682 Ente Urbano Sup. 97 ca. Catasto fabbrica-ti: Partita catastale n. 770. Comune di treviso, sezione urbana E, foglio 2, particella n. 682:<br>sub 1 – Via Barberia n. 32 p.T – cat. c/1 – cl. 12 – mq. 20;<br>sub 2 – Via Barberia n. 30 p. T/A – cat. A/3 – cl. 4 – vani 2;<br>sub 3 – Via Barberia n. 30 p. T/1 – cat. A/3 – cl. 4 – vani 3;<br>sub 4 – Via Barberia n. 30 p. T/am.-1-2 – cat. A/3 – cl. 3.<br>Il valore di stima redatta dall'Ing. Giovanni Sala in data 14 agosto 2014 è pari a euro 835.000,00.<br>- Terreni in località S. Felice Circeo, catastalmente identificati al Foglio VI° Località Montic-chio MN 1099, MN 1100, MN 65, MN 66, MN 67, MN 228, MN 229 il cui valore comples-sivo è di euro 11.500,00 come da perizia di stima dell'Ing. Giovanni sala in data 13.11.2014.<br>Il ricavato derivante dalla suddetta alienazione pari ad euro 2.071.500,00 sarà utilizzato con le seguenti modalità: |

**ALLEGATOA alla Dgr n. 365 del 31 marzo 2015** pag. 2/2

| Num. progr. *ex* verbale | Ente | Località | Criterio di alienazione *ex* DGR 2307/2005 | note |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - euro 2.000.000,00 per finanziare lavori di ristrutturazione della sede Pensionato Garzoni in Treviso Via Manzoni n. 39 per realizzarvi servizi di carattere istituzionale;<br>- euro 71.500,00 in investimento in titoli del debito pubblico o equivalenti. |

(Codice interno: 296174)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 366 del 31 marzo 2015

**Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. Ipab Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti di Venezia.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione Prot. n. 30 del 28 gennaio 2014;<br>integrazioni Prot. n. 240 del 25 agosto 2014 e Prot. n. 38 dell'11 febbraio 2015. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano "...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e successivamente con provvedimento della Giunta Regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28.2.2006.

In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti di Venezia con nota Prot. n. 30 del 28.01.2014 e integrazioni Prot. n. 240 del 25.08.2014 e Prot. n. 38 dell'11 febbraio 2015 ha proposto l'alienazione della cabina elettrica di mq. 17,50, situata in Cannaregio 2991, Venezia, censito catastalmente al N.C.E.U. come di seguito specificato:

- Mappale 5914 fg. 12 catastalmente indivisa dal sub 5 ma funzionalmente e strutturalmente distinta.

Secondo la perizia di stima redatta dall'architetto Marco Mizzan, asseverata dal Tribunale Ordinario di Venezia Volontaria Giurisdizione in data 21 maggio 2014, il valore di mercato (con metodo a valore di trasformazione) è di euro 54.425,00 e che il valore normale del fabbricato con attuale destinazione d'uso (stima valore minimo di compravendita) è di euro 26.923,00; Enel Energia ha comunicato la propria offerta pari ad euro 30.000,00, quotazione in linea con i valori dell'Agenzia del territorio.

Il ricavato derivante dalla suddetta alienazione sarà utilizzato per la ristrutturazione del complesso edilizio sito in Venezia Cannaregio al civico 2991, finalizzato alla creazione di 71 alloggi ed in linea con il dettato statutario dell'ente in ordine alle finalità laddove si parla all'articolo 2 lettera g) di "attività di sostegno, anche economico, ai fini abitativi, volta a favorire il permanere nel Centro Storico Veneziano e nell'estuario degli inquilini di immobili ad uso residenziale di proprietà dell'Opera Pia Coletti".

L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera A) della DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.

Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica si è riunita nella seduta del 16.01.2015 e ha espresso parere favorevole all'operazione, così come presentata dall'Ipab in oggetto indicata.

Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata e poi completate, che vengono riportate in estratto nell'**Allegato A**, parte integrante della presente delibera, e di esprimere parere favorevole sull'istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

- VISTO l'art. 45 comma 1 Legge Regionale 9 settembre 1999 n. 46;

- VISTO l'art. 8 Legge Regionale 23 novembre 2012 n. 43;

- VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;

- VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;

- VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;

- VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta del 16.01.2015, che vengono sintetizzate nell'**Allegato A**;

- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti di Venezia, come indicato nell'**Allegato A**;
2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di incaricare il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 366 del 31 marzo 2015



| Num. progr. *ex* verbale | Ente | Località | Criterio di alienazione *ex* DGR 2307/2005 | note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPAB OPERA PIA ISTITUTI RIUNITI PATRONATO DI CASTELLO E CARLO COLETTI DI VENEZIA | VENEZIA | Lettera A) | L'Ipab Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti di Venezia con nota Prot. n. 30 del 28.01.2014 e integrazioni Prot. n. 240 del 25.08.2014 e Prot. n. 38 dell'11 febbraio 2015 ha proposto l'alienazione della cabina elettrica di mq. 17,50, situata in Cannaregio 2991, Venezia, censito catastalmente al N.C.E.U. come di seguito specificato:<br>- Mappale 5914 fg. 12 catastalmente indivisa dal sub 5 ma funzionalmente e strutturalmente distinta.<br>Secondo la perizia di stima redatta dall'architetto Marco Mizzan, asseverata dal Tribunale Ordinario di Venezia Volontaria Giurisdizione in data 21 maggio 2014, il valore di mercato (con metodo a valore di trasformazione) è di euro 54.425,00 e che il valore normale del fabbricato con attuale destinazione d'uso (stima valore minimo di compravendita) è di euro 26.923,00; Enel Energia ha comunicato la propria offerta pari ad euro 30.000,00, quotazione in linea con i valori dell'Agenzia del territorio.<br>Il ricavato derivante dalla suddetta alienazione sarà utilizzato per la ristrutturazione del complesso edilizio sito in Venezia Cannaregio al civico 2991, finalizzato alla creazione di 71 alloggi ed in linea con il dettato statutario dell'ente in ordine alle finalità laddove si parla all'articolo 2 lettera g) di "attività di sostegno, anche economico, ai fini abitativi, volta a favorire il permanere nel Centro Storico Veneziano e nell'estuario degli inquilini di immobili ad uso residenziale di proprietà dell'Opera Pia Coletti". |

(Codice interno: 295884)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 367 del 31 marzo 2015

**Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" articolo 132, comma 6 - Gruppo di lavoro tecnico-consultivo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB del Veneto.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento istituisce un Gruppo di lavoro delle IPAB, cui potranno partecipare pro-tempore anche altri soggetti interessati a seconda delle materie trattate, con funzione tecnico-consultiva al fine della discussione e confronto, funzionale ad affrontare i problemi riguardanti la vita delle Ipab e l'erogazione dei Servizi. |

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Con legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*" la Regione del Veneto ha determinato le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario regionale e ha disciplinato il conferimento di quelle rimanenti alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali.

Nelle previsioni normative ivi elencate, si trova anche una Sezione dedicata ai '*Servizi sociali e integrazione socio sanitaria*' nell'ambito del più ampio Titolo di legge dedicato ai '*Servizi alla persona e alla comunità*'. Con riferimento a queste previsioni legislative e all'interno del Sistema regionale dei Servizi sociali e socio−sanitari il legislatore regionale, nel riprendere le linee indicative contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*", indica tra i soggetti coinvolti nelle azioni di politica sociale ed erogazione dei corrispettivi servizi anche le IPAB.

Si tratta, come noto a tutti, di enti a carattere pubblico fondate dalla legge n. 6972 del 17 luglio 1890, "*Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*", detta legge Crispi e in vigore fino ad oggi. Con essa nacquero così le 'Istituzioni Pubbliche di Beneficenza', costituite da tutte le Opere Pie ed Enti morali di origine privata che avevano come fine statutario il compito di "prestare assistenza ai poveri" e "procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico". Tutti gli enti furono assoggettati ad una gestione pubblica, che assunse un carattere laico e rivolto alla generalità dei cittadini.

Con il passare degli anni e le nuove evoluzioni dell'ordinamento giuridico e nell'ambito di una generale visone di tutela dei diritti della persona, le IPAB hanno mantenuto un proprio autonomo ruolo, qualificandosi come il fulcro portante del sistema Veneto dei soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, operando in modo diretto ma anche affiancando gli enti territoriali preposti. I servizi erogati dalle IPAB del Veneto possono essere ordinati in tre macro categorie: servizi socio-sanitari a favore delle persone anziane, con particolare riferimento a servizi diurni e residenziali a favore di persone non autosufficienti; servizi socio−educativi a favore della prima infanzia; altre attività di assistenza a carattere sociale.

Preso atto di questo ruolo 'storico', come appena seppur sommariamente tratteggiato, il legislatore regionale ha indicato espressamente le IPAB quali soggetti che concorrono "*alla programmazione, gestione e realizzazione della rete dei servizi sociali locali e regionali*" (articolo 132 della l.r. 11/2001).

Alla fine dell'anno 2012 è emersa la necessità di perseguire la soluzione di una problematica che affligge da molti anni i lavoratori delle IPAB: quello riguardante il trattamento normativo dei giorni di festività infrasettimanale dei dipendenti con orario di lavoro articolato in turni. In questa occasione è stato creato un gruppo di lavoro comprendente le IPAB, i rappresentanti sindacali e quelli regionali. La soluzione operativa adottata ha riscosso un notevole successo poiché le medesime IPAB hanno ritenuto valida la formula collaborativa e di complessivo coinvolgimento diretto. Tant'è che le stesse Ipab hanno manifestata l'idea che la Regione si potesse rendere disponibile a riconoscere il gruppo di lavoro creato, cristallizzare questa formula operativa al fine, da un lato di raggiungere una maggior collaborazione diretta delle IPAB con la Regione del Veneto e dall'altro di poter affrontare le loro problematicità con più intensa organicità. Tutte questioni che si andrebbero ad affiancare e a sostenere le attività di "programmazione, gestione e realizzazione della rete dei servizi sociali locali e regionali", di cui sopra.

Si propone, pertanto, di istituire un Gruppo di lavoro delle IPAB, cui potranno partecipare *pro−tempore* anche altri soggetti interessati a seconda delle materie trattate, con funzione tecnico-consultiva al fine della discussione e confronto funzionale alla discussione delle problematiche riguardanti la vita istituzionale e di gestione delle IPAB in relazione al loro ruolo nel sistema

regionale di erogazione di Servizi e alla luce della evoluzione normativa e delle mutate esigenze operative, nate dall'evoluzione del ruolo delle IPAB, anche in relazione a quanto fissato nel nuovo Piano Socio−Sanitario regionale del Veneto. Inoltre il Gruppo indicato si occuperà anche dei possibili sviluppi della disciplina giuridica allo scopo di aggiornare e adeguare la normativa regionale in tema di IPAB e centri pubblici di servizi. Quanto sopra in relazione anche agli scopi stabiliti dalla legge regionale n. 11 del 2001, in particolare con riferimento agli indirizzi operativi espressi all'articolo 132, comma 6, per i fini di cui al medesimo articolo 132, comma 1 e all'articolo 128, comma 1, della legge.

Da ultimo, si ritiene che il predetto Gruppo vada presieduto dall'Assessore ai Servizi Sociali o un suo delegato, e inoltre sia composto da almeno sette Istituzioni, individuate dalle IPAB rispettivamente con sede nella medesima provincia, e due dipendenti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali: il Direttore o un suo delegato e il responsabile dell'Ufficio competente sulle IPAB.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge del 17 luglio 1890, n. 6972;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54

delibera

1. di approvare la costituzione del Gruppo di lavoro delle IPAB, cui potranno partecipare *pro−tempore* anche altri soggetti interessati a seconda delle materie trattate, con funzione tecnico-consultiva ai fini indicati in premessa;

2. di attribuire alla Sezione Non Autosufficienza la formalizzazione dei componenti del Gruppo di lavoro di cui sopra, nel rispetto dei criteri selettivi indicati in premessa, nonché degli altri provvedimenti esecutivi che si rendessero necessari ai fini di cui sopra;

3. che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 296060)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 371 del 31 marzo 2015

**Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" (CRO), parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale": approvazione nuovi progetti a regia regionale.**

*[Settore secondario]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con la presente deliberazione si approvano, con procedura a regia regionale su base partenariale in presenza di una platea ristretta di potenziali beneficiari, nell'ambito dell' Azione 1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale", due nuovi progetti relativi all'ampliamento di Piazza degli Artigiani a Vigonza (PD) e al recupero di spazi nell'ambito di artigianato artistico e tradizionale dell'Abbazia della Vangadizza a Badia Polesine (RO). |

L'Assessore Roberto Ciambetti di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 425 del 27/02/2007, la Giunta regionale ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) rinviando a successivo provvedimento la presa d'atto finale della decisione della Commissione europea.

Con decisione n. 4247 del 07/09/2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 09/10/2007 la Giunta regionale ha preso atto della sopracitata decisione.

Successivamente, la predetta decisione è stata modificata dalla Commissione Europea con decisioni n. 9310 del 11/12/2012 e n. 3526 del 19/06/2013.

Tale programma è articolato in sei Assi prioritari ciascuno diviso in varie linee di intervento. Le linee di intervento sono poi suddivise in diverse Azioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3888 del 04/12/2007 e s.m.i. sono state individuate le Strutture Responsabili di Azione (SRA) di ciascuna linea di intervento del POR - CRO, parte FESR (2007-2013).

Per le azioni infrastrutturali è prevista la facoltà, riservata alla Giunta regionale, di promuovere, oltre al bando pubblico, anche una procedura a regia regionale per l'individuazione dei beneficiari e dei progetti da cofinanziare su base partenariale in presenza di una platea ristretta di potenziali beneficiari.

Con deliberazione n. 3832 del 09/12/2009 la Giunta Regionale ha approvato il bando di gara relativo all'Azione 1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale"; successivamente l'attuale Sezione Industria e Artigianato, in qualità di SRA, ha individuato con Decreto della Direzione Artigianato n. 100 del 06/08/2010, Decreto della Direzione Industria e Artigianato n. 693 del 21/12/2012 e con DDIA n. 292 del 15/05/2013 sei soggetti pubblici beneficiari di risorse complessive pari a Euro 3.179.652,00.

Al fine di verificare il possibile utilizzo delle economie rilevate all'interno dell'Asse 1 "Innovazione ed economia della conoscenza" del POR CRO FESR 2007-2013, la Sezione Industria e Artigianato, con Comunicazione n. 556310 del 30/12/2014, ha avviato una manifestazione di interesse rivolta a tutti i sei soggetti pubblici beneficiari dell'Azione 1.3.3 per individuare nuovi progetti coerenti con gli obiettivi dell'Azione e nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31/03/2008 e successivamente modificati il 20/06/2012; in particolare i progetti devono possedere i seguenti requisiti:

- essere un ampliamento autonomo, completo e funzionale del progetto già ammesso a cofinanziamento con DDA n. 100 del 06/08/2010;
- essere a livello di progettazione definitivo o esecutivo approvato (preferibile);
- prevedere la conclusione entro il 31/12/2015 pena la revoca del contributo.

A seguito di tale manifestazione d'interesse sono pervenuti i seguenti progetti:

FESR_R_105 - Comune di Badia Polesine (RO) - Abbazia della Vangadizza Stralcio 5 - 1° lotto, recupero di spazi nell'ambito di artigianato artistico e tradizionale;

FESR_R_106 - Comune di Cerea (VR) - Completamento dell'intervento di restauro conservativo di Villa Bresciani - Medici;

FESR_R_107 - Comune di Vigonza (PD) - Ampliamento di Piazza degli Artigiani.

Tuttavia il Comune di Cerea (VR), beneficiario del progetto FESR_R_106, ha comunicato con nota n. 3735 del 03 marzo 2015 di non essere più nelle condizioni di poter aderire all'iniziativa per ragioni legate ai vincoli di bilancio e alle tempistiche per la realizzazione dell'intervento.

Il progetto FESR_R_105 prevede il recupero e la rifunzionalizzazione della manica lunga (stralcio 5) dell'Abbazia della Vangadizza a Badia Polesine (RO), da tempo in disuso, che consentirebbe di disporre di locali per maestri artigiani e per le varie scuole d'arte presenti nel territorio. L'edificio interessato è strettamente interconnesso alle barchesse destinate a botteghe di artigianato tradizionale e artistico il cui restauro è in corso di ultimazione con il contributo dell'Azione 1.3.3.

Il progetto FESR_R_107 prevede l'ampliamento di Piazza degli Artigiani nel Comune di Vigonza (PD) con ulteriori laboratori ed estensione delle opere di urbanizzazione primarie coerente con l'intervento già finanziato dall'Azione 1.3.3.

Si tratta pertanto, con la presente deliberazione, di approvarecon procedura a regia regionale su base partenariale in presenza di una platea ristretta di potenziali beneficiari, relativamente all'Azione 1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale", i nuovi progetti a regia regionale sintetizzati nell'**Allegato A**, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di demandare al Direttore della Sezione Industria e Artigianato ogni azione necessaria all'attuazione e alla rendicontazione dei suddetti progetti, compreso il relativo impegno di spesa una volta approvato il Bilancio 2015.

I progetti sono stati presentati al Tavolo di Partenariato mediante procedura scritta di cui alla nota prot. n. 87083 del 27/02/2015, che si è espresso positivamente.

Gli interventi verranno finanziati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del Reg. CE 1083/2006 e dal D.P.R. 196/2008, successivamente modificato con D.P.R. 98/2012, in materia di ammissibilità delle spese. In ogni caso non saranno considerate ammissibili le spese indicate dall'art. 7 del Reg. CE 1080/2006.

Inoltre, sarà garantita l'ammissibilità delle operazioni in conformità all'art. 57 Reg. CE 1083/2006, il rispetto della normativa comunitaria in materia di progetti generatori di entrate (art. 55 Reg. CE 1083/2006) e il divieto di cumulo dei finanziamenti (art. 54 Reg. CE 1083/2006).

Infine, i beneficiari dovranno rispettare gli obblighi di conservazione della documentazione (artt. 60 e 90 Reg. CE 1083/2006 e art. 19 Reg. CE 1828/2006), di tenuta di una contabilità separata (art. 60 del Reg. CE 1083/2006) nonché gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dell'art. 8 del Reg. CE 1828/2006 e, accettando il finanziamento, accettano, nel contempo, di venire inclusi nell'elenco beneficiari conformemente all'art. 7 del Reg. CE 1828/2006.

I beneficiari dovranno anche assicurare, ai soggetti incaricati, la possibilità di effettuare i controlli documentali e in loco ai sensi degli artt. 14 e 19 del Reg. CE 1828/2006.

Valgono, comunque, per tutti i tipi di progetto le disposizioni relative al rispetto della normativa comunitaria e nazionale, in particolare per quanto concerne la tutela dell'ambiente, il monitoraggio e la rendicontazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006;

VISTA la Decisione (CE) n. 4247 del 07/09/2007;

VISTA la Decisione (CE) n. 9310 del 11/12/2012;

VISTA la Decisione (CE) n. 3526 del 19/06/2013;

VISTO il D.P.R. n. 196/2008 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 425 del 27/02/2007 ;

VISTA la DGR n. 3131 del 09/10/2007;

VISTA la DGR n. 3888 del 04/12/2007 e s.m.i.;

VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31/03/2008, successivamente modificati dal Comitato di Sorveglianza del 20/06/2012;

CONSIDERATO il parere positivo espresso dal Tavolo di Partenariato a seguito della procedura scritta avviata con nota prot. n. 87083 del 27/02/2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R n. 54/2012

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente atto;

2. di approvare, relativamente all'Azione 1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale", gli interventi descritti nell'**Allegato A**, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo la procedura a regia regionale su base partenariale in presenza di una platea ristretta di potenziali beneficiari prevista per le Azioni infrastrutturali del POR - CRO, parte FESR (2007-2013);

3. di demandare al Direttore della Sezione Industria e Artigianato ogni azione necessaria all'attuazione e alla rendicontazione dei progetti di cui all'**Allegato A**, compreso il relativo impegno di spesa (a carico dei capitoli n. 101244 "POR FESR 2007-2013 Asse 1 "Innovazione ed Economia della Conoscenza" - quota comunitaria (Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083) e n. 100998 "POR FESR 2007-2013 Asse 1 "Innovazione ed Economia della Conoscenza" - quota statale e regionale (Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083)) una volta approvato il Bilancio 2015;

4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con successivo atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

**ALLEGATOA alla Dgr n. 371 del 31 marzo 2015** pag. 1/1

# POR CRO PARTE FESR - Programmazione 2007-2013
## Progetti Tavolo di Partenariato - Procedura scritta inviata il 27/02/2015
Azione 1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale"

| Cod progetto | Titolo | Localizzaz. | Prov | Soggetto beneficiario | Investimento indicativo | Contributo indicativo | Struttura Responsabile di Azione (SRA) | Scelta progetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FESR_R_105** | Abbazia della Vangadizza Stralcio 5 – 1° lotto, recupero di spazi nell'ambito di artigianato artistico e tradizionale. | Via Cigno - 45021 Badia Polesine (RO) | RO | Comune di Badia Polesine (RO) | € 472.000,00 | € 354.000,00 pari al 75.00 % del costo del progetto | Sezione Industria e Artigianato | su base partenariale, in presenza di una platea ristretta di potenziali beneficiari |
| **FESR_R_107** | Ampliamento di Piazza degli Artigiani | Piazza Zanella 35010 Vigonza PD | PD | Comune di Vigonza (PD) | € 947.932,28 | € 440.336,30 pari al 46,45% del costo del progetto | Sezione Industria e Artigianato | su base partenariale, in presenza di una platea ristretta di potenziali beneficiari |

(Codice interno: 296062)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 411 del 31 marzo 2015

**Designazione dei componenti del Comitato di indirizzo strategico di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro tra Regione del Veneto e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) approvato con DGR n. 1536 del 12 agosto 2014.**

*[Designazioni, elezioni e nomine]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si conferma la proposta di nomina, presentata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, del Presidente del Comitato di indirizzo strategico e si designano n. 2 membri in rappresentanza della Regione del Veneto.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>DGR n.1536 del 12 agosto 2014, Approvazione Accordo quadro tra Regione del Veneto e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (ISFN). Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15. |

L'Assessore Marialuisa Coppola, di concerto con l'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con DGR n. 1536 del 12 agosto 2014, ha approvato il testo dell'Accordo Quadro, successivamente sottoscritto il 26 novembre 2014, che disciplina i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra la Regione del Veneto stessa e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito INFN).

Fra gli intenti principali di tale Accordo, vi è quello di favorire la competitività delle piccole e medie imprese, facilitando l'acquisizione di innovazioni tecnologiche da qualificate strutture di ricerca, nonché quello di avviare una collaborazione per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo finalizzati ai bisogni economici della Regione e favorendo azioni di trasferimento tecnologico verso le aziende del territorio, innescando con le stesse, sinergie utili anche per la partecipazione a programmi nazionali e comunitari.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro è stato inoltre istituito un Comitato di indirizzo strategico con il compito di definire i temi programmatici e i programmi di ricerca sui quali concentrare la suddetta collaborazione. Il Comitato è composto da cinque membri:

- un membro, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra la Regione e l'INFN,
- due membri di nomina dell'INFN,
- due membri di nomina regionale.

Con nota n. 000928 del 28 gennaio 2015, l'INFN, nella persona del suo Presidente Prof. Fernando Ferroni, ha comunicato alla Regione del Veneto, i nomi dei due membri di sua designazione ovvero:

- Prof. Vincenzo PALMIERI,
- Dott. Mauro MORANDIN.

Inoltre, l'INFN ha altresì proposto la designazione del Prof. Sandro CENTRO quale Presidente del Comitato di indirizzo strategico; al fine di definire di comune accordo tale nomina, la Regione del Veneto accoglie pienamente la proposta pervenuta con la nota sopracitata.

In considerazione del fatto che l'articolo 4 dell'Accordo Quadro prevede la nomina da parte della Giunta regionale di due dei cinque membri del Comitato di indirizzo strategico, con il presente provvedimento si designano i componenti regionali nelle persone di seguito elencate:

- Dott. Antonio BONALDO - Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione della Regione del Veneto,
- Dott. Santo ROMANO - Direttore della Sezione Formazione della Regione del Veneto.

I componenti del Comitato di indirizzo strategico resteranno in carica fino alla scadenza del prossimo triennio di vigenza dell'Accordo Quadro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'Accordo Quadro tra la Regione del Veneto e il CNR sottoscritto il 26 novembre 2014;

l'art. 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE la nota del Presidente dell'INFN del 28 gennaio 2015;

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1020 del 17 giugno 2014 e n. 1536 del 12 agosto 2014;

le Leggi Regionali 18 maggio 2007, n. 9 e 30 maggio 2014, n. 13;

delibera

1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto della nomina dei componenti di competenza dell'Istituto Nazione di Fisica Nucleare, individuati nelle persone del:

- Prof. Vincenzo Palmieri,
- Dott. Mauro Morandin;

3. di nominare, quali componenti di designazione regionale del Comitato di indirizzo strategico di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare:

- il Dott. Antonio Bonaldo, Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione della Regione del Veneto,
- il Dott. Santo Romano, Direttore della Sezione Formazione della Regione del Veneto;

4. di approvare, concordando sulla nomina a Presidente del Comitato di indirizzo strategico del Prof. Sandro Centro proposta dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la seguente composizione del Comitato di indirizzo strategico:

- Prof. Sandro Centro, con funzioni di Presidente,
- Prof. Vincenzo Palmieri,
- Dott. Mauro Morandin,
- Dott. Antonio Bonaldo,
- Dott. Santo Romano;

5. che i suddetti componenti entreranno in carica dall'approvazione del presente provvedimento fino alla scadenza del prossimo triennio di vigenza dell'Accordo Quadro;

6. di dare atto che non è previsto alcun compenso per i componenti del Comitato di indirizzo strategico, pertanto la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 295860)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 423 del 31 marzo 2015

**"Antica Torre - società cooperativa agricola". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di San Polo di Piave (TV). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla società "Antica Torre - società cooperativa agricola", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 1026 del 25 giugno 2012 ""Antica Torre Società Agricola Cooperativa". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di San Polo di Piave (TV). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica"<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di rilascio variante n. 389485/2014 (protocollo regionale n. 389485 del 17 settembre 2014);<br>Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 448386 del 27 ottobre 2014);<br>Parere favorevole rilasciato dal Comune di San Polo di Piave (protocollo regionale n. 91524 del 3 marzo 2015);<br>Parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (protocollo ministeriale n. 27238 del 18 novembre 2014);<br>Parere favorevole rilasciato da AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Treviso (protocollo regionale n. 470627 del 6 novembre 2014);<br>Nota interlocutoria inviata da ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Treviso (protocollo regionale n. 488640 del 17 novembre 2014);<br>Verbale della conferenza di servizi del 19 novembre 2014. |

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1026 del 25 giugno 2012 e s. m. e i. (decreto del dirigente della Direzione Agroambiente n. 85 del 10 settembre 2013), la società "Antica Torre - società cooperativa agricola"(CUAA 00488310269), con sede legale e operativa in via Rossi, n. 5 - Comune di San Polo di Piave (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di San Polo di Piave (TV) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 17 settembre 2014 la medesima Società agricola cooperativa ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1026/2012, riguardante principalmente una:

A. modifica planimetrica del progetto architettonico impianto di biogas, che si sostanzia in:

- uno spostamento scala di accesso al fermentatore (manufatto identificato con il n. 1);
- una rotazione sistema di caricamento e suo interramento (n. 4);
- uno spostamento separatore S/L digestato (n. 15);
- uno spostamento manufatti adibiti a opere antincendio (n. 18);

B. modifica volumetrica del progetto architettonico impianto di biogas:

- uno spostamento e contestuale ampliamento della vasca di miscelazione o prevasca (n. 9);
- uno spostamento e contestuale risezionamento dei due silos orizzontali (n. 7);
- nella realizzazione di un nuovo pozzetto in prossimità vasca di stoccaggio esistente con funzione prelievo digestato (n. 19);

C. altro:

- una modifica lay-out parete locale tecnico adibito a Sala pompe e Sala quadri (n. 2);
- una mancata realizzazione barriera fonoassorbente modulo di cogenerazione;
- una modifica area e tipo di recinzione sedime impianto.

La variante prevede, altresì, una modifica al piano di alimentazione dell'impianto di produzione di biogas, con l'inserimento di un ulteriore sottoprodotto di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo - pollina).

A seguito della segnalazione pervenuta dal competente Dipartimento di ARPA Veneto (protocollo regionale n. 366018 del 2 settembre 2014) e dell'informativa trasmessa dalla Società agricola cooperativa con l'inoltro dell'istanza di variante in argomento, si è preso atto che alcuni interventi in progetto di variante erano stati già realizzati in parziale difformità con il citato titolo abilitativo (D.G.R. n. 1026/2012).

Ravvisando l'ipotesi di infrazione al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Sezione Agroambiente ha attivato, nei confronti della Società agricola cooperativa, la contestazione delle violazioni alle prescrizioni n. 7., 14., 25., 26., 27., 30., 33., 34. e 39. contenute nell'allegato "A" alla più volte citata D.G.R. n. 1026 del 25 giugno 2012, il cui iter amministrativo si è concluso con la prevista adozione di un provvedimento amministrativo.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 17 settembre 2014 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'unico incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 19 novembre 2014, le Amministrazioni e Enti pubblici, nonché concessionari e/o gestori di servizi pubblici, interessati hanno approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino e avicolo - pollina) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

- Relazione tecnica e dettaglio grafico arco di disinfezione sistema biosicurezza, con riferimento alla nota del Ministero della Salute - DGSAF del 22 agosto 2013, protocollo 16230 (paragrafo 4. Gestione della pollina);
- nulla osta comunale di compatibilità delle opere di variante allo strumento urbanistico vigente;
- quietanza pagamento sanzione comminata ai sensi del comma 3, articolo 44 del D. Lgs. n. 28/2011;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla società "Antica Torre - società cooperativa agricola" una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 527359 del 10 dicembre 2014, n. 43968 del 3 febbraio 2015);
- il Comune di San Polo di Piave (TV), con nota protocollo n. 91524 del 3 marzo 2015, ha comunicato il proprio nulla osta alla variante in argomento;
- la Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con nota protocollo ministeriale n. 27238 del 18 novembre 2014, ha trasmesso il proprio parere favorevole, confermando le precedenti prescrizioni approvate nel corso del procedimento amministrativo concluso con D.G.R. n. 1026/2012;
- AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Treviso, con nota acquisita a protocollo regionale n. 470627 del 6 novembre 2014 ha confermato il Piano aziendale rilasciato nel corso del procedimento amministrativo concluso con la D.G.R. n. 1026/2012,

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino *ex*

*ante* delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 12026 del 25 giugno 2012 e successiva modifica e integrazione (decreto del dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 85 del 10 settembre 2013);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di servizi del 19 novembre 2014;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 527359 del 10/12/2014, la Società agricola cooperativa istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

CONFERMATO che:

- con atto di permuta registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Montebelluna il 02/08/2011 al n. 5201, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 03/08/2011, al Registro generale n. 27975 e Registro particolare n. 17968, come da atto notarile del 19 luglio 2011 a firma del dott. Stefano Manzan, notaio in Crespano del Grappa (Rep. n. 8045 e Racc. n. 4818), risulta che la società "Antica Torre Società Agricola Cooperativa" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di San Polo di Piave - TV, catasto terreni, foglio 2, particella n. 346, 939, 941, 942, 944);
- la disponibilità della particella n. 524 (Comune di San Polo di Piave - TV, catasto terreni, foglio 2), superficie interessata dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, deriva da una serie di frazionamenti e accorpamenti:
- atto di compravendita registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 24/04/1992 al n. 2728, serie V, e trascritto alla Conservatoria dei RR. II. di Treviso in data 06/04/1992, al Registro generale n. 11893 e Registro particolare n. 9335, come da atto notarile del 6 aprile 1992 a firma del dott. Helio Pierotti, notaio in Oderzo (Rep. n. 18216 e Racc. n. 10940), dal quale risulta che la società "Antica Torre Società Agricola Cooperativa" ha la disponibilità delle particelle nn. 408 e 409 (Comune di San Polo di Piave - TV, catasto terreni, foglio 2);
- atto di cessione di diritti registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 20/12/1985 al n. 9517, e trascritto alla Conservatoria dei RR. II. di Treviso in data 28/12/1985 al Registro Generale n. 25565 e al Registro particolare n. 20672, come da atto notarile del 3 dicembre 1985 a firma del dott. Helio Pierotti, notaio in Oderzo (Rep. n. 10745), dal quale risulta che la società "Antica Torre Società Agricola Cooperativa" ha la disponibilità delle particelle nn. 345, 346 e 347 (Comune di San Polo di Piave - TV, catasto terreni, foglio 2);
- atto di cessione di diritti registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 24/02/1986 al n. 1828, e trascritto alla Conservatoria dei RR. II. di Treviso in data 20/22/1986 al Registro Generale n. 4402 e al Registro particolare n. 3708, come da atto notarile del 5 febbraio 1986 a firma del dott. Helio Pierotti, notaio in Oderzo (Rep. n. 10942), dal quale risulta che la società "Antica Torre Società Agricola Cooperativa" ha la disponibilità delle particelle nn. 345, 346 e 347 (Comune di San Polo di Piave - TV, catasto terreni, foglio 2);
- con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Treviso il 16/05/2012 al n. 6255, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 18/05/2012, al Registro generale n. 15008 e al Registro particolare n. 11025, come da atto notarile del 14/05/2012 a firma del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso (Rep. n. 103681 e n. 78333 e Racc. n. 27.643), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica privato (Comune di San Polo di Piave - TV, catasto terreni, foglio 3, mappale n. 55);

- con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Treviso il 16/05/2012 al n. 6271, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 18/05/2012, al Registro generale n. 15007 e Registro particolare n. 11024, come da atto notarile del 14/05/2012 a firma del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso (Rep. n. 103680 e n. 78332, e Racc. n. 27642), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di San Polo di Piave -TV, catasto terreni, sezione unica, foglio 2, mappali n. 346 e 524);
- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0234282 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

PRESO ATTO che:

- con asseverazione datata 11 novembre 2014, il geom. Pierpaolo Alagna, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Pordenone, al n. 1262, ha dichiarato che gli interventi di variante non modificano in termini di costi la stima peritale approvata con D.G.R. n. 1026/2012 e che, pertanto i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, sono confermati per un ammontare pari a Euro 88.500,00 (euro ottantottomilacinquecento/00);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1026 del 25 giugno 2012, la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, palabile e non palabile) di origine aziendale (77 % in peso, pari a 6.440 t/anno);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo) di origine extra-aziendale (3 % in peso, pari a 217 t/a);
- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 20% in peso, pari a 1.655 t/a), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli;

3. di confermare il dispositivo n. 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1026 del 25 giugno 2012, con il quale è stata autorizzata la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Man, modello 2848) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 0,657 MW associato a un generatore (marca Stamford, modello HC-438F) di potenza elettrica utile di 0,250 MW (potenza termica utile di 0,326 MW);

4. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1026 del 25 giugno 2012, la società "Antica Torre Società Agricola Cooperativa" (CUAA 00488310269), con sede legale e operativa in via Rossi, n. 5 - Comune di San Polo di Piave (TV), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nel precedenti punto 2., su terreni censiti in Comune di San Polo di Piave (TV), catasto terreni, sezione unica, foglio 2, mappali nn. 524, 939 e 941, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 356989 del 26/07/2011, n. 434234 del 20/09/2011, n. 473170 del 12/10/2011, n. 489126 del 20/10/2011, n. 389485 del 17/09/2014, n. 485241 del 14/11/2014, n. 527359 del 10/12/2014;

5. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato con il dispositivo n. 8. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1026 del 25 giugno 2012 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2. e 3., nonché dei dispositivi nn. 5., 6. e 7. della citata D.G.R. n. 1026/2012;

6. di comunicare, alla società "Antica Torre Società Agricola Cooperativa", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti punti 2. e 3., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola cooperativa;

7. di confermare l'importo di Euro 88.500,00 (euro ottantottomilacinquecento/00) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2. e 3. - nonché dei

dispositivi n. 5. e 6. della D.G.R. n. 1026/2012 - e per il ripristino ex-antedelle aree catastali interessate;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 423 del 31 marzo 2015



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), PRESENTATO DALLA SOCIETA' "ANTICA TORRE – SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA" E REALIZZATO NEL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE (TV):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, trasmesse alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 508970 del 02/11/2011 (e confermate con nota protocollo ministeriale n. 27238 del 18 novembre 2014), ossia:
   a. prevedere un doppio filare ad impianto sfalsato lungo il confine nord e quello ovest, per tutta l'estensione del confine, ed a un'altezza minima della linea di gronda dell'impianto;
   b. prevedere una siepe ad inglobare completamente la recinzione;
   c. prevedere, per la copertura dei tre volumi a pianta circolare, una gamma di tinte (dal grigio all'azzurro) in modo da rendere la superficie completamente mimetizzata con il cielo.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (protocollo n. 488680 del 20/10/2011), ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
   h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel preventivo di connessione rilasciato dalla società "Enel Distribuzione SpA – Direzione Distribuzione Territoriale Rete Triveneto", codice di rintracciabilità T0234282.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Piave, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 503743 del 28/10/2011, ossia:
   a. effettuare frequenti operazioni di manutenzione del manufatto di regolazione, tramite lo smontaggio e la pulizia della griglia fermaerbe e dell'area di espansione, con la rimozione del materiale sedimentato e la ripresa di eventuali erosioni;
   b. l'efficienza e la pulizia delle tubazioni dovranno essere periodicamente verificate con l'eliminazione dell'eventuale materiale depositato.

5. Trasmettere la concessione per l'attraversamento dell'impianto di rete elettrica pubblica del canale Consortile "Corniola".
6. Esercire l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Esercire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Esercire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia a servizio della termostatazione fermentatori anaerobici (398 MWh/anno). In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Con riferimento alle modalità di esercizio degli impianti e attrezzature di cui ai precedenti punti, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Sezione regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
10. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
11. Rispettare la Circolare dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – protocollo n. 825/2015 del 29/01/2015 – in attuazione del D. lgs. n. 9/2010 la quale indica nelle sotto elencate azioni le operazioni atte a prevenire la diffusione di malattie potenzialmente trasmissibili:
    a. dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati procedere al lavaggio e disinfezione dei mezzi;
    b. il trasporto dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati avvenga su veicoli o contenitori stagni e coperti in modo da evitare le fuoriuscite di liquidi e/o materiale potenzialmente infetto, in particolare le polveri;
    c. aspergere con disinfettante la superficie di carico prima di procedere alla copertura del mezzo;
    d. sempre al fine di limitare la diffusione di pulviscolo infetto, aspergere il cumulo del sottoprodotto (pollina) destinato al trasporto con disinfettante.
12. Con riferimento ai precedenti punti e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
    a. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso, il 12 novembre 2014, al n. 8947).
13. L'approvvigionamento dei materiali di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui: 217 mc.
14. In riferimento all'accordo di cui al precedente punto, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di San Polo di Piave (TV), ad ARPAV (Dipartimento di Treviso) e all'Azienda ULSS n. 9 Treviso (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.

15. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
16. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
17. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di San Polo di Piave (TV) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso).
18. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
19. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
20. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di San Polo di Piave (TV) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
21. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 2.277 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
22. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
23. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
24. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
26. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
27. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, ossia:

| Parametro | Limite |
|---|---|
| COT | 150 mg/$Nm^3$ |
| CO | 800 mg/$Nm^3$ |
| $NO_x$ (espressi come $No_2$) | 500 mg/$Nm^3$ |
| Composti organici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg mg/$Nm^3$ |

28. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso).
29. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
30. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
31. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
32. Limitatamente agli impianti alimentati esclusivamente da biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa l'analisi con cadenza trimestrale del medesimo digestato; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
33. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
34. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
35. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
36. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di San Polo di Piave (TV) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) la data di messa in esercizio dell'impianto.
37. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Treviso) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
38. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Treviso), la visura camerale aggiornata.
39. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia), al Comune di San Polo di Piave (TV) e alla Provincia di Treviso (Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale) la data di dismissione dell'impianto.
40. Effettuare in fase d'esercizio dell'impianto, delle analisi chimiche sulle acque di seconda pioggia, da trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e alla Provincia di Treviso (Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale).
41. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
42. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto della garanzia stipulata con "Unipol Assicurazioni S.p.A." (ora "UnipolSai Assicurazioni S.p.A.") – n. 81378114 del 24 luglio 2012 - ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

**ALLEGATOA alla Dgr n. 423 del 31 marzo 2015** 

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (riferimento pratica VV.F n. 68714 del 16/05/2011, protocollo n. 25104 del 28/11/2011).

(Codice interno: 295865)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 424 del 31 marzo 2015

**"Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Villa del Conte (PD). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.**

*[Energia e industria]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 298 del 15 marzo 2011 "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele S.S.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Villa del Conte (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica."<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di rilascio variante n. 570733/2013 (protocollo regionale n. 570733 del 31/12/2013);<br>Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 102960 del 10/03/2014);<br>Parere favorevole rilasciato dal Comune di Villa del Conte (protocollo regionale n. 134798 del 31/03/2014);<br>Parere favorevole rilasciato da ARPA Veneto Dipartimento Provinciale di Padova (protocollo regionale n. 196592 del 07/05/2014);<br>Parere favorevole rilasciato dall'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana (protocollo regionale n. 135103 del 31/03/2014);<br>Valutazione preventiva favorevole da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Padova (protocollo ministeriale n. 11651/10 del 23/07/2010);<br>Verbali della conferenza di servizi del 31 marzo e 7 maggio 2014. |

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 298 del 15 marzo 2011, la società "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele s.s." (CUAA 02363580289), con sede legale e operativa in via Commerciale, n. 70 - Villa del Conte (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Villa del Conte (PD) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, con successivi decreti del Dirigente della Direzione Agroambiente, n. 166 del 19/12/2011 e n. 140 del 14 dicembre 2012, sono state apportate delle modifiche strutturali al progetto dell'impianto di produzione di energia autorizzato.

In data 31 dicembre 2013 la medesima "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele s.s." ha presentato una nuova richiesta di variante al progetto approvato, riguardante principalmente una modifica del tracciato della rete di teleriscaldamento estendendola al magazzino, a utenze di civile abitazione nonché richiedendo l'assenso alla predisposizione per l'installazione futura di un impianto di trattamento del digestato.

La variante di progetto prevede, altresì, una modifica al piano di alimentazione dell'impianto di produzione di biogas con l'introduzione di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (letame e liquame bovino) di provenienza extra-aziendale nonché con l'impiego di additivo microbiologico per aumentare la resa energetica della coltura agricola dedicata e trinciata.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 31 dicembre 2013 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Nel corso del procedimento amministrativo la "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele s.s." ha chiesto e ottenuto una proroga dei termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti dal citato decreto legislativo. Pertanto la Conferenza di servizi si è conclusa solamente in data 7 maggio 2014.

Durante quest'ultimo incontro della Conferenza di servizi, le Amministrazioni e Enti pubblici interessati hanno approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

- trasmissione di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia;
- registrazione degli accordi di conferimento della materia fecale di origine extra-aziendale;
- atti di assenso e di titolarità dell'area sede del nuovo tracciato della rete di teleriscaldamento, registrati e trascritti;
- adeguamento della polizza fideiussoria ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla eventuale mancata messa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

In occasione della seduta è stato fatto presente alla Società agricola che la Sezione è in attesa di eventuali memorie difensive nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio dovuto alla mancata trasmissione di documentazione prescritta in allegato al titolo abilitativo.

Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e ss. mm. e ii., per riconoscere alla società "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele s.s." una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 25291 del 20/01/2015);
- il Comune di Villa del Conte, con nota protocollo regionale n. 134798 del 31/03/2014, ha comunicato il proprio nulla osta alla variante in argomento;
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova ha approvato gli interventi di variante in argomento, per effetto del silenzio/assenso di cui al c. 1, art. 20 della legge n. 241/90 essendo rimasta silente nel corso dell'istruttoria confermando il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;
- ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) con nota protocollo regionale n. 196592 del 07/05/2014 ha comunicato il proprio parere favorevole;
- l'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana, con nota protocollo regionale n. 135103 del 31/03/2014, ha comunicato il proprio parere favorevole;
- il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ha rilasciato la il documento preventivo di conformità del progetto alle norme antincendio (protocollo ministeriale n. 11651/10 del 23/07/2010).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino *ex ante* delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 298/2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO dei verbali della Conferenza di servizi del 31 marzo e 7 maggio 2014;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 410110 del 01/10/2014 e n. 460396 del 03/11/2014, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

CONFERMATO che:

- con il contratto di affitto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 2 il 11/10/2010 al n. 20858 SIT, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 15/11/2010 al Registro generale n. 43888 e Registro particolare n. 25510, 5 novembre 2010 a firma del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero - PD - (Rep. n. 83423 e Racc. n. 32697), la società "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele s.s." comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, sino al 5 novembre 2030 (Comune di Villa del Conte - PD - sezione unica, foglio 6°, mappali nn. 83, 105, 294 e 295);
- in data 10 ottobre 2012 i citati mappali n. 83, 105 e 294 sono stati aggetto di frazionamento catastale, con Atto di aggiornamento dell'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova (protocollo n. 2012/PD0268468) e pertanto le superfici interessate dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia, sino al 5 novembre 2030, risultano essere censite in Comune Villa del Conte - PD - sezione unica, foglio 6°, mappali nn. 295 e 349 (ex 83, 105 e 294);
- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Padova, con l'approvazione del Piano aziendale ha, pertanto, confermato che non sussistono elementi ostativi, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38, (individuazione delle aree e dei siti non idonei) alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas sull'area interessata;

PRESO ATTO che:

- con scrittura privata certificata a firma del dott. Roberto Paone notaio in Camposampiero - PD - tra la società "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele s.s." e i signori Cazzaro Francesco, Cazzaro Michele e Moro Elvira, redatta in data 24/09/2014, la "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele s.s." ha disponibilità delle superfici interessate dalla rete di teleriscaldamento che risultano essere censite in Comune di Villa del Conte (PD), foglio 6°, mappali nn. 291, 295, 333, 337, 339, 340, 342, 344 e 348;
- con nota protocollo n. 621987/48.24 del 26/11/2010, la medesima agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Sandro Codato, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Treviso al n. 214 e giurata presso il Tribunale di Treviso il 2 novembre 2010, inerente i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 205.708,79 (duecentocinquemilasettecentotto/79);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del punto n. 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 298 del 15 marzo 2011, la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino - liquame) di origine extra-aziendale (4% in peso, pari a 1.120 t/a);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino - letame) di origine extra-aziendale (29% in peso, pari a 7.280 t/a);

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino - liquame) di origine aziendale (5% in peso, pari a 1.329 t/a);
- prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate), pari al 62% in peso (15.550 t/a), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistata sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare, altresì, l'esercizio dell'impianto di produzione di biogas attraverso l'impiego di un prodotto attivatore microbiologico, a base di lactobacilli, dei prodotti di origine biologica di cui al precedente punto, in ragione di 1 g di prodotto per tonnellata di coltura agricola dedicata e trinciata;

4. di autorizzare, in sostituzione del punto 4. della citata D.G.R. n. 298/2011 la società "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele s.s." (CUAA 02363580289), con sede legale e operativa in via Commerciale, n. 70 - Villa del Conte (PD), al completamento della costruzione e all'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati al precedente punto 2., nonché al punto 3. della D.G.R. 298/2011, ubicati nel Comune di Villa del Conte (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 6, mappale n. 349, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo nn. 1293686/48.24 del 25/05/2010, n. 379572/48.24 del 12/07/2010, n. 423078/48.24 del 4/08/2010, 432348/48.24 del 9/08/2010, n. 621987/48.24 del 26/11/2010, n. 642238/48.24 del 09/12/2010, n. 8055/48.24 del 10/01/2011, n. 134329 del 28/03/2014, n. 189981 del 02/05/2014 e n. 410110 del 01/10/2014;

5. di autorizzare la medesima Società agricola, in sostituzione del punto n. 7. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 298 del 15 marzo 2011 al completamento della costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento (potenza termica impegnata 1.020 kW), a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (300 kW);
- delle vasche di itticoltura (570 kW);
- delle strutture agricolo-produttive adibite ad uso locali lavorazione, spogliatoi e servizi igienici (80 kW);
- di due edifici di civile abitazione (70 kW),

pari a complessivi 8.374 MWh/anno (100% della producibilità termica potenziale), da ubicarsi nel territorio del Comune di Villa del Conte (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 6, mappali n. 291, 333, 334, 337, 339, 340, 342, 344, 347, 348 e 349, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo nn. 570733 del 31/12/2013 e n. 189881 del 02/05/2014;

6. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato con il dispositivo n. 9. della deliberazione della Giunta Regionale n. 298 del 15 marzo 2011 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per il completamento della costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2., 4. e 5., nonché dei dispositivi nn. 3., 5., 6. e 8. della citata D.G.R. n. 298/2011;

7. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2. e 5. nonché dei dispositivi nn. 3., 5., 6., e 8. della citata D.G.R. n. 298/2011, inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Villa del Conte (PD), sezione unica, foglio 6, mappali n. 32, 83, 105, 284, 286, 294, 295, perdono efficacia e quindi decadono il 5 novembre 2030, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto;

8. di comunicare, alla "Società agricola Cazzaro di Cazzaro Francesco e Michele s.s.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui ai punti 2. e 5., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

9. di confermare l'importo di Euro 205.708,79 (duecentocinquemilasettecentotto/79) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2. e 5., nonché dei punti n. 3., 5., 6. e 8. della deliberazione della Giunta regionale n. 298 del 15 marzo 2011, inerente per il ripristino ex-antedelle aree catastali interessate;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 424 del 31 marzo 2015



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE ED EXTRA-AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), PRESENTATO DALL'AZIENDA AGRICOLA "SOCIETÀ AGRICOLA CAZZARO DI CAZZARO FRANCESCO E MICHELE S.S." E REALIZZATO NEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE (PD):

1. Rispettare le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, trasmesse alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 453928/48.24 del 25/08/2010, ossia:
   a. configurare il manufatto di laminazione delle portate e lo scarico di fondo delle vasche di laminazione in modo tale che la portata complessiva scaricata verso la rete esterna sia non superiore al valore specifico di 10 l/s, ha riferita alle condizioni di massimo invaso previste;
   b. verificare il dimensionamento della stazione di sollevamento individuata al pozzetto "P9" e la sufficienza dei volumi di invaso previsti a monte anche in corrispondenza di eventi di durata inferiore a quello critico e caratterizzati da valori di portata generata più elevati;
   c. effettuare un'accurata verifica ed eventuale ottimizzazione dello stato funzionale dell'affossatura esistente, recipiente degli apporti meteorici derivati dalla nuova impermeabilizzazione;
   d. attuare gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero palesare necessari per garantire il deflusso in sicurezza delle acque meteoriche;
   e. eseguire l'eventuale innalzamento della quota del piano di campagna dell'area interessata all'intervento salvaguardando sotto il punto di vista idraulico le aree contermini con l'eventuale adozione di tutti gli accorgimenti necessari;
   f. rispondere di eventuali danni o disagi verso i terzi che verranno arrecati in conseguenza dei lavori provvedendo tempestivamente al ripristino della sicurezza idraulica delle zone circostanti;
   g. qualsiasi sia la sua configurazione, tutto il sistema di smaltimento delle acque meteoriche utilizzato, dovrà avere i requisiti che ne garantiscano una agevole pulizia e manutenzione;
   h. ricostruire, a propria cura e spese, e con assunzione di propria responsabilità da parte della ditta interessata dei lavori, qualsiasi collegamento con i fossati e scoli di vario tipo eventualmente esistenti, che non dovranno subire interclusioni o comunque limitazioni della loro attuale funzione in conseguenza dei lavori;
   i. realizzare le opere, e in particolare quelle interferenti con le reti esistenti, secondo le buone regole dell'arte fermo restando che dovrà essere ripristinata ogni altra pertinenza idraulica eventualmente interessata nell'ambito dell'intervento, con l'obbligo di provvedere alla riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere in esecuzione;
   j. ferma restando la necessità di limitare il valore al colmo della portata generata dalla nuova configurazione e recapitata alla rete esterna, si rimette al progettista la responsabilità della verifica del grado di sicurezza indotto dalle impostazioni di progetto e della reciproca compatibilità dei manufatti previsti, e quindi il dimensionamento dei corrispettivi volumi di laminazione e la funzionalità dell'intero sistema, con riferimento anche alla corretta definizione delle livellette e delle quote di progetto delle condotte.
2. Rispettare le prescrizioni alla realizzazione dell'impianto contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmesso alla Regione del Vento con nota protocollo n. 346453/48.24 del 22/06/2010, ossia:
   a. garantire, per gli interventi che implichino scavi del suolo, l'assistenza archeologica continua, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse e la possibilità di emissione di ulteriori provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
   b. tale assistenza archeologica, dovrà essere fornita da operatori archeologi con adeguata professionalità con oneri non a carico della Soprintendenza;

c. considerato che alla Soprintendenza compete comunque la vigilanza sull'esecuzione delle operazioni previste, concordare preventivamente alla medesima le modalità e tempi di esecuzione dello scavo;
d. consegnare, a cura della dita archeologica, la documentazione che costituisce pane integrante dello scavo.

3. Rispettare il parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, trasmessa alla Regione del Veneto con protocollo n. 537716/48.24 del 13/10/2010 e confermato con nota protocollo n. 159454 del 11/04/2014, riportante la seguente prescrizione: a potenziamento della mitigazione agroforestale prevista dal progetto, mettere a dimora un ulteriore filare arbustivo attraverso l'impiego di specie autoctone ed ecologicamente adatte al sito lungo tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento, finalizzato a creare un'efficace barriera visiva da terra ed a compensare, per quanto possibile, la scarsa qualità paesaggistica dell'insediamento;
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione dell'impianto di rete elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 455575 del 26/08/2010, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
   h. l'esercizio delle linee M.T./A.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0057940), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-07/04/2010-0313582).
6. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (2.462 MWh/anno);
   b. vasche di itticoltura (4.680 MWh/anno);
   c. strutture agricolo-produttive (657 MWh/anno);
   d. edifici di civile abitazione (575 MWh/anno).

In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

9. In riferimento al precedente punto, installare un contabilizzatore di energia termica (calore) in prossimità delle diverse utenze, registrandone i dati annuali di effettivo consumo dei kWh termici.
10. Rispettare il divieto di utilizzo di fonti fossili per il riscaldamento delle vasche di itticoltura.
11. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
13. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Sezione regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
14. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo della seguente biomasse classificata come materia fecale ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.: materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova il 30/10/2014, al n. 2001, serie 3-atti privati);
15. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    a. materiale fecale palabile di origine bovina pari a 7.280 t/anno;
    b. materiale fecale non-palabile di origine bovina pari a 1.120 t/anno.
16. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Villa del Conte (PD), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) e all'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
17. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
18. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
19. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
20. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
21. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.

22. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Villa del Conte (PD).
23. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
24. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
25. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Villa del Conte (PD) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
26. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 4.753 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
27. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
28. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
29. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
30. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
31. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
32. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

| **Parametro** | **Limite** |
|---|---|
| COT | 150 mg/$Nm^3$ |
| CO | 800 mg/$Nm^3$ |
| $NO_x$ (espressi come $No_2$) | 500 mg/$Nm^3$ |
| Composti organici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg mg/$Nm^3$ |

33. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova).
34. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).

35. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
36. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
37. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
38. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
39. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
40. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
41. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
42. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Villa del Conte e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
43. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
44. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
45. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova), la visura camerale aggiornata.
46. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
47. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e al Comune di Villa del Conte la data di dismissione dell'impianto.
48. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
49. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto della fideiussione n. 40071591000716 del 12/03/2012 stipulata con "TUA Assicurazioni S.p.a.", ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla eventuale mancata messa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

## ALLEGATOA alla Dgr n. 424 del 31 marzo 2015



Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (riferimento pratica VV.F n. 51606, protocollo n. 11651/10 del 23/07/2010).

(Codice interno: 295870)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 425 del 31 marzo 2015

**"Società agricola Sant'Anna s.s.". Diniego modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cinto Caomaggiore (VE). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si nega il rilascio della modifica all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla società "Società agricola Sant'Anna s.s.", ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 851 del 15 maggio 2012 "Società agricola Sant'Anna s.s.. Variante sostanziale all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cinto Caomaggiore (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica."<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di autorizzazione n. 89785/2014 (protocollo regionale n. 89785 del 28/02/2014);<br>Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 290600 del 08/07/2014);<br>Parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (protocollo regionale n. 399428 del 24/09/2014);<br>Nota richiesta documentazione tecnica della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (protocollo regionale n. 37452 del 28/01/2015);<br>Parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (protocollo regionale n. 309926 del 21/07/2014 e n. 313584 del 23/07/2014);<br>Parere favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (protocollo regionale n. 488746 del 18/11/2014);<br>Parere favorevole rilasciato da AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia (protocollo regionale n. 532202 del 15/12/2014);<br>Parere favorevole rilasciato ARPA - Veneto Dipartimento Provinciale di Venezia in sede di conferenza di servizi del 18/12/2014;<br>Parere non favorevole rilasciato dalla Sezione regionale Coordinamento Commissioni VAS VINCA NUVV (protocollo regionale n. 57380 del 10/02/2015);<br>Parere non favorevole rilasciato dal Comune di Cinto Caomaggiore in sede di conferenza di servizi del 29/01/2015;<br>Parere non favorevole rilasciato dal Comune di Pramaggiore in sede di conferenza di servizi del 29/01/2015;<br>Verbali della conferenza di servizi del 18/06/2014, 08/10/2014, 12/11/2014, 24/112014, 18/12/2014 e 29/01/2015. |

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 851 del 15 maggio 2012, la società "Società agricola Sant'Anna s.s." (CUAA 04344190261)con sede legale in via Bovone, n. 5 - Comune di Breda di Piave (TV) e operativa (sede impianto) in via Bandida - Comune di Cinto Caomaggiore (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Cinto Caomaggiore (VE) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 28 febbraio 2014 la medesima società "Società agricola Sant'Anna s.s." ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 851/2012, riguardante principalmente talune opere e manufatti, nonché il piano di alimentazione dell'impianto di biogas ed energia:

- una modifica planimetrica riguardante la suddivisione interna dei locali adibiti allo stoccaggio dei sottoprodotti e del digestato;
- una modifica costruttiva all'invaso di invarianza idraulica;
- la realizzazione di una nuova trincea di stoccaggio per gli insilati, di un nuovo cassone per il caricamento della pollina, di nuovo sistema di arcodisinfezione della pollina e nuova condotta interrata per lo scarico delle acque meteoriche;
- l'inserimento di un bruciatore di biogas tipo modulante nella caldaia ad acqua surriscaldata a recupero termico.

La variante prevede, altresì, una modifica al piano di alimentazione dell'impianto di produzione di biogas con l'introduzione di un sottoprodotto di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine avicola - pollina).

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 28 aprile 2014 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Successivamente al primo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 18 giugno 2014, a seguito di modifiche richieste al progetto di variante la società "Società agricola Sant'Anna s.s." ha presentato un nuovo progetto, fissando una nuova procedibilità dell'istanza al 18 luglio 2014.

Superati durante gli incontri della Conferenza di servizi dell'8 ottobre, 12 novembre, 24 novembre 2014, alcuni elementi ostativi connessi con le procedure inerenti il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'effluente zootecnico avicolo (pollina), nel corso della seduta del 18 dicembre 2014 le Amministrazioni pubbliche comunali interessate hanno chiesto un adeguamento della Relazione agroforestale che accompagna la Valutazione di Incidenza ambientale della variante di progetto, con particolare riferimento ad una puntuale definizione degli interventi silvocolturali migliorativi collegati alla superficie forestale prospiciente al Bosco Zacchi, classificata come Area Natura 2000 e individuata con codice n. IT 3250022 "Bosco Zacchi".

All'uopo si deve ricordare che la Sezione regionale competente in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale aveva raccomandato (protocollo regionale n. 503608 del 28 novembre 2014) di acquisire dal soggetto istante, "Società agricola

Sant'Anna s.s.", un'ipotesi di monitoraggio ambientale dell'area per i prossimi dieci anni ovvero di definire, in alternativa, quali interventi di natura selvicolturale la proprietà volesse adottare al fine di garantire la massima tutela ambientale del "Bosco Zacchi", nonché di quanto realizzato a protezione dell'area forestale successivamente al rilascio del precedente titolo abilitativo.

Preso atto, pertanto, della posizione dei rappresentanti comunali e di quanto comunicato dalla Sezione regionale competente in materia di VINCA, il rappresentante legale della "Società agricola Sant'Anna s.s." ha chiesto un'ulteriore proroga alla conclusione del procedimento in argomento, al fine di dare compiuto riscontro al parere trasmesso dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV); la Conferenza di servizi, accordando una proroga di quarantacinque (45) giorni, ha aggiornato la seduta della medesima al 29 gennaio 2015.

In prossimità della seduta della Conferenza di servizi del 29 gennaio 2015, l'Amministrazione procedente, Sezione Agroambiente, acquisiva una segnalazione del titolare di un'azienda vitivinicola viciniora all'impianto in argomento - cui è stata data formale risposta in data 29 gennaio 2015, protocollo regionale n. 39465 - e una petizione popolare avversa al rilascio della modifica e integrazione dell'Autorizzazione unica alla "Società agricola Sant'Anna s.s.", sottoscritta da 665 cittadini dei due Comuni interessati.

Nel corso dell'ultimo incontro della Conferenza di servizi (29 gennaio 2015), acquisiti agli atti i pareri scritti delle due Amministrazioni comunali ostativi alla variante di progetto in argomento, il presidente, per quanto di competenza, esprimeva il proprio parere favorevole alla variante di progetto presentata dalla "Società agricola Sant'Anna s.s.", pur richiamando l'ultima comunicazione interlocutoria della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (carenza di documentazione istruttoria). Peraltro, alla data del 29 gennaio 2015, non era stato ancora acquisito alcun esito istruttorio della Sezione responsabile in materia di incidenza ambientale all'ennesima versione della Relazione agroforestale trasmessa dalla "Società agricola Sant'Anna s.s." (aggiornamento del 14 gennaio 2015).

A conclusione dell'incontro della Conferenza di servizi, pertanto, il presidente dopo aver preso atto del voto contrario delle Amministrazioni pubbliche comunali ivi presenti, comunicava al rappresentante legale della "Società agricola Sant'Anna s.s." il diniego - a maggioranza dei presenti - al rilascio della modifica e integrazione dell'Autorizzazione unica - D.G.R. n. 851/2012 - alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, con le motivazioni di seguito addotte dai rappresentanti:

1. del Comune di Cinto Caomaggiore, riassunte all'**Allegato A**;

2. del Comune di Pramaggiore, riassunte all'**Allegato B**.

In data 10 febbraio 2015 la Sezione regionale Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha completato l'istruttoria di screening VINCA sulla Relazione agroforestale (versione del 14 gennaio 2015), comunicando alla Sezione Agroambiente il proprio parere negativo sugli interventi agroforestali proposti nell'area prospicente il "Bosco Zacchi". Con riferimento, viceversa, ai chiarimenti forniti alla competente Soprintendenza (protocollo regionale n. 50209 del 5 febbraio 2015) non sono successivamente pervenuti ulteriori elementi riguardo la variante progettuale in argomento.

Il responsabile del procedimento regionale, completata l'istruttoria in capo a tutte le Amministrazioni e Enti pubblici interessati avviava a definitiva conclusione il procedimento amministrativo confermando, pertanto, la proposta di diniego al rilascio della modifica e integrazione dell'Autorizzazione unica rilasciata alla "Società agricola Sant'Anna s.s." con D.G.R. n. 851/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Sezione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 851/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO altresì, dei pareri e delle comunicazioni trasmesse nell'ambito del procedimento amministrativo in argomento da:

- Comune di Cinto Caomaggiore (VE), protocollo n. 310232 del 21/07/2014 e parere scritto rilasciato in sede di Conferenza di servizi del 29/01/2015;
- Comune di Pramaggiore (VE), parere scritto rilasciato in sede di Conferenza di servizi del 29/01/2015;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso protocollo n. 313969 del 23/07/2014, n. 399428 del 24/09/2014, 487589 del 27/11/2014 e n. 37452 del 28/01/2015.
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, protocollo n. 309926 del 21/07/2014 e n. 313584 del 23/07/2014
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, protocollo 488746 del 18/11/2014 e n. 38501 del 29/01/2015;
- AVEPA Sportello Unico Agricolo di Venezia, protocollo n. 532202 del 15/12/2014 e n. 38221 del 29/01/2015;

PRESO ATTO dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 18 giugno, 8 ottobre, 12 novembre, 24 novembre, 18 dicembre 2014 e 29 gennaio 2015;

PRESO ATTO, in particolare, delle risultanze della Conferenza di Servizi del 29 gennaio 2015;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di non autorizzare la "Società agricola Sant'Anna s.s." (CUAA 04344190261)con sede legale in via Bovone, n. 5 - Comune di Breda di Piave (TV) e operativa (sede impianto) in via Bandida - Comune di Cinto Caomaggiore (VE), alla modifica alla costruzione e all'esercizio di:

- un impianto di produzione di biogas, la cui ubicazione era prevista in Comune di Cinto Caomaggiore (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappali nn. 215 e 225;
- un impianto di produzione di energia, la cui ubicazione era prevista in Comune di Cinto Caomaggiore (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappali nn. 215 e 225;

- un impianto di produzione di energia elettrica tramite l'installazione di un modulo a ciclo Rankine (ORC) dotato di turbogeneratore, alimentato dal cascame termico del motore di cui al precedente punto, coadiuvato da un bruciatore di biogas di tipo modulante della potenza termica media di 70 kW, la cui ubicazione era prevista in Comune Cinto Caomaggiore (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappali nn. 215 e 225;
- un impianto di teleriscaldamento, la cui ubicazione era prevista in Comune di Cinto Caomaggiore (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappali nn. 215 e 225;

3. di prendere atto dei pareri espressi in sede di Conferenza di servizi il 29 gennaio 2015 dal rappresentante del Comune di Cinto Caomaggiore e Comune di Pramaggiore, riassunti rispettivamente nell'**Allegato A** e **Allegato B** al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nell'ambito dei quali sono riportate le motivazioni ostative alla variante di progetto presentata dalla "Società agricola Sant'Anna s.s." (n. 89785/2014);

4. di comunicare alla Società agricola istante, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla "Società agricola Sant'Anna s.s.";

5. di comunicare, altresì, alla "Società agricola Sant'Anna s.s." che, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), avverso al presente provvedimento potranno, alternativamente, impugnare il medesimo attraverso;

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione prevista al precedente punto 4.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla comunicazione prevista al precedente punto 4.;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

**ALLEGATOA alla Dgr n. 425 del 31 marzo 2015** pag. 1/2

Consegnato dal rappresentante del Comune di Cinto Caomaggiore

DIREZIONE AMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA PERVENUTO IL 29 01 2015

**Comune di Cinto Caomaggiore**
P.zza San Biagio n°1 30020 Cinto Caomaggiore (VE)
Tel : 0421/209534 Fax : 0421/241030
e-maill: comune@cintocao.it protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it

OGGETTO: **PARERE DEL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE**

Con la presente illustriamo il parere dell'Amministrazione Comunale di Cinto Caomaggiore in merito all'istanza presentata alla Regione del Veneto da parte della Società Agricola "S. Anna" di Breda di Piave, la quale ha presentato richiesta di una variazione delle biomasse utilizzate per alimentare il proprio impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas.

L'impianto, attivo dal 2012, è situato in territorio di proprietà dell'azienda e posto a cavallo fra i Comuni di Cinto Caomaggiore e Pramaggiore. L'impronta termica, acustica, olfattiva ed emissiva dell'impianto coinvolgono egualmente le comunità di Cinto Caomaggiore e di Pramaggiore. In esso si trasformano prodotti dell'agricoltura e liquami suinicoli in biogas tramite digestione anaerobica. Il digestato viene reimpiegato in terreni condotti in affitto a Cinto Caomaggiore, Pramaggiore e Concordia Sagittaria.

E' inoltre importante ricordare che l'impianto sorge all'interno della area di tutela paesaggistica dell'area SIC a massima tutela ambientale, un'area boschiva detta "Bosco Zacchi" e che l'intera area è sottoposta dalle norme urbanistiche comunali a zona E1, ovvero con vincolo di agricoltura tradizionale. Per tanto l'area non dovrebbe ospitare alcun impianto.

Attualmente, l'impianto utilizza silomais e triticale, provenienti per oltre il 50% da fornitori extra aziendali, nonché liquami suinicoli provenienti per il 100% da fornitori extra aziendali. La richiesta dell'azienda mira a raggiungere 1 megawatt di energia producibile attraverso un ulteriore sbilanciamento della materia di provenienza extra-aziendale, introducendo materia azotata (reflui zootecnici e in particolare avicoli, "pollina") proveniente da allevamenti siti nel trevigiano a circa 70 km di distanza dall'impianto.

Preso atto dei progetti aziendali, l'Amministrazione Comunale di Cinto Caomaggiore si riserva di dare parere negativo alla richiesta qui sopra espressa. Tale parere è maturato al termine di un processo di confronto che ha visto partecipi le Amministrazioni Comunali, la cittadinanza ed esperti di settore.

La richiesta avanzata dall'azienda finirebbe con l'allontanare tale impianto dal modello virtuoso che dovrebbe caratterizzare queste esperienze virtuose di produzione di energia da fonti alternative.

**ALLEGATOA alla Dgr n. 425 del 31 marzo 2015** 

In primo luogo, l'aderenza a tale modello dovrebbe prevedere un utilizzo prevalente, se non esclusivo, di materia proveniente dal territorio su cui l'impianto stesso insiste, secondo la logica del "Km 0". Questo già oggi non avviene e la richiesta presentata dall'azienda risulta addirittura peggiorativa rispetto al quadro odierno, prevedendo l'utilizzo di effluenti bovini, suini e pollina. A tal proposito codesta Amministrazione a fronte delle osservazioni emerse nelle ultime settimane in riferimento alla gestione della pollina, in considerazione delle linee guide dell'OMS relative agli Orthomyxovirus ritiene che rischi legati alla gestione della pollina non siano integralmente risolvibili con trattamenti eseguiti mediante arcodisinfezione. Infatti, perché si assista ad una sicura sterilizzazione della massa è necessario un trattamento che nella sostanza ne comprometterebbe l'utilizzo stesso per i fini di cui si chiede l'utilizzo.

In secondo luogo, in riferimento al piano del traffico prospettato, l'aderenza a tale modello dovrebbe comportare che gli effetti positivi dell'attività stessa svolta all'interno dell'impianto siano inequivocabilmente superiori rispetto ai disagi derivanti, ad esempio, dalla movimentazione di mezzi di trasporto necessari ad alimentare l'impianto. A seguito di un parere positivo, senza ombra di dubbio si verificherà un notevole aumento di traffico: camion e cisterne in arrivo da località situate nell'arco di 70 km di distanza. Tale situazione procurerebbe un ulteriore deterioramento delle condizioni del manto stradale non idoneo al traffico prospettato. Occorre precisare che l'attuale stato di conservazione del ponte su Via Bandida risulta scadente a fronte di ciò l'amministrazione procederà ad una messa in sicurezza nei prossimi anni senza però poter garantire la portata dei mezzi necessari per il trasporto dei materiali riportati nell'istanza, oltre a ciò si conferma che lo stesso risulta sottodimensionato e quindi sottoposto ai relativi vincoli normativi dettati dal Codice della Strada per una percorrenza sicura. Tale sottodimensionamento è riscontrabile anche nella strada comunale di via Venezia, individuata dal piano del traffico come via di accesso all'impianto.

In terzo luogo, l'aderenza a tale modello dovrebbe costituire un elemento di stimolo allo sviluppo sostenibile, garantendo un equo bilanciamento fra ciò che comunemente si identifica con "il pubblico interesse" e con "l'interesse privato". Viceversa, accogliendo la richiesta dell'azienda si accentuerà di certo l'incidenza di immissioni, il tutto in area di produzione DOC "Lison-Pramaggiore".

Il parere dell'Amministrazione di Cinto Caomaggiore, frutto dell'analisi di dati e valutazioni circoscritte, è che la richiesta presentata dall'azienda non debba essere accolta al fine di garantire che l'impianto possa proseguire con la sua attività senza allontanarsi ulteriormente dal modello di riferimento.

Parallelamente, offriamo il nostro pieno supporto e collaborazione affinché si possa giungere gradualmente, in collaborazione con l'Amministrazione di Pramaggiore e la Società Agricola "S. Anna", a definire un progetto di crescita e di ottimizzazione dell'impianto finalizzato a ottenere il migliore equilibrio fra "il pubblico interesse" e "l'interesse privato".

Cinto Caomaggiore, 28 Gennaio 2015

IL SINDACO / Gianluca Falcomer

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

**ALLEGATOB alla Dgr n. 425 del 31 marzo 2015** pag. 1/2

Consegnato dal rappresentante del Comune di Pramaggiore

DIREZIONE AGROAMBIENTALE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA
PERVENUTO IL
29 | 01 | 2015

Quale presupposto della posizione che il Comune di Pramaggiore esprime in sede di Conferenza dei servizi in merito alla tematica in oggetto, pare opportuno formulare alcune considerazioni preliminari su elementi di possibile criticità del progetto già approvato, che in questa sede ci limitiamo a sintetizzare, e successivamente evidenziare gli elementi di eventuale ricaduta negativa per il territorio e la popolazione di Pramaggiore del progetto stesso e della variante qui in esame.

**A) Considerazioni preliminari sull'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto, di cui alla DGR n. 43 del 05/06/2012**

Il parere del Comune di Pramaggiore sulla variante all'impianto della società Sant'Anna non può prescindere da una preveniva valutazione sulla adeguatezza del procedimento che ha condotto al rilascio dell'autorizzazione per l'impianto stesso.

Le considerazioni che seguono vengono poste solo ora, e comunque solo in forma interlocutoria, in quanto precedentemente il Comune di Pramaggiore non era stato coinvolto nell'iter autorizzativo.

**A.1)** L'impianto qui in esame venne assentito inizialmente con l'autorizzazione unica di cui alla DGR 434/2011 (rettificata con DGR 851/2011).

Con la DGR 43/2012 la Regione ha di fatto rilasciato una nuova autorizzazione unica, avendo approvato una variante sostanziale al progetto originario con contestuale revoca dei precedenti atti autorizzativi.

Ciò avrebbe imposto di osservare integralmente le previsioni del D.M. 10/09/2010, in particolare mediante una nuova domanda, un nuovo procedimento ed una autonoma istruttoria sul progetto anche in relazione alla sostenibilità ambientale dell'insediamento, avuto riguardo alla vicinanza del SIC/ZPS "Bosco Zacchi".

Questo però non risulta essere stato fatto.

Per un verso la Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUCC) si è limitata a confermare lo screening della valutazione di Incidenza Ambientale già compiuto nel 2011 con riferimento al precedente progetto, senza tener conto delle novità e della diversa configurazione di quello nuovo, oggetto di variante sostanziale e dunque di (nuova) autorizzazione.

Per altro verso è stata omesso lo screening di Valutazione di Impatto Ambientale, necessario anche se l'impianto in questione ha potenza inferiore a 1 MW.

Si richiama in proposito la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4727/2014, la quale (occupandosi di un impianto con potenza inferiore a 1 MW) ha affermato che la V.I.A. non può essere esclusa solo in relazione alla potenza nominale dell'impianto, dovendo la valutazione essere fatta in concreto in base alla normativa comunitaria in materia di V.I.A., che prevale sulla eventualmente difforme normativa interna.

In senso analogo si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 93/2013.

La variante sostanziale del 2012 richiedeva, insomma, l'effettuazione di una specifica procedura di screening VINCA e VIA, che è mancata.

**A.2)** Peraltro, e sotto altro profilo, va osservato che proprio le direttive regionali assunte in attuazione del D.M. 10/09/2010 farebbero escludere l'assentibilità dell'impianto nel sito in cui esso è stato localizzato.

Il punto 16.4 delle linee guida ministeriali dispone che "*nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole (...) di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo*".

Ancora più radicalmente l'Allegato 3 (paragrafo 17) del D.M. 10/09/2010, recante "Criteri per l'individuazione di aree non idonee", stabilisce che "*le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di*

*impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti: - le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale); - le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette)*".

La Regione Veneto con DGR n. 88/2012 ha provveduto ad individuare le aree "non idonee" per l'insediamento degli impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, biogas e per la produzione di biometano: tra tali aree sono menzionate appunto le Aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS).

Al riguardo ci si chiede se è sostenibile l'esclusione dei soli habitat dall'insediamento, poiché, in coerenza con le direttive comunitarie, il medesimo approccio va mantenuto per le aree limitrofe e/o dove si manifestino condizioni di interferenza.

E' indubbia comunque l'applicabilità delle linee guida all'istruttoria sulla domanda di variazione sostanziale, conclusasi con la DGR 43/2012, poiché in base al punto 2.1 del D.M. 10/09/2010, "*Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti*".

In conclusione, non potendo escludere che l'autorizzazione unica ex DGR 43/2012 possa presentare vizi sotto il profilo della compatibilità ambientale dell'insediamento, risulta conseguentemente inaccoglibile anche la presente domanda di variante fino a che non siano verificate ritualmente le condizioni e i presupposti di localizzazione dell'impianto.

**B) Considerazioni sull'incidenza dell'impianto per la popolazione del Comune di Pramaggiore.**

L'impianto in questione è stato localizzato nell'estrema propaggine del Comune di Cinto Caomaggiore e pressoché a confine con il Comune di Pramaggiore, che ne subisce pregiudizio in particolare sotto forma di disagio alla popolazione residente.

Va segnalato che il territorio di Pramaggiore si trova "sottovento" rispetto alle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto (emissioni che potrebbero essere prodotte tanto dai materiali di substrato stoccati quanto dalle fasi di lavorazione), per cui eventuali odori – anche ammessa la loro non novicità per la salute, sulla quale si dà per scontato che vi siano le opportune valutazioni e verifiche da parte degli enti competenti – vengono sospinti verso il territorio di Pramaggiore diffondendosi fino ai nuclei abitati, con conseguente disagio alla popolazione e incidendo sulla qualità della vita, sul benessere psico-fisico, sulla vita di relazione.

I cittadini hanno già segnalato problematiche di questo tipo, e non si hanno elementi per escludere che il danno possa acuirsi a seguito della variante qui in esame.

Anche per le riferite motivazioni il Comune di Pramaggiore ritiene di non poter esprimere il proprio parere favorevole.

**Per i motivi esposti, e in applicazione anche del principio di cautela, il Comune di Pramaggiore non può esprimere il proprio parere favorevole, ed invita nel contempo tutti i partecipanti ad una attenta revisione e valutazione anche dei documenti e dei procedimenti passati, al fine di assicurare piena legittimità all'azione amministrativa.**

(Codice interno: 295839)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 426 del 31 marzo 2015

**"Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Villafranca Padovana (PD). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.**
*[Energia e industria]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la modifica e l'integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2011. "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Villafranca Padovana (PD).<br>Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica".<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di rilascio variante n. 3954/2014 (protocollo regionale n. 3954 del 7 gennaio 2014);<br>Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 227274 del 27 maggio 2014);<br>Parere favorevole rilasciato dal Consorzio di bonifica Brenta (protocollo regionale n. 273538 del 25 giugno 2014);<br>Parere favorevole rilasciato dalla Provincia di Padova (protocollo regionale n. 274304 del 26 giugno 2014);<br>Parere favorevole rilasciato dal Comune di Villafranca Padovana (protocollo regionale n. 422369 dell'8 ottobre 2014);<br>Parere favorevole rilasciato da AVEPA Sportello unico agricolo di Padova in sede di conferenza di servizi del 25 giugno 2014;<br>Parere favorevole rilasciato da ARPAV Dipartimento provinciale di Padova in sede di conferenza di servizi del 25 giugno 2014;<br>Parere favorevole rilasciato dalla Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana in sede di conferenza di servizi del 25 giugno 2014;<br>Verbale della conferenza di servizi del 25 giugno 2014. |

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già

previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 21 dell'11 gennaio 2011 la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." (CUAA 00241470285), con sede legale e operativa in via Bassa, 24 - Comune di Villafranca Padovana (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Villafranca Padovana (PD) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica alla "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s., con decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 21 del 3 marzo 2015, si è provveduto, con procedimento in autotutela, alla mera rettifica del refuso di trascrizione contenuto nel punto 5. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 21 dell'11 gennaio 2011, allineando quanto approvato in sede di Conferenza di servizi del 23 settembre 2010 e quanto riportato nella citata D.G.R. n. 21/2011.

In data 7 gennaio 2014 la medesima "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 21/2011, riguardante principalmente opere e manufatti dell'impianto di biogas, energia, rete elettrica e della rete di teleriscaldamento, ossia:

- l'ampliamento planivolumetrico della sala pompe e quadri;
- l'ampliamento planivolumetrico dei silos a trincea per lo stoccaggio della biomassa vegetale;
- l'aumento planivolumetrico del container del cogeneratore e la traslazione dello stesso;
- l'ampliamento planimetrico dell'area pavimentata in calcestruzzo;
- la realizzazione di una fossa per l'installazione della tramoggia di carico;
- la riduzione della superficie del container del trasformatore e la traslazione del medesimo container;
- la traslazione del bacino di laminazione e della bocca tarata di scarico dell'acqua;
- la traslazione del gruppo di trattamento del gas e della torcia di sicurezza;
- la mancata realizzazione di una concimaia a platea;
- la sostituzione dei teli di copertura dei digestori.

A seguito dell'informativa trasmessa dalla Società agricola con nota protocollo n. 3954 del 7 gennaio 2014, nonché degli esiti della Conferenza di servizi si è preso atto che alcuni interventi in progetto di variante erano stati già realizzati in parziale difformità con il citato titolo abilitativo.

Ravvisando l'ipotesi di infrazione al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Sezione Agroambiente ha attivato nei confronti della Società agricola proponente la contestazione delle violazioni alle prescrizioni n. 2., 7., 12. e 27., contenute nell'allegato alla più volte citata D.G.R. n. 21/2011.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 29 aprile 2014 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'unico incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 25 giugno 2014, le Amministrazioni ed Enti pubblici, interessati hanno approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (effluente di allevamento bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'**Allegato**

**A** al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali inerenti l'impianto di produzione di biogas;
- aggiornamento della polizza fideiussoria a garanzia del ripristino ex ante dell'area;
- dimostrazione della disponibilità delle superfici;
- nulla osta della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;
- quietanza della sanzione pecuniaria amministrativa;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 422369 dell'8 ottobre 2014 e protocollo n. 31171 del 23 gennaio 2015);
- il Comune di Villafranca Padovana (PD), con nota acquisita al protocollo regionale n. 422369 dell'8 ottobre, ha comunicato il proprio nulla osta alla variante in argomento;
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova ha approvato l'impianto di biogas in argomento, per effetto del silenzio/assenso di cui al c. 1, art. 20 della legge n. 241/1990 essendo rimasta silente nel corso dell'istruttoria, pertanto ha formalmente assentito al progetto, approvando il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, di conseguenza, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- il Consorzio di bonifica Brenta, con nota protocollo regionale n. 273538 del 25 giugno 2014, ha comunicato il proprio nulla osta alla variante in argomento;
- la Provincia di Padova, con nota protocollo regionale n. 274304 del 26 giugno 2014, ha comunicato il proprio nulla osta alla variante in argomento;
- il progettista delle opere di variante, con nota acquisita al protocollo regionale n. 422396 dell'8 ottobre 2014, ha dichiarato che "le modifiche apportate al progetto autorizzato non sono tali da comportare variazioni al parere di conformità rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Padova (nota protocollo n. 8767 del 1 giugno 2010, rif. pratica n. 51546), impegnandosi, comunque, a presentare richiesta del Certificato Prevenzione Incendi, non appena completati i lavori di adeguamento dei magazzini e fienili aziendali, poiché la pratica comprende l'intero centro aziendale";

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino *ex ante* delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 21 dell'11 gennaio 2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di servizi del 25 giugno 2014;

VISTO, altresì, il decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 21 del 3 marzo 2015;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 422369 dell'8 ottobre 2014 e protocollo n. 31171 del 23 gennaio 2015, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO che:

- con atto di "modifica patti sociali e cessione quote", registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 2 il 9 giugno 2011 al n. 10023, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 10 giugno 2011 al Registro generale n. 22497 e Registro particolare n. 14080, come da atto notarile del 23 maggio 2011 a firma del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero (PD) (Repertorio n. 85640 e Raccolta n. 34047), la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." ha acquisito la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Villafranca -PD-, catasto terreni, sezione unica, foglio 17, mappale n. 285, Comune di Villafranca -PD-, catasto terreni, sezione unica, foglio 17, mappali n. 519 (ex n. 80), 520 (ex n. 80), 522 (ex n. 138), 523 (ex n. 141), 524 (ex n. 141), 526 (ex n. 284), 527 (ex n. 463) e 528 (ex n. 467));
- con istanza di frazionamento registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova al n. 81569.0/2012 del 23 marzo 2012, protocollo n. PD0081569, il mappale sito in Comune di Villafranca Padovana (PD), catasto terreni, foglio 17, il mappale n. 526, è stato soppresso e ha dato origine al mappale sito nello stesso Comune, catasto terreni, foglio 17, ora denominato "mappale n. 533";
- con atto definitivo di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 2, il 2 febbraio 2012 al n. 1642, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 3 febbraio 2012 al Registro generale n. 4156 e Registro particolare n. 3065, come da atto notarile del 27 gennaio 2012 a firma del dott. Riccardo Paone, notaio in Camposampiero (PD) (Repertorio n. 85500 e Raccolta n. 35696), la società "Enel Distribuzione S.p.a." ha disponibilità delle superfici interessate dalla gestione ed esercizio della linea elettrica (Comune di Villafranca Padova, catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappale n. 495);
- con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 2, il 2 febbraio 2012 al n. 1674, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 3 febbraio 2012 al Registro generale n. 4157 e 4158 e Registro particolare n. 3066 e 3067, come da atto notarile del 27 gennaio 2012 a firma del dott. Riccardo Paone, notaio in Camposampiero (PD) (Repertorio n. 85501 e Raccolta n. 35697), la società "Enel Distribuzione S.p.a." ha

disponibilità delle superfici interessate dalla gestione ed esercizio della cabina elettrica e delle linee elettriche afferenti (Comune di Villafranca Padova, catasto terreni, sezione unica, foglio 17, mappale n. 531 sub 2 e n. 531 sub 3, nonché mappale n. 530);

CONFERMATO che:

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 1 il 29 luglio 2010 al n. 13808, e trascritto all'Ufficio provinciale di Padova in data 2 agosto 2010 al Registro generale n. 30788 e Registro particolare n. 17826, come da atto notarile del 26 luglio 2010 a firma del dott. Franco Cardarelli, notaio in Padova (Rep. n. 32083 e Racc. n. 11751), risulta che la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, sino al 31 dicembre 2039 (Comune di Villafranca Padovana -PD- sezione unica, foglio 15°, mappale n. 495)
- in sede di Conferenza di servizi il Comune di Villafranca Padovana ha approvato il parallelismo e l'attraversamento dell'impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica su via Bassa e sul mappale n. 436 del foglio 15° insistente sul medesimo Comune;
- in sede di Conferenza di servizi la società "Enel Distribuzione S.p.a." ha approvato l'inserimento del nuovo impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica su cabina primaria di connessione denominata "Taggì Sop. 2^", parte della linea MT esistente "Villafranca (CP Altichiero)", in Comune di Villafranca Padovana, foglio 15°, mappale n. 437;
- in sede di Conferenza di servizi è stato acquisito l'atto di assenso del Comune di Villafranca Padovana alla posa sotterranea di cavidotto lungo la strada comunale di "Via Bassa" e "Via dell'Artigianato" (atto unilaterale d'obbligo registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova il 14 ottobre 2010, reg. n. 13365);
- in sede di Conferenza di servizi è stato acquisita la concessione all'attraversamento dello "Scolo Limenella" e relative pertinenze in gestione al Consorzio di bonifica Brenta (prot. n. 8294 del 15 settembre 2010);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova ha approvato l'impianto di biogas in argomento, per effetto del silenzio/assenso di cui al c. 1, art. 20 della legge n. 241/1990 essendo rimasta silente nel corso dell'istruttoria, pertanto ha formalmente assentito al progetto, approvando il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

PRESO ATTO che:

- con nota protocollo n. 185851 del 29 aprile 2014, la medesima "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, l'integrazione dell'originaria perizia di stima, asseverata dal geom. Cristiano Schiavon, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Padova al n. 3685 e giurata presso il Tribunale di Padova il 24 aprile 2014, inerente i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti della variante di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare integrativo di Euro 37.850,00 (trentasettemilaottocentocinquanta/00);

CONSIDERATO che alla data del 12 febbraio 2015, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 *ter* della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il completamento della costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino) di origine aziendale (80,1 % in peso, pari a 42.340 t/a);
- prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate), pari a 19,9 % in peso (10.523,20 t/a), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di confermare il dispositivo n. 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 21 dell'11 gennaio 2011, con il quale la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." è autorizzata alla produzione di energia, tramite l'installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto (motore GE Jenbacher, modello JGS

320 GS-c25) di potenza termica nominale unitaria di 2,459 MW, di cui 0,999 $MW_{elettrici}$ (1,245 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 C2 e));

4. di autorizzare la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." (CUAA 00241470285), con sede legale e operativa in via Bassa, 24 - Comune di Villafranca Padovana (PD), al completamento della costruzione e dell'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati ai precedenti punti 2. e 3., nel Comune di Villafranca Padovana (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 17, mappali n. 285, n. 519 (ex 80), 520 (ex 80), 522 (ex 138), 523 (ex 141), 524 (ex 141), 527 (ex 463), 528 (ex 467) e 533 (ex 284), il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 186338/48.24 del 2 aprile 2010, n. 320055/48.24 del 9 giugno 2010, n. 401454/48.24 del 22 luglio 2010, n. 432847/48.24 del 10 agosto 2010, n. 555507/48.24 del 22 ottobre 2010, n. 3954 del 7 gennaio 2014, n. 185851 del 29 aprile 2014, n. 273321 del 25 giugno 2014, n. 422369 dell'8 ottobre 2014;

5. di confermare il dispositivo n. 1, lettera b. del decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 21 del 3 marzo 2015, con la quale la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di una impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui ai precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Zilio", ubicata in Comune di Villafranca Padovana (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 17, mappali n. 521 (ex 138), 522 (ex 138), 528 (ex 467) e 530 (ex 468), nonché alla realizzazione di un impianto di rete connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica nel tratto compreso tra la porzione di competenza della cabina di consegna, denominata "Zilio" e il punto di connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica, denominato "Taggì Sop. 2^", su linea MT esistente "Villafranca (cp altichiero)", da ubicarsi nel territorio del Comune di Villafranca padovana, sezione unica, foglio 17°, mappale n. 425 e 468 e foglio 15°, mappale n. 495, compreso parallellismo lungo strade comunali denominate "via Bassa" e "via dell'artigianato" nonché attraversamento scolo "Limenella", il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 335903/48.24 del 17 giugno 2010, n. 401454/48.24 del 22 luglio 2010 e n. 555507/48.24 del 22 ottobre 2010;

6. di confermare il dispositivo n. 6. della deliberazione della Giunta Regionale n. 21 dell'11 gennaio 2011, con la quale la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di un impianto di teleriscaldamento, a servizio:

- della termostatazione fermentatori anaerobici (potenza termica impegnata di 125 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (80 kW);
- del riscaldamento dell'abitazione aziendale (60 kW),

pari a complessivi 2.120 MWh/anno (19,44 % della producibilità termica potenziale di 10.159 MWh/anno), da ubicarsi su terreni censiti al catasto del Comune di Villafranca Padovana (PD), sezione unica, foglio 17°, mappali n. 283, 464, 465, 521 (ex 138), 522 (ex 138), 528 (ex 467) e 530 (ex 468), il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 320055/48.24 del 4 giugno 2010;

7. di confermare il dispositivo n. 7. della deliberazione della Giunta Regionale n. 21 dell'11 gennaio 2011, con la quale "Enel Distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2,, è autorizzata all'esercizio di un impianto di rete connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica nel tratto compreso tra la porzione di competenza della cabina di consegna, denominata "Zilio" e il punto di connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica, denominato "Taggì Sop. 2^", su linea MT esistente "Villafranca (cp altichiero)", da ubicarsi nel territorio del Comune di villafranca padovana, sezione unica, foglio 17°, mappale n. 425, 530 (ex 468) e 531(ex 468) e foglio 15°, mappale n. 495, compreso parallellismo lungo strade comunali denominate "via Bassa" e "via dell'artigianato" nonché attraversamento scolo "Limenella", il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 335903/48.24 del 17 giugno 2010, 555507/48.24 del 22 ottobre 2010;

8. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato con il dispositivo n. 8. della deliberazione della Giunta Regionale n. 21 dell'11 gennaio 2011 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per il completamento della costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2, 3., 5., 6. e 7.;

9. di revocare il punto 9. della più volte citata deliberazione della Giunta Regionale n. 21 dell'11 gennaio 2011 con il quale si limitava la durata dell'autorizzazione unica alla data del 31 dicembre 2039, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto, poiché con atto di "modifica patti sociali e cessione quote", registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 2 il 9 giugno 2011 al n. 10023, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 10 giugno 2011 al Registro generale n. 22497 e Registro particolare n. 14080, come da atto notarile del 23 maggio 2011 a firma del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero (PD) (Repertorio n. 85640 e Raccolta n. 34047), la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." ha acquisito in via definitiva la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia;

10. di comunicare, alle "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." ed "Enel Distribuzione S.p.A.", nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica all'autorizzazione unica, avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

11. di approvare l'importo complessivo di Euro 131.650,00 (centotrentunmilaseicentocinquanta/00) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3. 5. (parte) e 6., per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 426 del 31 marzo 2015



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO BOVINO ), E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), PRESENTATO DALLA SOCIETÀ AGRICOLA ZILIO BENEDETTO E VITTORIO S.S., REALIZZATO NEL COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PD):

1. Rispettare le condizioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto dai legali rappresentanti della "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.", a beneficio del Comune di Villafranca Padovana, registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova, il 14 ottobre 2010, al n. 13365 e acquisito dalla Regione del Veneto con nota protocollo n. 555507/48.24 del 22 ottobre 2010.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole rilasciato dal Consorzio di bonifica Brenta (protocollo consorziale n. 8294 del 15 settembre 2010) e confermato con successiva nota acquisita al protocollo regionale n. 273538 del 25 giugno 2014.
3. Rispettare le disposizioni della Sopraintendenza per i beni Archeologici del Veneto, trasmesse alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 306673/48.24 del 1 giugno 2010, ossia:
   a. gli interventi che implicano scavi del suolo siano effettuati con l'assistenza archeologica continua, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse e la possibilità di emissione di ulteriori provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
   b. la modalità e tempi di esecuzione dello scavo dovranno essere preventivamente concordati con la stessa, a cui dovrà essere consegnata, a cura della ditta archeologica, la documentazione che costituisce parte integrante dello scavo.
4. Rispettare le prescrizione contenute nel parere favorevole della Provincia di Padova, trasmesse con nota protocollo interno n. 144818/2010 del 22 settembre 2010, ossia:
   a. nelle aree dove sono presenti esemplari della specie Platanus spp deve essere avvisato il servizio fitosanitario regionale competente per territorio per il relativo controllo ai sensi del D.M. 17 aprile 1998;
   b. le linee elettriche in progetto dovranno essere poste ad adeguata distanza dalle alberature al fine di evitare danni agli apparati radicali della vegetazione.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, pervenuto con nota protocollo n. 8063 del 10 gennaio 2010, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da

quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;

h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kW dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.

6. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0078667), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla.
7. Completare ed esercire l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Esercire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Esercire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. delle strutture agricolo-produttive (640 MWh/anno);
   b. termostatazione fermentatori anaerobici (1.000 MWh/anno);
   c. per abitazione aziendale (480 MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto, si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
12. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
13. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
14. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
15. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Villafranca Padovana (PD).
16. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

17. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
18. Inoltrare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al Comune di Villafranca Padovana e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
19. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 8.000 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
20. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 1 marzo 1991 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
21. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
22. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
24. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
25. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri – e ai limiti – previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

| **Parametro** | **Limite** |
|---|---|
| COT | 150 mg/$Nm^3$ |
| CO | 800 mg/$Nm^3$ |
| $NO_x$ (espressi come $No_2$) | 500 mg/$Nm^3$ |
| Composti organici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg mg/$Nm^3$ |

26. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova).
27. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
28. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
29. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.

30. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
31. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
32. Predisporre, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
33. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
34. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
35. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
36. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
37. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia), alla Provincia di Padova (Area Ambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
38. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), alla Provincia di Padova (Area Ambiente), al Comune di Villafranca Padovana e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
39. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
40. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e ad AVEPA Sportello unico agricolo di Padova) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
41. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e ad AVEPA Sportello unico agricolo di Padova), la visura camerale aggiornata.
42. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e al Comune di Villafranca Padovana la data di dismissione dell'impianto.
43. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
44. In relazione al precedente punto, rispettare la polizza cauzionale n. 6058500097722 del 14 febbraio 2011 e relativo allegato AG, stipulata con la compagnia di assicurazioni UnipolSai Assicurazioni S.p.A, depositata presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), conforme alle disposizioni previste

nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'Amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella originaria perizia giurata, nonché nella perizia integrativa acquisita con nota protocollo n. 185851 del 29 aprile 2014, risulta di un importo complessivo stimato in € 144.815,00 (euro centoquarantaquattromilaottocentoquindici/00), comprensivo della maggiorazione del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche;

Si prescrive, altresì, alla "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (nota protocollo n. 8767 del 1 giugno 2010, rif. pratica n. 51546).

(Codice interno: 295840)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 429 del 31 marzo 2015

**Espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Schio - Arsiero" nei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico, Arsiero, in Provincia di Vicenza.**

*[Energia e industria]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| L'articolo 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., detta disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito di un procedimento unico, d'intesa con la Regione interessata. L'intesa oggetto della deliberazione riguarda la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Schio - Arsiero" nei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico, Arsiero, in Provincia di Vicenza. |

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Il Decreto legge. 29 agosto 2003 n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della L. 27 ottobre 2003, n. 290, disciplina, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia.

L'articolo 1-sexies, infatti, prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, quali attività di preminente interesse statale, siano soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il provvedimento di cui trattasi sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato.

L'autorizzazione unica comprende altresì la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici ha effetto di variante urbanistica. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- le altre amministrazioni interessate;
- gli enti locali nel cui territorio ricadono le opere.

La Società Terna Rete Italia S.p.A. in nome e per conto della Società Terna S.p.A., concessionaria della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, in data 26 giugno 2013 con nota prot. TRISPAPD/P20130002142, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del citato art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., un'istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Schio - Arsiero" nei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico, Arsiero, in Provincia di Vicenza, nella Regione Veneto".

Il progetto dell'opera consiste nel potenziamento a 132 kV dell'elettrodotto "Schio-Arsiero" mediante la ricostruzione dell'esistente elettrodotto a 50 kV "CP Schio-CP Arsiero" da realizzare quota parte in cavo interrato e quota parte in conduttore aereo.

Il nuovo elettrodotto avrà una lunghezza complessiva di 16,7 km. e sarà costituito da:

- un primo tratto della lunghezza di 1,7 km da realizzare utilizzando l'esistente elettrodotto a 132 kV "CP Schio - utente Lanerossi", a seguito della rinuncia all'alimentazione da parte dell'utente e sostituendo i conduttori di energia e la fune di guardia;
- un secondo tratto lungo 6,8 km consistente in una terna di cavi interrati;
- un terzo tratto della lunghezza di 7 km da ricostruire sul tracciato originale con delle varianti;
- un quarto ed ultimo tratto lungo 1,2 km da realizzare con una terna di cavi interrati.

Il progetto prevede la demolizione completa dell'elettrodotto aereo a 50 kV "CP Schio-CP Arsiero" per 8,7 km circa e la sua sovrapposizione per altri 7+ 1,7 km con linea aerea a 132 kV, mentre il rimanente tratto di 8 km. è previsto in cavo interrato.

Tale opera consentirà di aumentare l'affidabilità della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale e di far fronte alle crescenti richieste di energia connesse allo sviluppo residenziale ed industriale dell'area geografica interessata dall'opera stessa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0022058 del 12 novembre 2013, ha quindi provveduto a comunicare l'avvio del procedimento alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società coinvolte nello stesso.

La Società Terna Rete Italia S.p.A., su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. TRISPANE/P20130003056 del 27 novembre 2013 ha inviato la documentazione progettuale dell'opera alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società coinvolte nel procedimento.

La Società, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, dell'art. 1-sexies del D. L. n. 239/2003 e dell'articolo 11 del DPR n. 327/2001, ha inoltrato richiesta di pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento all'Albo Pretorio dei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico e Arsiero.

L'Avviso, con la documentazione relativa al progetto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio di tali Comuni .

Nella documentazione sono stati allegati il piano particellare con l'elenco delle proprietà potenzialmente impegnate e la planimetria catastale con l'indicazione delle aree potenzialmente impegnate.

L'Avviso è stato inoltre pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Libero" e "Il Giornale di Vicenza" del 3 dicembre 2013 nonché sul sito della Regione del Veneto.

A seguito della pubblicazione dell'avviso sono pervenute alcune osservazioni da tre soggetti interessati dall'opera, alle quali la Società Terna S.p.A. ha contro dedotto ritenendone accoglibile solamente una.

Il progetto è stato assoggettato a procedura di VIA dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Vicenza, con parere favorevole n. 11/2009 del 29 giugno 2009; la Giunta Provinciale di Vicenza con deliberazione n. 303 del 18 agosto 2009 ha quindi espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

L'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale era stata presentata il 23 luglio 2007 da Enel Distribuzione S.p.A., già proprietaria dell'esistente linea elettrica a 50 kV tra la CP Schio e la CP Arsiero.

La Società Terna S.p.A., subentrata ad Enel, ha presentato alla Provincia di Vicenza, con nota in data 7 agosto 2012, la relazione illustrativa delle modifiche progettuali per una verifica del recepimento delle prescrizioni alla VIA. La Provincia di Vicenza ha concordato nel ritenere che le modifiche prospettate dalla Società Terna S.p.A. non possano avere notevoli ripercussioni ambientali.

Successivamente la Società Terna S.p.A., con nota del 27 giugno 2013, ha chiesto alla Provincia di Vicenza, ottenendola, una proroga di 24 mesi in merito al parere espresso dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale n. 11/2009 del 29 giugno 2009.

L'opera interessa anche zone sottoposte a tutela paesaggistica. Il relativo parere deve essere acquisito nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i. e non è quindi applicabile quanto previsto dall'art. 146. comma 7 del D. Lgs 42/2004.

Al riguardo la Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto, ora Sezione Urbanistica, con nota prot. 183976 del 28 aprile 2014, ha trasmesso al Ministero per lo Sviluppo Economico, in merito all'opera in argomento, il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e i pareri dei Comuni interessati all'opera stessa.

A seguito della richiesta di accertamento di conformità urbanistica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inoltrata a questa Regione con nota prot. 10831 del 10 dicembre 2013, con nota a firma del Presidente della Regione del Veneto prot. n.

217269 del 20 maggio 2014 l'opera è stata dichiarata conforme sia rispetto alle norme dei piani urbanistici ed edilizi vigenti (PRGC) nei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico ed Arsiero, sia alle indicazioni degli strumenti urbanistici sovra ordinati della pianificazione territoriale regionale (PTRC vigente ed adottato).

In data 9 luglio 2014 si è tenuta la Conferenza di servizi, indetta con nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 giugno 2014 prot. n. 0011840, a conclusione della quale è stato rilevato il parere favorevole sul progetto dell'opera espresso da parte delle Amministrazioni, Società ed Enti interessati.

E' stato comunque sottolineato il necessario rispetto di tutte le prescrizioni imposte nei pareri rilasciati con particolare riguardo al Provvedimento di VIA della Provincia di Vicenza.

Successivamente, con nota prot. 22878 del 28 novembre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'informare la Regione che la Società Terna S.p.A. ha provveduto a verificare con Enel Distribuzione S.p.A., proprietaria degli impianti, la fattibilità degli interventi prescritti dalla VIA provinciale, ha richiesto contestualmente a questa Regione il rilascio dell'intesa prevista dall'art. 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.

Considerato che il verbale della Conferenza di servizi tenutasi il 9 luglio 2014 è stato trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico a questa Regione con nota prot. 0001461 del 26 gennaio 2015, si ritiene di poter ora provvedere ad esprimere l'intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto in argomento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.L. 29 agosto 2003 n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della L. 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

VISTA l'istanza della Società Terna Rete Italia S.p.A. n. TRISPAPD/P20130002142 del 26 giugno 2013 al Ministero per lo Sviluppo Economico per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Schio - Arsiero" nei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico, Arsiero, in Provincia di Vicenza;

VISTA la nota prot. 0022058 del 12 novembre 2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'avvio del procedimento alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società coinvolte nel procedimento;

VISTA la nota n. TRISPANE/P20130003056 del 27 novembre 2013 con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato la documentazione progettuale dell'opera alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società coinvolte nel procedimento;

PRESO ATTOdel parere favorevole n. 11/2009 del 29 giugno 2009 della Commissione Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Vicenza e della deliberazione n. 303 del 18 agosto 2009 con la quale la Giunta Provinciale di Vicenza ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

PRESO ATTO della nota prot. 51569 del 12 luglio 2013 con la quale la Provincia di Vicenza ha comunicato alla Società Terna S.p.A. il nulla osta alla proroga di 24 mesi in merito al parere espresso dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale n. 11/2009;

VISTA la nota prot. 10831 del 10 dicembre 2013 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto alla Regione del Veneto il rilascio della conformità urbanistica dell'opera;

VISTA la nota della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto, ora Sezione Urbanistica, prot. 183976 del 28 aprile 2014 con la quale ha trasmesso al Ministero per lo Sviluppo Economico il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e i pareri dei Comuni interessati;

VISTA la nota a firma del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 217269 del 20 maggio 2014 che attesta la conformità urbanistica dell'opera;

VISTA la nota prot. 0011840 del 17 giugno 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale è stata convocata la Conferenza di servizi;

VISTA la nota prot. n. 0022878 del 28 novembre 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico di richiesta dell'intesa;

VISTA la nota prot. 001461 del 26 gennaio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di servizi;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.54;

delibera

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., l'intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Schio - Arsiero" nei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico, Arsiero, in Provincia di Vicenza;

2. di incaricare la Sezione Energia dell'esecuzione del presente atto;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 296108)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 446 del 31 marzo 2015

**Programmazione iniziale dell'attività di spesa per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di tutela idrogeologica, di miglioramento boschivo e di difesa fitosanitaria: annualità 2015, 2016 e 2017. Prenotazione impegni di spesa; determinazione e assegnazione budget operativi di spesa ai Dirigenti titolari dei Settori Forestali Regionali per l'annualità 2015. L.R. 52/1978 - L.R. 39/2001 - L.R. 44/2014 - D. Lgs. 118/2011.**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il presente provvedimento, sulla base delle previsioni di spesa definite dai Settori Forestali Regionali per le annualità 2015, 2016 e 2017, individua le prime iniziative da attuarsi; prenota gli impegni di spesa e assegna i corrispondenti budget operativi per l'anno 2015 a favore dei Dirigenti titolari dei Settori Forestali Regionali, in linea con i principi di gestione contabile recati dal D. Lgs. 118/2011 e nei limiti conseguenti l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2015. |

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con propria legge 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22, consistenti in sistemazioni idrogeologiche, interventi di difesa del suolo, di difesa fitosanitaria, di miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo prevalentemente effettuati nei territori montani e soggetti a vincolo idrogeologico.

Tali interventi vengono eseguiti direttamente in economia dai competenti Settori Forestali regionali operanti sul territorio, incardinati nelle rispettive Sezioni Bacino Idrografico di appartenenza.

Il suddetto modus operandi implica che ciascun Settore Forestale provveda direttamente alla progettazione dei lavori e alla loro realizzazione impiegando materiali, attrezzature e mezzi d'opera, appositamente acquistati o noleggiati, nonché personale appositamente assunto, sotto la direzione del responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto sancito dalle norme vigenti, ivi compresi il provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia di cui all'**allegato A** della deliberazione della Giunta Regionale n. 2401 del 27/11/2012, e ulteriori disposizioni in materia emanate dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste in coerenza con i principi applicativi del D. Lgs. 23/11/2011, n. 118.

Nell'ambito dell'operatività così delineata, e giusta DGR n. 259 del 03/03/2015, in linea con i principi di gestione contabile recati dal D. Lgs. 118/2011, il Dirigente responsabile del competente Settore Forestale periferico opera mediante la diretta gestione di budget operativi appositamente assegnati attraverso i quali l'attività istituzionale trova compimento.

Con riferimento alle maestranze forestali i Dirigenti delle predette strutture forestali periferiche, oltre a configurarsi Responsabili Unici del Procedimento (RUP), integrano altresì il ruolo di datori di lavoro di tali maestranze, sia sotto il profilo civilistico, sia sotto il profilo datoriale di cui all'art. 2 del D. Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, giusta D.G.R. 30/09/2008, n. 2734.

Dal 1° gennaio 2015 è iniziata l'applicazione del D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, recante significativi elementi di innovazione e di modificazione in ordine alla predisposizione ed alla gestione del bilancio della Amministrazione regionale.

Il citato D. Lgs. 118/2011, tra le altre cose, non contempla più la presenza dei "residui" che nel caso dei Settori Forestali regionali consentivano la ripresa della attività lavorativa nel successivo esercizio finanziario sotto forma di riaccrediti, sollecitamente riconosciuti ai medesimi Settori, come budget operativi di spesa.

Venuta meno, dunque, la disponibilità dei "residui" come sopra individuati, si pone la necessità per i Settori Forestali regionali di procedere ad una attenta valutazione della attività operativa da porre in essere nel corso del 2015, con riflessi programmatori nel 2016 e 2017, al fine di definire con ogni consentita precisione, l'ammontare della spesa liquida ed esigibile in grado di concretizzarsi nel corso delle predette annualità. Tale azione ricognitiva sostanzia in sé l'elemento programmatorio e autorizzatorio, peraltro contemplato dal D. Lgs. 118/2011, che supporta la effettiva realizzazione dei singoli interventi nonché la determinazione del fabbisogno corrispondente secondo la stimata tempistica di realizzazione dei lavori e di scadenza della spesa.

Con la presente deliberazione, pertanto, si intendono riepilogare nei prospetti **allegati A**, **B**, **C**, **D**, **E**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con riferimento, rispettivamente, ai Settori Forestali regionali di Belluno, Padova e Rovigo, Treviso e Venezia, Verona, Vicenza, strutture incardinate nelle rispettive Sezioni Bacino Idrografico di appartenenza, le prime iniziative da attuarsi nel corso del 2015, 2016 e 2017, per ciascuna delle quali viene ad essere individuata la programmata attività di spesa, liquida ed esigibile, suscettibile di maturazione nel corso dei suddetti riferimenti temporali.

Del pari si intende procedere alla prenotazione degli impegni di spesa meglio evidenziati nei prospetti **allegati A**, **B**, **C**, **D**, **E**, e **F**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, a valere sulle disponibilità recate dal Capitolo 100696, articolo U.2.02.01.09.014.

Con il presente provvedimento si intende altresì autorizzare il sostenimento delle spese relative alla esecuzione dei progetti, meglio evidenziate nella colonna autorizzativa dei prospetti **allegati A**, **B**, **C**, **D**, **E**, e **F**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, assegnando nel contempo i relativi Budget Operativi di spesa, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 39/2001, per l'importo complessivo, massimo, di Euro 6.210.391,82 ai Dirigenti dei Settori Forestali Regionali, strutture incardinate nelle rispettive Sezioni Bacino Idrografico di appartenenza, ovvero loro sostituti, come di seguito individuati:

- Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza - Sezione di Belluno
  - ♦ Settore Forestale di Belluno - Codice Struttura (7007120200):
    Titolare: Dott. For. Pierantonio Zanchetta
    Sostituto: Dott. Sisto Da Roit
- Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Padova
  - ♦ Settore Forestale di Padova e Rovigo - Codice Struttura (7007130300):
    Titolare: Dott. For. Damiano Tancon
    Sostituto: Dott.ssa For. Emanuela Schergna
- Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza - Sezione di Treviso
  - ♦ Settore Forestale di Treviso e Venezia - Codice Struttura (7007140200):
    Titolare: Dott.ssa For. Emanuela Ramon
    Sostituto: p.a. Ingrid Dal Cin
- Sezione Bacino Idrografico Adige-Po - Sezione di Verona
  - ♦ Settore Forestale di Verona - Codice Struttura (7007150300):
    Titolare: Dott. For. Damiano Tancon
    Sostituto: Dott. For. Massimo Bacchini
- Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza
  - ♦ Settore Forestale di Vicenza - Codice Struttura (7007160200):
    Titolare: Dott.ssa For. Miria Righele
    Sostituto: Dott. For. Pierangelo Miola

Il tutto nei limiti dei quattro dodicesimi dello stanziamento del suddetto capitolo, stante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015, giusta L.R. 30/12/2014, n. 44.

I Dirigenti come sopra individuati subentrano nella gestione di tutti i procedimenti afferenti alla esecuzione di interventi di sistemazione idraulico-forestale realizzati in economia.

L'utilizzo dei budget operativi da parte dei Dirigenti dei Settori Forestali Regionali, ovvero loro sostituti, dovrà avvenire nel rispetto delle direttive per l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015.

Considerata la caratteristica dell'attività in capo alle strutture forestali regionali, che operano in amministrazione diretta mediante la predisposizione e la realizzazione di specifici progetti, l'utilizzo di budget operativi potrà essere destinato a sostenere tutte le spese strettamente connesse alla realizzazione dei singoli progetti, ad esclusione di quelle riferite ad acquisizioni strumentali, anche sulla scorta di ulteriori disposizioni all'uopo emanate dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste in coerenza con i principi applicativi del D. Lgs. 23/11/2011, n. 118.

I suddetti Dirigenti responsabili del processo di spesa sono inoltre tenuti, ai sensi dell'art. 49, comma 6, della L.R. 39/2001, alla predisposizione degli specifici consuntivi delle spese sostenute nell'utilizzo dei budget operativi loro attribuiti, nonché alla trasmissione dei medesimi alla Sezione Ragioneria per il controllo di regolarità contabile ai sensi della L.R. 39/2001. I suddetti consuntivi saranno successivamente approvati dalla struttura gerarchicamente sovraordinata, identificata, nel caso di specie, nel Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste.

Al Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste è delegata in via permanente, o comunque fino a diversa disposizione della Giunta Regionale, la facoltà di eventuale, straordinaria rimodulazione della spesa effettuata mediante budget operativi, tra le varie iniziative programmate alla luce di contingenti necessità operative manifestate dai competenti Settori forestali.

Si richiama ad ogni buon conto quanto disposto dalle DD.G.R. n. 25 del 21/01/2014 e n. 393 del 25/03/2014 in ordine alle attribuzioni conferite al Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste per quanto attiene alla sola, eventuale nuova individuazione di titolari dei budget operativi, nonché datori di lavoro delle maestranze forestali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22.

VISTA la L.R. 07/11/2003, n. 27.

VISTA la L.R. 30/12/2014, n. 44.

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, 118.

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39.

VISTA la D.G.R. n. 25 del 21/01/2014.

VISTA la D.G.R. n. 393 del 25/03/2014.

VISTA la D.G.R. n. 2734 del 30/09/2008, con la quale vengono individuati i datori di lavoro.

VISTA la D.G.R. n. 4786 del 21/12/1998, che individua i profili di spesa funzionali al buon fine dei singoli interventi previsti dal programma di cui alle premesse.

VISTA la D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012, provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia.

VISTO il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163.

VISTA la L. 23/12/1999, n. 488.

VISTA la L.R. 04/02/1980, n. 6.

VISTA la L.R. 24/12/2004, n. 36.

VISTA la D.G.R. n. 192 del 24/02/2015, direttive per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015.

VISTA la D.G.R. n. 259 del 03/03/2015.

VISTA l'art. 2, co. 2 lett. o), della legge regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di individuare i primi interventi da attuarsi a cura dei Settori Forestali di Belluno, Padova e Rovigo, Treviso e Venezia, Verona, Vicenza, strutture incardinate nelle rispettive Sezioni Bacino Idrografico di appartenenza, nel corso del 2015, 2016 e 2017, per ciascuna delle quali viene ad essere individuata l'attività di spesa programmata, liquida ed esigibile, suscettibile di maturazione nel corso dei suddetti riferimenti temporali come riepilogati nei prospetti **allegati A**, **B**, **C**, **D**, **E**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

3. Di dare atto che l'azione ricognitiva posta in essere dai Settori Forestali di Belluno, Padova e Rovigo, Treviso e Venezia, Verona, Vicenza, strutture incardinate nelle rispettive Sezioni Bacino Idrografico di appartenenza, sostanzia in sé l'elemento programmatorio e autorizzatorio contemplato dal D. Lgs. 118/2011, supporta la effettiva realizzazione dei singoli interventi determinandone il fabbisogno corrispondente secondo la stimata tempistica di realizzazione dei lavori e di scadenza della spesa.

4. Di autorizzare conseguentemente il sostenimento della spesa per l'esecuzione dei progetti meglio riepilogati nei prospetti **allegati A**, **B**, **C**, **D**, **E**, e **F**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per l'importo complessivo massimo di Euro 6.210.391,82.

5. Di individuare nelle persone dei Dirigenti dei Settori Forestali di Belluno, Padova e Rovigo, Treviso e Venezia, Verona, Vicenza, come di seguito specificati, i soggetti titolari dei budget operativi di spesa necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale svolta dai Settori Forestali medesimi:

- Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza - Sezione di Belluno
  - ♦ Settore Forestale di Belluno - Codice Struttura (7007120200):
    Titolare: Dott. For. Pierantonio Zanchetta
    Sostituto: Dott. Sisto Da Roit
- Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Padova
  - ♦ Settore Forestale di Padova e Rovigo - Codice Struttura (7007130300):
    Titolare: Dott. For. Damiano Tancon
    Sostituto: Dott.ssa For. Emanuela Schergna
- Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza - Sezione di Treviso
  - ♦ Settore Forestale di Treviso e Venezia - Codice Struttura (7007140200):
    Titolare: Dott.ssa For. Emanuela Ramon
    Sostituto: p.a. Ingrid Dal Cin
- Sezione Bacino Idrografico Adige-Po - Sezione di Verona
  - ♦ Settore Forestale di Verona - Codice Struttura (7007150300):
    Titolare: Dott. For. Damiano Tancon
    Sostituto: Dott. For. Massimo Bacchini
- Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza
  - ♦ Settore Forestale di Vicenza - Codice Struttura (7007160200):
    Titolare: Dott.ssa For. Miria Righele
    Sostituto: Dott. For. Pierangelo Miola

6. Di dare atto che i Dirigenti come sopra individuati subentrano nella gestione di tutti i procedimenti afferenti alla esecuzione di interventi di sistemazione idraulico-forestale realizzati in economia.

7. Di disporre pertanto l'assegnazione dei budget operativi di spesa presso il Tesoriere della Regione ex art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, per gli importi evidenziati in dettaglio nei prospetti **allegati A**, **B**, **C**, **D**, **E**, ed **F**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con riferimento, rispettivamente, alle strutture forestali di Belluno, Padova e Rovigo, Treviso e Venezia, Verona, Vicenza, a favore dei Dirigenti di Settore Forestale evidenziati nel punto 5) del presente provvedimento.

8. Di procedere, a copertura dei budget operativi di cui al precedente punto 7), secondo la ripartizione complessiva evidenziata nell'**Allegato F**, parte integrante della presente deliberazione, alla prenotazione degli impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 6.210.391,82, per l'esecuzione degli interventi da realizzarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2015, a valere sul Capitolo 100696, articolo U.2.02.01.09.014 dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo alle prenotazioni medesime il codice SIOPE 2.01.01.2108**.**

9. Di dare atto che le registrazioni contabili delle spese gestite mediante budget operativo di cui al punto 7) avverranno in ottemperanza alle disposizioni contabili ex art. 49 L.R. 39/2001 e D. Lgs. 118/2011.

10. Di dare atto che la spesa di cui si dispone la prenotazione di impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

11. Di dare atto che l'importo evidenziato al punto (A) dell'**allegato F**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui si dispone la prenotazione di impegno con il presente provvedimento non riveste natura di debito commerciale.

12. Di dare atto che l'importo evidenziato al punto (B) dell'**allegato F**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui si dispone la prenotazione di impegno con il presente provvedimento riveste natura di debito commerciale.

13. Di dare atto che l'utilizzo dei budget operativi assegnati, da parte dei funzionari responsabili del processo di spesa, Dirigenti di Settore Forestale ovvero loro sostituti, meglio evidenziati al punto 7) dovrà avvenire, nel rispetto delle direttive di gestione del bilancio 2015 in esercizio provvisorio.

14. Di dare atto che stante la specificità dell'attività in capo alle strutture forestali regionali, che operano in amministrazione diretta, l'utilizzo di budget operativi potrà essere destinato a sostenere tutte le spese strettamente connesse alla realizzazione dei singoli progetti, ad esclusione di quelle riferite ad acquisizioni strumentali, anche sulla scorta di disposizioni all'uopo emanate dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste in coerenza con i principi applicativi del D. Lgs. 23/11/2011, n. 118.

15. Di prendere atto altresì che i funzionari responsabili del processo di spesa, nonché responsabili del procedimento, Dirigenti dei Settori Forestali evidenziati al punto 5) del presente provvedimento, sono tenuti, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 39/2001, alla predisposizione degli specifici consuntivi delle spese sostenute nell'utilizzo dei budget operativi loro attribuiti, nonché alla trasmissione dei medesimi alla Sezione Ragioneria per il controllo di regolarità contabile ex L.R. 39/2001. I suddetti consuntivi saranno successivamente approvati dalla struttura gerarchicamente sovraordinata, identificata nel Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste.

16. Di delegare al Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste in via permanente, o comunque fino a diversa disposizione della Giunta Regionale, la eventuale, straordinaria rimodulazione della spesa effettuata mediante budget operativi, tra le varie iniziative programmate alla luce di contingenti necessità operative manifestate dai competenti Settori forestali.

17. Di confermare quanto determinato con DD.G.R. n. 25 del 21/01/2014 e n. 393 del 25/03/2014 in ordine alle attribuzioni riconosciute al Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, conferendo al medesimo la facoltà di provvedere con propri atti, limitatamente alla sola, eventuale nuova individuazione di titolari dei budget operativi, nonché datori di lavoro delle maestranze forestali, sia sotto il profilo civilistico di tale ruolo, sia sotto quello configurante specifiche attribuzioni in applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, giusta D.G.R. 30/09/2008, n. 2734.

18. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Allegato A Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - SETTORI FORESTALI REGIONALI

**SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE-LIVENZA** — **SEZIONE di BELLUNO**

**SETTORE FORESTALE** di **BELLUNO**

| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANODOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | PIANO DELLE SCADENZE 2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 10 | Prog. n. 997 del 20/12/10 Feltrino | DGR n. 1800 del 13/7/10 | 100696 | 220.000,00 | 4.224,00 | 129.465,60 | 86.310,40 | 35,19<br>12.626,15 | | | |
| SIF 13 | Prog. n. 1073 del 13/2/13 Limana | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 20.596,80 | 8.827,20 | 12.349,77<br>5.018,34 | | | 12.349,77<br>5.018,34 |
| SIF 13 | Prog. n. 1074 del 13/2/13 Bl Ponte | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 20.596,80 | 8.827,20 | 4.152,38<br>6.229,91 | | | |
| SIF 13 | Prog. n. 1076 del 22/02/13 Alpago | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 170.000,00 | 3.264,00 | 100.041,60 | 66.694,40 | 3.172,99<br>4.431,23 | | | 3.172,99<br>4.431,23 |
| SIF 13 | Prog. n. 1079 del 12/4/13 Feltrino | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 130.000,00 | 2.496,00 | 89.252,80 | 38.251,20 | 0,00<br>2.101,10 | | | |
| SIF 13 | Prog. n. 1085 del 20/5/13 Gosaldo | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 47.078,40 | 31.385,60 | 9.149,94<br>8.295,68 | | | 9.149,94<br>8.295,68 |
| SIF 13 | Prog. n. 1086 del 20/5/13 Selva | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 160.000,00 | 3.072,00 | 94.156,80 | 62.771,20 | 0,00<br>9.899,23 | | | 0,00<br>9.899,23 |
| SIF 13 | Prog. n. 1090 del 18/6/13 Comelico | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 210.000,00 | 4.032,00 | 123.580,80 | 82.387,20 | 2.227,01<br>302,69 | | | 2.227,01<br>302,69 |
| SIF 13 | Prog. n. 1093 del 28/06/13 Pieve di C. | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 130.000,00 | 2.496,00 | 76.502,40 | 51.001,60 | 0,00<br>264,74 | | | 0,00<br>264,74 |
| SIF 13 | Prog. n. 1096 del 5/8/13 Canale | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 110.000,00 | 2.112,00 | 64.732,80 | 43.155,20 | 7.370,44<br>4.755,27 | | | 7.370,44<br>4.755,27 |
| SIF 13 | Prog. n. 1097 del 6/8/13 Boschi Cadore | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 68.656,00 | 29.424,00 | 0,00<br>488,00 | | | 0,00<br>488,00 |
| SIF 13 | Prog. n. 1099 del 7/8/13 Feltre | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 58.848,00 | 39.232,00 | 970,35<br>5.697,54 | | | |
| SIF 13 | Prog. n. 1101 del 18/9/13 Mat. Prop. | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 34.328,00 | 14.712,00 | 0,00<br>7.734,86 | | | 0,00<br>7.734,86 |
| SIF 13 | Prog. n. 1102 del 18/9/13 Val Biois | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 27.462,40 | 11.769,60 | 3.407,20<br>5.180,55 | | | 3.407,20<br>5.180,55 |
| SIF 13 | Prog. n. 1103 del 7/10/13 Zoldo | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 90.000,00 | 1.728,00 | 61.790,40 | 26.481,60 | 4.222,31<br>21.165,81 | | | 4.222,31<br>10.582,91 |

**Allegato A Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| | | | | | | | | PIANO DELLE SCADENZE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANODOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | 2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
| SIF 13 | Spese generali di realizzazione | DGR n. 1240 del 16/7/13 | 100696 | 310.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00<br>113.094,37 | | | 0,00<br>56.547,19 |
| SIF 2014 | Prog. n. 1116 del 30/5/14 Feltrino | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 20.596,80 | 8.827,20 | 20.596,80<br>8.827,20 | | | |
| SIF 2014 | Prog. n. 1122 del 14/7/14 Comelico | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 68.656,00 | 29.424,00 | 63.063,95<br>29.424,00 | | | 31.531,98<br>14.712,00 |
| SIF 2014 | Prog. n. 1124 del 15/7/14 Cadore | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 68.656,00 | 29.424,00 | 0,00<br>3.772,07 | | | 0,00<br>3.772,07 |
| SIF 2014 | Prog. n. 1126 del 18/7/14 Belluno | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 68.656,00 | 29.424,00 | 38.518,30<br>24.781,24 | | | 19.259,15<br>12.390,62 |
| SIF 2014 | Prog. n. 1119 del 16/6/14 Comelico | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 27.462,40 | 11.769,60 | 27.462,40<br>11.769,60 | | | 13.731,20<br>11.769,60 |
| SIF 2014 | Prog. n. 1117 del 12/6/14 Val Biois | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 27.462,40 | 11.769,60 | 27.462,40<br>11.769,60 | | | |
| SIF 2014 | Oneri di applicazione Contratto di Lavoro | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 1.042.665,76<br>0,00 | <br>0,00 | <br>0,00 | 540.332,88<br>0,00 |
| SIF 2014 | Spese generali di realizzazione | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 310.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00<br>0,00 | <br>155.000,00 | | 0,00<br>0,00 |
| SIF 2014 | Prog. n. 1118 del 16/6/14 Val Boite | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 20.596,80 | 8.827,20 | 20.596,80<br>8.827,20 | | | 10.298,40<br>8.827,20 |
| SIF 2014 | Prog. n. 1120 del 18/6/14 Auronzo | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 27.462,40 | 11.769,60 | 27.462,40<br>11.769,60 | | | |
| SIF 2014 | Prog. n. 1121 del 18/6/14 Limana | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 20.596,80 | 8.827,20 | 20.596,80<br>8.827,20 | | | |
| SIF 2014 | Prog. n. 1125 del 16/7/14 Feltrino | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 130.000,00 | 2.496,00 | 89.252,80 | 38.251,20 | 89.252,80<br>38.251,20 | | | 44.626,40<br>19.125,60 |
| SIF 2014 | Prog. n. 1127 del 4/8/14 Alpago | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 170.000,00 | 3.264,00 | 100.041,60 | 66.694,40 | 100.041,60<br>66.694,40 | | | |
| SIF 2014 | Prog. n. 1128 del 6/8/14 Belluno | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 17.654,40 | 11.769,60 | 17.654,40<br>11.769,60 | | | 8.827,20<br>11.769,60 |
| SIF 2014 | Prog. n. 1129 del 7/8/14 Auronzo | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 58.848,00 | 39.232,00 | 58.848,00<br>39.232,00 | | | |
| SIF 2014 | Prog. n. 1131 del 22/8/14 Agordino | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 170.000,00 | 3.264,00 | 116.715,20 | 50.020,80 | 116.715,20<br>50.020,80 | | | |
| SIF 2014 | Prog. n. 1132 del 25/8/14 Zoldano | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 68.656,00 | 29.424,00 | 68.656,00<br>29.424,00 | | | 34.328,00<br>14.712,00 |

**Allegato A Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| | | | | | | | | PIANO DELLE SCADENZE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANODOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | 2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
| SIF 2014 | Prog. n. 1123 del 14/7/14 Val Boite | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 70.000,00 | 1.344,00 | 48.059,20 | 20.596,80 | **48.059,20**<br>**20.596,80** | | | **24.029,60**<br>**10.298,40** |
| SIF 2014 | Prog. n. 1133 del 18/9/14 Val Boite | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 90.000,00 | 1.728,00 | 52.963,20 | 35.308,80 | **52.963,20**<br>**35.308,80** | | | **26.481,60**<br>**17.654,40** |
| SIF 2014 | Prog. n. 1134 del 19/9/14 Livinallongo | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 117.696,00 | 78.464,00 | **117.696,00**<br>**78.464,00** | | | |
| SIF 2014 | Prog. n. 1135 del 10/10/14 Comelico | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 210.000,00 | 4.032,00 | 123.580,80 | 82.387,20 | **123.580,80**<br>**82.387,20** | | | |
| SIF 2014 | Prog. n. 1136 del 14/10/14 Cadore | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 140.000,00 | 2.688,00 | 82.387,20 | 54.924,80 | **82.387,20**<br>**54.924,80** | | | **41.193,60**<br>**27.462,40** |
| SIF 2014 | Prog. n. 1137 del 15/10/14 Feltrino | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 110.000,00 | 2.112,00 | 64.732,80 | 43.155,20 | **64.732,80**<br>**43.155,20** | | | **32.366,40**<br>**21.577,60** |
| SIF 2014 | Prog. n. 1138 del 6/10/14 Gosaldo | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 120.000,00 | 2.304,00 | 70.617,60 | 47.078,40 | **70.617,60**<br>**47.078,40** | | | **35.308,80**<br>**23.539,20** |
| SIF 2014 | Prog. n. 1139 del 14/11/14 Limana | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 58.848,00 | 39.232,00 | **58.848,00**<br>**39.232,00** | | | |
| SIF 2014 | Prog. n. 1140 del 20/11/14 Falcade | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 88.272,00 | 58.848,00 | **88.272,00**<br>**58.848,00** | | | **44.136,00**<br>**29.424,00** |
| SIF 2014 | Prog. n. 1141 del 25/11/14 Mat. Pro | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 34.328,00 | 14.712,00 | **34.328,00**<br>**14.712,00** | | | |
| SIF 2014 | Prog. n. 1142 del 26/11/14 Zoldo | DGR n. 1444 del 5/8/14 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 47.078,40 | 31.385,60 | **47.078,40**<br>**31.385,60** | | | |
| P.I. 13 | P.I. n. 294/13 S. Giustina, Cesio | DDR n. 451 del 12/9/13 | 100696 | 15.000,00 | 288,00 | 5.712,00 | 9.000,00 | **0,00**<br>**2.832,43** | | | **0,00**<br>**2.832,43** |
| P.I. 14 | P.I. n. 299 Gosaldo | DDR n. 52 del 20/03/14 | 100696 | 20.000,00 | 346,00 | 10.000,00 | 9.654,00 | **1.085,09**<br>**425,18** | | | **1.085,09**<br>**425,18** |
| P.I. 14 | P.I. n. 300 Mel | DDR n. 52 del 20/03/14 | 100696 | 30.000,00 | 519,00 | 15.000,00 | 14.481,00 | **0,00**<br>**2.225,13** | | | **0,00**<br>**2.225,13** |
| P.I. 14 | P.I. n. 301 Alano | DDR n. 52 del 20/03/14 | 100696 | 30.000,00 | 519,00 | 15.000,00 | 14.481,00 | **264,61**<br>**4.486,78** | | | **264,61**<br>**4.486,78** |
| P.I. 14 | P.I. n. 302 Farra Alpago | DDR n. 52 del 20/03/14 | 100696 | 30.000,00 | 519,00 | 15.000,00 | 14.481,00 | **2.832,19**<br>**7.092,85** | | | **2.832,19**<br>**7.092,85** |
| P.I. 14 | P.I. n. 303 Puos d'Alpago | DDR n. 52 del 20/03/14 | 100696 | 15.000,00 | 259,50 | 5.000,00 | 9.740,50 | **310,13**<br>**1.517,05** | | | **310,13**<br>**1.517,05** |
| P.I. 14 | P.I. n. 304 S. Vito | DDR n.156 del 17/6/14 | 100696 | 30.000,00 | 519,00 | 15.000,00 | 14.481,00 | **0,00**<br>**520,11** | | | **0,00**<br>**520,11** |

**Allegato A Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANODOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | PIANO DELLE SCADENZE 2015: Manodopera / Lavori | PIANO DELLE SCADENZE 2016: Manodopera / Lavori | PIANO DELLE SCADENZE 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.I. 14 | P.I. n. 305 Belluno Meassa | DDR n.166 del 26/6/14 | 100696 | 30.000,00 | 519,00 | 14.481,00 | 15.000,00 | 13.327,81<br>15.000,00 | | | 13.327,81<br>15.000,00 |
| P.I. 14 | P.I. n. 306 Ponte N. A. Cassani | DDR n. 195 del 1/8/14 | 100696 | 20.000,00 | 346,00 | 10.000,00 | 9.654,00 | 0,00<br>944,18 | | | 0,00<br>944,18 |
| P.I. 14 | P.I. n. 307 Canale Rai | DDR n.193 del 1/8/14 | 100696 | 30.000,00 | 519,00 | 12.500,00 | 16.981,00 | 0,00<br>5.302,35 | | | 0,00<br>5.302,35 |
| P.I. 14 | P.I. n. 309 Gresal | DDR n. 220 del 19/8/14 | 100696 | 15.000,00 | 259,50 | 10.000,00 | 4.740,50 | 3.398,15<br>3.273,16 | | | 3.398,15<br>3.273,16 |
| P.I. 14 | P.I. n. 310 Vodo | DDR n. 220 del 19/8/14 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 18.000,00 | 11.424,00 | 18.000,00<br>10.199,64 | | | 9.000,00<br>10.199,64 |
| P.I. 14 | P.I. n. 312 Quero Vas | DDR n. 265 del 18/9/14 | 100696 | 25.000,00 | 432,50 | 9.567,50 | 15.000,00 | 9.567,50<br>9.372,75 | | | 9.567,50<br>9.372,75 |
| P.I. 14 | P.I. n. 311 Arsiè val Cubia | DDR n. 247 del 5/09/14 | 100696 | 30.000,00 | 519,00 | 14.481,00 | 15.000,00 | 14.481,00<br>15.000,00 | | | 14.481,00<br>15.000,00 |
| P.I. 14 | P.I. n. 314 Com. Sup. Entraghe | DDR n. 332 del 20/10/14 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 14.232,00 | 25.000,00 | 14.232,00<br>25.000,00 | | | 14.232,00<br>12.500,00 |
| P.I. 14 | P.I. n. 313 Com. Sup. Casamazzagno | DDR n. 332 del 20/10/14 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 14.232,00 | 25.000,00 | 14.232,00<br>25.000,00 | | | 14.232,00<br>12.500,00 |
| P.I. 14 | P.I. 315 Belluno Tassei | DDR n. 407 del 19/11/14 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 20.000,00 | 19.232,00 | 20.000,00<br>19.232,00 | | | |
| P.I. 14 | P.I. 316 S. Tomaso Agordino | DDR n. 457 del 5/12/14 | 100696 | 20.000,00 | 384,00 | 10.000,00 | 9.616,00 | 10.000,00<br>9.616,00 | | | 10.000,00<br>9.616,00 |
| P.I. 14 | P.I. 317 Cortina Rio Gere | DDR n. 457 del 5/12/14 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 19.232,00 | 20.000,00 | 19.232,00<br>20.000,00 | | | 9.616,00<br>10.000,00 |
| P.I. 14 | P.I. 318 Pieve d'A Val cantuna | DDR n. 457 del 5/12/14 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 19.232,00 | 20.000,00 | 19.232,00<br>20.000,00 | | | 9.616,00<br>10.000,00 |
| P.I. 14 | P.I. 319 Mel Terche | DDR n. 457 del 5/12/14 | 100696 | 20.000,00 | 384,00 | 10.000,00 | 9.616,00 | 10.000,00<br>9.616,00 | | | 10.000,00<br>9.616,00 |
| P.I. 14 | P.I. 320 Pedavena e Feltre | DDR n. 457 del 5/12/14 | 100696 | 25.000,00 | 480,00 | 9.520,00 | 15.000,00 | 9.520,00<br>15.000,00 | | | |
| P.I. 14 | P.I. 321 Vari Agordino Briglie | DDR n. 457 del 5/12/14 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 12.000,00 | 17.424,00 | 12.000,00<br>17.424,00 | | | 12.000,00<br>8.712,00 |
| P.I. 14 | P.I. 322 Comelico S. e S. Nicolò | DDR n. 457 del 5/12/14 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 24.040,00 | 25.000,00 | 24.040,00<br>25.000,00 | | | 12.020,00<br>12.500,00 |
| P.I. 14 | P.I. 323 Tambre e Puos | DDR n. 457 del 5/12/14 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 30.000,00 | 19.040,00 | 30.000,00<br>19.040,00 | | | 15.000,00<br>9.520,00 |

**Allegato A Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| | | | | | | | | PIANO DELLE SCADENZE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANODOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | 2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
| P.I. 14 | P.I. 324 Selva di Cadore Giavaz | DDR n. 457 del 5/12/14 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 24.040,00 | 25.000,00 | **24.040,00**<br>**25.000,00** | | | **12.020,00**<br>**12.500,00** |
| P.I. 14 | P.I. 325 Farra d'Alpago Val | DDR n. 532 del 22/12/14 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 24.101,60 | 26.900,00 | **24.101,60**<br>**26.900,00** | | | **12.050,80**<br>**13.450,00** |
| P.I. 14 | P.I. 326 Auronzo Val da Rin | DDR n. 532 del 22/12/14 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 24.101,60 | 26.900,00 | **24.101,60**<br>**26.900,00** | | | **12.050,80**<br>**13.450,00** |
| P.I. 14 | P.I. 327 Longarone Rii minori | DDR n. 596 del 30/12/14 | 100696 | 15.000,00 | 288,00 | 7.712,00 | 7.000,00 | **7.712,00**<br>**7.000,00** | | | |
| FRANE 14 | P. 1143 Feltre Castel Lusa | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 63.752,00 | 34.328,00 | **63.752,00**<br>**34.328,00** | | | |
| FRANE 14 | P.1145 Forno Zoldo Malvarè | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 23.146,88 | 16.085,12 | **23.146,88**<br>**16.085,12** | | | |
| FRANE 14 | P.1144 Valle di Cadore Vallesina | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 31.876,00 | 17.164,00 | | **31.176,00**<br>**17.164,00** | | |
| FRANE 14 | P.1146 S. Pietro Costalta | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 51.001,60 | 27.462,40 | | **51.001,60**<br>**27.462,40** | | |
| FRANE 14 | P.1147 Auronzo S. Caterina | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 70.000,00 | 1.344,00 | 44.626,40 | 24.029,60 | | **44.626,40**<br>**24.029,60** | | |
| FRANE 14 | P.1148 Puos Caozze e Valturcana | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 31.876,00 | 17.164,00 | **31.876,00**<br>**17.164,00** | | | **15.938,00**<br>**8.582,00** |
| FRANE 14 | P.xxxx Sappada Laghi d'Olbe | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 70.000,00 | 1.344,00 | 42.566,72 | 26.089,28 | | **42.566,72**<br>**26.089,28** | | |
| FRANE 14 | P. xxxx S: Stefano Costalissoio | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 31.876,00 | 17.164,00 | | **31.876,00**<br>**17.164,00** | | |
| FRANE 14 | P.xxxx Auronzo e Lozzo Pian Buoi | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 70.000,00 | 1.344,00 | 44.626,40 | 24.029,60 | | **44.626,40**<br>**24.029,60** | | |
| FRANE 14 | P. xxxx Borca di C. Villanova | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 31.876,00 | 17.164,00 | | **31.876,00**<br>**17.164,00** | | |
| FRANE 14 | P. xxxx Livinallongo Cherz | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 88.272,00 | 58.848,00 | | **88.272,00**<br>**58.848,00** | | |
| FRANE 14 | P. xxxx Livinallongo Rio Boa | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 65.000,00 | 1.248,00 | 41.438,80 | 22.313,20 | | **41.438,80**<br>**22.313,20** | | |
| FRANE 14 | P. xxxx Livinallongo Rio Chiesa | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 51.001,60 | 27.462,40 | | **51.001,60**<br>**27.462,40** | | |
| FRANE 14 | P. xxxx Falcade Somor Costa di Mezzo | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 58.848,00 | 39.232,00 | | **58.848,00**<br>**39.232,00** | | |

**Allegato A Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| | | | | | | | | PIANO DELLE SCADENZE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.)** | **ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località** | **DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi** | **Capitolo** | **Importo Progetto** | **Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006** | **Importo Totale Componente MANODOPERA** | **Importo Totale Componente LAVORI** | **2015: Manodopera / Lavori** | **2016: Manodopera / Lavori** | **2017: Manodopera / Lavori** | **1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015** |
| FRANE 14 | P. xxxx Rocca Pietore Pettorina | DGR n. 2732 del 29/12/14 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 88.272,00 | 58.848,00 | | **88.272,00** | | |
| | | | | | | | | | **58.848,00** | | |
| SIF 12 | Prog. n. 1056 del 2/8/12 Feltrino | DGR n. 1531 del 31/7/12 | 100696 | 130.000,00 | 2.496,00 | 89.252,80 | 38.251,20 | **0,00** | | | |
| | | | | | | | | **10.758,77** | | | |
| | | | | | | | **TOTALI MANODOPERA CAP. 100696** | **3.019.698,95** | **636.476,72** | **0,00** | **1.161.392,95** |
| | | | | | | | **TOTALI LAVORI CAP. 100696** | **1.482.506,34** | **547.172,88** | **0,00** | **549.903,38** |
| | | | | | | | **S.F.R. di BELLUNO -TOTALE COMPLESSIVO PRENOTAZIONI - CAP. 100696 - Art. U.2.02.01.09.014** | **4.502.205,29** | **1.183.649,60** | **0,00** # | **1.711.296,33** |

**Allegato B Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

**PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - SETTORI FORESTALI REGIONALI**

**SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA-BACCHIGLIONE** **SEZIONE di PADOVA**

**SETTORE FORESTALE** **di** **PADOVA e ROVIGO**

| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANODOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | PIANO DELLE SCADENZE 2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 2013 art. 15 | Prog. 237/13 M del 3/11/2013 | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 17.000,00 | 326,40 | 14.172,56 | 2.501,04 | 14.172,56<br>2.501,04 | | | |
| SIF 2013 art. 22 | Prog. 240/14 M del 22/9/2014 | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 41.684,00 | 7.356,00 | | 41.684,00<br>7.356,00 | | |
| SIF 2013 | Prog. 248/14 M del 9/5/2014 | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 137.312,00 | 58.848,00 | 82.544,72<br>38.848,00 | | | 25.000,00<br>15.454,40 |
| SIF 2013 | Prog. 249/14 M del 2/7/2014 | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 140.000,00 | 2.688,00 | 116.715,20 | 20.596,80 | 60.000,00<br>5.000,00 | 56.715,20<br>15.596,80 | | |
| SIF 2013 | Prog. 250/14 M del 18/7/2014 | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 70.000,00 | 1.344,00 | 58.357,60 | 10.298,40 | | 58.357,60<br>10.298,40 | | |
| SIF 2013 | Prog. 251/14 M del 29/8/2014 | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 54.924,80 | 23.539,20 | 54.924,80<br>23.539,20 | | | 9.000,00<br>7.846,40 |
| SIF 2014 | Prog. 271/15 M | DGR n. 1444 del 5/8/2014 | 100696 | 195.000,00 | 3.744,00 | 156.000,00 | 35.256,00 | 70.000,00<br>10.000,00 | 86.000,00<br>25.256,00 | | |
| SIF 2014 | Prog. 272/15 M | DGR n. 1444 del 5/8/2014 | 100696 | 180.000,00 | 3.456,00 | 153.000,00 | 23.544,00 | | 153.000,00<br>23.544,00 | | |
| SIF 2014 | Prog. 273/15 M | DGR n. 1444 del 5/8/2014 | 100696 | 170.000,00 | 3.264,00 | 144.844,92 | 21.891,08 | | 144.844,92<br>21.891,08 | | |
| SIF 2014 | Prog. 274/15 M | DGR n. 1444 del 5/8/2014 | 100696 | 185.000,00 | 3.552,00 | 129.500,00 | 51.984,00 | | 129.500,00<br>51.894,00 | | |
| SIF 2013 | Prog. 238/14 M Fitosanitaria | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 35.308,80 | 3.923,20 | | 35.308,80<br>3.923,20 | | |
| SIF 2013 | Prog. 239/14/B | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 130.000,00 | 2.496,00 | 114.753,60 | 12.750,40 | | 100.000,00<br>10.000,00 | | |
| SIF 2013 | Prog. 241/14 C | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 170.000,00 | 3.264,00 | 141.725,60 | 25.010,40 | 146.725,60<br>20.010,40 | | | 19.000,00<br>800,00 |
| SIF 2013 | Prog. 242/14 C | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 166.736,00 | 29.424,00 | 170.736,00<br>25.424,00 | | | |

**Allegato B Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANODOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | PIANO DELLE SCADENZE 2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 2013 | Prog. 243/14 C | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 170.000,00 | 3.264,00 | 141.725,60 | 25.010,40 | 146.725,60<br>20.010,40 | | | 37.800,00<br>1.000,00 |
| SIF 2013 | Prog. 244/14 C | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 20.596,80 | 8.827,20 | 20.596,80<br>8.827,20 | | | 3.000,00<br>500,00 |
| SIF 2014 art. 15 | Prog. 263/15 C | DGR n. 1444 del 5/8/2014 | 100696 | 34.500,00 | 662,40 | 25.378,20 | 8.459,40 | | 25.378,20<br>8.459,40 | | |
| SIF 2014 art. 22 | Prog. 264/15/B | DGR n. 1444 del 5/8/2014 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 88.272,00 | 9.808,00 | | | 88.272,00<br>9.808,00 | |
| SIF 2014 | Prog. 265/15 C | DGR n. 1444 del 5/8/2014 | 100696 | 195.500,00 | 3.753,60 | 153.397,12 | 38.349,28 | | 153.397,12<br>38.349,28 | | |
| SIF 2014 | Prog. 267/15 C | DGR n. 1444 del 5/8/2014 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 117.696,00 | 29.424,00 | | 117.696,00<br>29.424,00 | | |
| SIF 2014 | Prog. 270/15 C | DGR n. 1444 del 5/8/2014 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 20.596,80 | 8.827,20 | | 20.596,80<br>8.827,20 | | |
| SIF 2012 | Prog. 223/12 C | DGR n. 1531 del 31/7/2012 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 73.560,00 | 73.560,00 | 46.229,96<br>55.377,44 | | | |
| SIF 2013 | Prog. 245/14 C | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 190.000,00 | 3.648,00 | 93.176,00 | 93.176,00 | 93.176,00<br>93.176,00 | | | 63.176,00<br>73.176,00 |
| P.I 2014 | P.I. Cogolo | DDR n. 406 del 19/11/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 20.000,00 | 31.001,60 | 20.000,00<br>31.001,60 | | | |
| P.I 2014 | P.I. Broli | DDR n. 406 del 19/11/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 20.000,00 | 31.001,60 | 20.000,00<br>31.001,60 | | | 20.000,00<br>31.001,60 |
| P.I 2014 | P.I. Giarin | DDR n. 406 del 19/11/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 20.000,00 | 31.001,60 | 20.000,00<br>31.001,60 | | | |
| P.I 2014 | P.I. Turri | DDR n. 308 del 16/10/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 11.001,60 | 40.000,00 | 0,00<br>2.940,40 | | | 0,00<br>2.940,40 |
| SIF 2013 | Prog. 247/14 C | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 98.080,00 | 98.080,00 | 98.080,00<br>98.080,00 | | | |
| SIF 2014 | Prog. 266/15 C | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 156.928,00 | 39.232,00 | 50.000,00<br>40.000,00 | 106.928,00<br>29.232,00 | 0,00<br>0,00 | |
| SIF 2014 | Prog. 268/15 C | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 73.560,00 | 73.560,00 | | 73.560,00<br>73.560,00 | | |
| SIF 2014 | Prog. 269/15 C | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 73.560,00 | 73.560,00 | | 73.560,00<br>73.560,00 | | |

**Allegato B Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANODOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | PIANO DELLE SCADENZE 2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Miniprogramma FRANE | DGR n. 2732 del 29/12/2014 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 50.000,00 | 97.120,00 | | 50.000,00<br>97.120,00 | | |
| SIF 2013 | Prog. 246/14 C | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 98.080,00 | 98.080,00 | 120.000,00<br>76.160,00 | 0,00<br>0,00 | | 65.000,00<br>21.160,00 |
| SIF 2013 | Spese generali di realizzazione | DGR n. 1240 del 16/7/2013 | 100696 | 163.000,00 | 0,00 | 13.040,00 | 149.960,00 | 0,00<br>2.060,58 | | | 0,00<br>2.060,58 |
| SIF 2014 | Oneri di applicazione Contratto di Lavoro | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 256.990,96 | 6.000,00 | 5.000,00 | 110.990,96 |
| SIF 2014 | Spese generali di realizzazione | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 200.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 184.000,00 | 0,00<br>84.000,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>84.000,00 | 0,00<br>20.000,00 |
| SIF 2012 | Prog. 222/13 M del 24/5/2013 | DGR n. 1531 del 31/7/2012 | 100696 | 120.000,00 | 2.304,00 | 100.041,60 | 17.654,40 | 30.800,09<br>3.921,86 | | | 30.800,09<br>3.921,86 |
| SIF 2012 | Prog. 230/13 M del 3/7/2013 | DGR n. 1531 del 31/7/2012 | 100696 | 120.000,00 | 2.304,00 | 105.926,40 | 11.769,60 | 86.685,99<br>5.598,48 | | | 30.000,00<br>2.799,24 |
| SIF 2012 | Prog. 231/13 M del 3/7/2013 | DGR n. 1531 del 31/7/2012 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 125.052,00 | 22.068,00 | 31.581,72<br>8.215,16 | | | |
| SIF 2012 | Prog. 232/13 M del 26/11/2013 | DGR n. 1531 del 31/7/2012 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 125.052,00 | 22.068,00 | 117.095,87<br>22.068,00 | | | 75.000,00<br>7.356,00 |
| SIF 2012 | Prog. 233/13 M del 11/11/2013 | DGR n. 1531 del 31/7/2012 | 100696 | 122.300,00 | 2.348,16 | 101.959,06 | 17.992,78 | 101.959,06<br>17.992,78 | | | |
| SIF 2012 | Prog. 225/13 C | DGR n. 1531 del 31/7/2012 | 100696 | 160.000,00 | 3.072,00 | 133.388,80 | 23.539,20 | 55.434,27<br>18.586,05 | | | 36.700,00<br>5.000,00 |
| SIF 2012 | Prog. 229/13 B | DGR n. 1531 del 31/7/2012 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 125.052,00 | 22.068,00 | 80.000,00<br>15.000,00 | | | 12.200,00<br>800,00 |
| | | | | | | TOTALI MANODOPERA CAP. 100696 | | 1.994.460,00 | 1.432.526,64 | 93.272,00 | 537.667,05 |
| | | | | | | TOTALI LAVORI CAP. 100696 | | 790.341,79 | 548.291,36 | 93.808,00 | 195.816,48 |
| S.F.R. di PADOVA e ROVIGO -TOTALE COMPLESS. PRENOTAZIONI - CAP. 100696 - Art. U.2.02.01.09.014 | | | | | | | | 2.784.801,79 | 1.980.818,00 | 187.080,00 | 733.483,53 |

**Allegato C Dgr n. 446 del 31 marzo 2015** 

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

**PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - SETTORI FORESTALI REGIONALI**

**SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE-LIVENZA** **SEZIONE di TREVISO**

**SETTORE FORESTALE** **di** **TREVISO e VENEZIA**

| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANODOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | PIANO DELLE SCADENZE 2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 2011 | 699/13 | D.G.R. 2387 del 29/12/2011 | 100696 | 145.000,00 | 2.784,00 | 47.216,00 | 95.000,00 | **4.764,29**<br>**69.415,61** | | | |
| SIF 2013 | 721/13 Tarzo Vallandrui | D.G.R. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 44.136,00 | 53.944,00 | **44.136,00**<br>**53.994,00** | | | |
| SIF 2013 | 722/13 s. lorenzo | D.G.R. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 44.136,00 | 53.944,00 | | **44.136,00**<br>**53.994,00** | | |
| SIF 2014 | 750/14 Follina varie | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 35.308,80 | 43.155,20 | **35.308,80**<br>**43.155,20** | | | **17.654,40**<br>**21.577,60** |
| SIF 2014 | 756/14 Salute Vittorio V.to | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 42.000,00 | 806,40 | 18.537,12 | 22.656,48 | | **18.537,12**<br>**22.656,48** | | |
| SIF 2014 | da progettare Val de Mar | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 63.000,00 | 1.305,60 | 27.709,68 | 33.984,72 | | **27.709,68**<br>**33.984,72** | | |
| SIF 2014 | da progettare Farra di Soligo | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 65.000,00 | 1.248,00 | 28.688,40 | 35.063,60 | **28.688,40**<br>**35.063,60** | | | |
| PI 2013 | 93 Raboso | Decreto 579 del 18/11/2013 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 25.000,00 | 24.040,00 | **16.231,54**<br>**6.908,24** | | | **8.115,77**<br>**6.908,24** |
| PI 2014 | 90 Val de Mar | Decreto 104 del 16/05/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 20.001,60 | 31.000,00 | **10.061,29**<br>**13.809,59** | | | **10.061,29**<br>**13.809,59** |
| PI 2014 | 95 Volpere - Farra | Decreto 219 del 19/08/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 16.001,60 | 35.000,00 | **4.168,91**<br>**35.000,00** | | | **2.084,46**<br>**17.500,00** |
| PI 2014 | 94 Parè - Tarzo | Decreto 219 del 19/08/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 25.000,00 | 26.001,60 | **5.847,87**<br>**22.672,48** | | | **5.847,87**<br>**11.336,24** |
| PI 2014 | 99 Rolle Cison | Decreto 226 del 21/08/2014 | 100696 | 31.000,00 | 595,20 | 13.000,00 | 17.404,80 | **13.000,00**<br>**17.404,80** | | | **13.000,00**<br>**8.702,40** |

**Allegato C Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| | | | | | | | | PIANO DELLE SCADENZE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.)** | **ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località** | **DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi** | **Capitolo** | **Importo Progetto** | **Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006** | **Importo Totale Componente MANODOPERA** | **Importo Totale Componente LAVORI** | **2015: Manodopera / Lavori** | **2016: Manodopera / Lavori** | **2017: Manodopera / Lavori** | **1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015** |
| PI 2014 | Segusino | Decreto 226 del 21/08/2014 | 100696 | 21.000,00 | 403,20 | 9.000,00 | 11.596,80 | **9.000,00**<br>**11.596,80** | | | |
| PI 2014 | Volpere - Cappella | Decreto 163 del 25/06/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 27.001,60 | 24.000,00 | **27.001,60**<br>**24.000,00** | | | |
| PI 2014 | Osigo - Fregona | Decreto 163 del 25/06/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 25.001,60 | 26.000,00 | **25.001,60**<br>**26.000,00** | | | **12.500,80**<br>**13.000,00** |
| PI 2014 | Friga - Sarmede | Decreto 459 del 05/12/2014 | 100696 | 998,40 | 998,40 | 27.001,60 | 24.000,00 | **27.001,60**<br>**24.000,00** | | | |
| PI 2014 | Cervano - Meschio Vittorio Veneto | Decreto 459 del 05/12/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 27.001,60 | 24.000,00 | **27.001,60**<br>**24.000,00** | | | |
| PI Refrontolo | Pieve Soligo Rio Ligont | D.G.R. 2407 del 16/12/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 27.000,00 | 24.001,60 | | **27.000,00**<br>**24.001,60** | | |
| PI Refrontolo | Refrontolo Rio Lierza | D.G.R. 2407 del 16/12/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 26.000,00 | 25.001,60 | **26.000,00**<br>**25.001,60** | | | **13.000,00**<br>**12.500,80** |
| PI Refrontolo | Tarzo Rio Lierza | D.G.R. 2407 del 16/12/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 26.000,00 | 25.001,60 | **26.000,00**<br>**25.001,60** | | | **13.000,00**<br>**12.500,80** |
| PI Refrontolo | Tarzo Rio Cervano | D.G.R. 2407 del 16/12/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 27.000,00 | 24.001,60 | **27.000,00**<br>**24.001,60** | | | |
| PI Refrontolo | Tarzo Reseretta | D.G.R. 2407 del 16/12/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 27.000,00 | 24.001,60 | **27.000,00**<br>**24.001,60** | | | |
| Refrontolo | Cison di Valmarino | D.G.R. 2407 del 16/12/2014 | 100696 | 110.000,00 | 2.112,00 | 70.000,00 | 37.888,00 | | **70.000,00**<br>**37.888,00** | | |
| Refrontolo | Tarzo bacino Cervano | D.G.R. 2407 del 16/12/2014 | 100696 | 230.000,00 | 4.416,00 | 160.000,00 | 65.584,00 | **20.000,00**<br>**2.000,00** | **140.000,00**<br>**63.584,00** | | |
| Refrontolo | Tarzo bacino Lierza Cervano | D.G.R. 2407 del 16/12/2014 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 60.000,00 | 38.080,00 | | **60.000,00**<br>**38.080,00** | | |
| Refrontolo | Refrontolo bacino Lierza Cervano | D.G.R. 2407 del 16/12/2014 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 60.000,00 | 38.080,00 | | **60.000,00**<br>**38.080,00** | | |
| Frane Farra | da progettare | D.G.R. XXXX del 29/12/2014 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 35.308,80 | 43.155,20 | | **35.308,80**<br>**43.155,20** | | |

**Allegato C Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| | | | | | | | | PIANO DELLE SCADENZE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.)** | **ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località** | **DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi** | **Capitolo** | **Importo Progetto** | **Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006** | **Importo Totale Componente MANODOPERA** | **Importo Totale Componente LAVORI** | **2015: Manodopera / Lavori** | **2016: Manodopera / Lavori** | **2017: Manodopera / Lavori** | **1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015** |
| SIF 2013 | 696/13 SX | D.G.R. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 300.000,00 | 5.760,00 | 264.816,00 | 29.424,00 | **135.691,69**<br>**24.275,10** | | | **67.845,85**<br>**12.137,55** |
| SIF 2013 | 700/13 Valdo | D.G.R. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 70.000,10 | 1.344,00 | 61.790,40 | 6.865,70 | **41.483,06**<br>**4.628,60** | | | **20.741,53**<br>**4.628,60** |
| SIF 2013 | 701/13 Pianura | D.G.R. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 38.000,00 | 729,60 | 33.543,36 | 3.727,04 | **6.422,36**<br>**2.562,48** | | | **6.422,36**<br>**2.562,48** |
| SIF 2013 | 705/13 art 18 | D.G.R. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 35.000,00 | 672,00 | 30.895,20 | 3.432,80 | **30.895,20**<br>**3.432,80** | | | **15.447,60**<br>**3.432,80** |
| SIF 2013 | 716/13 art 22 | D.G.R. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 18.200,00 | 349,44 | 16.065,50 | 1.785,06 | **16.065,50**<br>**1.785,06** | | | **8.032,75**<br>**1.785,06** |
| SIF 2014 | 730/14 Valdo | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 88.272,00 | 9.808,00 | **88.272,00**<br>**9.808,00** | | | |
| SIF 2014 | 734/14 SX | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 176.544,00 | 19.616,00 | **176.544,00**<br>**19.616,00** | | | |
| SIF 2014 | 743/14 SX | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 155.000,00 | 2.976,00 | 136.821,60 | 15.202,40 | **136.821,60**<br>**15.202,40** | | | **68.410,80**<br>**7.601,20** |
| SIF 2014 | 746/14 pianura | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 35.308,80 | 3.923,20 | **35.308,80**<br>**3.923,20** | | | |
| SIF 2014 | 753/14 art 18 | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 35.000,00 | 672,00 | 30.895,20 | 3.432,80 | **30.895,20**<br>**3.432,80** | | | |
| SIF 2014 | 754/14 art 22 | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 20.000,00 | 384,00 | 17.654,40 | 1.961,60 | **17.654,40**<br>**1.961,60** | | | |
| SIF 2014 | 758/14 art 15 | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 12.000,00 | 230,40 | 10.592,64 | 1.176,96 | **10.592,64**<br>**1.176,96** | | | |
| SIF 2013 | 711 del 01/08/2013 | D.G.R. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 53.944,00 | 44.136,00 | <br>**8.352,81** | | | **0,00**<br>**8.352,81** |
| SIF 2013 | 713 del 18/09/2013 | D.G.R. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 80.916,00 | 66.204,00 | <br>**42.268,10** | | | **0,00**<br>**21.134,05** |
| PI 2014 | Rio Mordian - Via Solaroli (1) | Decreto 249 del 05/06/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 23.001,60 | 28.000,00 | **23.001,60**<br>**28.000,00** | | | |

**Allegato C Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| | | | | | | | | PIANO DELLE SCADENZE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.)** | **ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località** | **DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi** | **Capitolo** | **Importo Progetto** | **Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006** | **Importo Totale Componente MANODOPERA** | **Importo Totale Componente LAVORI** | **2015: Manodopera / Lavori** | **2016: Manodopera / Lavori** | **2017: Manodopera / Lavori** | **1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015** |
| PI 2014 | Val Cornelia | Decreto 219 del 19/08/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 21.001,60 | 30.000,00 | **7.063,03**<br>**8.564,55** | | | **7.063,03**<br>**8.564,55** |
| PI 2014 | B.go Masiere | Decreto 459 del 05/12/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 26.000,00 | 25.001,60 | **26.000,00**<br>**25.001,60** | | | **13.000,00**<br>**12.500,80** |
| PI 2014 | Valle Chiesa | Decreto 459 del 05/12/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 27.000,00 | 24.001,60 | | **27.000,00**<br>**24.001,60** | | |
| SIF 2014 | 748 del 08/10/2014 | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 73.560,00 | 73.560,00 | | **73.560,00**<br>**73.560,00** | | |
| SIF 2014 | Cavaso del Tomba da progettare | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 36.780,00 | 12.260,00 | | **36.780,00**<br>**12.260,00** | | |
| SIF 2014 | Paderno, Crespano, Borso da progettare | D.G.R. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 36.780,00 | 12.260,00 | | **36.780,00**<br>**12.260,00** | | |
| PI 2014 | Valle Pieve | in attesa di attivazione | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 26.000,00 | 25.001,60 | | **26.000,00**<br>**25.001,60** | | |
| PI 2014 | Rio Mordian - Via Solaroli (2) | in attesa di attivazione | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 26.000,00 | 25.001,60 | | **26.000,00**<br>**25.001,60** | | |
| SIF 2013 | Progetto n°668 del 10.04.2012 | DGR n. 1240 del 16.07.2013 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 70.617,35 | 7.846,40 | **0,00**<br>**3.506,21** | | | |
| SIF 2013 | Progetto n°702 del 22.03.2013 | DGR n. 1240 del 16.07.2013 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 88.272,00 | 9.808,00 | **0,00**<br>**2.292,25** | | | |
| SIF 2013 | Progetto n°689 del 29.01.2013 | DGR n. 1240 del 16.07.2013 | 100696 | 350.000,00 | 6.720,00 | 308.952,00 | 34.328,00 | **0,00**<br>**3.357,93** | | | |
| Anoplo-phora | Progetto n°712/13 del | DGR n° 2785 del 30.12.2013 | 100696 | 180.000,00 | 3.456,00 | 120.000,00 | 56.544,00 | **76.425,58**<br>**46.175,26** | | | |
| SIF 2013 | Progetto n°685 del 24.01.2013 | DGR n. 1240 del 16.07.2013 | 100696 | 34.500,00 | 679,68 | 31.248,29 | 3.472,03 | **0,00**<br>**1.681,12** | | | |
| SIF 2013 | Progetto n°690 del 29.01.2013 | DGR n. 1240 del 16.07.2013 | 100696 | 35.000,00 | 672,00 | 39.942,57 | 3.385,43 | **15.710,75**<br>**3.385,43** | | | |
| SIF 2014 | Progetto n°733 del 21.05.2014 | DGR n. 1444 del 05.08.2014 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 70.617,60 | 7.846,40 | **58.082,10**<br>**7.846,40** | | | **29.041,05**<br>**7.846,40** |

**Allegato C Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| | | | | | | | | PIANO DELLE SCADENZE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.)** | **ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località** | **DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi** | **Capitolo** | **Importo Progetto** | **Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006** | **Importo Totale Componente MANODOPERA** | **Importo Totale Componente LAVORI** | **2015: Manodopera / Lavori** | **2016: Manodopera / Lavori** | **2017: Manodopera / Lavori** | **1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015** |
| SIF 2014 | Progetto n°739 del 16.06.2014 | DGR n. 1444 del 05.08.2014 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 88.272,00 | 9.808,00 | **63.298,18**<br>**9.808,00** | | | |
| SIF 2014 | Progetto n°737 del 12.06.2014 | DGR n. 1444 del 05.08.2014 | 100696 | 250.000,00 | 4.800,00 | 220.680,00 | 24.520,00 | **155.895,12**<br>**24.520,00** | | | **77.947,56**<br>**12.260,00** |
| SIF 2014 | Progetto n°740 del 29.06.2014 | DGR n. 1444 del 05.08.2014 | 100696 | 300.000,00 | 5.760,00 | 264.816,00 | 29.424,00 | **162.344,49**<br>**29.424,00** | | | |
| SIF 2014 | Progetto n°732 del 19.05.2014 | DGR n. 1444 del 05.08.2014 | 100696 | 13.000,00 | 249,60 | 11.475,36 | 1.275,04 | **11.475,36**<br>**1.275,04** | | | |
| SIF 2014 | Progetto n°736 del 04.06.2014 | DGR n. 1444 del 05.08.2014 | 100696 | 35.000,00 | 672,00 | 30.895,20 | 3.432,80 | **30.895,20**<br>**3.432,80** | | | |
| SIF 2014 | Progetto n°738 del12.06.2014 | DGR n. 1444 del 05.08.2014 | 100696 | 25.000,00 | 480,00 | 22.068,00 | 2.452,00 | **22.068,00**<br>**2.452,00** | | | |
| SIF 2013 | Prog N. 694 del 06/02/2013 | DGR n.1240 del 16/07/2013 | 100696 | 300.000,00 | 5.760,00 | 250.104,00 | 44.136,00 | **23.538,57** | | | **0,00**<br>**11.769,29** |
| SIF 2014 | Prog N. 749 del 14/10/2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 360.000,00 | 6.912,00 | 300.124,80 | 52.963,20 | **256.121,81**<br>**52.963,20** | | | **128.060,91**<br>**26.481,60** |
| SIF 2013 | Prog 704 del 18/04/2013 | DGR n.1240 del 16/07/2013 | 100696 | 12.000,00 | 230,40 | 10.592,64 | 1.176,96 | **10.592,64**<br>**1.176,96** | | | |
| SIF 2013 | Prog 709 del 07/05/2013 | DGR n.1240 del 16/07/2013 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 35.308,80 | 3.923,20 | **35.308,80**<br>**3.923,20** | | | |
| SIF 2013 | Prog 687 del 28/01/2013 | DGR n.1240 del 16/07/2013 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 176.544,00 | 19.616,00 | **25.569,15**<br>**19.616,00** | | | **12.784,58**<br>**9.808,00** |
| SIF 2013 | Prog 693 del 06/02/2013 | DGR n.1240 del 16/07/2013 | 100696 | 26.400,00 | 506,88 | 23.303,81 | 2.589,31 | **23.303,81**<br>**2.589,31** | | | **11.651,91**<br>**2.589,31** |
| SIF 2014 | Prog 755 del 18/11/2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 176.544,00 | 19.616,00 | **120.000,00**<br>**13.000,00** | **56.544,00**<br>**6.616,00** | | |
| SIF 2014 | Prog 747 del 16/10/2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 35.308,80 | 3.923,20 | **35.308,80**<br>**3.923,20** | | | |
| SIF 2014 | Da progettare (art.15) | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 15.000,00 | 288,00 | 13.240,80 | 1.471,20 | | **13.240,80**<br>**1.471,20** | | |

**Allegato C Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| | | | | | | | | PIANO DELLE SCADENZE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.)** | **ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località** | **DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi** | **Capitolo** | **Importo Progetto** | **Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006** | **Importo Totale Componente MANODOPERA** | **Importo Totale Componente LAVORI** | **2015: Manodopera / Lavori** | **2016: Manodopera / Lavori** | **2017: Manodopera / Lavori** | **1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015** |
| | Oneri di applicazione Contratto di Lavoro | | 100696 | | | | | **510.000,00** | | | **274.000,00** |
| | | | | | | | | | | | **0,00** |
| SIF 2013 | Spese generali di realizzazione interventi | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | **0,00** |
| | | | | | | | | **176.117,77** | | | **88.058,89** |
| SIF 2014 | Spese generali di realizzazione interventi | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | **160.000,00** | | |
| SIF 2012 | 718/03 S. Pietro Follina | D.G.R. 1531 del 31/07/2012 | 100696 | 57.000,00 | 1.094,40 | 31.916,13 | 23.989,47 | **31.916,13** | | | **15.958,07** |
| | | | | | | | | **23.989,47** | | | **11.994,74** |
| SIF 2012 | 729/14 S. Nicolò Follina | D.G.R. 1531 del 31/07/2012 | 100696 | 63.000,00 | 1.305,60 | 13.238,55 | 48.455,85 | **13.238,55** | | | **6.619,28** |
| | | | | | | | | **48.455,85** | | | **24.227,93** |
| | | | | | | **TOTALI MANODOPERA CAP. 100696** | | **2.843.479,05** | **778.596,40** | **0,00** | **858.291,83** |
| | | | | | | **TOTALI LAVORI CAP. 100696** | | **1.219.468,75** | **695.596,00** | **0,00** | **395.571,71** |
| **S.F.R. di TREVISO e VENEZIA -TOTALE COMPLESSIVO PRENOTAZIONI - CAP. 100696 - Art. U.2.02.01.09.014** | | | | | | | | **4.062.947,80** | **1.474.192,40** | **0,00** | **1.253.863,54** |

**Allegato D Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - SETTORI FORESTALI REGIONALI

**SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE-PO SETTORE FORESTALE** di **SEZIONE di VERONA VERONA**

| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANO-DOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | PIANO DELLE SCADENZE 2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 2011 | Prog. N. 19 del 2011 | DGR n. 2385 del 29/12/2011 | 100696 | 180.000,00 | 3.114,00 | 114.975,90 | 61.910,10 | 7.466,70<br>15.656,59 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.466,70<br>15.656,59 |
| SIF 2013 | Prog. N. 1 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 130.000,00 | 2.496,00 | 82.877,60 | 44.626,40 | 28.746,14<br>9.741,47 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 28.746,14<br>9.741,47 |
| SIF 2013 | Prog. N. 2 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 117.696,00 | 78.464,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00<br>25.000,00 |
| SIF 2013 | Prog. N. 3 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 190.000,00 | 3.648,00 | 121.128,80 | 65.223,20 | 55.000,00<br>25.223,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 55.000,00<br>25.223,20 |
| SIF 2013 | Prog. N. 4 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 58.848,00 | 39.232,00 | 52.792,70<br>25.155,52 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | |
| SIF 2013 | Prog. N. 5 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 140.000,00 | 2.688,00 | 118.088,32 | 19.223,68 | 60.047,00<br>10.596,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.014,10<br>3.179,08 |
| SIF 2013 | Prog. N. 6 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 70.617,60 | 7.846,40 | 56.074,47<br>6.801,38 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.074,47<br>1.501,38 |
| SIF 2013 | Prog. N. 7 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 141.000,00 | 2.707,20 | 121.697,66 | 16.595,14 | 101.281,99<br>6.595,14 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>1.300,00 |
| SIF 2013 | Prog. N. 8 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 120.000,00 | 2.304,00 | 103.572,48 | 14.123,52 | 105.107,91<br>4.123,52 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 38.000,00<br>900,00 |
| SIF 2013 | Prog. N. 9 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2014 | 100696 | 180.000,00 | 3.456,00 | 114.753,60 | 61.790,40 | 88.729,10<br>48.524,74 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | |
| SIF 2013 | Prog. N. 10 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 170.000,00 | 3.264,00 | 108.378,40 | 58.357,60 | 52.902,85<br>38.357,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 52.902,85<br>38.357,60 |
| SIF 2013 | Prog. N. 11 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 160.000,00 | 3.072,00 | 94.156,80 | 62.771,20 | 85.000,00<br>62.771,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.700,00<br>13.809,66 |
| SIF 2013 | Prog. N. 12 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 84.348,80 | 13.731,20 | 84.348,80<br>13.731,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | |
| SIF 2013 | Prog. N. 13 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 110.000,00 | 2.112,00 | 70.127,20 | 37.760,80 | 64.006,24<br>36.796,25 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 44.804,37<br>25.757,37 |

**Allegato D Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANODOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | PIANO DELLE SCADENZE 2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 2013 | Prog. N. 14 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 41.684,00 | 7.356,00 | 41.684,00<br>7.356,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.000,00<br>1.600,00 |
| SIF 2013 | Prog. N. 15 del 2013 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 89.000,00 | 1.708,80 | 67.214,22 | 20.076,98 | 67.214,22<br>20.076,98 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00<br>4.400,00 |
| SIF 2013 | Spese generali di realizzazione interventi | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 140.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 119.000,00 | 0,00<br>14.143,47 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>14.143,47 |
| P.I. | P.I. RIVETTE | DDR n. 268 del 24/09/2014 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 19.000,00 | 10.424,00 | 16.500,00<br>10.424,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | |
| P.I. | P.I. FRADAROLE | DDR n. 234 del 28/08/2014 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 29.040,00 | 20.000,00 | 12.000,00<br>4.260,63 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00<br>4.260,63 |
| P.I. | P.I. VALSECCA | DDR n. 248 del 05/09/2014 | 100696 | 20.000,00 | 384,00 | 12.750,40 | 6.865,60 | 9.576,01<br>3.865,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.576,01<br>3.865,60 |
| P.I. | P.I. TORR. VALLONE | DDR n. 248 del 05/09/2014 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 21.577,60 | 17.654,40 | 20.271,65<br>8.665,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | |
| SIF 2014 | Oneri di applicazione Contratto di Lavoro | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 300.000,00 | 0,00 | 319.200,00 | 0,00 | 316.809,66<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 92.609,66<br>0,00 |
| SIF 2014 | Spese generali di realizzazione interventi | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 160.000,00 | 0,00 | 19.200,00 | 140.800,00 | 0,00<br>130.800,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>28.776,00 |
| SIF 2014 | Prog. N. 1 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 60.417,28 | 18.046,72 | 0,00<br>0,00 | 60.417,28<br>18.046,72 | 0,00<br>0,00 | |
| SIF 2014 | Prog. N. 2 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 60.000,00 | 1.152,00 | 51.786,24 | 7.061,76 | 14.500,00<br>2.000,00 | 37.286,24<br>5.061,76 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>1.000,00 |
| SIF 2014 | Prog. N. 3 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 150.000,00 | 2.880,00 | 129.465,60 | 17.654,40 | 36.250,37<br>5.000,00 | 93.215,23<br>12.654,40 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00<br>1.000,00 |
| SIF 2014 | Prog. N. 4 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 180.000,00 | 3.456,00 | 155.358,72 | 21.185,28 | 37.286,09<br>5.000,00 | 118.072,63<br>16.185,28 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00<br>1.000,00 |
| SIF 2014 | Prog. N. 5 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 172.620,80 | 23.539,20 | 36.250,37<br>5.000,00 | 136.370,43<br>18.539,20 | 0,00<br>0,00 | |
| SIF 2014 | Prog. N. 6 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 180.000,00 | 3.456,00 | 114.753,60 | 61.790,40 | 40.000,00<br>20.000,00 | 74.753,60<br>41.790,40 | 0,00<br>0,00 | 8.800,00<br>4.400,00 |
| SIF 2014 | Prog. N.7 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 120.000,00 | 2.304,00 | 76.502,40 | 41.193,60 | 35.000,00<br>15.000,00 | 41.502,40<br>26.193,60 | 0,00<br>0,00 | |
| SIF 2014 | Prog. N. 8 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 140.000,00 | 2.688,00 | 89.252,80 | 48.059,20 | 35.000,00<br>14.500,00 | 54.252,80<br>33.559,20 | 0,00<br>0,00 | |
| SIF 2014 | Prog. N. 9 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 63.752,00 | 34.328,00 | 19.000,00<br>10.500,00 | 44.752,00<br>23.828,00 | 0,00<br>0,00 | |

**Allegato D Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANODOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | PIANO DELLE SCADENZE 2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 2014 | Prog. N. 10 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 160.000,00 | 3.072,00 | 102.003,20 | 54.924,80 | 0,00 | 102.003,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 54.924,80 | 0,00 | |
| SIF 2014 | Prog. N. 11 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 90.000,00 | 1.728,00 | 75.913,92 | 12.358,08 | 50.000,00 | 25.913,92 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 8.358,00 | 4.000,08 | 0,00 | |
| SIF 2014 | Prog. N. 12 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 84.348,80 | 13.731,20 | 0,00 | 84.348,80 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 13.731,20 | 0,00 | |
| SIF 2014 | Prog. N. 13 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 140.000,00 | 2.688,00 | 89.252,80 | 48.059,20 | 0,00 | 89.252,80 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 48.059,20 | 0,00 | |
| SIF 2014 | Prog. N. 14 del 2014 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 160.000,00 | 3.072,00 | 102.003,20 | 54.924,80 | 0,00 | 102.003,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 54.924,80 | 0,00 | |
| P.I. | P.I. MOLINO | DDR n. 429 del 25/11/2014 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 29.424,00 | 19.616,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 19.616,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P.I. | P.I. VAGGIMAL | DDR n. 429 del 25/11/2014 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 29.424,00 | 19.616,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 19.616,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P.I. | P.I. VALDASACCO | DDR n. 429 del 25/11/2014 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 27.854,72 | 11.377,28 | 25.746,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 11.377,28 | 0,00 | 0,00 | |
| P.I. | P.I. MENEGHEI | DDR n. 429 del 25/11/2014 | 100696 | 35.000,00 | 672,00 | 25.746,00 | 8.582,00 | 27.854,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 8.582,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SIF 2012 | 14/2012 | DGR n. 1531 del 31/07/2012 | 100696 | 110.000,00 | 2.112,00 | 94.941,44 | 12.946,56 | 37.383,07 | 0,00 | 0,00 | 14.953,23 |
| | | | | | | | | 8.161,87 | 0,00 | 0,00 | 3.264,75 |
| | | | | | | TOTALI MANODOPERA CAP. 100696 | | 1.798.830,06 | 1.074.144,53 | 0,00 | 510.647,53 |
| | | | | | | TOTALI LAVORI CAP. 100696 | | 681.377,96 | 381.498,64 | 0,00 | 228.136,80 |
| S.F.R. di VERONA -TOTALE COMPLESSIVO PRENOTAZIONI - CAP. 100696 - Art. U.2.02.01.09.014 | | | | | | | | 2.480.208,02 | 1.455.643,17 | 0,00 | 738.784,33 |

**Allegato E Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - SETTORI FORESTALI REGIONALI

**SEZIONE BACINO BRENTA-BACCHIGLIONE SETTORE FORESTALE** di **SEZIONE di VICENZA VICENZA**

| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANODOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | PIANO DELLE SCADENZE 2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 2013 | Prog. 1/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 23.539,20 | 5.884,80 | 15.739,20<br>3.500,00 | 7.800,00<br>2.384,80 | | 7.869,60<br>3.500,00 |
| SIF 2013 | Prog. 2/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 60.000,00 | 1.152,00 | 47.078,40 | 11.769,60 | 11.195,85<br>9.560,07 | | | 11.195,85<br>9.560,07 |
| SIF 2013 | Prog. 3/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 62.771,20 | 15.692,80 | 2.764,95<br>1.000,00 | | | 2.764,95<br>1.000,00 |
| SIF 2013 | Prog. 4/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 90.000,00 | 1.728,00 | 70.617,60 | 17.654,40 | 26.153,52<br>5.542,59 | | | 13.076,76<br>5.542,59 |
| SIF 2013 | Prog. 5/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 23.539,20 | 5.884,80 | 23.539,20<br>5.884,80 | | | 11.769,60<br>5.884,80 |
| SIF 2013 | Prog. 6/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 62.771,20 | 15.692,80 | 45.662,19<br>14.166,18 | | | 22.831,10<br>14.166,18 |
| SIF 2013 | Prog. 7/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 32.170,24 | 7.061,76 | 13.348,76<br>3.916,72 | | | 13.348,76<br>3.916,72 |
| SIF 2013 | Prog. 8/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 39.232,00 | 9.808,00 | 7.079,41<br>6.311,24 | | | 7.079,41<br>6.311,24 |
| SIF 2013 | Prog. 9/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 156.928,00 | 39.232,00 | 14.824,64<br>4.000,00 | | | 14.824,64<br>4.000,00 |
| SIF 2013 | Prog. 10/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 156.928,00 | 39.232,00 | 7.985,64<br>14.324,85 | | | 7.985,64<br>14.324,85 |
| SIF 2013 | Prog. 11/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 190.000,00 | 3.648,00 | 149.081,60 | 37.270,40 | 27.912,95<br>7.000,00 | | | 13.956,48<br>7.000,00 |
| SIF 2013 | Prog. 12/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 190.000,00 | 3.648,00 | 149.081,60 | 37.270,40 | 84.828,88<br>20.572,18 | | | 42.414,44<br>10.286,09 |
| SIF 2013 | Prog. 13/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 220.000,00 | 4.224,00 | 103.572,48 | 112.203,52 | 53.702,96<br>55.774,99 | | | 26.851,48<br>27.887,50 |
| SIF 2013 | Prog. 14/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 180.000,00 | 3.456,00 | 88.272,00 | 88.272,00 | 47.875,54<br>43.411,00 | | | 23.937,77<br>21.705,50 |
| SIF 2013 | Prog. 15/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 60.000,00 | 1.152,00 | 29.424,00 | 29.424,00 | 20.800,77<br>19.083,69 | | | 10.400,39<br>9.541,85 |

**Allegato E Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.) | ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località | DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi | Capitolo | Importo Progetto | Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 | Importo Totale Componente MANODOPERA | Importo Totale Componente LAVORI | PIANO DELLE SCADENZE 2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 2013 | Prog. 16/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 95.000,00 | 1.824,00 | 46.588,00 | 46.588,00 | 10.000,00 | 36.588,00 | | |
| | | | | | | | | 20.000,00 | 26.588,00 | | |
| SIF 2013 | Prog. 17/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 31.385,60 | 47.078,40 | 31.385,60 | | | 15.692,80 |
| | | | | | | | | 47.078,40 | | | 23.539,20 |
| SIF 2013 | Prog. 18/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 85.000,00 | 1.632,00 | 41.684,00 | 41.684,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| | | | | | | | | 18.847,20 | | | 9.423,60 |
| SIF 2013 | Prog. 20/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 98.080,00 | 98.080,00 | 44.843,41 | | | 22.421,71 |
| | | | | | | | | 45.673,99 | | | 22.837,00 |
| SIF 2013 | Prog. 21/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 20.000,00 | 384,00 | 15.692,80 | 3.923,20 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 998,68 | | | 998,68 |
| SIF 2013 | Prog. 22/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 31.385,60 | 7.846,40 | 17.698,21 | | | 8.849,11 |
| | | | | | | | | 1.933,79 | | | 1.933,79 |
| SIF 2013 | Prog. 23/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 23.539,20 | 5.884,80 | 18.349,17 | | | 9.174,59 |
| | | | | | | | | 5.392,88 | | | 5.392,88 |
| SIF 2013 | Prog. 24/13 | DGR n. 1240 del 16/07/2013 | 100696 | 30.000,00 | 576,00 | 23.539,20 | 5.884,80 | 2.381,24 | | | 2.381,24 |
| | | | | | | | | 1.783,76 | | | 1.783,76 |
| | Oneri di applicazione Contratto di Lavoro | | 100696 | | | | | 715.309,67 | | | 376.654,84 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Pronti Interventi | P.I. 26/14 (Cismon d.G. - Val Cesilla) | DDR n. 164 del 25/06/2014 | 100696 | 50.000,00 | 865,00 | 14.740,50 | 34.394,50 | 9.701,91 | | | 9.701,91 |
| | | | | | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Pronti Interventi | P.I. 27/14 (Crespadoro - Ferrazza) | DDR n. 164 del 25/06/2014 | 100696 | 50.000,00 | 865,00 | 17.197,25 | 31.937,75 | 11.867,37 | | | 11.867,37 |
| | | | | | | | | 31.661,68 | | | 15.830,84 |
| Pronti Interventi | P.I. 28/14 (Recoaro T. - Centro) | DDR n. 164 del 25/06/2014 | 100696 | 50.000,00 | 865,00 | 22.110,75 | 27.024,25 | 22.110,75 | | | 11.055,38 |
| | | | | | | | | 27.024,25 | | | 13.512,13 |
| Pronti Interventi | P.I. 29/14 (Valdagno - S.Quirico) | DDR n. 164 del 25/06/2014 | 100696 | 22.000,00 | 380,60 | 15.133,58 | 6.485,82 | 13.610,88 | | | 13.610,88 |
| | | | | | | | | 3.277,41 | | | 3.277,41 |
| Pronti Interventi | P.I. 30/14 (Molvena - Valderio) | DDR n. 164 del 25/06/2014 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 24.520,00 | 24.520,00 | 12.148,37 | | | 12.148,37 |
| | | | | | | | | 3.624,91 | | | 3.624,91 |
| Pronti Interventi | P.I. 32/14 (Marostica - R. Marcoalda) | DDR n. 221 del 19/08/2014 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 24.520,00 | 24.520,00 | 14.111,23 | | | 14.111,23 |
| | | | | | | | | 16.774,29 | | | 8.387,15 |
| Pronti Interventi | P.I. 33/14 (Schio-Sant.- Bonati ecc.) | DDR n. 221 del 19/08/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 20.400,64 | 30.600,96 | 9.842,66 | | | 9.842,66 |
| | | | | | | | | 17.574,14 | | | 8.787,07 |
| Pronti Interventi | P.I. 34/14 (Schio-Sant.- Màsena ecc.) | DDR n. 221 del 19/08/2014 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 19.616,00 | 19.616,00 | 4.697,42 | | | 4.697,42 |
| | | | | | | | | 5.697,05 | | | 5.697,05 |
| Pronti Interventi | P.I. 35/14 (Valstagna - V. dei Spin) | DDR n. 230 del 25/08/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 25.500,80 | 25.500,80 | 32.500,80 | | | 16.250,40 |
| | | | | | | | | 18.500,80 | | | 9.250,40 |

**Allegato E Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| | | | | | | | | PIANO DELLE SCADENZE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.)** | **ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località** | **DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi** | **Capitolo** | **Importo Progetto** | **Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006** | **Importo Totale Componente MANODOPERA** | **Importo Totale Componente LAVORI** | **2015: Manodopera / Lavori** | **2016: Manodopera / Lavori** | **2017: Manodopera / Lavori** | **1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015** |
| Pronti Interventi | P.I. 36/14 (Caltrano - V.Grande) | DDR n. 230 del 25/08/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 22.950,72 | 28.050,88 | **22.950,72** | | | |
| | | | | | | | | **28.050,88** | | | |
| Pronti Interventi | P.I. 38/14 (Schio-Sant. - Giara ecc.) | DDR n. 458 del 05/12/2014 | 100696 | 52.000,00 | 998,40 | 15.300,48 | 35.701,12 | **15.300,48** | | | **7.650,24** |
| | | | | | | | | **35.701,12** | | | **17.850,56** |
| Pronti Interventi | P.I. 39/14 (Velo d'A. - Rio Molini) | DDR n. 458 del 05/12/2014 | 100696 | 45.000,00 | 864,00 | 22.068,00 | 22.068,00 | **22.068,00** | | | **11.034,00** |
| | | | | | | | | **22.068,00** | | | **11.034,00** |
| Pronti Interventi | P.I. 40/14 (Velo d'A. - Rio Narotti) | DDR n. 458 del 05/12/2014 | 100696 | 35.000,00 | 672,00 | 17.164,00 | 17.164,00 | **17.164,00** | | | **8.582,00** |
| | | | | | | | | **17.164,00** | | | **8.582,00** |
| Pronti Interventi | P.I. 41/14 (Marostica - R. Marcoalda) | DDR n. 458 del 05/12/2014 | 100696 | 40.000,00 | 692,00 | 17.688,60 | 21.619,40 | **17.688,60** | | | **8.844,30** |
| | | | | | | | | **21.619,40** | | | **10.809,70** |
| SIF 2014 | Prog. 1/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 56.800,00 | 1.090,56 | 44.567,55 | 11.141,89 | **44.567,55** | | | **22.283,78** |
| | | | | | | | | **11.141,89** | | | **11.141,89** |
| SIF 2014 | Prog. 2/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 78.464,00 | 19.616,00 | **80.464,00** | | | **40.232,00** |
| | | | | | | | | **17.616,00** | | | **8.808,00** |
| SIF 2014 | Prog. 3/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 33.200,00 | 637,44 | 26.050,05 | 6.512,51 | **26.050,05** | | | |
| | | | | | | | | **6.512,51** | | | |
| SIF 2014 | Prog. 4/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 62.771,20 | 15.692,80 | **57.771,20** | **5.000,00** | | **28.885,60** |
| | | | | | | | | **5.000,00** | **10.692,80** | | **5.000,00** |
| SIF 2014 | Prog. 5/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 80.000,00 | 1.536,00 | 62.771,20 | 15.692,80 | **62.771,20** | | | **31.385,60** |
| | | | | | | | | **15.692,80** | | | **7.846,40** |
| SIF 2014 | Prog. 6/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 20.000,00 | 384,00 | 16.673,60 | 2.942,40 | **0,00** | **16.673,60** | | |
| | | | | | | | | **0,00** | **2.942,40** | | |
| SIF 2014 | Prog. 7/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 24.520,00 | 73.560,00 | **12.260,00** | **12.260,00** | | |
| | | | | | | | | **25.000,00** | **48.560,00** | | |
| SIF 2014 | Prog. 8/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 39.232,00 | 9.808,00 | **39.232,00** | | | **19.616,00** |
| | | | | | | | | **9.808,00** | | | **9.808,00** |
| SIF 2014 | Prog. 9/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 120.000,00 | 2.304,00 | 64.732,80 | 52.963,20 | **32.432,80** | **32.300,00** | | |
| | | | | | | | | **26.500,00** | **26.463,20** | | |
| SIF 2014 | Prog. 10/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 180.000,00 | 3.456,00 | 97.099,20 | 79.444,80 | **73.409,20** | **23.690,00** | | |
| | | | | | | | | **60.000,00** | **19.444,80** | | |
| SIF 2014 | Prog. 11/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 75.000,00 | 1.440,00 | 58.848,00 | 14.712,00 | **36.610,56** | **17.230,00** | | **18.305,28** |
| | | | | | | | | **10.000,00** | **4.712,00** | | **10.000,00** |
| SIF 2014 | Prog. 12/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 75.000,00 | 1.440,00 | 58.848,00 | 14.712,00 | **58.848,00** | | | **29.424,00** |
| | | | | | | | | **14.712,00** | | | **14.712,00** |
| SIF 2014 | Prog. 13/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 190.000,00 | 3.648,00 | 107.152,40 | 79.199,60 | **80.152,40** | **27.000,00** | | |
| | | | | | | | | **54.000,00** | **25.199,60** | | |

**Allegato E Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| | | | | | | | | PIANO DELLE SCADENZE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.)** | **ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località** | **DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi** | **Capitolo** | **Importo Progetto** | **Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006** | **Importo Totale Componente MANODOPERA** | **Importo Totale Componente LAVORI** | **2015: Manodopera / Lavori** | **2016: Manodopera / Lavori** | **2017: Manodopera / Lavori** | **1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015** |
| SIF 2014 | Prog. 14/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 190.000,00 | 3.648,00 | 93.176,00 | 93.176,00 | **93.176,00** | | | **46.588,00** |
| | | | | | | | | **93.176,00** | | | **46.588,00** |
| SIF 2014 | Prog. 15/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 75.000,00 | 1.440,00 | 62.526,00 | 11.034,00 | **62.526,00** | | | **31.263,00** |
| | | | | | | | | **11.034,00** | | | **11.034,00** |
| SIF 2014 | Prog. 16/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 90.000,00 | 1.728,00 | 70.617,60 | 17.654,40 | **58.617,60** | **12.000,00** | | |
| | | | | | | | | **4.000,00** | **13.654,40** | | |
| SIF 2014 | Prog. 17/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 140.000,00 | 2.688,00 | 82.387,20 | 54.924,80 | **70.000,00** | **12.387,20** | | |
| | | | | | | | | **20.000,00** | **34.924,80** | | |
| SIF 2014 | Prog. 18/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 160.000,00 | 3.072,00 | 78.464,00 | 78.464,00 | **10.000,00** | **68.464,00** | | |
| | | | | | | | | **3.000,00** | **75.464,00** | | |
| SIF 2014 | Prog. 19/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 39.232,00 | 9.808,00 | **35.000,00** | **4.232,00** | | |
| | | | | | | | | **5.000,00** | **4.808,00** | | |
| SIF 2014 | Prog. 20/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 130.000,00 | 2.496,00 | 63.752,00 | 63.752,00 | **0,00** | **63.752,00** | | |
| | | | | | | | | **0,00** | **63.752,00** | | |
| SIF 2014 | Prog. 21/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 35.000,00 | 672,00 | 27.462,40 | 6.865,60 | **27.462,40** | | | **13.731,20** |
| | | | | | | | | **6.865,60** | | | **6.865,60** |
| SIF 2014 | Prog. 22/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 170.000,00 | 3.264,00 | 83.368,00 | 83.368,00 | **45.000,00** | **38.368,00** | | |
| | | | | | | | | **45.000,00** | **38.368,00** | | |
| SIF 2014 | Prog. 23/14 | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 53.944,00 | 44.136,00 | **53.944,00** | | | |
| | | | | | | | | **44.136,00** | | | |
| SIF 2014 | 25/14 - Spese generali di realizzazione interventi | DGR n. 1444 del 05/08/2014 | 100696 | 200.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | **0,00** | | | **0,00** |
| | | | | | | | | **103.607,03** | | | **51.803,52** |
| Frane "bis" 2014 | Prog. 42/14 | DGR n. 2732 del 29/12/2014 | 100696 | 225.000,00 | 4.320,00 | 77.238,00 | 143.442,00 | **18.923,00** | **58.315,00** | | |
| | | | | | | | | **35.000,00** | **108.442,00** | | |
| Frane "bis" 2014 | Prog. 43/14 | DGR n. 2732 del 29/12/2014 | 100696 | 180.000,00 | 3.456,00 | 88.272,00 | 88.272,00 | **0,00** | **88.272,00** | | |
| | | | | | | | | **0,00** | **88.272,00** | | |
| Frane "bis" 2014 | Prog. 44/14 | DGR n. 2732 del 29/12/2014 | 100696 | 90.000,00 | 1.728,00 | 30.895,20 | 57.376,80 | **8.000,00** | **22.895,20** | | |
| | | | | | | | | **10.000,00** | **47.376,80** | | |
| Frane "bis" 2014 | Prog. 45/14 | DGR n. 2732 del 29/12/2014 | 100696 | 50.000,00 | 865,00 | 24.567,50 | 24.567,50 | **0,00** | **24.567,50** | | |
| | | | | | | | | **0,00** | **24.567,50** | | |
| Frane "bis" 2014 | Prog. 46/14 | DGR n. 2732 del 29/12/2014 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 21.577,60 | 17.654,40 | **21.577,60** | | | |
| | | | | | | | | **17.654,40** | | | |
| Frane "bis" 2014 | Prog. 47/14 | DGR n. 2732 del 29/12/2014 | 100696 | 60.000,00 | 1.152,00 | 29.424,00 | 29.424,00 | **0,00** | **29.424,00** | | |
| | | | | | | | | **0,00** | **29.424,00** | | |
| Frane "bis" 2014 | Prog. 48/14 | DGR n. 2732 del 29/12/2014 | 100696 | 60.000,00 | 1.152,00 | 29.424,00 | 29.424,00 | **0,00** | **29.424,00** | | |
| | | | | | | | | **0,00** | **29.424,00** | | |
| Frane "bis" 2014 | Prog. 49/14 | DGR n. 2732 del 29/12/2014 | 100696 | 50.000,00 | 960,00 | 24.520,00 | 24.520,00 | **0,00** | **24.520,00** | | |
| | | | | | | | | **0,00** | **24.520,00** | | |

**Allegato E Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



| | | | | | | | | PIANO DELLE SCADENZE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia Programmazione (SIF / FRANE / P.I., ecc.)** | **ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località** | **DGR o DDR di Attivazione Programmazione Interventi** | **Capitolo** | **Importo Progetto** | **Accantonamento incentivi ex art. 93 D. Lgs. 163/2006** | **Importo Totale Componente MANODOPERA** | **Importo Totale Componente LAVORI** | **2015: Manodopera / Lavori** | **2016: Manodopera / Lavori** | **2017: Manodopera / Lavori** | **1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015** |
| Frane "bis" 2014 | Prog. 50/14 | DGR n. 2732 del 29/12/2014 | 100696 | 40.000,00 | 768,00 | 19.616,00 | 19.616,00 | **0,00** | **19.616,00** | | |
| | | | | | | | | **0,00** | **19.616,00** | | |
| Frane "bis" 2014 | Prog. 51/14 | DGR n. 2732 del 29/12/2014 | 100696 | 60.000,00 | 1.152,00 | 35.308,80 | 23.539,20 | **0,00** | **35.308,80** | | |
| | | | | | | | | **0,00** | **23.539,20** | | |
| SIF 2012 | Prog. 16/12 | DGR n. 1531 del 31/07/2012 | 100696 | 200.000,00 | 3.840,00 | 19.616,00 | 176.544,00 | **35.000,00** | **0,00** | | **17.500,00** |
| | | | | | | | | **81.359,19** | **0,00** | | **40.679,60** |
| SIF 2012 | Prog. 21/12 | DGR n. 1531 del 31/07/2012 | 100696 | 201.000,00 | 3.859,20 | 98.570,40 | 98.570,40 | **75.631,18** | **0,00** | | **37.815,59** |
| | | | | | | | | **93.633,29** | **0,00** | | **46.816,65** |
| SIF 2012 | Prog. 22/12 | DGR n. 1531 del 31/07/2012 | 100696 | 100.000,00 | 1.920,00 | 41.193,60 | 56.886,40 | **12.475,01** | **0,00** | | **6.237,51** |
| | | | | | | | | **29.072,24** | **0,00** | | **14.536,12** |
| | | | | | | **TOTALI MANODOPERA CAP. 100696** | | **2.708.046,70** | **710.087,30** | **0,00** | **1.155.144,83** |
| | | | | | | **TOTALI LAVORI CAP. 100696** | | **1.468.015,89** | **793.140,30** | **0,00** | **617.819,26** |
| **S.F.R. di VICENZA -TOTALE COMPLESSIVO PRENOTAZIONI - CAP. 100696 - Art. U.2.02.01.09.014** | | | | | | | | **4.176.062,59** | **1.503.227,60** | **0,00** | **1.772.964,09** |

**Allegato F Dgr n. 446 del 31 marzo 2015**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

## PROGRAMMAZIONE INIZIALE - ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

### SEZIONI BACINO IDROGRAFICO

### SETTORI FORESTALI REGIONALI

| SETTORE FORESTALE<br>TITOLARE B.O.<br>SOSTITUTO | Capitolo | Articolo | PIANO DELLE SCADENZE<br>2015: Manodopera / Lavori | 2016: Manodopera / Lavori | 2017: Manodopera / Lavori | 1^ TRANCHE DI SPESA AUTORIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza | Sez. di BELLUNO | 100696 | U.2.02.01.09.014 | 3.019.698,95 | 636.476,72 | 0,00 | 1.161.392,95 |
| Settore Forestale regionale<br>Titolare: Dott. For. Pierantonio Zanchetta<br>Sostituto: Dott. Sisto Da Roit | di BELLUNO | | | 1.482.506,34 | 547.172,88 | 0,00 | 549.903,38 |
| Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione | Sez. di PADOVA | 100696 | U.2.02.01.09.014 | 1.999.460,00 | 1.432.526,64 | 93.272,00 | 537.667,05 |
| Settore Forestale regionale<br>Titolare: Dott. For. Damiano Tancon<br>Sostituto: Dott.ssa For. Emanuela Schergna | di PADOVA e ROVIGO | | | 790.341,79 | 548.291,36 | 93.808,00 | 195.816,48 |
| Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza | Sez. di TREVISO | 100696 | U.2.02.01.09.014 | 2.843.479,05 | 778.596,40 | 0,00 | 858.291,83 |
| Settore Forestale regionale<br>Titolare: Dott.ssa For. Emanuela Ramon<br>Sostituto: p.a. Ingrid Dal Cin | di TREVISO e VENEZIA | | | 1.219.468,75 | 695.596,00 | 0,00 | 395.571,71 |
| Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza | Sez. di VERONA | 100696 | U.2.02.01.09.014 | 1.798.830,06 | 1.144.762,13 | 0,00 | 510.647,53 |
| Settore Forestale regionale<br>Titolare: Dott. For. Damiano Tancon<br>Sostituto: Dott. Massimo Bacchini | di VERONA | | | 681.377,96 | 389.345,04 | 0,00 | 228.136,80 |
| Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza | Sez. di VICENZA | 100696 | U.2.02.01.09.014 | 2.708.046,70 | 710.087,30 | 0,00 | 1.155.144,83 |
| Settore Forestale regionale<br>Titolare: Dott.ssa For. Miria Righele<br>Sostituto: Dott. For. Pierangelo Miola | di VICENZA | | | 1.468.015,89 | 793.140,30 | 0,00 | 617.819,26 |
| **(A) - TOTALE MANODOPERA CAP. 100696 - Art. U.2.02.01.09.014** | | | | 12.369.514,76 | 4.702.449,19 | 93.272,00 | (A) 4.223.144,19 |
| **(B) - TOTALE LAVORI CAP. 100696 - Art. U.2.02.01.09.014** | | | | 5.641.710,73 | 2.973.545,58 | 93.808,00 | (B) 1.987.247,63 |
| **TOTALE PRENOTAZIONI A VALERE SUL CAP. 100696 - Art. U.2.02.01.09.014** | | | | 18.011.225,49 | 7.675.994,77 | 187.080,00 | 6.210.391,82 |

(Codice interno: 296094)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 461 del 07 aprile 2015

**Prelievo dal Fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 19 della L.R. 29/11/2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 4) // FONDO DI RISERVA DI CASSA.**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione, al fine di favorire pagamenti urgenti di residui passivi. |

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Il Consiglio Regionale, nelle more dell'approvazione del progetto di legge numero 485 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017", ha approvato la legge regionale numero 44 del 30 dicembre 2014 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale";

Il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42", ha fissato per il 1° gennaio 2015 l'avvio della riforma del sistema contabile, secondo le modalità e le tempistiche appositamente definite;

L'articolo 51, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 prevede che le norme che disciplinano le variazioni gestionali al bilancio di previsione 2015 siano quelle riferite all'esercizio 2014;

La D.G.R. n. 61 del 20.01.2015 ha assegnato i capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 9, comma 3, L.R. 39/2001 e art. 2, comma 2, L.R. 54/2012;

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 192 del 24 febbraio 2015, ha approvato le *"Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015",* stabilendo l'obiettivo dell'equilibrio complessivo del bilancio della Regione e il rispetto delle disposizioni normative sul "Pareggio", attraverso il puntale e stretto controllo dell'evoluzione dell'entrata e soprattutto dei livelli di spesa per le cui criticità le sopracitate Direttive prevedono, in particolare, al paragrafo 5, delle limitazioni sulla disponibilità degli stanziamenti di cassa, attuate mediante un blocco di utilizzo a livello di capitolo.

Inoltre, il paragrafo 9 delle Direttive prevede la possibilità di ricorrere all'utilizzo del fondo di riserva di cassa, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.R. 39/2001, compatibilmente con il rispetto del "Pareggio";

Stante le urgenze segnalate dalle Strutture regionali di far fronte con le proprie disponibilità di cassa al pagamento di residui passivi riferiti ad attività e lavori già realizzati, si tratta ora, di procedere all'implementazione della disponibilità di cassa dei capitoli di spesa interessati al pagamento di debiti, ricorrendo, in via prioritaria, allo strumento dello sblocco dell'utilizzo della cassa già presente sul capitolo e per la restante parte mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 29/11/2001, n. 39;

Viste le note pervenute da parte delle strutture regionali con le quali si definisce il dettaglio degli importi per i capitoli di spesa ai quali assegnare la disponibilità della cassa:

- con nota prot. n. 128463 del 25/03/2015 della Sezione Difesa del Suolo, per una richiesta complessiva di cassa pari a Euro 20.000.000,00=, mediante una variazione compensativa di cassa con prelevamento di complessivi Euro 11.166.000,00= dal capitolo 080030/U *"Fondo di riserva di cassa (art. 19, l.r. 29/11/2001, n.39)"* e Euro 8.834.000,00= mediante sblocco sullo stanziamento di cassa disponibile dei capitoli interessati;
- con nota prot. n. 128168 del 25/03/2015 del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, per una richiesta complessiva di cassa pari a Euro 20.000.000,00=, mediante una variazione compensativa di cassa con prelevamento di complessivi Euro 854.359,83= dal capitolo 080030/U *"Fondo di riserva di cassa (art. 19, l.r. 29/11/2001, n.39)"* e

Euro 19.145.640,17= mediante sblocco sullo stanziamento di cassa disponibile dei capitoli interessati;

- con note prot. n. 113229 del 16/03/2015 e prot. n. 121003 del 20/03/2015 della Sezione Mobilità, per una richiesta complessiva di cassa pari a Euro 16.936.347,89=, mediante una variazione compensativa di cassa con prelevamento di complessivi Euro 16.932.747,89= dal capitolo 080030/U *"Fondo di riserva di cassa (art. 19, l.r. 29/11/2001, n.39)"* e Euro 3.600,00= mediante sblocco sullo stanziamento di cassa disponibile dei capitoli interessati;
- con nota prot. n. 126488 del 24/03/2015 del Dipartimento Cultura, per una richiesta complessiva di cassa pari a Euro 7.961.000,00=, mediante una variazione compensativa di cassa con prelevamento di complessivi Euro 4.237.000,00= dal capitolo 080030/U *"Fondo di riserva di cassa (art. 19, l.r. 29/11/2001, n.39)"* e Euro 3.724.000,00= mediante sblocco sullo stanziamento di cassa disponibile dei capitoli interessati;
- con nota prot. n. 131209 del 27/03/2015 della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi, per una richiesta complessiva di cassa pari a Euro 2.000.000,00=, mediante una variazione compensativa di cassa con prelevamento dal capitolo 080030/U *"Fondo di riserva di cassa (art. 19, l.r. 29/11/2001, n.39)"*;
- con email del 30/03/2015 della Sezione Comunicazione e Informazione, per una richiesta complessiva di cassa pari a Euro 100.000,00=, mediante una variazione compensativa di cassa con prelevamento dal capitolo 080030/U *"Fondo di riserva di cassa (art. 19, l.r. 29/11/2001, n.39)"*;
- con nota prot. n. 130193 del 26/03/2015 della Sezione Economia e Sviluppo Montano, per una richiesta complessiva di cassa pari a Euro 965.000,00=, mediante una variazione compensativa di cassa con prelevamento di complessivi Euro 650.000,00= dal capitolo 080030/U *"Fondo di riserva di cassa (art. 19, l.r. 29/11/2001, n.39)"* e Euro 315.000,00= mediante sblocco sullo stanziamento di cassa disponibile dei capitoli interessati;
- con nota prot. n. 134405 del 30/03/2015 del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza urbana, Polizia locale e R.A.S.A., per una richiesta complessiva di cassa pari a Euro 20.000.000,00=, mediante una variazione compensativa di cassa con prelevamento di complessivi Euro 3.837.827,63= dal capitolo 080030/U *"Fondo di riserva di cassa (art. 19, l.r. 29/11/2001, n.39)"* e Euro 16.162.172,37= mediante sblocco sullo stanziamento di cassa disponibile dei capitoli interessati;
- con email del 30/03/2015 della Sezione Industria, per una richiesta complessiva di cassa pari a Euro 21.708.295,84=, mediante una variazione compensativa di cassa con prelevamento di complessivi Euro 15.446.295,84= dal capitolo 080030/U *"Fondo di riserva di cassa (art. 19, l.r. 29/11/2001, n.39)"* e Euro 6.262.000,00= mediante sblocco sullo stanziamento di cassa disponibile dei capitoli interessati;

si procede, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) ad adeguare gli stanziamenti di cassa dei capitoli, indicati nell'allegato **A),** per l'importo complessivo di Euro 55.224.231,19=, ricorrendo all'utilizzo del "Fondo di riserva di cassa", iscritto al capitolo 080030/U appartenente all'UPB (U0189) del Bilancio di previsione 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la L.R. 44 del 30 dicembre 2014;

VISTO il PDL n. 485 (DDL 33 del 09 dicembre 2014);

VISTA la D.G.R. n. 61 del 20 gennaio 2015*;*

VISTA la D.G.R. n. 192 del 24 febbraio 2015*;*

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al Bilancio in esercizio provvisorio 2015 (DDL n. 33/2014) le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'**allegato A)**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare lo sblocco dell'utilizzo degli stanziamenti già allocati a bilancio (DDL 33 del 09 dicembre 2014) per gli importi sopra richiamati;

3. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

6. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 003426** | SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE (L.R. 10/01/1984, N.5) | 0,00 | +100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0011** | ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AI CITTADINI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE | | | | |
| **Codice** 0204 | | | | | |
| **Cap. 005210** | SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE REGIONALI NON TRIBUTARIE E PER I PROGRAMMI DI EVOLUZIONE, SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI REGIONALI IN MATERIA CONTABILE-TRIBUTARIA-FISCALE | 0,00 | +2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0023** | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI | | | | |
| **Codice** 0508 | | | | | |
| **Cap. 010031** | CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E BONIFICA MONTANA DANNEGGIATE DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE O DA CALAMITA' NATURALI (ART. 1, C. 3, LETT. B, L. 15/01/1981, N.590 - ART. 5, C. 6, D.LGS. 29/03/2004, N.102) | 0,00 | +177.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0092** | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE DIFESA DEL SUOLO | | | | |
| **Codice** 1327 | | | | | |
| **Cap. 010040** | SOMMA URGENZA RIGUARDANTE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (ART. 147, D.P.R. 21/12/1999, N.554 - ART. 2, C. 2, LETT. A P.TO 5, ART. 33, C. 2, L.R. 07/11/2003, N.27) | 0,00 | +1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0092** | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE DIFESA DEL SUOLO | | | | |
| **Codice** 1327 | | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 010046** | CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER INTERVENTI DI NATURA URGENTE E INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA E TUTELA DEL TERRITORIO ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (ART. 2, C. 2, LETT. A P.TO 5, L.R. 07/11/2003, N.27 - ART. 29, L.R. 08/05/2009, N.12) | 0,00 | +4.686.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0092** | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE DIFESA DEL SUOLO | | | | |
| **Codice** 1327 | | | | | |
| **Cap. 010054** | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE REALIZZATE NELLA LAGUNA DEL DELTA DEL PO E DI CAORLE (ART. 29, L.R. 22/02/1999, N.7 - ART. 29, C. 4, LETT. D, L.R. 08/05/2009, N.12) | 0,00 | +1.902.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0092** | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE DIFESA DEL SUOLO | | | | |
| **Codice** 1327 | | | | | |
| **Cap. 010060** | CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MECCANICO DELLA BONIFICA IDRAULICA, DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA (ART. 32, L.R. 08/05/2009, N.12) | 0,00 | +2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0091** | GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI BONIFICA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE DIFESA DEL SUOLO | | | | |
| **Codice** 1327 | | | | | |
| **Cap. 023016** | STRUMENTI AGEVOLATIVI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE (ART. 3, L.R. 24/12/1999, N.57 - ART. 24, L.R. 06/04/2012, N.13) | 0,00 | +2.280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0205** | INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO | | | | |
| **Codice** 0764 | | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 032036** | FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 18/01/1999, N.1) | 0,00 | +3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0073** | ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE PER IL COMMERCIO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE COMMERCIO | | | | |
| **Codice** 1021 | | | | | |
| **Cap. 040041** | TRASFERIMENTI FINANZIATI CON IL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, L. 09/12/1998, N.431 - ART. 11, C. 1, LETT. C, L.R. 05/04/2013, N.3) | 0,00 | +1.889.547,65 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0079** | AZIONI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| **Codice** 1223 | | | | | |
| **Cap. 043050** | CONTRIBUTI PER OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI ADIBITI AL CULTO E DI EDICOLE CHE SIANO TESTIMONZA DI TRADIZIONI POPOLARI E RELIGIOSE DEL VENETO (ART. 3, C. 1, LETT. A, B, L.R. 20/08/1987, N.44) | 0,00 | +388.334,67 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0171** | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORI PUBBLICI | | | | |
| **Codice** 2149 | | | | | |
| **Cap. 045754** | CONTRIBUTO PER INCENTIVARE L'USO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DELLE FASCE DEBOLI DELL'UTENZA (ART. 30, L.R. 08/05/1985, N.54) | 0,00 | +37.547,72 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0127** | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE MOBILITA' | | | | |
| **Codice** 1837 | | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 045770** | INTERVENTI PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI MINIMI AUTOMOBILISTICI E LAGUNARI (ARTT. 20, 32, L.R. 30/10/1998, N.25) | 0,00 | +22.269,89 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0127** | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE MOBILITA' | | | | |
| **Codice** 1837 | | | | | |
| **Cap. 045780** | SERVIZI FERROVIARI INTEGRATIVI (ART. 9, C. 3, LETT. B, D.LGS. 19/11/1997, N.422 - ART. 41, L.R. 27/02/2008, N.1) | 0,00 | +4.583.131,21 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0128** | TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE MOBILITA' | | | | |
| **Codice** 1837 | | | | | |
| **Cap. 045917** | SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE IN CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (ARTT. 9, 12, D.LGS. 19/11/1997, N.422 - ACCORDO 27/01/2000) | 0,00 | +3.100.645,81 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0128** | TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE MOBILITA' | | | | |
| **Codice** 1837 | | | | | |
| **Cap. 070028** | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE UNIVERSITA' POPOLARI E DELLA TERZA ETA' (L.R. 30/03/1995, N.17) | 0,00 | +2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0172** | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE ISTRUZIONE | | | | |
| **Codice** 2250 | | | | | |
| **Cap. 070036** | CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI (L.R. 24/01/1992, N.9) | 0,00 | +1.017.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0166** | PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO | | | | |
| **Codice** 2149 | | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

**DGR n. del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 080030** | FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39) | 0,00 | -55.224.231,19 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0189** | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE RAGIONERIA | | | | |
| **Codice** | 2455 | | | | |
| **Cap. 100009** | FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE ARTIGIANO (ART. 21, L.R. 17/01/2002, N.2) | 0,00 | +3.262.295,84 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0056** | INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO | | | | |
| **Codice** | 0716 | | | | |
| **Cap. 100105** | CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER PROGETTI DIRETTI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO (ART. 3, C. 1, LETT. B, E, F, L.R. 07/05/2002, N.9) | 0,00 | +92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0016** | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SETTORE OSSERVATORIO REGIONALE APPALTI, SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE | | | | |
| **Codice** | 0406 | | | | |
| **Cap. 100319** | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO (D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 30/12/2002) | 0,00 | +280.962,24 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0080** | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| **Codice** | 1223 | | | | |
| **Cap. 100321** | COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "CONTRATTI DI QUARTIERE II" (D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 30/12/2002) | 0,00 | +371.906,63 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0080** | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| **Codice** | 1223 | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 100330** | INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL MARE DEI TERRITORI DEL DELTA DEL PO INTERESSATI DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA E PER LA DIFESA DALLE ACQUE DI BONIFICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO (ART. 17, C. 15, L. 11/03/1988, N.67 - ART. 29, C. 4, LETT. B, L.R. 08/05/2009, N.12) | 0,00 | +487.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0092** | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE DIFESA DEL SUOLO | | | | |
| **Codice** 1327 | | | | | |
| **Cap. 100388** | COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO REGIONALE (D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 30/12/2002) | 0,00 | +151.287,37 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0080** | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| **Codice** 1223 | | | | | |
| **Cap. 100570** | CONCESSIONE DI GARANZIE AGEVOLATE ALLE PMI (ART. 5, L.R. 13/08/2004, N.19) | 0,00 | +4.704.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0053** | INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I. | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO | | | | |
| **Codice** 0764 | | | | | |
| **Cap. 100638** | INIZIATIVE REGIONALI PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO IN OBBLIGO FORMATIVO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 68, C. 3, L. 17/05/1999, N.144) | 0,00 | +14.917,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0175** | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice** 2251 | | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

**DGR n. del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 100702** | CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER INTERVENTI DI NATURA URGENTE E INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA E TUTELA DEL TERRITORIO A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI (ART. 2, C. 2, LETT. A P.TO 5, ART. 50, C. 2, L.R. 07/11/2003, N.27 - ART. 29, L.R. 08/05/2009, N.12) | 0,00 | +194.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0092** | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE DIFESA DEL SUOLO | | | | |
| **Codice** 1327 | | | | | |
| **Cap. 100767** | STRUMENTI AGEVOLATIVI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (L.R. 20/01/2000, N.1 - ART. 23, L.R. 06/04/2012, N.13) | 0,00 | +2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0205** | INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO | | | | |
| **Codice** 0764 | | | | | |
| **Cap. 100778** | AZIONI A SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SINO AL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA' (L. 28/03/2003, N.53 - D.M. ECONOMIA E FINANZE 19/09/2005, N.75397) | 0,00 | +188.917,50 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0172** | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE FORMAZIONE | | | | |
| **Codice** 2250 | | | | | |
| **Cap. 100924** | AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE "LA BIENNALE DI VENEZIA" (ART. 17, L.R. 19/02/2007, N.2) | 0,00 | +720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0169** | MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO | | | | |
| **Codice** 2149 | | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 101147** | IVA TRASFERITA DALLO STATO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE LOCALE (ART. 9, C. 4, L. 07/12/1999, N.472 - ACCORDO 27/01/2000 - ACCORDO 08/02/2000 - D.M. 22/12/2000) | 0,00 | +397.894,09 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0128** | TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE MOBILITA' | | | | |
| **Codice** 1837 | | | | | |
| **Cap. 101414** | PIANO STRAORDINARIO OPERE DI INTERESSE LOCALE (ART. 3, L.R. 16/02/2010, N.11) | 0,00 | +663.789,07 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0211** | INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORI PUBBLICI | | | | |
| **Codice** 2867 | | | | | |
| **Cap. 101542** | IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL "CATALOGO DI ALTA FORMAZIONE" A VALERE SU RISORSE FDR - OB1 - PON (2007-2013) (INTESA 08/04/2010 - D.M. 09/06/2010, N.170 - D.M. 09/06/2010, N.171) | 0,00 | +86,80 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE FORMAZIONE | | | | |
| **Codice** 0819 | | | | | |
| **Cap. 101544** | IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL "CATALOGO DI ALTA FORMAZIONE" A VALERE SU RISORSE FDR - OB2 - PON (2007-2013) (INTESA 08/04/2010 - D.M. 09/06/2010, N.170 - D.M. 09/06/2010, N.171) | 0,00 | +141,08 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE FORMAZIONE | | | | |
| **Codice** 0819 | | | | | |
| **Cap. 101807** | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO (ART. 1, C. 301, L. 24/12/2012, N.228 - ARTT. 37, 38, L.R. 05/04/2013, N.3) | 0,00 | +8.791.259,17 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0254** | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE MOBILITA' | | | | |
| **Codice** 1837 | | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 101854** | FONDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'IMPIEGO DEI DISOCCUPATI NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 11, C. 1, LETT. A, L.R. 05/04/2013, N.3) | 0,00 | +650.297,45 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice** 0819 | | | | | |
| **Cap. 102116** | EVENTI CALAMITOSI GENNAIO FEBBRAIO 2014 - CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI DAI RIFUGI ALPINI E DALLE STRUTTURE TURISTICHE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE (ART. 18, C. 1, LETT. E, L.R. 02/04/2014, N.11) | 0,00 | +650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0076** | INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICHE E DEGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL COMPARTO DEL TURISMO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO | | | | |
| **Codice** 1122 | | | | | |
| | **SALDO USCITA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

(Codice interno: 296181)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 510 del 07 aprile 2015

**Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Approvazione schema di Accordo ex art. 15 l. n. 241/90 con la società Veneto Acque S.p.A. per la gestione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale di competenza regionale. Intervento presso l'ex discarica per Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali anche pericolosi in Comune di Salzano (VE).**
*[Bonifica]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto è approvato uno schema di accordo tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per la gestione di interventi di bonifica e risanamento ambientale che competono alla Regione stessa in via sostitutiva rispetto ai soggetti inadempienti. Tra gli interventi in questione vi è il risanamento della ex discarica sita in località Sant'Elena di Robegano, nel Comune di Salzano (VE), oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077.<br><br>Estremi dei principali atti del procedimento:<br>Art. 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. DGR n. 1839 del 14.10.2014.<br>DGR n. 2278 del 27.12.2014. |

L'assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

La Commissione Europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per il mancato rispetto degli artt. 4, 8 e 9 della Direttiva n. 75/442/CEE e successive modifiche, dell'art. 2 della Direttiva n. 91/689/CEE nonché dell'art. 14, lett. a) e c) della Direttiva n. 1999/31/CE in tema di discariche abusive.

Con sentenza del 02.12.2014, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per la mancata attuazione della precedente sentenza del 26.04.2007, relativa alla presenza di discariche abusive sul territorio nazionale.

L'articolo 1, comma 113 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di un apposito fondo, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, fra cui rientra la discarica in oggetto.

Con DGR n. 2278 del 27.11.2014 è stato approvato lo Schema di Accordo di Programma Quadro volto a disciplinare i rapporti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art. 10 legge n. 125/2013 e la Regione del Veneto, inerente l'attuazione del Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti Autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077.

Detto Accordo di Programma Quadro prevede di destinare Euro 35.830.000,00, per la bonifica e riqualificazione ambientale di due aree qualificate con "priorità 1", ed è stato sottoscritto in data 3 Dicembre 2014. In particolare, il predetto finanziamento ministeriale concorre con altri finanziamenti già messi a disposizione dalla Regione del Veneto per la messa in sicurezza delle discariche site in località Val da Rio, Borgo San Giovanni - Chioggia (VE) ed in località Sant'Elena di Robegano - Salzano (VE). Per il primo intervento l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO) è stata individuata quale "soggetto attuatore", mentre per l'intervento in Comune di Salzano, l'Ente Locale competente ha evidenziato l'impossibilità di portare a termine l'intervento di risanamento ambientale di cui trattasi.

Oltre ai siti sopra indicati, esistono altre aree ove è necessario intervenire in sostituzione e in danno del soggetto inadempiente, che rientrano anch'essi nella procedura di infrazione summenzionata. Si tratta delle discariche site in via Teramo nel Comune di Mira, in località Cave Casarin e Cave Bertoldo a Mestre Carpenedo (VE), in località Masarole a Sernaglia della Battaglia (TV) e nell'Area Miatello in Comune di Venezia.

Va segnalato che l'art. 43 della l. 24 dicembre 2012, n. 234 stabilisce il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti degli Enti che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

L'art. 250 del d.lgs. n. 152/2006, nell'ambito dei procedimenti di bonifica prevede che, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non procedano direttamente con gli adempimenti disposti dalla legge, ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di bonifica o messa in sicurezza siano realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo sia impossibilitato, dalla Regione. Il successivo

art. 253 rappresenta come gli interventi sostitutivi pubblici costituiscano onere reale sui siti contaminati e che le spese sostenute siano assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime.

L'art. 6 *bis* della l.r. n. 17/1990 stabilisce che la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia. Tali incombenze competono al Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale-Territoriale, il quale ha recentemente censito circa una quarantina di soggetti ad oggi inadempienti rispetto agli obblighi di risanamento ambientale gravanti su aree ad essi afferenti.

Per questi ultimi, in caso di persistente inadempimento, è presumibile che l'Amministrazione regionale sia chiamata ad intervenire surrogando gli enti locali, come previsto dall'art. 250 del d.lgs. n. 152/2006. Ciò comporta la necessità di reperire adeguati finanziamenti e di gestire le gare d'appalto per la progettazione e la realizzazione degli interventi in questione.

In via generale, si rende opportuno l'utilizzo di fondi assegnati alla Regione del Veneto nell'ambito della legislazione speciale per Venezia, poichè la presenza di questi siti - concentrati all'interno del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia - costituisce una grave fonte di pressione in grado di riverberare effetti deleteri sulla Laguna stessa.

Nello specifico, per l'intervento presso il Comune di Salzano, è stata destinata la somma totale di Euro 5.730.000 di cui Euro 3.330.000 messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente con la sottoscrizione dell'Accordo di programma Quadro del 03.12.2014 ed i restanti Euro 2.400.000 di risorse regionali già individuate dalla DGR n. 2362 del 09.08.2002.

Nell'ambito delle azioni in via sostitutiva di cui trattasi, le competenti strutture regionali sarebbero chiamate a gestire l'*iter* amministrativo di approvazione e monitoraggio dei progetti di bonifica e risanamento ambientale, ma sarebbero contemporaneamente soggetti appaltanti di tali interventi. Farebbero così capo ad un unico soggetto le qualità di amministrazione procedente e soggetto proponente dell'intervento di risanamento ambientale. E' in ogni caso da considerare la riscontrata difficoltà, in capo alle predette strutture regionali, di farsi carico - con le risorse ad oggi disponibili - anche della gestione di tali interventi e delle complesse procedure ad evidenza pubblica ad esse connesse.

Per tali ragioni, si è ritenuto opportuno pianificare l'attribuzione delle funzioni di gestione degli interventi in questione ad un soggetto formalmente distinto rispetto all'Amministrazione regionale ordinariamente competente per l'approvazione dei relativi progetti. In tal senso, è stata individuata la società Veneto Acque S.p.A., totalmente partecipata dalla Regione del Veneto, il cui statuto prevede espressamente la possibilità di gestire tali operazioni. Nel dettaglio, tale possibilità deriva dalla integrazione del documento Statutario a seguito della DGR n. 3458 del 17.11.2009, che ha previsto espressamente l'allargamento dell'oggetto sociale alla bonifica di siti inquinati di competenza pubblica, abilitando quindi la Società a svolgere le seguenti attività:

- progettazione ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione;
- studi in materia di bonifica;
- indagini ambientali;
- piani di caratterizzazione;
- analisi di rischio;
- piani di monitoraggio e quant'altro in materia di bonifica;
- attività di pronto intervento necessarie per evitare contaminazioni ambientali.

In seguito alla suddetta integrazione, la società Veneto Acque S.p.A. si sta già proficuamente occupando di taluni interventi di risanamento ambientale di competenza della Regione in via sostitutiva del soggetto inadempiente. E' il caso dell'area "ex Nuova Esa", in Comune di Marcon (VE) e dell'area "Vinyls" in Comune di Venezia, le cui operazioni di risanamento ambientale sono gestite da Veneto Acque S.p.A. secondo quanto previsto dalle DGR n. 1858 del 18.09.2012 e n. 2277 del 27.11.2014.

A fronte dell'incombere della procedura di infrazione comunitaria sopra menzionata e del concretizzarsi degli ulteriori interventi di risanamento ambientale da realizzare in via sostitutiva, si rende necessario disciplinare in una cornice unica i rapporti con la società in questione, in modo da avere la piena disponibilità di un soggetto formalmente estraneo all'Amministrazione cui attribuire il compito di presentare alla Regione del Veneto i progetti di risanamento ambientale e di gestire gli interventi da realizzarsi con l'utilizzo di operatori economici selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica.

Si propone dunque all'approvazione della Giunta Regionale lo schema di accordo ex art. 15 della l. n. 241/90 **Allegato A** alla presente deliberazione.

L'Accordo, preso atto che le attività in questione rispondono all'interesse comune dei soggetti sottoscrittori, ne disciplina le rispettive competenze. In particolare, la Regione del Veneto provvede ad istruire ed approvare i piani/progetti di risanamento ambientale a norma degli art. 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, ad individuare gli interventi in cui è necessario agire in via

sostitutiva e a diffidare gli eventuali soggetti inadempienti, a gestire i rapporti con gli enti locali nel cui territorio sono ubicati i siti in questione e a coltivare gli adempimenti necessari al recupero delle somme impiegate negli interventi stessi, a danno dei soggetti inadempienti.

A Veneto Acque S.p.A. compete la gestione operativa degli interventi di risanamento ambientale di volta in volta indicati dalla Regione con proprio provvedimento ed in particolare: la conduzione delle procedure per l'affidamento - mediante evidenza pubblica - degli incarichi di progettazione e di esecuzione degli interventi, la partecipazione, in luogo del soggetto inadempiente, alle conferenze di servizi o ai procedimenti necessari per l'approvazione dei piani/progetti di risanamento ambientale o per loro eventuali varianti e la gestione e rendicontazione dei fondi di volta in volta messi a disposizione dalla Regione del Veneto o da soggetti terzi per tali interventi.

A seguito della sottoscrizione dell'accordo ex art. 15 della l.n. 241/90 oggetto della presente delibera, Veneto Acque S.p.A. potrà gestire - alle condizioni previste nell'Accordo stesso - i singoli interventi sostitutivi attribuiti dalla Regione del Veneto con deliberazione di Giunta Regionale, la cui realizzazione si renderà possibile sulla base dei finanziamenti disponibili.

Come sopra indicato, tra gli interventi già finanziati, la cui realizzazione è particolarmente urgente, vi è quello avente ad oggetto la discarica sita in Comune di Salzano, individuata con "priorità 1" dal citato Accordo di Programma Quadro del 03.12.2014, per il quale, con nota prot. 659 del 17.11.2014 Veneto Acque ha già manifestato la propria disponibilità.

Con la citata DGR n. 2274 del 27.11.2014, vista l'indisponibilità del Comune di Salzano, la Regione del Veneto aveva già assunto la funzione di "soggetto attuatore" per l'intervento *de quo*, ai sensi dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 03.12.2014. Con il presente atto, nell'ambito dell'Accordo ex art. 15 della l. n. 241/90 di cui all'**Allegato A**, è previsto che permangano in capo alla Regione Veneto le incombenze che il citato Accordo di Programma Quadro attribuisce al soggetto attuatore, mentre la società Veneto Acque provvede a porre in essere e a gestire le procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione dell'intervento, nonché a svolgere le successive funzioni e attività per la realizzazione dell'intervento medesimo.

Pertanto, le attività di risanamento ambientale presso la discarica di Sant'Elena di Robegano costituiscono il primo intervento ("intervento 1") nel quadro dell'Accordo ex art. 15 in oggetto, che ne disciplina le modalità attuative.

Poiché con la DGR n.1839 del 14.10.2014 si è dato atto dell'intervenuta decadenza del Comune di Salzano rispetto al finanziamento regionale originariamente assentito con DGR n. 2362 del 09.08.2002, si può qui disporre la revoca della suddetta assegnazione e la contestuale riassegnazione del finanziamento alla società Veneto Acque S.p.A.

Il D.D.R. n. 185 del 07.10.2004 ha finanziato l'intervento a favore del Comune di Salzano per l'importo di Euro 2.400.000,00 impegnando la somma corrispondente al n. 6333 del capitolo di spesa 50533 bilancio regionale 2004.

Al Comune di Salzano sono state corrisposte, con successive erogazioni, le spese di progettazione per l'importo totale di Euro 160.056,69. Il finanziamento residuo di Euro 2.239.943,31 è stato successivamente disimpegnato con D.D.R. n. 22/2006, che ne ha disposto il contestuale reimpegno al n. 1266/2006 del capitolo di spesa 100690 "Interventi per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - settima fase - contributi agli investimenti, L. 23.12.1999 n. 488" , bilancio regionale 2006.

Successivamente, sono state corrisposte al Comune di Salzano, somme a titolo di spese di progettazione, analisi e campionamenti per un totale di Euro 122.447,07; pertanto il finanziamento residuo ammonta a Euro 2.117.496,24. Tale residuo passivo sull'impegno n. 1266/2006 assunto con il citato D.D.R. n. 22/2006, risulta eliminato dalla contabilità, ai sensi dell'art. 51 comma 2, lett. b), della L.R. 39/2001 e ss.mm.ii.

Con successivo provvedimento verrà quindi disposto l'impegno a favore della società Veneto Acque S.p.A. delle somme originariamente assegnate al Comune di Salzano, con la DGR n. 2362 del 09.08.2002, che attualmente ammontano a Euro 2.117.496,24; nonché quelle via via rese disponibili dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'Accordo di Programma Quadro del 03.12.2014 quantificate in Euro 3.330.000 per un totale di Euro 5.447.496,24.

Per consentire la gestione delle incombenze di cui all'Accordo **Allegato A** alla presente deliberazione, è opportuno prevedere un possibile adeguamento della struttura organizzativa di Veneto Acque S.p.A. Con successivo provvedimento, la Giunta Regionale procederà alle necessarie autorizzazioni, in ottemperanza agli indirizzi della DGR n. 2101 del 10.11.2014 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, sottoscriveranno l'Accordo di programma ex art. 15 della l. n. 241/90 di cui all'**Allegato A.**

Al direttore dell'Area Infrastrutture è affidato il coordinamento per l'attuazione del presente atto; lo stesso è autorizzato ad apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema di Accordo **Allegato A**, che si dovessero rendere necessari.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d.lgs. n. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO l'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

VISTO l'articolo 43 della l. 24 dicembre 2012, n. 234;

VISTA la L.R. 27.02.1990, n 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salva guardia ed il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTA la L.R. 30.12.2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale";

VISTA la D.G.R. n. 192 del 24 febbraio 2015 "Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2015"

VISTA la L.R. 12.01.2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009";

VISTA la L.R. 23.07.2013, n. 19 "Modifica della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17";

VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000" approvato dal Consiglio Regionale, con provvedimento n. 24 del 01.03.2000;

VISTA la propria deliberazione n. 2101 del 10 novembre 2014 ad oggetto "Modifiche e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013";

VISTE le DGR n. 2362 del 09.08.2002, n. 1839 del 14.10.2014 e n. 2278 del 27.12.2014;

VISTOl'"Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comuni taria n. 2003/2077", sottoscritto in data 03.12.2014;

VISTA la nota prot. 659/2014 del 17.11.2014 della società Veneto Acque S.p.A.;

VISTO lo Statuto di Veneto Acque S.p.A., approvato in data 20 novembre 2009 dall'Assemblea Straordina ria dei Soci e repertoriato al n. 29967 dal Notaio Angelo Ausilio in Mestre - Venezia;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto della necessità di distinguere le funzioni amministrative aventi ad oggetto interventi regionali di risanamento ambientale da eseguirsi in via sostitutiva, rispetto alla gestione degli stessi e pertanto di individuare nella società Veneto Acque S.p.A. il soggetto competente per la suddetta gestione, per le ragioni espresse in premessa.

3. Di regolare, per quanto sopra, i rapporti con la società Veneto Acque S.p.A. inerenti alla gestione degli interventi di cui al punto che precede, nell'ambito dello schema di Accordo ex art. 15 della l. n. 241/90 **Allegato A** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale è disciplinata, quale primo intervento, l'attività di risanamento ambientale avente ad oggetto la discarica sita in località Sant'Elena di Robegano nel Comune di Salzano (VE), già oggetto dell'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, sottoscritto in data 03.12.2014.

4. Di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione del predetto Accordo in rappresentanza della Regione del Veneto.

5. Di dare atto che, per far fronte alle incombenze di cui alla sottoscrizione dell'Accordo in **Allegato A** la società Veneto Acque S.p.A. potrà necessitare di un adeguamento della propria struttura organizzativa, cui si darà corso con le modalità autorizzative previste nella DGR n. 2101 del 10.11.2014 e ss.mm.ii..

6. Di disporre, secondo quanto meglio indicato in premessa, la revoca del finanziamento assegnato con D.G.R. n. 2362 del 09.08.2002 per il suddetto intervento in Comune di Salzano, attualmente disponibile per Euro 2.117.496,24 e la contestuale riassegnazione dello stesso importo alla società Veneto Acque S.p.A.

7. Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare a favore della società Veneto Acque le somme residue originariamente assegnate al Comune di Salzano, che ammontano a Euro 2.117.496,24 nonché quelle via via rese disponibili dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'Accordo di Programma Quadro del 03.12.2014 quantificate in Euro 3.330.000 per un totale di Euro 5.447.496,24.

8. Di affidare al direttore dell'Area Infrastrutture il coordinamento per l'attuazione del presente atto.

9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10. Di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

**ALLEGATOA alla Dgr n. 510 del 07 aprile 2015** pag. 1/9

**SCHEMA DI**
**ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. n. 241/90 PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTO 1: DISCARICA IN LOCALITA' SANT'ELENA DI ROBEGANO IN COMUNE DI SALZANO (VE)**

**TRA**

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da ……., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, di seguito denominata Regione,

**E**

Veneto Acque S.p.A., con sede in Mestre - Venezia, Via Torino, 180, codice fiscale 03875491007, di seguito denominata "Società", nella persona del……

**PREMESSO CHE**

- con sentenza del 02.12.2014, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per la mancata attuazione della precedente sentenza del 26.04.2007 relativa alla presenza di discariche abusive sul territorio nazionale che ha dato origine alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077;
- con DGRV n. 2278 del 27.11.2014 è stato approvato lo Schema di Accordo di Programma Quadro volto a disciplinare i rapporti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art. 10 legge n. 125/2013 e la Regione del Veneto, inerente l'attuazione del Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti Autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077;
- detto Accordo di Programma Quadro, sottoscritto in data 3 Dicembre 2014, prevede di destinare fondi ministeriali e regionali per la bonifica e riqualificazione ambientale di due aree site in Comune di Chioggia (VE) e di Salzano (VE);
- oltre ai siti sopra indicati, esistono altre aree ove è necessario intervenire in sostituzione e in danno del soggetto inadempiente, che rientrano anch'essi nella procedura di infrazione summenzionata. Si tratta delle discariche site in via Teramo nel Comune di Mira (VE), in località Cave Casarin e Cave Bertoldo a Mestre Carpenedo (VE), in località Masarole a Sernaglia della Battaglia (TV) e nell'Area Miatello in Comune di Venezia;
- il Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale-Territoriale della Regione del Veneto ha recentemente censito circa una quarantina di soggetti ad oggi inadempienti rispetto agli obblighi di risanamento ambientale gravanti su aree ad essi afferenti, per i quali è probabile il futuro avvio di interventi sostitutivi di competenza Regionale;

- si rende opportuno l'utilizzo di fondi assegnati alla Regione del Veneto nell'ambito della legislazione speciale per Venezia, poichè la presenza dei siti suddetti - concentrati all'interno del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia - costituisce una grave fonte di pressione in grado di riverberare effetti deleteri sulla Laguna stessa
- nell'ambito degli interventi in via sostitutiva di cui trattasi, le competenti strutture regionali sarebbero chiamate a gestire l'*iter* amministrativo di approvazione e monitoraggio dei progetti di bonifica e risanamento ambientale;
- risulta altresì opportuna l'attribuzione delle funzioni di gestione degli interventi in questione ad un soggetto formalmente distinto rispetto all'Amministrazione regionale ordinariamente competente per l'approvazione dei relativi progetti;
- le funzioni di gestione degli interventi in questione vengono quindi attribuite ad un soggetto formalmente distinto rispetto all'Amministrazione regionale, quale è Veneto Acque S.p.A., società totalmente partecipata dalla Regione del Veneto, il cui statuto prevede espressamente la possibilità di gestire tali operazioni;
- la gestione di tali interventi consente di perseguire un interesse pubblico comune delle parti ed è in linea con le finalità istituzionali delle stesse;
- tra gli interventi già finanziati, la cui realizzazione è particolarmente urgente, vi è quello avente ad oggetto la ex discarica sita località Sant'Elena di Robegano, nel Comune di Salzano, individuata con "priorità 1" dal citato Accordo di Programma Quadro del 03.12.2014, per il quale, con nota prot. n. 659 del 17.11.2014, la società Veneto Acque ha già manifestato la propria disponibilità e che è quindi possibile individuare quale primo intervento attuativo del presente Accordo ex art. 15 della l. n. 241/90;
- con la citata DGR n. 2274 del 27.11.2014, vista l'indisponibilità del Comune di Salzano, la Regione del Veneto ha già assunto la funzione di "soggetto attuatore" per l'intervento *de quo*, ai sensi dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 03.12.2014;
- con il presente Accordo, per ciò che attiene l'intervento in Comune di Salzano (VE), è previsto che la Regione Veneto conservi la qualifica e le attribuzioni di "soggetto attuatore", mentre la società Veneto Acque provvederà a gestire le procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione dell'intervento;

**VISTO**

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il d.lgs. n. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- l'articolo 43 della l. 24 dicembre 2012, n. 234;
- la L.R. 27.02.1990, n 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia ed il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante";
- la DGR n. 2362 del 09.08.2002 con la quale il Comune di Salzano era individuato quale soggetto beneficiario della somma di € 2.400.000 per le attività di messa in sicurezza dell'ex discarica per RSU sita in località Sant'Elena di Robegano;
- il decreto del dirigente della Direzione Ambiente n. 185 del 07.10.2004 con il quale si è provveduto ad impegnare l'intero finanziamento sopra detto e ad erogare la prima tranche del contributo per un importo di € 160.056,69;
- la DCC n. 45 del 20.04.2004, con al quale il Comune di Salzano ha approvato il Piano di caratterizzazione sull'area di cui trattasi;
- il Progetto preliminare di messa in sicurezza, ricomposizione ambientale e monitoraggio della area in questione, esaminato dalla Conferenza di servizi convocata dal Comune di Salzano nella seduta del 19.10.2006;
- l'Ordinanza del Comune di Salzano n. 95 del 13.11.2006, di diffida alla ditta Melinato Gianni a provvedere alla bonifica e messa in sicurezza di porzione dell'ex discarica in questione;
- il decreto del direttore della Direzione Progetto Venezia n. 131 del 03.12.2009 di approvazione del progetto definitivo di bonifica di una porzione dell'ex discarica Sant'Elena nel Comune di Salzano, presentato dal

Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale della viabilità di Mestre e relativo ad una porzione della suddetta discarica che non costituisce oggetto del presente Accordo;
- l'"Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077", sottoscritto in data 03.12.2014 (d'ora in avanti anche "Accordo di Programma Quadro");
- lo Statuto di Veneto Acque S.p.A.;

**LE PARTI STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO**

**Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Art. 2 - Oggetto**

1. Il presente Accordo ha per oggetto la disciplina della gestione, da parte di Veneto Acque S.p.A., di interventi di risanamento ambientale da attuare in via sostitutiva del soggetto inadempiente, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. La Regione del Veneto, anche in relazione ai fondi utilizzabili potrà richiedere a Veneto Acque S.p.A. la disponibilità alla gestione dei singoli interventi sostitutivi di volta in volta necessari.
3. Veneto Acque S.p.A. si attiverà in tal senso - salvo diversa motivata posizione - con rinvio alle condizioni generali previste nel presente Accordo.

**Art. 3 – Competenze delle Parti nella gestione degli interventi di risanamento ambientale**

1. Compete alla Regione del Veneto:
a) l'istruzione e l'approvazione dei piani/progetti di risanamento ambientale a norma del d.lgs. n. 152/2006 e della l.r. n. 17/1990 e ss.ii.mm;
b) l'individuazione degli interventi in cui è necessario agire in via sostitutiva;
c) la diffida agli eventuali soggetti inadempienti;
e) la gestione dei rapporti con gli enti locali nel cui territorio sono ubicati i siti oggetto di intervento;
f) la coltivazione degli adempimenti necessari al recupero delle somme impiegate negli interventi, a danno dei soggetti inadempienti;
g) il finanziamento degli interventi;
h) ogni altra attività funzionale alla direzione e al coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. Compete alla società Veneto Acque S.p.A.:
a) la gestione operativa degli interventi di risanamento ambientale;
b) la conduzione delle procedure per l'affidamento, mediante evidenza pubblica, degli incarichi di progettazione e di esecuzione degli interventi;
c) l'eventuale partecipazione, in luogo del soggetto inadempiente, alle conferenze di servizi o ai procedimenti necessari per l'approvazione dei piani/progetti di risanamento ambientale o per loro eventuali varianti;
d) la gestione e rendicontazione dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione del Veneto o da soggetti terzi per tali interventi;
e) ogni altra attività funzionale alla gestione e alla funzionalità logistica delle attività oggetto del presente Accordo.

**Art. 4 – Intervento 1: ex discarica di Sant'Elena di Robegano.**

1. Le Parti intendono iniziare le attività di cui al presente Accordo con l'intervento di risanamento ambientale della ex discarica sita in località Sant'Elena di Robegano, nel Comune di Salzano (VE), previste nel Progetto preliminare di messa in sicurezza, ricomposizione ambientale e monitoraggio della area in questione, esaminato dalla Conferenza di servizi convocata dal Comune di Salzano nella seduta del 19.10.2006.

2. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, Veneto Acque procederà alla compilazione delle schede allegate all'Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 03.12.2014, ivi compreso il crono programma delle attività.
2. Veneto Acque S.p.A. procederà altresì:
a) alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento;
b) alla presentazione del progetto presso l'Autorità competente per l'approvazione;
b) alla gestione, realizzazione e monitoraggio dell'intervento, con le modalità e secondo le prerogative spettanti alla Stazione Appaltante in relazione alla normativa vigente;
c) alla rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità previste dall'Accordo di Programma quadro per l'attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077", sottoscritto in data 03.12.2014.
d) a porre in essere ogni altra attività che si rendesse necessaria per la realizzazione dell'intervento.
3. Nell'ambito dell'intervento in rubrica, la Regione del Veneto procederà:
a) alla messa a disposizione del progetto preliminare redatto per conto del Comune di Salzano;
b) all'esame degli elaborati progettuali nel quadro delle competenze di cui agli art. 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006;
c) alla liquidazione delle spese sostenute a valere sui fondi regionali e ministeriali messi a disposizione dalle DGR n. 2274 del 27.11.2014 e n. … del … di approvazione del presente Accordo;
d) alla nomina dei collaudatori in corso d'opera e alla approvazione delle risultanze dell'appalto sulla base di specifica relazione acclarante i rapporti tra Veneto acque S.p.A e Regione del Veneto.

**Art. 5 – Modalità di esecuzione degli interventi.**

1. La Società è responsabile dell'esecuzione delle attività, in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme e le leggi vigenti.
2. La società procederà all'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle vigenti procedure ad evidenza pubblica.
3. Veneto Acque S.p.A. si impegna a garantire l'esecuzione delle attività programmate, mettendo a disposizione proprie attrezzature e personale ed eventuali servizi esterni in appoggio, assicurando la partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione. Eventuali pubblicazioni relative al risultato dei lavori verranno concordate tra la Regione e la Società.
4. Le attività previste per l'intervento 1 all'art. 4 si concluderanno entro il 31.12.2018.
5 Le parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare il termine di cui al comma che precede.
6. Come previsto dalla DGR n. … del … di approvazione del presente accordo, Veneto Acque S.p.A. si riserva di richiedere alla Regione del Veneto l'autorizzazione all'adeguamento della propria struttura organizzativa che si rendesse necessaria per far fronte alle incombenze derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo e/o dall'attribuzione di ulteriori interventi.
7. La Società si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
8. La Società dovrà inoltre provvedere ad installare, sul luogo dei lavori, un tabellone di dimensioni 3.00 m. x 2.00 m., recante le indicazioni previste dalle Leggi e dai regolamenti vigenti, con uno spazio riservato a evidenziare la partecipazione della Regione Veneto, di superficie pari ad almeno il 25% della superficie del tabellone, secondo la tipologia grafica riportata nell'**allegato "I"** alla presente convenzione, che ne forma parte integrante.

**Art. 6 – Importo riconosciuto per l'intervento 1 e modalità di pagamento**

1. L'importo complessivo che la Regione riconosce a Veneto Acque S.p.A. per l'esecuzione delle opere previste all'art. 4 è pari a € 5.447.496,24.
2. L'erogazione dei fondi suddetti sarà effettuata a favore di Veneto Acque S.p.A., per la somma complessiva di € 5.447.496,24 secondo le modalità previste dall'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 03.12.2014, che le parti dichiarano di ben conoscere e a cui si fa rinvio.

3. In particolare, la liquidazione delle risorse, nei limiti di compatibilità con le disponibilità di Cassa assegnate alla competente struttura regionale, sarà disposta preventivamente a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, dopo l'esaurimento di questi, sui fondi regionali di cui alla DGR n. … del …, in ogni caso nel rispetto delle modalità indicate dai seguenti commi.
4. Le risorse saranno trasferite dalla Regione a Veneto Acque, non appena rese disponibili da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e sulla base della dotazione di cassa assegnata alla competente struttura regionale, con le seguenti modalità:

a) entro 20 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, Veneto Acque comunica il quadro economico netto dell'intervento alla Regione del Veneto – Sezione Progetto Venezia, che rideterminerà la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso e provvederà, compatibilmente con i vincoli di bilancio, ad assumere il relativo impegno di spesa;
b) le erogazioni avverranno fino al 90% dell'importo assegnato, sulla base di stati di avanzamento lavori e di specifica richiesta attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi di pari importo comunicati dal Soggetto attuatore alla Regione del Veneto - Sezione Progetto Venezia, compatibilmente con la disponibilità di cassa;
c) il saldo del residuo 10% dell'importo assegnato all'intervento, avverrà previa trasmissione della rendicontazione finale dell'intervento, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo e della relativa relazione acclarante.

**Art. 7 – Spese ammissibili per l'intervento 1**

1. Le spese ammissibili a finanziamento regionale per l'intervento 1 di cui all'art. 4 sono relative a:
a) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza lavori, il collaudo dei lavori, i rilievi, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all'approvazione dei progetti;
b) spese per la realizzazione delle attività previste nei progetti approvati;
c) spese per le procedure ad evidenza pubblica;
d) spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri), certificate dal Responsabile del Progetto;
e) servizi specialistici di supporto tecnico–scientifico da parte di Enti pubblici, Agenzie ed Istituti di Ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali, nell'ambito di specifici accordi quadro;
f) prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica, validazione dati ed audit;
g) spese per la diffusione delle informazioni e dei risultati;
h) I.V.A., nella misura prevista dalla legge, ove costituisca effettivo onere per la Società.
2. Le eventuali spese tecniche di progettazione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori sono riconosciute sulla base della relativa documentazione di spesa (da produrre in copia conforme all'originale) secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici.
3. L'esecuzione di eventuali lavori aggiuntivi, a completamento dell'intervento programmato, dovrà comunque rispettare quanto previsto dalla normativa statale e regionale in merito ai procedimenti di approvazione ed alle procedure di affidamento di opere pubbliche.

**Art. 8 - Registrazione**.

1. Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tab. All. "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, sarà soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni.

La presente convenzione, che si compone di … articoli, letta ed approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse, viene sottoscritta dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia, ……..

Per la Regione del Veneto

……

Per Veneto Acque S.p.A.

……

**ALLEGATOA alla Dgr n. 510 del 07 aprile 2015** pag. 7/9

**ALLEGATO 1**

**CARTELLO DI CANTIERE**

**Descrizione cartello**

Per miglior chiarezza si descrivono separatamente le cinque FASCE del "NUOVO" cartello di cantiere; sul lato sinistro le relative dimensioni.

FASCIA 1.

Al centro: nuovo logo/emblema della Regione Veneto (vedere nota n. 2) contenente le scritte "REGIONE DEL VENETO" (il colore della barra Regione del Veneto dovrà essere **Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati**).

FASCIA 2.

scritta "**LAVORI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA**", di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).

FASCIA 3.

Fondo bianco (spazio per descrizione delle opere).

FASCIA 4.

Sovrapposta una riga di colore verde (vedere nota n. 1).

Centrale e sovrapposte l'una all'altra le scritte dell'Assessorato Regionale: **"Area Infrastrutture"** e sotto "**Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale - Territoriale"** e **"Sezione Progetto Venezia"** con lo stesso carattere e di colore nero su sfondo bianco.

FASCIA 5.

scritta "**PROGETTO FINANZIATO CON LA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA**", di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1) e in aggiunta sulla destra il logo del Piano Direttore per il disinquinamento della Laguna di Venezia (rappresentante una garza verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco e contornata da un reticolo geometrico di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).

**ALLEGATOA alla Dgr n. 510 del 07 aprile 2015** 

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

(vedere nota n. 1)

RIPRODUZIONE MONOCROMATICA

(vedere nota n. 1)

**Nota n. 1**

| | **Web** | |
|---|---|---|
| **Verde** | **Colori RGB**<br>Rosso: 0<br>Verde: 102<br>Blu: 0 | **Quadricromia**<br>Ciano: 82<br>Magenta: 21<br>Giallo: 100<br>Nero: 28 |

**Nota n. 2**

In adempimento alle disposizioni sull'immagine coordinata della Regione del Veneto si deve fare riferimento al nuovo logo, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3462 del 12 dicembre 2002 (e successive DGR 1260/2005 e DGR 1254/2010), come riscontrabile sul sito web della Regione del Veneto

(Codice interno: 296097)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 511 del 07 aprile 2015

**Reindustrializzazione di Porto Marghera. Adempimenti successivi alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita con Syndial S.p.A. del 11.04.2014 e della DGR n. 1540 del 26.08.2014.**

*[Venezia, salvaguardia]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si individuano le modalità per rendere operativa la società NewCo, incaricata di acquisire le aree in proprietà Syndial a Porto Marghera, oggetto del contratto preliminare di compravendita sottoscritto con la stessa società e con il Comune di Venezia in data 11.04.2014. |

L'assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1540 del 26.08.2014, la Giunta Regionale ha incaricato la società Veneto Acque S.p.A., interamente partecipata dalla Regione del Veneto ed in possesso delle caratteristiche statutarie necessarie, di acquisire il 50% delle quote di capitale di L.I.V.E. S.p.A., attualmente controllata dal Comune di Venezia per il tramite della sua società partecipata Ive srl, al fine di dar seguito agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 16.04.2014 per l'acquisizione di aree, per oltre 100 ha, appartenenti a Syndial S.p.A. in Porto Marghera (VE)

Tale acquisizione ha lo scopo di addivenire al risanamento e alla valorizzazione delle suddette aree, propedeutico al successivo riutilizzo, nel quadro di una azione condivisa per il recupero produttivo della zona industriale di Porto Marghera.

La citata DGR n. 1540/2014 ha previsto che l'acquisizione del 50% della società LIVE S.p.A. (NewCo) sia condizionato all'osservanza dei seguenti indirizzi:

1. che il valore della partecipazione da acquisire sia determinato secondo apposita stima peritale di soggetto esperto dotato dei necessari titoli professionali e competenze;
2. che lo statuto recepisca tutte le clausole riferite alla NewCo previste dal Contratto Preliminare del 11.04.2014;
3. che l'acquisizione delle Aree di cui al citato Accordo sia effettuata secondo quanto previsto dal summenzionato Contratto Preliminare del 11.04.2014, in linea con la vigente normativa;
4. che lo scopo sociale esclusivo della Newco sia funzionale all'acquisizione, per conto di Regione Veneto e Comune di Venezia, delle aree di Porto Marghera oggetto del Contratto Preliminare di Compravendita sottoscritto in data 11 aprile 2014, nonché a tutte le successive attività inerenti la gestione, il risanamento ambientale, la valorizzazione e il trasferimento a vario titolo a terzi delle aree acquisite, in esecuzione degli indirizzi espressi dagli Enti predetti, secondo caratteristiche di stretta affinità con l'oggetto sociale di Veneto Acque S.p.A;
5. che l'operatività della Newco sia temporalmente circoscritta al completamento delle attività di cui al punto precedente, con specifica indicazione in tal senso nello Statuto societario della stessa;
6. che le attività di risanamento ambientale, valorizzazione e trasferimento a terzi siano avviate solo a seguito di approvazione di idoneo *business plan*, che garantisca l'equilibrio economico-finanziario della gestione aziendale nel medio periodo.

Il medesimo provvedimento ha inoltre stabilito la necessità di acquisire, prima di procedere alla stipula del contratto definitivo di acquisto delle aree, la documentazione conclusiva attestante le valutazioni estimative e peritali concernenti il valore dell'operazione afferente il compendio immobiliare oggetto del contratto.

In questo senso, nella seduta del 10.10.2014, il Consiglio di Amministrazione della Società Veneto Acque S.p.A. ha deliberato, tra l'altro, circa la necessità di mettere a punto un *business plan* che comprenda un conto economico previsionale e uno stato patrimoniale preventivo, una previsione del fabbisogno finanziario e un *cash flow* di periodo, oltre ai costi per la stima degli immobili e alla verifica della compatibilità del prezzo ipotizzato con le aspettative e la disponibilità del mercato. Tali conclusioni sono state altresì rappresentante nel corso dell'Assemblea ordinaria della società tenutasi in data 30.01.2015.

Con DGR n. 2433 del 16.12.2014, la Giunta Regionale, nell'impegnare il contributo di funzionamento a favore della predetta Società, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.r. 12 gennaio 2009, n. 1, ha dato atto che sino all'importo massimo di euro 150.000,00, il contributo in questione potrà essere destinato alle attività spettanti in conseguenza dell'approvazione della DGR n. 1540 del 26.08.2014, recante "Reindustrializzazione di Porto Marghera. Atto di Indirizzo per la partecipazione della società Veneto Acque S.p.A. alla società Live S.p.A.".

Come noto, il contratto preliminare di compravendita del 11.04.2014 è stato sottoscritto in qualità di promissario acquirente anche dal Comune di Venezia, il quale, mediante deliberazione commissariale nella competenza del Consiglio Comunale n. 79 del 24.09.2014, ha condiviso i medesimi indirizzi della Regione del Veneto di cui alla DGR n. 1540/2014, anche con riferimento alla necessità di beneficiare di un adeguato *business plan* che contenga una stima peritale del valore del compendio immobiliare oggetto del preliminare, anteriormente alla sottoscrizione del contratto di compravendita con Syndial S.p.A. Nello stesso provvedimento, il Comune di Venezia ha dato indirizzo per la revoca dello stato di liquidazione della NewCo (Live S.p.A.), con contestuale modifica del suo oggetto sociale, della sua sede e della sua denominazione (Marghera Eco Industries S.p.A.) al fine di renderli coerenti con i nuovi scopi attribuiti alla società, nonché per il successivo trasferimento della quota del 50% della NewCo da Ive srl a Veneto Acque SpA, previa determinazione del valore del patrimonio netto della stessa NewCo, effettuata sulla base di una perizia commissionata ad esperto nominato congiuntamente tra le parti, con conseguente individuazione di nuovi organi amministrativi e di controllo designati congiuntamente dai soci.

Con lettera prot. PG/2014/0443148 del 23 ottobre 2014, il Comune di Venezia ha comunicato che nell'Assemblea straordinaria di Live S.p.A. (NewCo) del 2 ottobre 2014, è stato revocato lo stato di liquidazione, ed è stato modificato lo Statuto sociale adottando la nuova denominazione Marghera Eco Industries S.p.A. (M.E.I. S.p.A.) e sono stati recepiti tutte le altre modificazioni richieste nelle citate delibere della Regione Veneto e del Comune stesso.

Per quanto sopra, al fine di consentire l'entrata di Veneto Acque S.p.A. nella compagine sociale di M.E.I. S.p.A., è necessario stimare il costo dell'acquisenda partecipazione.

A seguito dall'acquisizione della predetta perizia di stima, Veneto Acque S.p.A. acquisirà la quota del 50% di M.E.I. S.p.A., a valere su quota parte del contributo di funzionamento messo a disposizione della società regionale con la citata DGR n. 2433/2014.

Nella prima assemblea utile, i nuovi soci di M.E.I. S.p.A. nomineranno l'organo amministrativo che sarà composto da tre membri, di cui uno designato da Veneto Acque S.p.A. tra i dipendenti dell'amministrazione regionale, uno da Ive S.r.l. tra i dipendenti del Comune di Venezia ed un terzo - che assumerà le funzioni di presidente con deleghe operative - sarà indicato di comune accordo tra i soci, tra soggetti aventi adeguate caratteristiche di professionalità.

L'organo amministrativo così individuato dovrà operare a titolo gratuito, salvo il rimborso spese.

Successivamente all'operatività dei nuovi organi societari, M.E.I. S.p.A. affiderà apposito incarico per la predisposizione di un *business plan*, finalizzato ad un aggiornamento dei presumibili costi per il risanamento delle aree oggetto del contratto preliminare, per la gestione delle stesse, per le operazioni di messa sul mercato e vendita e per il funzionamento a regime della stessa M.E.I. S.p.A., tenuto conto delle somme rese disponibili da Syndial con il contratto preliminare. Il *business plan*, sulla base di apposita perizia di stima circa il valore delle aree, dovrà indicare tra l'altro i presumibili ricavi dalla vendita delle stesse. Per far fronte agli oneri conseguenti, M.E.I. S.p.A. ricorrerà a fondi propri, eventualmente integrati da versamenti dei soci che, per quanto riguarda Veneto Acque, saranno ammissibili nei limiti della somma stanziata con la DGR n. 2433/2014.

La stipula del contratto definitivo sarà dunque possibile in seguito alla valutazione, da parte delle Amministrazioni interessate, degli esiti di tale verifica. Ad essa potrà pertanto seguire l'avvio delle attività di M.E.I. S.p.A., sulla base di un apposito cronoprogramma e piano di attività che saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Gli organi societari di M.E.I. S.p.A. rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio relativo all'annualità 2015.

Il Direttore dell'Area Infrastrutture è incaricato di dare esecuzione al presente atto.

Il relatore conclude le propria relazione e propone all'adozione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istrutto- ria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE le leggi regionali 22 luglio 1997 e n. 27 e 29 dicembre 2013, n. 39;

VISTE le DGR n. 1540 del 26.08.2014 e n. 2433 del 16.12.2014;

VISTA la DGR 1147 del 01.07.2014 di conferimento dell'incarico di direttore dell'Area infrastrutture;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Venezia, nella competenza del Consiglio Comunale, n. 79 del 24.09.2014;

VISTO il Contratto Preliminare di Compravendita sottoscritto in data 11.04.2014 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24.04.2014 Serie 3 n. 1721;

VISTO lo Statuto di Veneto Acque S.p.A., da ultimo modificato con DGR n.3458 del 17.11.2009;

VISTA la nota del Comune di Venezia prot. n. PG/2014/0443148 del 23 ottobre 2014;

VISTA l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. Di approvare quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante dello stesso.

2. Di proseguire nell'attuazione degli adempimenti previsti dalla DGR n. 1540 del 26.08.2014, dando atto che la società Veneto Acque S.p.A., previa perizia di stima, acquisirà il 50% del capitale sociale della società M.E.I. S.p.A. (NewCo), dall'attuale proprietaria Ive S.p.A, a valere su quota parte del contributo di funzionamento messo a disposizione della società con la DGR n. 2433/2014.

3. Di dare atto che i nuovi soci di M.E.I. S.p.A. nomineranno l'organo amministrativo secondo le modalità espresse in Premessa.

4. Di dare atto che, successivamente all'operatività degli organi societari, M.E.I. S.p.A. procederà ad affidare un incarico per la predisposizione di un adeguato *business plan*, secondo le modalità indicate in Premessa.

5. Di dare atto che la stipula del contratto di compravendita relativo alle aree ex Syndial, oggetto del preliminare del 16.04.2014, sarà possibile in seguito alla valutazione, da parte delle Amministrazioni interessate, degli esiti delle verifiche di cui al punto che precede e che ad esse potranno pertanto seguire l'avvio delle attività della M.E.I. S.p.A., sulla base di un apposito cronoprogramma e piano di attività che saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale.

6. Di incaricare il Direttore dell'Area Infrastrutture di dare esecuzione al presente atto.

7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

8. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.